



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

24
2023

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



ISBN: 9788894665123

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Annamaria Bonomo, Maria
Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Niccolò Carnimeo, Daniela Caterino,
Nicola Fortunato, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Maria Concetta Nanna,
Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto
Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo,
Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco
Perchinunno, Lorenzo Pulito, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore,
Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per
incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture

Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy,

e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: +39 099 372382 · fax: +39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN
SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;

- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;
- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio Comitato Scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di *editing* successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati

all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta. Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea, il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>. Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.



Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



INDICE

Presentazione	pag. 3
Riccardo Pagano	
 Parte prima	
<i>Storia e prospettive</i>	
 Maria Casola , <i>“Parco Regionale Mar Piccolo”. Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo</i>	6
Dario Dell’Osa, Stella Lippolis, Fabio De Matteis , <i>La Regia Marina Italiana e la gestione dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (1889-1918)</i>	26
Federica Monteleone , <i>La storia del Mar Piccolo di Taranto per la formazione di una cittadinanza attiva</i>	40
Luciana Petracca , <i>Il principe, la città, il porto. Strategie di potenziamento dello scalo marittimo di Taranto al tempo di Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463)</i>	63
Giuseppe Portacci, Antonella Di Leo , <i>Geomorfologia culturale applicata al Mar Piccolo di Taranto: il caso dell’acquerello di Louis Ducros, «Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle» 1778</i>	75
Vito Sibilio , <i>Spunti per una lettura geopolitica della storia della Puglia dalle origini alla fine del Medioevo</i>	86
Stefano Vinci , <i>Le antiche consuetudini di Taranto sulla pesca e la legislazione unitaria</i>	102
 Parte seconda	
<i>Tutela giuridica e sostenibilità ambientale</i>	
 Barbara Borrillo , <i>La tutela civilistica del Mar Piccolo</i>	131
Angelo Doglioni , <i>Il sistema delle sorgenti dell’area del Mar Piccolo di Taranto</i>	141

Cira Grippa , <i>La mitilicoltura nel Mar Piccolo di Taranto</i>	154
Ivan Ingravallo , <i>Il possibile ruolo dell'UNESCO nella tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto</i>	160
Adriana Schiedi , <i>Geopedagogia mediterranea. Il modello di una green (intercultural) education per la sostenibilità ambientale</i>	169
Laura Tafaro , <i>La “sostenibile” soggettività del Mar Piccolo nel prisma della complessità</i>	183

Presentazione

Il Mar Piccolo, sì, il Mar Piccolo è un mare! Sembra strano doverlo ribadire, ma per i tarantini rappresenta qualcosa di più che un semplice mare. Mi spiego: per i tarantini esistono il Mar Grande e il Mar Piccolo non solo come due entità differenti e ben distinte, ma anche come diverse categorie dell'anima. Se il Mar Grande è il luogo dove lo sguardo si perde in un orizzonte infinito, il Mar Piccolo è circoscritto, è delimitato, le sue sponde si conoscono e appartengono all'immaginario collettivo dei tarantini come luogo idilliaco, come rifugio tranquillo rispetto alla città turbolenta e sempre indaffarata. Per i tarantini il Mar Piccolo è il luogo vagheggiato, osannato, "fresco", "puro", arcadico. Ovviamente questo appartiene all'immaginario, la realtà è altra cosa. È molto più tragica perché del Mar Piccolo si è fatto scempio, ma questo lo riprendo più in là.

Per ora torniamo alla "poesia". Da piccolo sentivo parlare i vecchi pescatori del "miracolo" Mar Piccolo per la pesca abbondante e di qualità e per la mitilicoltura pregiata (la cozza tarantina). La "poesia" del Mar Piccolo godeva, inoltre, di illustri mentori quali Virgilio¹ e Orazio² i quali hanno decantato le acque del fiume Galeso che non a caso sfocia nel Mar Piccolo. Quindi, il Mar Piccolo è un luogo d'amore, oltre che da amare.

Tuttavia, l'amore, si sa, è ribelle, all'amore spesso per amore si tradisce. Ed è esattamente quello che è accaduto per il Mar Piccolo. Tanto amato e tanto tradito.

Non voglio qui riprendere la storia del Mar Piccolo, mi limito soltanto a dire che quello che è accaduto è veramente riprovevole, non è dignitoso, non è degno di un popolo civile come quello italiano, pugliese e tarantino.

Spesso si cade nell'errore di attribuire l'inquinamento del Mar Piccolo all'avvento dell'industrializzazione negli anni Sessanta del Novecento con l'Italsider a Taranto. Questo purtroppo non è vero perché, se si legge il testo di P. Stea, *Taranto: l'industria del mar piccolo. Molluschicoltura e ostricoltura da Filippo Cacace alla*

¹ «*Namque sub Oebaliae memim me turribus arcis, | qui niger umectat flaventia culta Galaesus, | Corycium vidisse senem, cui pauca relictis | iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvenis | nec pecori opportuna seges nec comoda Baccho. | Hic rarum tamen in duminis holus albaque circum | lilia verbenasque premes vescumque papaver | regnum aequabat opes animis seraque revertens | nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis. | Primum vere rosam atque autumno carpere poma | et, cum tristis hiems etiamnum frigore saxa | rumperet et glacie cursus frenaret aquarum, | ille comam mollis iam tondebat hyacinti | aestatem increpitans seram Zephyrosque morantis*» (Virgilio, *De Coricio sene*, *Georgiche*, Libro IV)

² «*Unde si Parcae prohibent iniquae, | dulce pellitis ovibus Galaesi | flumen et regnata petam Laconi | rura Phalantho. || Ille terrarum mihi praeter omnes | angulus ridet, ubi non Hymetto | mella decedunt viridique certat | baca Venafrò; || ver ubi longum tepidasque praebet | Iuppiter brumas et amicus Aulon | fertili Baccho minimum Falernis | invidet uvis. || Ille te mecum locus et beatae | postulant arces; ibi tu calentem | debita sparges lacrima favillam | vatis amici*» (Orazio, *A Settimio*, Odi, II, 6).

Co.Mi.Os (1861-1966), Scorpione Editrice, 2023, si può facilmente recepire che l'inquinamento del Mar Piccolo era già presente prima ancora dell'insediamento dell'Arsenale Militare e dei Cantieri Tosi i quali, a loro volta, contribuiscono a peggiorare le condizioni ambientali già critiche del Mar Piccolo. Il colpo di grazia si ha con le idrovore dell'Italsider e con gli sversamenti industriali.

Questa è la verità storica che non lascia adito a dubbi circa la responsabilità politica dell'avvelenamento del Mar Piccolo. Il maturare delle sensibilità ambientalistiche ha acceso un faro sulla condizione di questo mare/lago tarantino. Da tanto ormai si parla di recupero ambientale di tutta l'area del Mar Piccolo. Qualcosa si è fatto, ma moltissimo c'è da fare ancora.

Il riposizionamento di Taranto e della sua grande industria molto impattante deve necessariamente passare da una presa di coscienza che non chiamerei genericamente ambientalista, bensì ecologicamente sostenibile in una prospettiva di sviluppo alternativo e/o concorrente a quello industriale.

Cultura, turismo, luoghi di aggregazione e tanto altro possono rappresentare la svolta per una Taranto altra, diversa a quella che dall'Unità in poi abbiamo conosciuto.

Il pregevole lavoro dei colleghi del Dipartimento jonico e di altri studiosi mette a fuoco la problematica Mar Piccolo e l'analisi abbraccia aspetti storici (F. Monteleone, L. Petracca, V. Sibilio, S. Vinci), giuridici (B. Borrillo, M. Casola, C. Grippa, I. Ingravallo, L. Tafaro), economici (D. Dell'osa, F. De Matteis, S. Lippolis), scientifici (A. Di Leo, A. Doglioni, G. Portacci), pedagogico-educativi (A. Schiedi). Questa lettura multidisciplinare consente di recuperare il passato, valutarne le criticità in senso diacronico, di guardare all'oggi e alle sue sfide, di pensare il futuro non in maniera utopica, ma realisticamente per quello che effettivamente si può fare e si deve fare affinché il Mar Piccolo possa tornare ad essere non tanto, e non solo, un luogo arcadico, ma soprattutto un'opportunità civica che faccia germogliare cittadinanza consapevole.

Riccardo Pagano

PARTE PRIMA

Storia e prospettive

Maria Casola

**“PARCO REGIONALE MAR PICCOLO”
ASPETTI DE IURE CONDITO E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO***

ABSTRACT

Il presente lavoro, partendo dall’analisi della normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle aree naturali protette, si pone come obiettivo di verificare, alla luce dei testi e delle varie e numerose impostazioni dottrinali se, ed eventualmente in quale misura, si possano individuare, nell’esperienza giuridica romana, dei limiti alla libera fruizione delle risorse marine da parte dei consociati.

This contribution, starting from the analysis of the national and regional legislation on the protection of protected natural areas, aims to verify, in the light of the texts and the various and numerous doctrinal approaches, if, and possibly to what extent, it is possible identify, in the Roman legal experience, the limits to the free use of marine resources by the associates.

PAROLE CHIAVE

Area naturale protetta – risorse marine –
conductiones piscatus.

Protected natural area – marine resources –
conductiones piscatus.

SOMMARIO: 1. Il sistema di tutela e gestione delle aree protette e dei parchi in Italia – 2. L’inquadramento del Parco naturale regionale “Mar Piccolo” tra i beni comuni e il paradigma delle *res in usu publico* – 3. I limiti allo sfruttamento delle risorse marine.

1. Pochi concetti sono così sfuggenti come quello di “patrimonio naturale”¹ o “beni

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema per *peer review*.

¹ Nell’ordinamento giuridico italiano e nella letteratura scientifica corrispondente l’espressione è utilizzata in contesti e con significati differenti. Innanzitutto, in termini generici, l’espressione “patrimonio naturale” è utilizzata per indicare quei beni di appartenenza pubblica che rientrano nel demanio naturale. In questo modo, all’espressione viene dato un significato corrispondente alla categoria per lo più civilistica (ma non solo) di quei beni pubblici naturali che si differenziano da quelli artificiali. In termini più circoscritti, l’espressione in questione viene utilizzata anche in alcune previsioni legislative, per definire beni oggetto di particolari forme di tutela e di protezione. Infatti, l’espressione in questione si trova nella l. 6 aprile 1977, n. 184, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, per indicare alcuni beni ai quali è assicurata una specifica tutela. Si tratta della nota Convenzione adottata dall’UNESCO, la quale all’art. 2, considera appartenenti al patrimonio naturale:

pubblici naturali”². Si tratta di concetti che non corrispondono ad una specifica categoria di bene, ma racchiudono invece differenti tipologie di *res* accomunate dal fatto di rappresentare elementi o prodotti della natura, spesso destinatari di specifici regimi di protezione e utilizzo.

In particolare, nel patrimonio naturale trovano posto beni così diversi, accomunati dall’elemento della naturalità, che, per alcuni, si giustifica l’appartenenza pubblica (i beni del demanio naturale) mentre, per altri, la sottoposizione a specifiche forme di protezione (le aree naturali protette) o anche di gestione (in particolare, i beni UNESCO).

Ciò comporta, un quadro normativo di riferimento frammentato, senza poter escludere che un singolo bene possa allo stesso tempo rientrare in contesti qualificatori diversi ed essere, ad esempio, bene demaniale ed area naturale protetta, con la conseguenza che allo stesso bene vengano riferite più discipline che ne regolano la titolarità, la circolazione e l’uso con particolare attenzione al carattere della sua naturalità³.

«— i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico; — le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l’habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione; — i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale». L’espressione “patrimonio naturale”, poi, si trova anche nella L. n. 394 del 6 dicembre 1991, con la quale è stata prevista la disciplina quadro delle aree protette. Secondo tale legge, le aree naturali protette, intese come istituzioni, hanno lo scopo di «garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese». In tale prospettiva, il patrimonio naturale è costituito dalle «formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale». Pertanto, la presenza di tale valore giustifica l’assoggettamento “ad uno speciale regime di tutela e di gestione”, in modo che siano perseguite varie finalità di protezione della natura e dell’ambiente, e conseguentemente al loro assoggettamento all’apposito regime di tutela, i territori “costituiscono le aree naturali protette” (art. 1).

² I beni pubblici naturali vengono di solito inquadrati come beni demaniali naturali per il fatto di venire ad esistenza con le caratteristiche proprie stabilite dalla legge e sottoposti ad un regime di indisponibilità per effetto della loro specifica natura. Scorrendo l’art. 822 c.c. possono rintracciarsi tre grandi gruppi di beni pubblici naturali ai quali la suddetta qualificazione è direttamente applicabile, ovvero il demanio marittimo (che comprende lido del mare, spiaggia e rade), il demanio fluviale (in cui si collocano fiumi e torrenti) e il demanio lacuale (ovvero i laghi e le altre acque pubbliche così definite dalle leggi in materia). Il successivo articolo 826 c.c. fa riferimento, inoltre, alla possibilità che vi sia un demanio forestale dello Stato individuato con fonte legislativa. Lo stesso articolo richiama le miniere, le cave e le torbiere che siano state sottratte al proprietario del fondo su cui si trovano.

Esistono, altresì, provvedimenti settoriali, di livello statale ma anche regionale che si sono talvolta occupati di disciplinare il regime di beni naturali non elencati nelle disposizioni civilistiche, come avvenuto per i parchi naturali e i pascoli. Vi sono, infine, altri beni pubblici naturali che non sono stati oggetto di discipline organiche, ma solo di sporadici interventi del legislatore regionale, come nell’ipotesi dei ghiacciai. Anche in tali ipotesi, non è chiaro se il regime giuridico applicabile debba essere demaniale o quello patrimoniale.

³ Come è stato notato (S. Amoroso, *La valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale*, in *Riv. giur. ed.*, II, 2009, pp. 143 ss.) «il patrimonio naturale è oggetto di regimi normativi e di gestioni amministrative diverse che, peraltro, in parte si sovrappongono». Possono essere utilizzati come esempi

Non risultano, altresì, trascurabili i punti di contatto tra patrimonio naturale, culturale e paesaggistico; a cominciare dalle definizioni, le quali fanno riferimento anche ai caratteri naturalistici di tali beni⁴.

La fascia costiera del Mar Piccolo⁵ di Taranto, ad esempio, racchiude al suo interno un patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale⁶ di rara bellezza ad oggi riconosciuta “Parco Naturale Regionale” con legge regionale n. 49 del 2019, recante

i beni del cd. patrimonio misto della Convenzione UNESCO e i beni paesaggistici. Cfr. UNESCO, *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*, versione dell'ottobre 2016, punto 46 e la L. n. 184 del 1977, le quali richiamano beni riconducibili in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e patrimonio naturale. Quindi all'interno di un sito inserito nella lista del patrimonio UNESCO è possibile trovare beni di differente qualificazione (culturali, paesaggistici, naturali), come tali destinatari di regimi giuridici di protezione e valorizzazione anche differenti.

⁴ Regimi di protezione e valorizzazione del patrimonio naturale dovranno integrarsi con altre disposizioni, quando lo stesso bene appartenente a tale patrimonio presenti anche la qualificazione come bene paesaggistico e allo stesso tempo di bene culturale. Fattore naturale che diviene espressione di identità. Attualmente, il paesaggio presenta nel nostro ordinamento non solo una rilevanza costituzionale – l'art. 9, c. 2, Cost., infatti, afferma che «la Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ma è destinatario di una specifica disciplina contenuta nel d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, contenente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che unifica i beni culturali e quelli paesaggistici in un unico concetto di patrimonio culturale (art. 2), disciplinandone le dinamiche di tutela e di valorizzazione, con le finalità di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e di promuovere la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e lo sviluppo della cultura. Sul punto, ha ultimamente svolto una significativa riflessione, dotata di una significativa riflessione storica, S. Settis, *La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l'art. 9 Cost.*, Napoli 2008; v. anche dello stesso autore, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino 2012, p. 82 s e p. 129 s. Per ulteriori approfondimenti, cfr. G. Severini, in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Milano 2019, p. 3 ss. nonché a C. Barbati, M. Campanelli, G. Sciullo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna 2011, p. 5 ss.

⁵ Il Mar Piccolo, per la sua parte marina, nonostante il suo nome e le sue dimensioni (si tratta infatti di una laguna piuttosto profonda di poco più di 20 Km, nei pressi della città di Taranto) rappresenta un vasto sistema complesso in cui agiscono diversi fattori che ne fanno un ecosistema di indubbio valore ambientale. È suddiviso in due seni di forma ellittica, il primo in comunicazione con il Mar Grande attraverso due varchi, il canale navigabile e il canale di Porta Napoli, il secondo poco più grande e più interno. Nel bacino sfociano brevi corsi d'acqua, costeggiati da preziosi ambienti umidi, come i fiumi Lato, Lenne, Galeso e del Canale D'Aiedda (con le sue vasche di itticultura). Nell'area terrestre sono presenti parchi e riserve (Riserva Regionale Orientata “Palude La Vela”, istituita con legge regionale n. 11 del 2006 e due Zone Speciali di Conservazione) oltre ad alcune zone di interesse archeologico (vincolo diretto di Collepasso, insediamento con annessa necropoli V-IV sec. a.C., istituito ai sensi della 1089 del 1939 D.M. 27/04/1993). Si individuano alcuni siti interessati dalla presenza di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressioni dei caratteri identitari del territorio regionale (tra cui, Convento e Molino dei Battendieri e Masseria e Chiesa SS. Pietro e Andrea, con vincolo architettonico diretto ex lege 1089/1939, diverse Masserie e strade a valenza paesaggistica)

⁶ L'oggetto di tutela è pertanto multiforme: viene indicato di volta in volta, oltre al classico patrimonio naturale e ambientale, anche le formazioni fisiche, geologiche, faunistiche, archeologiche, culturali e insediative. V. *Linee guida- Documento di indirizzo- Istituzione del Parco Naturale Regionale B4 bis-Mar piccolo*. Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19. Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia, p. 22 s. (https://pugliacon.regione.puglia.it/documents/96721/580331/Documento_di_indirizzo_PNR_Mar_Piccolo.pdf/).

“Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)”, in conformità alla legge quadro nazionale sulle aree naturali protette (art. 2 della l. n. 394 del 1991⁷) ed inoltre già dichiarata, limitatamente all’area attorno ai due Seni di Mar Piccolo, con decreto ministeriale del 1985, di notevole interesse pubblico.

L’estesa dimensione del territorio del Parco comporta la presenza di una variegata tipologia di beni. Questo sito, infatti, rappresenta un *unicum* nel suo genere per la compresenza di una riserva naturale di specie protette, di attività di coltivazione di mitili, di strutture di manutenzione navale ed inoltre beni archeologici e culturalmente rilevanti.

Ne consegue, come evidenziato, un fraporsi di regimi vincolistici previsti dalle varie leggi su tali tipi di bene⁸.

In realtà tali beni, al di là delle diversità morfologiche, presentano un fattore comune, costituito dalla destinazione giuridica volta alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

La ragione di questo riconoscimento è stata dettata, infatti, dalla sempre maggiore consapevolezza che un miglioramento della qualità della vita, passi attraverso la promozione non solo di un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, ma che privilegi una fruizione pubblica e non esclusiva delle risorse naturali, creando così nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile⁹.

Non è difficile scorgere in queste scelte una presa di coscienza che il pianeta, risorsa per definizione finita in un mondo popolato ormai da quasi otto miliardi di persone, non possa più sopportare uno sfruttamento infinito e aggressivo, teso alla trasformazione degli ambienti e che, invece, debba essere protetto dalle aggressioni umane¹⁰.

⁷ La legge quadro statale sulle aree protette prevede quattro categorie principali di aree naturali protette e si tratta di parchi nazionali; parchi naturali regionali; riserve naturali e aree protette con riferimento all’ambiente marino. In particolare, i parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Sono istituite, per l’appunto dalle regioni con una legge alla quale è affidato il compito di indicare anche gli organi di governo e gli altri aspetti puntuali di disciplina del parco (art 23).

⁸ Al riguardo, si ipotizza anche per le aree protette, in relazione al grado di valore naturalistico del bene, ed in ossequio ad una ricostruzione dogmatica, il superamento di un modello unitario di proprietà. Così, S. Pugliatti, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in Aa. Vv., *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario (Palermo, 19-23 ott. 1952)*, Giuffrè, Milano 1954, p. 43 s., ora anche in *La proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano 1954, p. 309.

⁹ Si vedano le finalità del Parco (art. 18 c.3) e l’elenco degli interventi che il Piano Parco dovrà prevedere (art. 21 c.6)

¹⁰ Sull’impronta ecologica umana sul pianeta la letteratura è ormai immensa. Qui mi limito a ricordare A. Galli et Al., *Questioning the Ecological Footprint*, in *EcInd*, 69, 2016, pp. 224-231. È una coscienza che ha portato la dottrina a coniare un termine per definire addirittura una nuova era geologica che

L'istituzione del Parco naturale "Mar Piccolo", lungi dal rappresentare una tutela statica, limitata alla conservazione e alla difesa dell'esistente con esplicito divieto di massima di una serie di attività, sembrerebbe, quindi, proiettarsi nel futuro in un'ottica di valorizzazione resiliente.

L'obiettivo ora enunciato pone, però, due quesiti fondamentali.

Difatti, a fronte di una fruizione collettiva del Parco, la normativa esposta consente utilizzazioni al suo interno produttive tradizionali di pesca, di mitilicoltura e, in generale, lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali¹¹.

Ma, alcuni usi possono essere tra loro confliggenti, oltre che escludenti.

Si pone, pertanto, il problema di scegliere l'uso più adatto o quello di temperare più usi, senza pregiudicare l'ecosistema esistente.

Allo stesso tempo, la tutela del territorio dovrebbe passare attraverso il processo di riconoscimento della comunità che vive quel territorio, dei suoi bisogni reali e delle sue potenzialità; tracciare dunque una "visione" dell'essere umano che vive delle e nelle relazioni. Né può ignorarsi, in questa riflessione, una visione dell'essere umano in grado di includere l'ambiente come parte di sé e costituito dagli stessi elementi della natura¹².

Il punto qualificante, come si vedrà, dovrà esser dato dalla implementazione progressiva di nuove forme di tutela e gestione partecipata delle risorse naturali¹³.

Ebbene, c'è da chiedersi se nell'esperienza romana sia mai esistito nulla del genere. La questione posta è molto delicata perché si presta, anche in questa sede, ad essere confusa con altre.

Qui non si tratta di interrogarsi se i Romani in generale abbiano o meno sviluppato una sensibilità ambientale o comunque protetto l'ambiente naturale (mare, coste, fiumi, ambienti rurali) come valore autonomo da difendere¹⁴. Si tratta invece di capire se di

avrebbe chiuso l'olocene nel quale siamo vissuti sino ad oggi: l'Antropocene. Sul punto, v. G. Pellegrino, M. Di Paola, *Nell'Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo*, DeriveApprodi, Roma 2018.

¹¹ Da leggere in simbiosi le finalità del Parco (art 18 comma 3) e l'elenco degli interventi che il Piano Parco dovrà prevedere (art. 21 co. 6) della L.R. Puglia n. 30/2020.

¹² A queste asserzioni, i giuristi romani pervennero per l'influenza decisiva del pensiero greco, il quale aveva affermato che l'uomo è parte del cosmo, costruendo una concezione cosmogonica dell'uomo e del mondo. Da esso deriva che ognuno potesse sentirsi una cosa sola con tutte le componenti della comunità di cui era parte, come cercherò di evidenziare.

¹³ Fra tutti, M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Aa.Vv., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, OmbreCorte, Verona 2012, pp. 9 s.

¹⁴ In realtà, l'assunto ha animato discussioni vivaci, tra chi esprime riserve (fra tutti, M. Fiorentini, *I Romani ed i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, in *IURA*, 69, 2021, p. 3-87; Id, *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, in F. Lamberti (dir.), *Iuridica Historica. Collana dei Quaderni Lupiensi di storia e diritto*, vol. 10, Edizioni Grifò, Lecce 2022; Id., *I Paesaggi marittimi in età romana (I a.C.-III d.C.). Prassi sociali e riflessione giuridica*, in I. Gilda Mastroianni, E. Giavalle (dir.), *Enjeux environnementaux et souci de la nature, de la Rome ancienne à la Renaissance. Questioni ambientali e senso della natura da Roma antica al Rinascimento*, Ausonius Editions, Bourdeaux 2023, p. 137-152; R. Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi*

una tutela specifica di essi, rilevante sul piano giuridico e distinta da quella accordata ad altri beni, esista traccia nelle fonti. E soprattutto di comprendere quali le modalità attraverso le quali favorivano il bilanciamento tra interessi particolarmente contrastanti e confliggenti, che si venivano a creare in relazione all'utilizzazione delle risorse naturali.

In realtà, le ragioni che giustificano l'utilità di un approccio storico al tema qui indagato non risiedono, invero, nel tentativo di rinvenire e porre in luce, sull'onda di una sorta di curiosità antiquaria, più o meno presunte similarità e differenze tra regimi antichi e quelli vigenti; piuttosto si intende consentire una valutazione sugli aspetti positivi e negativi delle scelte operate nel passato, pur nella consapevolezza della impossibile attualizzazione.

In tale prospettiva, non intendo soffermarmi sulle singole disposizioni che di tempo in tempo risultano essere adottate in materia di tutela e sfruttamento delle risorse naturali, in genere, quanto piuttosto tentare di comprendere più a fondo se, ed eventualmente in quale misura, la salvaguardia e la gestione delle aree naturali protette, in particolare dei paesaggi marittimi, oggi possa, come io credo beneficiare della nozione di *utilitas publica*¹⁵, come elaborata dai giuristi romani in relazione a determinate categorie di beni, soprattutto sotto il profilo processuale.

2. Non potendosi, dunque, utilizzare le categorie di un'epoca passata in un contesto come il Parco "Mar Piccolo", radicalmente diverso e caratterizzato dalla copresenza di tipologie di beni diversi, l'esperienza dei Romani si rileva molto utile in tutt'altra direzione, nell'ottica di trovare un adeguato sostrato per il necessario superamento di alcuni condizionamenti dogmatici: ed il condizionamento più pesante di cui ci si dovrebbe disfare è senz'altro quello relativo alla scissione netta, e per tradizione rigidamente impostata, fra pubblico e privato, in special modo laddove il pubblico è

pubblici? in P. Garbarino, P. Giunti, G. Vanotti (a cura di), *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità, Vercelli 24-25 maggio 2018, Le Monnier Università, Milano 2020, pp. 77-78) e chi ne enfatizza l'utilità (F. Fasolino, *Prime considerazioni in tema di tutela della salubritas fra III e I sec. a.C.*, in *TSDP*, 3, 2020, p. 1-31; P.P. Onida, *Il rapporto tra uomo e ambiente nel sistema giuridico romano*, in *ASGSs*, 21, 2016, p. 99; I. Fagnoli, *Ruina naturae e diritto romano*, in *TSDP*, 8, 2015, p. 1-34 e spec. 11-12; J.L. Zamora Manzano, *La Administración romana ante la gestión de residuos y tutela del hábitat*, in *RIDA*, 17, 2017, p. 71; L. Solidoro, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Giappichelli, Torino 2009.

¹⁵ L'*utilitas publica* può sommariamente essere indicata come l'insieme delle finalità collettive sottese all'ordinamento pubblicistico; cfr. G. Nocera, *Il binomio 'pubblico privato' nella storia del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1989, soprattutto p. 8-14. Storicamente essa trae origine dalla cultura greca: V.R. Scevola, 'Utilità pubblica', *I. Emersione nel pensiero greco romano*, Cedam, Padova 2012. Cicerone, che nel *De officiis*, dà diverse idee della sua nozione di *utilitas publica*, insiste in particolare sul dato che l'utilità della comunità non è mai in antitesi con quella del singolo: *off.* 3.27; fondamento della giustizia: *off.* 1.31. Sul periodo post-classico interessanti spunti sono forniti da M. Navarra, 'Utilitas publica-utilitas singulorum tra IV e V sec. d. C. Alcune osservazioni', in *SDHI*, LXIII, 1997, p. 269 ss.

sistematicamente ricondotto all'apparato statale¹⁶. Serve, infatti, oggi un profondo ripensamento del rapporto tra cittadini e patrimonio e anche del ruolo dello Stato (e, più in generale, di tutte le istituzioni pubbliche).

Ancor prima, risulterebbe importante, come intendo evidenziare, far comprendere che il piano della concettualizzazione del bene di rilevanza naturale e culturale (così come di ogni bene comune) non può essere disgiunto da quello dell'intervento rimediale: "due piani che, perlomeno per tutta l'esperienza romana classica, si influenzano reciprocamente al punto tale da sovrapporsi fino a rendersi inscindibili"¹⁷.

Il riferimento all'ordinamento giuridico romano risulterebbe d'aiuto proprio per la posizione centrale attribuita alla tutela di situazioni giuridiche, correlate a beni *latu sensu* pubblici, che anzi esistono e si sostanziano soltanto se e nella misura in cui vengano riconosciute tutelabili.

Lascio fuori da queste riflessioni il sofferto inquadramento delle *res publicae* e, in particolare, delle *res in usu publico*¹⁸ (tra cui, fiumi, stagni, laghi, palude, porti).

Lascio fuori anche la controversa¹⁹ esposizione di Marciano nel terzo libro delle sue Istituzioni (D. 1.8.2 pr. -1) relativa alle *res communes omnium*, fra cui rientrava l'aria, l'acqua *profulens*, il mare e, per attrazione da esso, i lidi del mare: su tali temi c'è amplissima letteratura²⁰.

Ai fini della presente indagine, mi limito a rilevare che nella nozione di *publicum* rientrasse tutto ciò che si riferiva al *populus*, inteso però quale collettività organizzata e non quale ente distinto dalle persone che lo componevano²¹: lo Stato-città della Roma repubblicana era, invero, qualcosa di assai diverso dallo Stato-Ente pubblico, come lo intendiamo oggi.

Come è stato osservato, in età repubblicana, il concetto di pubblico recava in sé l'idea del comune e di utilità comune, dalla quale discendeva l'incommerciabilità dei

¹⁶ In tal senso, le illuminanti riflessioni dello Scialoja (Prefazione del traduttore alla trad. it. di C.G. Bruns, *Le azioni popolari romane*, ora in *Studi giuridici*, I, Roma, 1933, pp. 1) e le annotazioni di R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Giappichelli, Torino 1968, p. 295 ss.).

¹⁷ B. Cortese, *Le nozioni di 'bene culturale' e di tutela del bene culturale'*, in F. Fasolino (a cura di), *La tutela dei beni culturali nell'esperienza giuridica romana*, Walters Kluwer Italia, Milano 2020, p. 103-125.

¹⁸ Per una più generale panoramica sulle *res publicae* v. Y. Thomas, *Res chose et patrimoine* (Note sur le rapport sujet-objet en droit romain), in *Archives de Philosophie du Droit*, 25, 1980, pp. 413 ss.; F. Vassalli, *Sul rapporto tra le res publicae e le res fiscales in diritto romano*, in *Studi Senesi*, XXV, 1908 (ora in *Studi giuridici*, II, Giuffrè, Milano, p. 3 ss.); M.G. Zoz, *Riflessioni in tema di res publicae*, Giappichelli, Torino 1999, p. 12 s.

¹⁹ Sul punto specifico cfr. R. Basile, *Res communes omnium: tra Marciano e Giustiniano*, in *Koinonia*, 44, I, 2020, p. 119 ss., cui rinvio anche per l'abbondante bibliografia citata.

²⁰ Fra tutti, M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Giuffrè, Milano 2003.

²¹ Cfr., più ampiamente, G. Scherillo, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima: Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Giuffrè, Milano 1945, p. 89 ss. così, anche, P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli, Torino 1975, p. 64 s.; *Diritto e persone, Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Giappichelli, Torino 1990, p. 164 nt. 5; L. Peppe, voce *Populus* (Diritto Romano), in *Enc. Dir.*, XXXIV, p. 328.

beni destinati all'uso pubblico, la indisponibilità degli stessi da parte dei privati e la nullità della loro vendita eventualmente conclusa.

Pertanto, proprio in considerazione della loro esclusione dal potere di disposizione dei privati, che non potevano distrarle dall'uso e dal godimento riconosciuto in favore della collettività organizzata dei cittadini, le stesse, pur essendo cose tra loro strutturalmente diverse, sul piano funzionale, della disciplina, «per ragioni di opportunità si potevano avvicinare alle cose sacre e a quelle religiose»²²

Ma ancora un altro elemento caratterizzava le *res in publico usu*.

L'occupazione delle *res* da parte di un privato era sempre, in linea di principio illecita, a meno che non fosse stata autorizzata con concessione imperiale²³, sempre senza arrecare *iniuria* ai terzi possibili utenti della *res*²⁴: il principio vigente era infatti quello del controllo della *civitas* su questi beni²⁵.

La dicotomia pubblico-privato acquisì di seguito un nuovo significato, infatti in età imperiale, emerse una nuova organizzazione gerarchica ed autoritaria facente capo al *Princeps*²⁶ e la tutela dei beni pubblici venne ad essere esercitata non più dalla comunità popolo ma dalla comunità-ente, attraverso il suo apparato burocratico.

Fu a seguito di questa transizione che i giuristi del III secolo elaborarono la categoria delle *res communes omnium*, distinta e separata dalle *res publicae*, proprio a seguito della esclusione del concetto di comune nella dicotomia pubblico-privato²⁷.

Nacque, così, la necessità di individuare all'interno delle *res* a fruizione collettiva un gruppo di beni che presentavano per natura un regime giuridico differente rispetto a quello degli altri beni pubblici²⁸, in conformità con i precetti dello *ius naturale*.

²² In questi termini si è espressa, L. D'Amati, *Aedificatio in litore*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Jovene, Napoli 2016, p. 658.

²³ Sulle concessioni e sui molti profili discordanti si vedano: S. Castàn Pérez, *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Dickinson Editorial, Madrid 1996; A. Trisciunglio, *Le concessioni di beni pubblici nell'esperienza romana*, in *Labeo*, XLV, 1999, p. 292 ss; F. Fasolino, *Le concessioni amministrative a Roma: alcune considerazioni*, in L. Garofalo (a cura di), *I beni*, cit., p. 171 s.

²⁴ Certa era l'idea dell'incommerciabilità legata all'*usus* da parte del popolo, che viene riferita senz'altro all'impossibilità di alienare il bene, ma non si escludono altre forme di concessione della facoltà di utilizzo del bene, che non ne alterano la destinazione dell'uso pubblico. Si trattava di una sorta di "clausola di sicurezza", esplicitamente contenuta nell'atto di concessione o sottointesa. Così, Branca, *Le cose extra patrimonium humani iuris*, in *ATrXII*, p. 136 nt 1.

²⁵ M. Spanu, *Rispetto ed abusi dell'edilizia privata nei confronti dello spazio pubblico urbano. Fonti letterarie, epigrafiche, giuridiche ed un caso di studio: Ostia*, in *Arqueología de la construcción*, III, *Los procesos contrutivos en el mundo romano: l'economía de las obras. È cole Normale Supérieure*, (Paris, 10-11 de diciembre de 2009) Madrid-Merida 2012, p. 40.

²⁶ Così, A. Di Porto, *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Giappichelli, Torino 2013, p. XVIII.

²⁷ Ivi, XX.

²⁸ M. Fiorentini è di recente ritornato sull'argomento in *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2017, p. 90, sostenendo che la nuova classificazione delle *res communes omnium* rappresentava, in realtà, «un tentativo non ancora elaborato, soprattutto perché le *res communes omnium* non erano tenute ben distinte dalle *res in publico usu*». Esse rappresentavano il compimento di un processo di differenziazione avvenuto all'interno delle

Al riguardo, è emerso che le cose pubbliche aperte all'uso collettivo (appunto, *res in usu publico*) non disponevano certamente di una dimensione universalistica²⁹ della titolarità tipica delle *res communes omnium*, ma potevano essere meglio tutelate grazie a strumenti processuali che avevano nella legittimazione attiva diffusa la loro forza.

Oltre al fatto che la categoria delle *res communes omnium* riconosceva comunque una forma di occupabilità in via esclusiva, seppure con il limite del riconoscimento di un'uguale opportunità di sfruttare altre porzioni della stessa risorsa a tutti gli altri possibili utenti; ciò le differenziava infatti dalle *res publicae*, le quali a causa della riconosciuta appartenenza al popolo non erano disponibili ai privati.

È il caso del lido occupato con costruzione che cessava di trovarsi nella disponibilità di tutti per entrare in quella di un privato e, più in generale, della complessa problematica dell'*aedificatio in litore*³⁰.

In realtà, la configurazione giuridica del mare e per attrazione del lido del mare ha costituito da sempre uno scenario giuridico ambiguo, sul quale è opportuno soffermarsi brevemente.

Dalle testimonianze più risalenti, emerge che l'ambiente marino venisse inquadrato dal punto di vista giuridico fra i beni pubblici di uso comune³¹, ma con un trattamento del tutto particolare. La sua peculiarità, infatti, viene messa in risalto da Nerazio Prisco, il quale, confermandone l'esclusione dalle *res in patrimonio populi* (e, dunque, implicitamente, che potessero essere fatti oggetto di negozi giuridici di scambio da parte del *populus Romanus*), ne affermava di contro l'equiparazione alla disciplina delle *res nullius*³², relativamente all'occupabilità (semplice apprensione materiale):

res in usu publico, intorno agli inizi del II sec. in relazione al mare e al lido, senza giungere successivamente ad una loro definizione (così in *Res communes omnium e commons. Contro un equivoco*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, IV, vol. 9, 2019, p. 174). Sul punto, rimando alla ricostruzione elaborata da R. Ortu, *Plaut. Rud* 975. «*Mare quidem commune certas omnibus*», in *Ius-Online. Rivista di Scienze Giuridiche*, n. 2, 2017, p. 160 s. e M. Giagnorio, *Brevi note in tema di azione popolare*, in *TSDP*, 2012, p. 4.

²⁹ F. Sini, *Persone e cose: res communes. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica*, in *Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 7, 2008. Fu, infatti, siffatto collegamento a consentire ai giuristi romani di dare rilevanza giuridica all'intera umanità, così come era già riconosciuto per il popolo e le comunità cittadine. Possibili fruitori di questi beni erano tutti gli esseri umani in quanto tali, indipendentemente dell'appartenenza o meno ad una comunità istituzionalizzata.

³⁰ Lo stesso valeva per l'*aedificatio* in mare. V. D.1.8.10 (Pomp. 6 ex *Plaut.*), che riprende il pensiero di Aristone, contemporaneo di Nerazio e a lui strettamente legato: *Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum*. Diversamente per l'*aedificatio* sulla riva di un fiume pubblico, che segue le normali regole dell'accessione al fondo, e dunque non apparterebbe al costruttore. D.41.1.15 (Ner. 5 reg.): *qui autem in ripa fluminis aedificat, non suum facit*.

³¹ Sul punto, R. Ortu, *Plaut*, cit., p. 170 s.

³² La condizione in cui si trovavano dette *res* era la stessa degli animali in libertà, ed in particolare i pesci e gli animali selvatici, i quali, essendo privi di un proprietario, attraverso l'occupazione entravano nel dominium di chi se ne era appropriato. Cfr. A.D. Manfredini, *Chi caccia e chi è cacciato, Cacciatore e preda nella storia del diritto*, Giappichelli, Torino 2006, p. 10 s.

D. 41.1.14 pr (Ner. 5 membr.): *Quod in litore quis aedificaverit eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut era, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominum pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum rst atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, domini fiunt.*

In altre parole, l'edificazione sul lido di una capanna, di una villa per l'*otium*³³ (*otiandi non negotiandi causa*³⁴) o anche di una villa legata all'itticoltura³⁵, oppure di impianti fissi più imponenti e particolarmente intensivi, come le peschiere o per la coltivazione di molluschi, equivaleva all'occupazione di una *res nullius*: e, quindi, come accadeva per le *res nullius*, il tratto di lido occupato con la costruzione cessava di trovarsi nella disponibilità di tutti per entrare in quella di un privato (processo privatizzazione).

La eventuale appropriazione esclusiva di una porzione trovava il limite nell'opportunità di utilizzo di altre porzioni della medesima risorsa, che nel suo complesso doveva rimanere infatti accessibile a tutti³⁶.

Pertanto, l'occupazione era sostanzialmente sempre ammissibile, non essendo subordinata ad un atto di concessione amministrativa, ovvero di una verifica preventiva, ma era invero oggetto di tutela successiva, che si esplicava al verificarsi di una restrizione delle facoltà di godimento da parte di un privato, il quale poteva ottenere tutela solo in presenza o in previsione di un *incommodum*³⁷.

³³ J.H. D'Arms, *Commerce and Social Standing in Ancient Rome*, Harvard University Press, Cambridge 1981, p. 78 ss.

³⁴ Cfr. L. Solidoro Maruotti, *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, in *TSDP*, I, 2008.

³⁵ Sull'argomento v. A. Marzano, *Le ville marittime dell'Italia romana tra 'amoenitas' e 'fructus'*, in *'Amoenitas'. Rivista di studi miscellanei sulla villa romana*, I, 2010, p. 21 s.; M. Fiorentini, *Sulla rilevanza giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index*, XXIV, 1996, p. 143 s.

³⁶ Sul punto, A. Dani, *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2014, p. 8. Ne conseguiva che la eventuale privatizzazione fosse possibile soltanto finché l'edificio rimaneva in piedi. Difatti, caduto l'edificio, il luogo modificava il carattere acquistato a seguito della costruzione e recuperava il suo aspetto originario, ritornando nella situazione precedente. Cfr. G. Purpura, *Varia de iure maris*, in G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro (a cura di), *Scitti per per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Giappichelli, Torino 2019, p. 5 s. Continua Nerazio in D. 41.1.14.1 (Ner. 5 membr.): *Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam reccidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. Quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.* Questa soluzione valeva anche per costruzioni effimere come poteva essere una capanna di pescatori: D.1.8.6.pr (Marc. 3 inst.): *in tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin dilaspo quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.*

³⁷ Cerco di chiarire, brevemente, osservando che la tutela giudiziaria dei lidi, vedi *infra* § 3, non era predisposta dal pretore con mezzi di tutela specifica: era stata probabilmente la riflessione dei giuristi a proporre l'impiego, in via utile, di un interdetto fornito dal pretore per un caso simile, ma non identico, ossia per la tutela dei luoghi pubblici, il cd. *ne quid in loco publico fiat*. La tutela interdittale dei lidi veniva, però, accordata solo se il manufatto fosse passibile di arrecare pregiudizio, e solo a colui che

In questo caso, come d'altro canto, avveniva anche per tutte le *res* che furono successivamente classificate da Marciano come *res communes omnium*³⁸ (compreso il mare ed il suo lido³⁹), l'uso comune del bene non si individuava in primo luogo con l'uso promiscuo da parte di tutti i potenziali utenti, ma coincideva piuttosto con l'appropriazione individuale esclusiva da parte del singolo utente.

L'appropriazione, seppure non assumesse un carattere definitivo, inevitabilmente modificava più in generale l'equilibrio ambientale.

Emerge così, con tutta evidenza, da quanto sin qui detto, che si trattasse di una categoria molto lontana da quella dei beni comuni, per come oggi li si intende⁴⁰.

Ne consegue, che la politica di salvaguardia delle aree naturali protette, così come elaborata dalla normativa nazionale in esame, potrebbe, pertanto, trarre interessanti

lamentasse la diminuzione delle utilità che ricavava dal tratto del lido su cui era in progettazione l'edificio.

³⁸ D. 1.8.2 pr. -1 (Marcian. 3 inst.): *Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris. I. 2.1 pr. -1: Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis absteineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare.*

³⁹ Un percorso logico, sviluppatosi nell'arco di tre secoli, in cui i giuristi (a partire da Labeone) iniziarono nel considerarlo *res publica*, bene del *Populus Romanus*, per poi, a seguito dell'affermazione del concetto di *ius gentium*, arrivarono a qualificarlo come *res publica iuris gentium*, ovvero beni di appartenza del *Populus Romanus*, ma di uso comune di tutti gli uomini, in piena sintonia con i principi caratterizzanti del *ius gentium*. Il percorso troverà un punto di arrivo con la compilazione giustiniana, che recepì in toto la teoria di Marciano, il quale ha avuto il merito di sintetizzare il sentire comune radicatosi nel III sec. d.C. con i precetti dello *ius naturale*. Sul punto, R. Ortu, *Plaut.*, cit. p. 178 s., ove bibliografia.

⁴⁰ Una conclusione sostenuta più volte da M. Fiorentini in *L'acqua da bene economico a "res communes omnium"*, cit., p. 63 s.; Id., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, cit., p. 83; Id., *Res communes omnium e commons*, cit., p. 153 s., proprio per la constatazione che le risorse naturali erano illimitate. G. Sanna, *Il mare come patrimonio comune dell'Umanità: dalla tradizione alcuni spunti per un regime giuridico di tutela ambientale*, in *Rivista del diritto della Navigazione*, n.1, 2012, p. 198 ss, sottolinea giustamente che: «Deve peraltro rilevarsi come il concetto di patrimonio comune dell'umanità non si presenti del tutto sovrapponibile a quello delle *res communes omnium* del diritto romano, si può pensare, in tal senso, all'odierno comune dovere di tutela – correlato al comune diritto di uso – delle risorse che costituiscono il patrimonio comune dell'umanità, che ne circoscrive così la libera disponibilità, ciò che era ignoto al regime giuridico delle *res communes omnium*. È appunto la finalizzazione verso la tutela ambientale – che fonda il comune dovere di tutela – a differenziare il regime del patrimonio comune dell'umanità rispetto a quello delle *res communes omnium*: queste non potevano essere difese da un soggetto – semplicemente in quanto prive di titolare secondo il *ius civile*, essendo le medesime per natura escluse dal commercio giuridico – né era prevista al riguardo una forma di tutela collettiva, laddove il patrimonio comune dell'umanità è invece composto di beni giuridici, in quanto tali dunque tutelabili». Sulla presunta categoria dei beni comuni, oggi, si veda da ultimo, G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rassegna di diritto civile*, 1/2022/Saggi, p. 137-164.

spunti dall'analisi di quelli che furono gli strumenti utilizzati nel sistema giuridico romano proprio per la protezione⁴¹ e l'utilizzazione dei beni a fruizione collettiva.

Questione rilevante non era individuare a chi appartenesse quel bene ma chi potesse agire per la tutela di quel bene.

Emblematico, quanto complesso ed articolato era il sistema di protezione⁴², che prevedeva strumenti per la difesa dell'interesse comune⁴³ esperibili da chiunque (*quivis ex de populo*⁴⁴), finanche dal singolo, titolare di un interesse specifico e personale.

Agendo a tutela di un bene in uso comune, ogni cittadino difendeva ciò che poteva essere potenzialmente usato da tutti (*ad usum omnium pertinere*⁴⁵) facendosi così custode delle cose destinate all'uso pubblico e quindi all'*utilitas publica*.

Peculiare e decisivo risultava il ruolo attivo di partecipazione e responsabilità, riconosciuto a ciascun *civis* nella gestione di tali beni⁴⁶.

In questa, prospettiva, l'esperienza giuridica romana dimostra la possibile ultrattività di un modello imperniato sulla "inscindibilità tra statuto giuridico delle res e la loro azionabilità, sia per quanto riguarda la tutela e fruizione, sia per quanto riguarda l'individuazione di forme di responsabilità ai fini della loro conservazione"⁴⁷.

La regolamentazione esaminata suggerisce la possibilità di accogliere oggi un nuovo modello di gestione pubblica di tali beni, non nel senso statalistico-burocratico bensì democratico-partecipato, che corrisponda veramente agli interessi della collettività di riferimento⁴⁸.

⁴¹ Sugli strumenti di protezione e, in particolare, sulle azioni popolari e sugli interdetti a tutela dei beni pubblici, molto è stato scritto, per questa ragione rinvio, anche per l'abbondante bibliografia citata, a F. Fasolino (a cura di), *La tutela dei beni culturali*, cit.

⁴² A partire dal III-II sec. a.C. il pretore romano, attraverso il suo editto, prese in attenta considerazione l'importanza di alcuni beni ambientali e paesaggistici, nonché la pericolosità di vari fattori di danno alla integrità e salubrità ambientale. Al di là delle finalità di simile attenzione, preme precisare la predisposizione di alcuni interdetti (a legittimazione generale) per la salvaguardia della comune utilizzabilità dei beni pubblici. Nessuna tutela era, invece, destinata alla difesa diretta dell'uso delle acque marittime, ma si procedeva attraverso l'estensione in via utile di alcuni interdetti promessi nell'Editto, in rapporto ad altri beni. Sul punto si veda *infra* § 3.

⁴³ Cfr. A. Trisciuglio, *La protezione dell'ambiente: concetti e modelli di difesa del diritto romano e il loro uso nell'attualità*, in P. Curvello Saavedra Avzaradel, G. Parola, E. Manuel Val (a cura di), *Questões socioambientais na América Latina*, Rio de Janeiro 2016, p. 202 s.

⁴⁴ L'esistenza della categoria degli interdetti popolari è tuttavia stata esclusa da G.I. Luzzato, *Il problema d'origine del processo extra ordinem. I. premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Pàtron Editore, Bologna 1965, rist. 2004, p. 138, il quale ha ritenuto che la distinzione tra interdetti popolari e privati sia da attribuire ai compilatori giustiniane. Sul punto rimando all'analisi di F. Fasolino, *Dalla Tutela alla cura del patrimonio culturale*, cit p. 21 s.

⁴⁵ D. 43. 7. 1 (Pomp. 30 ad ed.): *Cuilibet in publicum petere permittendum est id quod ad usum publicum pertineat, veluti vias publicas, itinera publica: et ideo quolibet postulante de his interdicatur*.

⁴⁶ Non a caso, nell'illustrare la funzione e l'essenza delle azioni popolari, il giurista Paolo sottolineava che tramite esse si tutela come proprio diritto di tutto il popolo. D. 47.23.1 (Paul. 8 ad ed.): *Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur*.

⁴⁷ Così, A. Palma, *Note sulla tutela delle acque* in Aa.Vv., *Studi in onore di Modestino Acone*, vol. I, Jovene, Napoli 2010, p. 214

⁴⁸ A. Dani, *Il concetto giuridico di "beni comuni"* cit., p. 46.

Pertanto, accanto alla elaborazione di nuovi meccanismi e forme di tutela è necessario tener conto di forme di gestione comune che siano effettivamente congruenti con la natura del bene, in grado, cioè di recuperare e valorizzare quel collegamento naturale ed originario tra le diverse componenti del Parco regionale Mar Piccolo e l'insieme di coloro che in esso o vicino vi dimorano; senza precluderne la potenziale fruizione all'umanità intera⁴⁹.

Prendere consapevolezza di ciò, potrebbe aiutare a cercare soluzioni appropriate alla conflittualità, talvolta anche aspra, tra i portatori di contrapposti interessi in ordine all'utilizzazione delle risorse naturali che ha segnato, e spesso ancora segna, come è noto, la storia e l'agire umano. Non può destare meraviglia, pertanto, il fatto che già i giuristi romani si preoccuparono di elaborare soluzioni idonee a tracciare, non senza fatica, una linea di demarcazione tra limiti all'uso delle *res* ad uso collettivo e ambiti di disponibilità esclusiva e, più in generale, tra il regime dei beni comuni a tutti e di quelli privati⁵⁰.

3. Vorrei iniziare però con qualche dato storico che riveli se in passato sia stato possibile porre limiti allo sfruttamento delle risorse marine, focalizzando l'attenzione sulla fascia costiera del Mar Piccolo.

L'analisi della documentazione archeologica e delle fonti letterarie relative al versante costiero del Mar Piccolo, nel periodo compreso tra gli anni finali della Repubblica e la prima età imperiale, consente di intravedere la presenza di un importante sistema portuale, che garantiva grande sicurezza e vitalità mercantile⁵¹.

⁴⁹ F. Fasolino, *Dalla tutela alla cura del patrimonio culturale*, cit. p. 59: «Si tratta, in definitiva, di recuperare, anche in ordine alla cura e alla gestione di beni naturali e culturali, l'ampia potenzialità degli aspetti partecipativi, dissipata sin qui dall'invadenza del modello statale-burocratico, e di ricondurre, a livello locale, il pubblico ad una dimensione meno alienata, con maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte inerenti la gestione di ciò che li riguarda». Ad oggi, la gestione del Parco Mar Piccolo è affidata agli enti locali territorialmente interessati che dovrebbero operare (non ancora!) tramite un consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 267/2000. V. art. 19 comma 1 e 2 della L.R Puglia n. 30/2020.

⁵⁰ Tanto risultava ancor più evidente a causa dell'estrema varietà delle risorse marine che condizionava i molteplici interessi che si venivano a scontrare lungo le coste: dal ricco che occupava porzioni di costa per godersi la bellezza del paesaggio, al pescatore che quotidianamente affrontava il pericolo per trarne un incerto sostentamento o che investiva capitali per ricavare un reddito dalla pesca, o per la produzione di una delle merci fondamentali per la conservazione degli alimenti, il sale. Le coste, però, attiravano pure capitali dedicati alla costruzione di vasche d'allevamento di specie ittiche che non solo producessero un incremento del valore immobiliare della villa ma assicurassero anche un reddito dalla vendita del pesce allevato. Così, M. Fiorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index*, 24, 1996, p. 143-198; Id., *I Romani ed i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, cit., p. 52 s.

⁵¹ La vitalità del porto in età repubblicana, oltre ad essere ricordata dalle fonti letterarie, che ne sottolineano le ottime qualità strategiche (acquistò importanza durante la guerra civile, come ci informa Appiano, vide sbarcare le flotte di Silla intorno all'83 a.C., di Cesare nel 47 a.C. e in seguito di Ottaviano; App. *Bell. Civ.*, V.339, 342, 354, 403, 406, 408, 413, 428; Plut. *Sulla*, 27), è testimoniata dalla documentazione archeologica: numerose anfore con bollo, scoperte nei pressi della laguna interna, una piazza porticata realizzata in età augustea (tra le attuali via Pupino e via Nitti) e restaurata nel IV secolo

Per la sua particolare configurazione, Taranto⁵² poteva contare su una grande varietà di risorse marine: sale, molluschi, pesci ed inoltre murici, utilizzati per l'estrazione della pregiata porpora.

L'economia, infatti, si identificava principalmente nel consumo e nell'approvvigionamento di pesce⁵³, nello sfruttamento sistematico di molluschi e

d.C. e un edificio porticato tardoantico (attuale piazza Kennedy), lasciano ipotizzare in questo luogo l'esistenza di magazzini per lo stoccaggio delle merci giunte nel porto (E. Lippolis, *Alcune considerazioni topografiche su Taranto Romana*, in *Taras*, I, 1981, p. 105; G. Mastrocinque, *Taranto. Il paesaggio urbano di età romana tra persistenza e innovazione*. Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 9, Naûs Editoria, Pozzuoli 2010, p. 99-102). In età augustea, il porto entro il Mar piccolo è accuratamente descritto da Strabone che lo definisce μέγιστος και κάλλιστος (grande ed eccellente), chiuso da un grande ponte, e ne calcola il perimetro in 100 stadi, circa 18 chilometri e mezzo (Str. *Geogr.*, VI, 3, 1). L'autore aggiunge, paragonandolo al porto di Brindisi, che «il porto tarantino non è completamente riparato a causa dell'ampiezza e ha anche fondali bassi intorno alla parte più interna» (Str. *Geogr.*, VI, 3, 6). La stessa localizzazione è riferita da Procopio di Cesarea nel VI secolo d.C.: «(Giovanni) vedendo che a nord il mare della città, intorno ad una stretta striscia di terra, forma da entrambe le parti un golfo dove è il porto dei Tarantini...» (Procop. *Goth.*, III, 23 B 37). In realtà, il porto era situato già in età greca probabilmente nella laguna interna, alla quale si accedeva attraverso uno stretto canale di collegamento naturale posto a ovest (Porta Napoli) e costituiva un riparo sicuro dai venti e dalle burrasche per le imbarcazioni. Cfr. E. Lippolis, *Alcune considerazioni topografiche su Taranto Romana*, in *Taras*, I, 1981, 105-107; Id., *L'antichità classica*, in *Il porto di Taranto tra passato e presente*, Atti del Convegno (Taranto, 28 ottobre 1997), Cressati, Taranto 1998, p. 9-24. L'accesso al porto via terra avveniva tramite una porta monumentale, citata da Polibio (Pol. VIII, 30,6), e due scalinate scoperte agli inizi del '900 nell'area dell'Ospedale militare. Sul punto, v. A. Dell'Aglio, *Taranto nel III sec. a.C.: nuovi dati*, in A. Siciliano, C. Mannino (a cura di), *La Magna Grecia da Pirro ad Annibale*, Atti del LII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 27-30 settembre 2012), Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, Taranto 2015, p. 431-461.

⁵² Sul finire del II secolo a.C. Taranto, con la deduzione, nel 123 a.C., di *Neptunia*, colonia di cittadini romani istituita con plebiscito su proposta di Caio Gracco (v. F. Grelle, *L'agro pubblico nella Puglia del secondo secolo c.C.*, in J. Carlsen e E. Lo Cascio (a cura di), *Agricoltura e scambi nell'Italia tardo-repubblicana*, Edipuglia, Bari 2009, p. 332-337; F. Grelle, M. Silvestrini, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dalle gurre sannitiche alla guerra sociale*, Edipuglia, Bari 2013, p. 198-200) vide l'affiancamento nello spazio dell'antica colonia spartana di due città (G. Mastrocinque, *Il paesaggio urbano di Taranto nella prima età imperiale tra continuità e innovazione*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane*, vol. VIII, Edipuglia, Bari 2007, p. 201-238; Id., *Influenze di Roma sulla forma urbana di Taranto: l'esperienza di Colonia Neptunia*, in L. Lepore e C. Giatti (a cura di), *La romanizzazione dell'Italia ionica. Aspetti e problemi* (Firenze 2014), Edizione Quasar, Roma 2018, p. 75-88). Da un lato, come evidenziato da Mastrocinque, vi era la *polis* ancora autonoma, ma legata a Roma da un *foedus* e dall'altro, il nucleo urbano della colonia romana marittima, che si affacciava sul porto di Mar Piccolo, tra le attuali via R. Elena e Minniti. Per i pochi decenni di vita di *Neptunia*, fino all'istituzione del *municipium* negli anni centrali della prima metà del I secolo a.C., durante il quale i precedenti ordinamenti della *polis* greca e della colonia *Neptunia* furono assorbiti (v. riferimenti in *Tarentum*, in R. Cassano, M. Chelotti., G. Mastrocinque (a cura di), *Paesaggi urbani della Puglia in età romana. Dalla società indigena alle comunità tardoantiche*, Edipuglia, Bari 2019, p. 439-481), rappresentò un esempio di convivenza integrata.

⁵³ Aristotele nella *Politica*, IV, 4, p. 1291b, identificava le caratteristiche di un cetο popolare contraddistinto da attività lavorative, che si connettevano alla pesca, definito δέμος αλιευτικός. Parecchi epigrammi di Leonida (*A.P.*, VI, 4; 13; 296; VIII, 295, 504; X, 1) descrivono il lavoro di questi pescatori lacciando immaginare un'attività praticata con canne ed ami, reti da lancio o fiocine, oppure uscendo in mare con piccole barche a remi per posare reti o nasse.

ostriche⁵⁴, considerati prodotti alimentari di lusso, tanto da interdirne il consumo in particolari circostanze⁵⁵.

Gli impianti per la produzione della porpora, pregiato colorante per la tintura dei tessuti, risultano essere localizzati proprio sulle rive del Mar Piccolo; infatti, lungo ampi tratti della fascia litoranea sono stati rinvenuti accumuli imponenti di gusci triturati di murici, in aree che in antico rimasero non edificate, garantendo lo smaltimento dei residui particolarmente ingombranti della lavorazione, tanto da produrre quello che è ricordato come *Monte dei Coccioli o Monte Cocciolo*⁵⁶.

È dunque lecito domandarsi quali forme di conflitto siano sorte, qui ed in altro luogo, in relazione all'utilizzazione delle risorse marine.

Al riguardo, occorre ricordare le modalità concrete attraverso le quali, nell'esperienza giuridica romana, si è cercato di conciliare, per quanto possibile, i diversi interessi specificatamente connessi allo sfruttamento delle risorse marine con la navigazione di cabotaggio (e connessa possibilità di sbarcare a riva), la pesca considerata libera, con l'accesso al lido da terra per pescare, per tirare le barche a secco o le reti a riva o anche solo per farvi una passeggiata.

⁵⁴ Secondo Plinio, infatti, le ostriche di Taranto e di Brindisi erano molto apprezzate, accanto a quelle del lago Lucrino, del Ciceo e del lago Averno (Plin., *Nat.*, 32, 59-61). Non tutti i luoghi citati, però, producevano ostriche d'allevamento e non conosciamo, almeno non mi risulta, resti certi di antichi allevamenti sul Mar Piccolo, almeno prima dell'età medievale. Prevalentemente, gli allevamenti avvenivano in acque interne (laghi). Solo nel *Libro Rosso di Taranto* del XV secolo, oltre ai nomi delle peschiere dislocate nel Mar Piccolo e alle tecniche di pesca, si fa esplicito riferimento ai modi e ai tempi dell'allevamento di ostriche e vongole (gamadie) che potevano essere pescate *cum branca* da settembre al 15 gennaio dagli appaltatori, che dovevano mantenersi "*prope terram*" fino al giorno di San cataldo (10 maggio) e astenersi del tutto nel resto dell'anno (*Regolamenti* 1877, 18). Contro, A Cardusci, *Delle Delizie Tarantine*, p. 278-279, che esclude la presenza nel Mar Piccolo delle ostriche almenbo in età romana,

⁵⁵ In particolare, si ricorda come nel periodo repubblicano l'apprezzamento dei molluschi fosse tale da giustificare una delle leggi suntuarie, La *lex Aemilia*, probabilmente proposta da M. Aemilius Scaurus nel 115 a.C., vietava, accanto a ghiri e uccelli esotici, il consumo nei banchetti. Plin., *Nat.* 8.57.223: *glires quos censoriae leges princepsque M. Scaurus in consulatu non alio modo cenis ademere quam conchylia aut ex alio orbe convectas aves*. È possibile che la legge risalga al 78 c.C. e fosse stata proposta da Emilio Lepido o che, in alternativa, fossero state approvate due leggi santuarie *Aemiliae*. Sul punto J. André, *L'Alimentation et la cuisine à Rome*, Paris 1961, p. 109. Sulle leggi sul lusso tra Repubblica e Principato, cfr. A. Bottiglieri, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002 e rec. di Venturini 2004, p. 355-380. Si ricorda, altresì, il divieto di pesca dello *scarus* (una specie di pesce pappagallo) per cinque anni. Simili interventi, come evidenziato da Fiorentini (*Fructus e delactatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in *Riparia dans l'Empire romain. Pour la définition du concept*, éd. Par. E. Hermon, Bar International Series, Oxford 2066, p. 271) non possono però essere considerati come risposta a fenomeni di depauperamento delle specie ittiche e, pertanto di difesa dell'ecosistema marino, come invece succede oggi con il fermo obbligatorio della pesca in molte aree del Mediterraneo.

⁵⁶ Cfr. G. Mastrocinque, *Taranto. Il paesaggio urbano di età romana tra persistenza e innovazione*, cit. A. Dell'Aglio, *Taranto nel III sec. a.C.: nuovi dati*, cit., p. 431-461.

Sul tema molto è stato scritto⁵⁷, per queste ragioni, in questa sede mi limiterò a brevi osservazioni.

Le forme di conflitto da esaminare riguardano le turbative alla navigazione di cabotaggio che potevano essere provocate dall'esistenza di manufatti costruiti in *litore* o in *mari* come *moles*, da strutture edilizie come impianti di *vivaria*, di *piscinarii* o di *ostriaria*, o addirittura da stabilimenti per la lavorazione del pesce, che rendevano difficile anche la sosta temporanea in un luogo non protetto o l'accesso ad un porto.

Al riguardo, sono fondamentali:

D. 43.8.2.8 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Adversus eum, qui molem in mare [proiecit] <proicit>, interdictum utile competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.*

D. 43.12.1.17 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Si in mari aliquid fiat, Labeo <ait> competere tale <utile Schmidt> interdictum: "ne quid in mari inve litore" "quo portus, statio iterve navigio deterius fiat".*

Ciò che rileva in entrambi casi, ai fini della nostra indagine, era la possibilità per chi avesse subito un torto di ottenere tutela in via utile attraverso l'interdetto *ne quid in loco publico*, come asserito da Ulpiano in D. 43.8.2.8, o il *fluminibus*, anch'esso in via utile, secondo un suggerimento di Labeone, riportato dallo stesso Ulpiano, nel passo considerato in D. 43.12.1.17.

Oltre ai possibili impedimenti alla navigazione, emergono specifici passaggi riguardanti lo *ius piscandi* e l'*actio iniuriarum*, cui si poteva far ricorso qualora qualcuno fosse impedito dal raggiungere il litorale e il mare per pescare.

Un passaggio di Ulpiano, tratto dai libri *ad edictum*, che vale la pena di citare qui per intero, esamina questa situazione in modo abbastanza approfondito.

D. 47.10.13.7 (Ulp. 57 *ad ed.*): *Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod Graece σαγήνη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere sedere conversari non patiat, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. ... Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est? Me iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi: ... Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest.*

⁵⁷ Oltre al già segnalato contributo di M. Fiorentini, *Fiumi e mari* cit., si veda, tra gli altri, senza pretesa di esaustività F. Fasolino, *Un'ipotesi di servitù convenzionale: il divieto della pesca dei tonni*, in L. Solidoro (a cura di), *Il diritto romano caso per caso*, Giappichelli, Torino 2018, 25-38 e L. D'Amati, *L'aedificatio*, cit., ove bibliografia.

Questo brano presenta punti di grande interesse, descrivendo uno scenario che evidentemente doveva essersi presentato realmente ai giuristi in varie circostanze, sul quale non vi era unanime accordo (*sunt qui putent e Pomponius et plerique*⁵⁸) e su cui gli imperatori si erano dovuti esprimere (*et est saepissime, rescriptum nam posse quem piscari prohiberi*).

Ulpiano descrive, nel caso di specie, atti di *prohibitio* posti in essere dai proprietari delle ville marittime⁵⁹, che arrogandosi un diritto che non spettava a loro in alcun modo, respingevano i pescatori, i quali stazionavano o transitavano con le barche da pesca, trainando le reti, di fronte ai loro edifici (*si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum ... ducere*).

A tal fine, il giurista, approvando la linea di pensiero perseguita da Pomponio e da una maggioranza di anonimi giuristi (*Pomponius et plerique*), riconosceva l'esperibilità dell'*actio iniuriarum* a tutela di chi doveva reagire all'atto violento che aveva impedito l'uso e il godimento legittimo di beni, destinati all'uso libero e comune, quale il mare per la pesca.

Ciò che rileva è l'identificazione dell'aggressione violenta ricevuta quale "atto di impedimento", implicante un attentato al prestigio personale della vittima: questo spiega la necessità del ricorso all'*actio iniuriarum*⁶⁰.

Affiora, pertanto, la percezione dello sfruttamento delle risorse marine come vero e proprio diritto, il cui impedimento era valutato alla stregua di un atto di aggressione alla libertà di accedere a uno spazio, su cui nessuno poteva vantare un diritto esclusivo.

Il passo viene, altresì, in genere utilizzato come testimonianza dell'esistenza di pubbliche concessioni di pesca in mare, con conseguente diritto di utilizzo esclusivo

⁵⁸ Ha esaminato a fondo questa testimonianza assieme al frammento D.43.8.2.9 (Ulp. 68 *ad ed.*), M. Fiorentini, *Fiumi e mari*, cit., p. 385-389, evidenziandone le differenze e le affinità: *Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum nec is, qui in campo publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro spectare arceatur: sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est*.

⁵⁹ Sulla motivazione del perché i proprietari avrebbero cercato di impedire l'accesso ai pescatori nel tratto di mare antistante le proprie ville cfr. M. Fiorentini, *Sulla rilevanza economica giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index*, 24, 1996, p. 143-198. Si ricorda, altresì, che molti siti costieri, caratterizzati dalla presenza di estuari di fiumi e torrenti o di sorgenti costiere sottomarine, come il Mar Piccolo poteva configurare, erano i luoghi per la pesca preferiti dai pescatori.

⁶⁰ Sul punto, v. M. Fiorentini, *I Romani ed i paesaggi*, cit., p. 59-63. L'a. cerca di risolvere una contraddizione esistente fra le diverse forme di conflitto in esame, per le quali era prevista una tutela attraverso l'*actio iniuriarum*, con gli interdetti utili, *supra* richiamati, previsti, invece, in caso di impedimento alla navigazione generati da manufatti. L'a. esclude l'apparente contraddizione sulla base dell'esistenza per la prima ipotesi di un impedimento effettuato in forma di *prohibitio*, cioè atto violento, che giustificava l'*actio iniuriarum*, non necessaria invece nelle altre forme di conflitto.

nelle zone implicate⁶¹. Si sono invece pronunciati in senso contrario Fiorentini⁶², Purpura⁶³ e, più di recente, Santini⁶⁴.

Sul tema dello sfruttamento delle risorse ittiche, in realtà, viene in considerazione anche un'epigrafe scoperta nel 1888 a Beetgum (CIL XIII, 8330)⁶⁵, in Frisia, ora esposta al Museo di Leeuwarden, attestante l'esistenza di *conductiones piscatus*, a diversa testimonianza della possibilità di prendere in locazione diritti di pesca nel Mare del Nord⁶⁶.

Senza addentrarsi nel tema, un esame più attento rivelerebbe che il luogo di ritrovamento dell'iscrizione del Beetgum non appaia sicuro e potrebbe far riferimento ad acque interne (lago, *stagnum*, fiume), per le quali era possibile una *locatio conductio* di pesca⁶⁷, piuttosto che al mare.

La differenza per il diritto romano non era di poco conto.

⁶¹ Anche le *res in usu publico* potevano diventare, seppur non in modo irreversibile, beni patrimoniali. Sebbene il loro godimento fosse in linea di principio generalizzato, gratuito, incondizionato poteva infatti accadere che l'amministrazione pubblica subordinasse l'utilizzo di alcune di esse al pagamento di un corrispettivo, con lo specifico obiettivo di incrementare le casse pubbliche. Ciò avveniva, ad esempio, con riguardo alle acque pubbliche, nel caso del rilascio di concessioni onerose per l'esercizio del diritto di pesca su porzioni di fiumi, laghi e secondo una parte della dottrina pure del mare. I sostenitori delle concessioni di riserva di pesca nel mare almeno per l'età imperiale sono citati da Fiorentini, *Fiumi e mari* cit., p. 470 nt. 82 e da R. Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?*, cit., p. 81 nt. 50, ai quali si può aggiungere, da ultimo, B. Biscotti, *Sopravvenienze, rischio contrattuale, litora e concessioni tra diritto privato e diritto pubblico*, in R.A. Rodriguez (ed.), *La interpretación del negocio jurídico desde la Antigüedad hasta hoy*, Madrid, 2017, p. 38-40. A fondamento della possibilità di rivendicare e controllare specifici diritti di pesca in mare per opera di templi e santuari nell'oriente greco, venivano ricordati i registri fiscali di epoca ellenistica, come del tempio di Delos, che documentavano una serie di entrate sotto la voce *porphyra* (conchiglie di porpora). Senonché, E. Lytle (*The Delion Purple and the lex portus Asiae*, in *Phoenix*, 61/3-4, p. 247-269, ove bibliografia) si è espresso proponendo che l'imposta data in appalto riguardasse, in realtà, una tassa sulle conchiglie di *murex*, consegnate alle tintorie.

⁶² M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana* cit., p. 461-473; Id., *L'acqua da bene economico a "res communes omnium" a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, I, 2010, 57-59; Id. *Fructus et delactatio*, cit., p. 271-272.

⁶³ G. Purpura, *Liberum mare, acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*, in *AUPA*, XLIX, p. 11-17 (= *Ressources et activités maritimes des peuples de l'Antiquité. Actes du Colloque International de Boulogne-sur-Mer 12-14 mai 2005*, Boulogne-sur-Mer 2005, 527-548).

⁶⁴ P. Santini, *De loco publico fruendo. Sulle tracce di un interdetto*, Napoli 2016, p. 135-150.

⁶⁵ CIL XIII 8330=ILS I 1461=Brunns I 169=FIRA III 77 f. *Deae Hludanae/Conductore/piscatus mancipe/Q. Valerio Secundo v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)*.

⁶⁶ Così, Th. Mommsen (*Sopra una iscrizione scoperta in Frisia*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, n. 2, p. 129-133) sosteneva che il lido e perfino il fondo del mare fossero di proprietà pubblica e quindi assoggettabili a locazioni pubbliche.

⁶⁷ In questo caso, gli studiosi sottolineano come in caso di impedimento alla pesca in un lago o in uno stagno si possa avvalersi dell'*interdictum ut in flumine publico navigare liceat*, concesso in via utile (D. 43.14.1. 7, Ulp. 68 ad ed.). Sul punto, P. Santini, *D. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.): uno scambio di interdetti nel caso della tutela delle conductiones piscatus*, in Aa.Vv., *Fides humanitas ius*. Studi in onore di Luigi Labruna, VII, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, p. 5023 s. Con riguardo alle concessioni di pesca sui laghi o sugli stagni, cfr. D. 43.14.1.7 (Ulp. 68 ad ed.), ove si parla del publicano *qui lacum vel stagnum conduxit* al fine di consentire l'esercizio dello *ius piscandi*. In generale sulle concessioni di pesca v. S. Castán Pérez Gómez, *Régimen jurídico de las concesiones administrativas*, cit., p. 189, p. 218 s.

Ed è quest'ultima, l'interpretazione adottata da chi ha negato l'esistenza di pubbliche concessioni di pesca marina.

Di fatti, esisteva un'importante distinzione tra il mare e le acque interne (i laghi, stagni, paludi e lagune), che potevano essere sia pubbliche e forse, in prevalenza, oggetto di proprietà privata⁶⁸ e, pertanto, suscettibili di essere concesse in sfruttamento ai privati al fine di produrre reddito per il popolo romano (*res in patrimonio populi*)⁶⁹.

Da ciò dipendeva la soluzione, secondo la quale le *conductiones* (come quella della *Tabula*) in mare fossero meglio inquadrare come «forme di imposta» per il pescato commerciale e non come tributo per l'uso di una zona di mare, al contrario dei proventi delle acque interne, che ove, ammesse alle concessioni e allo sfruttamento patrimoniale, erano riservati a privati o a comunità locali,⁷⁰.

Del resto, le risorse ittiche hanno da sempre interessato le comunità esclusivamente per i proventi fiscali, che potevano apportare alle loro casse.

Tuttavia, a fronte delle citate ipotesi che non conducono ad una soluzione certa, di recente, si è giunti a non escludere in assoluto la presenza di riserve di pesca, specialmente in età imperiale e limitatamente alle zone che, in virtù della loro conformazione morfologica («per esempio non idonee a grande concentrazione di barche»), risultassero altamente pescose⁷¹.

⁶⁸ Così, B. Biscotti, *Sopravvenienze, rischio contrattuale*, cit., p. 36 s., che aggiunge: «ove il lago non fosse interamente privato, le porzioni di riva certamente venivano considerate come *res in usu publico*».

⁶⁹ Non assumevano secondo C. Chevalier (*Sulle res in patrimonio populi*, in *TSDP*, XV, 2022, p.8) la natura patrimoniale quelle *res in usu publico*, «tra cui le cloache, le vie pubbliche, le prese d'acqua, i porti e i ponti, in relazione alle quali si imponeva all'utilizzazione il pagamento di una certa somma non tanto allo scopo di trarne un reddito, quanto piuttosto a titolo di contributo per la manutenzione o gestione».

⁷⁰ Così, Purpura, *Liberum mare* cit., p. 165 nt. 7. Si ricordano i casi dei laghi Averno e Lucrino in Campania utilizzati per l'acquacultura da Sergio Orata (Plin. Nat Hist., IX, 168). Valerio Massimo (IX, I, 1) scrive che, per questo scopo, Orata chiuse le bocche del lago Lucrino con edifici ampi ed elevati, al fine di proteggere la tranquillità delle acque dove vivevano le ostriche, perché durante le mareggiate le onde irrompevano probabilmente con forza nel lago. Probabilmente, una pretesa di Orata ad avere acque private". È noto, inoltre, che Orata ebbe una causa contro l'esattore Considio, per aver richiesto il pagamento del *vectigal* avendo Orata sfruttato le acque di Lucrino, che, come visto, faceva parte delle *res in patrimonio populi*. Probabilmente, perse le cause e trasferì l'allevamento delle ostriche presso il vicino lago Fusaro. Tentativi di controllo dell'accesso a determinate risorse marine potevano tuttavia verificarsi in diversi modi. Nel caso della pesca del tonno, in D. 8.4.13 pr. (Ulp. 4 *opin*), molto discusso, viene menzionata la possibilità di imporre un divieto di pesca su una proprietà costiera.

⁷¹ R. Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare*, cit., p. 83-84, pensa alla particolare natura del Waddenzee, «una superficie marina scarsamente profonda e pressoché chiusa tra quella sorta di barriera ... costituita dalle isole Frisone e le coste dell'Olanda e della Germania, tanto da assumere l'aspetto morfologico di una laguna. In realtà dallo stesso punto di vista naturalistico il mare di Wadden si presenta come una riserva naturale: anche oggi è assai pescoso e vi si pratica una raccolta ittica con tecniche particolari unite a una diffusa coltura di molluschi. Proprio per tale ragione si può ipotizzare che questo specchio d'acqua in certa guisa separato dal mare del Nord, si sia prestato a una gestione selettiva della pesca, fondata su concessioni alieutiche a carattere pubblico, di cui Hludana di Beetgum renderebbe in tal caso testimonianza» (p. 84).

Si faceva riferimento ad attività di pesca praticata, abitualmente dai Romani, in acque circoscritte e non in mare aperto, come potremmo ipotizzare limitatamente all'area dei due seni del Mar Piccolo⁷².

Altresì, la concessione del diritto di pesca «poteva riferirsi non alla pesca in senso proprio, bensì all'allevamento di pesci in apposite vasche»⁷³.

Ictu oculi risalta la portata dell'innovazione proposta, che ben si collegherebbe anche al regime dei *litora maris*, come innanzi evidenziato, oltre a trovar conferma nell'approccio pragmatico e funzionale con cui i romani designavano le diverse categorie di beni e per l'effetto «magari per circoscritte riserve di pesca la contraddizione insanabile in fondo è solamente teorica»⁷⁴.

Si assisterà, invece, ad un vero e proprio capovolgimento, solo a partire dal secolo decimo, quando cinque leggi, promulgate da Leone VI il Saggio, tra l'886 al 912 d.C., assicurarono ai proprietari dei fondi l'uso esclusivo e libero dei litorali e della fascia di mare adiacente al proprio territorio costiero⁷⁵.

La loro promulgazione andava di pari passo, come si è cercato di evidenziare, con la trasformazione, in sempre più totalizzante del potere imperiale e con lo svilimento del concetto di *utilitas communis omnium*.

In conclusione, risulta evidente che l'approccio empirico e pragmatico con il quale i giuristi romani affrontavano le questioni giuridiche potrebbe oggi consentire di sottrarsi all'*impasse* del diritto odierno, indirizzandolo verso un collegamento assiologico con la realtà, senza essere circoscritto nella legalità formale.

⁷² Potrebbe essere, forse, inquadrato così il nostro Mar Piccolo, limitatamente ai due specchi d'acqua di forma ellittica, detti seni, separati da una lingua di terra denominata Punta Penna, definita infatti come una laguna costiera. V. *supra* nt 51.

⁷³ Così, B. Biscotti, *Sopravvenienze, rischio contrattuale*, cit., p. 38.

⁷⁴ Così, R. Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare*, cit., p. 84.

⁷⁵ La riorganizzazione giuridica del mare litoraneo, considerato un bene di pubblica utilità nel diritto romano, nell'interpretazione bizantina divenne un bene di proprietà dello Stato, passibile di concessioni in piccole porzioni in proprietà o in uso a privati. Fu, in tale periodo, che taluni affermano la conversione peschereccia della città di Taranto. Furono, poi i Normanni a completare la transizione verso una gestione centralistica di specchi d'acqua e peschiere: essi «concentrarono i diritti di pesca nelle mani del sovrano, che li amministrava come *regalia*, concedendo a soggetti pubblici e privati uno spazio per le attività alieutiche e tassando le relative entrate». Così, F. Monteleone, *Una risorsa per i monasteri del Mezzogiorno: concessioni di peschiere nella Puglia bizantina e normanna*, in *Itinerari di ricerca storica*, XXVII, 1, 2013, p. 68; *Note sulle peschiere tarentine di età bizantina e normanna*, in *Cenacolo*, n.s XII (XXIV), 2000, p. 191. V., altresì, G. Antonucci, *La regalia della pesca nel Mar Piccolo di Taranto*, in *Il Diritto dei beni pubblici*, anno XII, 3 serie, fasc. 2, 1936, p. 154-155; dall'età sveva in poi, A.S.L. Putignani, *Peschiere. Pesca e Dogana*, in *Atti del millennio della ricostruzione di Taranto 967-1967*, Amministrazione Comunale, Taranto, 1971, p. 63 s. e Id., *Le peschiere nei mari di Taranto*, in *Rivista della pesca. Diritto-Economia-Tecnica*, 9/1, 1968, p. 260-271.

Dario Dell'Osa, Stella Lippolis, Fabio De Matteis

LA REGIA MARINA ITALIANA E LA GESTIONE DELL'ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO (1889-1918)*

ABSTRACT

La costruzione dell'Arsenale ha innescato un percorso di graduale trasformazione urbanistica, dando avvio ad un processo di industrializzazione legato alla cantieristica navale. Questo contributo intende ricostruire il ruolo e le funzioni di tale infrastruttura dal momento in cui ha avviato la propria attività, per giungere fino alla fine della Prima guerra mondiale. Particolare attenzione sarà rivolta al processo di formazione dei costi relativi alle lavorazioni che in esso si svolgevano e alle conseguenze organizzative del processo di riforma della gestione degli arsenali avvenuto nei primi anni del Novecento. Infine, il contributo si soffermerà sugli effetti generati dall'Arsenale militare marittimo di Taranto sull'occupazione e sull'economia della città.

The construction of the Arsenal has triggered a path of gradual urban transformation, starting a process of industrialization linked to shipbuilding. This contribution aims to reconstruct the role and functions of this infrastructure from the moment it started its activity, up to the end of the First World War. Particular attention will be paid to the process of formation of costs and to the organizational consequences of a reform process of the management of the arsenals that took place in the early twentieth century. Finally, the contribution will focus on the effects generated by the Maritime Military Arsenal of Taranto on employment and the economy of the city.

PAROLE CHIAVE

Arsenale Militare — Taranto — Contabilità

Military Arsenal — Taranto — Accounting

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Vicende storiche dell'Arsenale. — 3. La costruzione dell'Arsenale. — 4. Le attività dell'Arsenale e l'organizzazione della produzione. — 5. Conclusioni.

1. L'Arsenale di Taranto è parte integrante della storia del capoluogo jonico, della Marina Militare italiana e dell'intera nazione. Lo stabilimento è stato oggetto di numerosi studi storici, a tal proposito ricordiamo i lavori di Lo Martire, Nistri e

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

Pizzigallo¹ incentrati sui rapporti tra l'Arsenale e la città; quelli di Lemma e Cervellera legati alle condizioni di lavoro degli arsenalotti²; gli studi di Speziale e Mataluno sulla storia dell'Arsenale³ e il saggio di Mariano Gabriele sul ruolo degli arsenali militari nella storia e nella politica navale italiana⁴. L'Arsenale di Taranto, inoltre, costituisce nel suo complesso un monumento della storia industriale del nostro paese e per questo è stato oggetto di importanti progetti di recupero dal punto di vista archeologico industriale, tra i quali uno dei più rilevanti è costituito dalla Mostra Storico-artigiana dell'Arsenale⁵. Infine, è bene ricordare che ancora oggi l'Arsenale di Taranto costituisce un elemento di grande potenzialità per la Marina Militare grazie alla numerosità e al grado di specializzazione del personale impiegato, alla consistenza e alla funzionalità delle infrastrutture, degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in dotazione. Tuttavia, mentre in passato nell'Arsenale sono stati svolti anche lavori di impostazione degli scafi e di costruzione, oggi i compiti di questa importante infrastruttura consistono principalmente nell'attività di manutenzione delle unità navali della Marina.

Partendo dall'analisi di documenti relativi alla gestione dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, questo contributo intende ricostruire il ruolo e le funzioni di tale infrastruttura dal momento in cui ha avviato la propria attività, per giungere fino alla fine della Prima guerra mondiale. Particolare attenzione sarà rivolta al processo di formazione dei costi relativi alle lavorazioni che in esso si svolgevano. I dati relativi alla struttura operativa dell'Arsenale di Taranto verranno confrontati con quelli degli altri Arsenali militari marittimi italiani in attività nello stesso periodo storico, evidenziandone le peculiarità di gestione e le caratteristiche amministrative. Infine, il contributo si soffermerà sugli effetti generati dall'Arsenale militare marittimo di Taranto sull'occupazione della popolazione di Taranto e sull'economia della città. Da un lato, infatti, l'Arsenale ha formato generazioni di operai che hanno alimentato la cantieristica e l'industria navale tarantina, dall'altro esso ha contribuito a far nascere la vocazione industriale del tessuto economico locale.

¹ N.B. Lo Martire, *L'Arsenale M.M. di Taranto*, Brizio, Taranto, 1975; R. Nistri, *Civiltà dell'industria*, Scorpione, Taranto, 1988; M. Pizzigallo, *L'Arsenale di Taranto e la città: gli aspetti economici*, in Aa.Vv., *L'Arsenale militare marittimo di Taranto tra politica, strategia di difesa e sviluppo industriale*, Atti del Convegno internazionale di studi: Taranto, 13-14 ottobre 1989, Arsenale militare marittimo, Taranto, 1992, pp. 143-148.

² F. Lemma, *Un secolo di lotte: l'Arsenale di Taranto tra cronaca e storia*, Edizioni dal Sud, Bari, 1981; A. Cervellera, *Gli arsenalotti nel primo decennio, 1882-1889*, Arsenale Militare Marittimo, Taranto, 1989.

³ G.C. Speziale, *Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli*, Laterza, Bari, 1930; G. Mataluno, *Cenni storici sull'Arsenale militare marittimo di Taranto*, in *Rivista Marittima*, CXIX, 1986;

⁴ M. Gabriele, *Gli arsenali militari nella politica dello stato nazionale*, in *L'Arsenale militare marittimo di Taranto tra politica, strategia di difesa e sviluppo industriale*, Atti del Convegno internazionale di studi: Taranto, 13-14 ottobre 1989, Arsenale militare marittimo, Taranto, 1992, pp. 99-109.

⁵ Sul tema dell'importanza dell'Arsenale dal punto di vista archeologico-industriale, si veda anche R. Covino, A. Monte, *Il patrimonio industriale marittimo di Terra d'Otranto. L'Arsenale militare di Taranto, i porti e i fari*, Viella, Roma, 2008, e in particolare le pp. 11-46.

2. All'indomani dell'unità nazionale l'industria cantieristica italiana era impiegata prevalentemente per la realizzazione e la manutenzione delle navi a vela⁶. Gli scafi in ferro e le navi a vapore allora in dotazione alla Regia Marina, erano in numero contenuto ed erano soprattutto di importazione estera, elemento che condizionava molto le operazioni di manutenzione e di aggiornamento tecnico del naviglio. Per contribuire all'ammodernamento della flotta della Regia Marina e per stare al passo con le altre nazioni, gli interventi governativi vollero stimolare lo sviluppo di una più moderna cantieristica in ferro. I buoni propositi delle istituzioni dovettero tuttavia scontrarsi con le difficoltà economiche attraversate dal Paese negli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento, e con l'onda emotiva generata dalla sconfitta di Lissa del 1866⁷, tutti elementi che limitarono fortemente gli investimenti sulle unità navali e sul territorio.

Con l'entrata in funzione dell'Arsenale della Spezia nel 1862, il Regno d'Italia aveva necessità di realizzare un'altra base navale per la costruzione e la manutenzione delle navi anche nel Mezzogiorno. Un'indagine era stata promossa già a partire dal 1863 per vagliare l'adeguatezza di alcune aree strategiche del Meridione e della Sicilia: Napoli, Messina, Siracusa, Brindisi, Augusta e Taranto, erano le località nelle quali erano state avviate delle ricognizioni preliminari. A Taranto, in particolare, anche grazie agli studi di Cataldo Nitti si scelse di effettuare rilievi topografici e ambientali per raccogliere informazioni utili in chiave comparativa per l'individuazione del sito utile all'impianto di un costruendo arsenale⁸. A tale scopo, a livello centrale fu costituita una commissione presieduta dal Generale Valfré che identificò nella costa meridionale del mare interno di Taranto la zona più idonea per il nuovo impianto. La scelta era dettata da due ordini di motivazioni: la prima legata alle peculiarità del Mar Piccolo, non direttamente interessato alla navigazione commerciale, riparato dalle correnti marine e tale da presentare condizioni ideali per l'ancoraggio e per la difesa da eventuali attacchi mossi dal mare; in secondo luogo, la posizione di Taranto nel Mediterraneo rendeva la base navale idonea a favorire il controllo dello Ionio ma anche dell'Adriatico meridionale e del Tirreno meridionale.

Il primo a dedicarsi alla stesura di un progetto di massima dell'Arsenale fu il generale Pacoret di Saint Bon il quale, nel 1866, propose la realizzazione di un impianto

⁶ Sui problemi amministrativi successivi all'unificazione del Regno d'Italia e sull'armonizzazione dei sistemi contabili si veda il saggio di A. Nobolo, E. Guarini, F. Magli, *Il processo di unificazione del Regno d'Italia e l'armonizzazione dei preesistenti sistemi contabili*, in *Contabilità e cultura aziendale*, 1/2013, pp. 63-90.

⁷ Sulla sconfitta italiana nella battaglia di Lissa si veda A. Iachino, *La campagna navale di Lissa 1866*, Il Saggiatore, Milano, 1966.

⁸ C. Nitti, *Del porto di Taranto nelle future condizioni dell'Italia*, Cannone, Bari, 1861, pp. 8 e ss, e C. Nitti, *Considerazioni economiche e politiche per le quali l'Italia deve accrescere le sue forze marittime onde meglio giovare della sua posizione nel Mediterraneo e massime del porto di Taranto*, Liuzzi, Taranto, 1865. Su questo tema anche M. Italiano, *L'Arsenale a Taranto. Un cantiere di stato al servizio dell'Italia*, Simple, Macerata, 2009, pp. 37 e ss.

con sette bacini di carenaggio, sette scali per nuove costruzioni, officine, magazzini, una rete ferroviaria, due caserme e un ospedale⁹. Si trattava di un progetto estremamente ambizioso, senza dubbio completo, ma troppo oneroso per le casse dello Stato, essendo i lavori stimati all'incirca per 65 milioni di lire. Fu solo il primo dei 14 progetti dell'Arsenale di Taranto che furono realizzati dal 1866 al 1905¹⁰. Proprio nel 1866, infatti, la sconfitta di Lissa aveva raffreddato gli entusiasmi dell'opinione pubblica sull'attività della Regia Marina e aveva imposto importanti limitazioni agli investimenti negli armamenti navali¹¹. A questo bisogna aggiungere anche il fatto che il Bilancio dello Stato era in una situazione disastrosa a causa dell'ingente peso del debito pubblico pregresso e delle spese della guerra con l'Austria. In questa situazione si dovette innanzitutto pensare a risanare le finanze del Regno con un incremento della pressione fiscale, e ben poche risorse poterono essere destinate agli investimenti militari.

Nel dicembre del 1868, grazie all'interessamento dell'on. Giuseppe Pisanelli, la Camera autorizzò il Ministero della Marina a presentare un disegno di legge per la realizzazione dell'Arsenale di Taranto. La Regia Marina inviò a Taranto il Maggiore del Genio Cesare Prato che, partendo dal piano del Saint Bon, pervenne ad un'opera meno pretenziosa, il cui preventivo era stimato intorno ai 25-30 milioni di lire. Si trattava comunque di una cifra ancora troppo elevata per il bilancio dello Stato e, pur essendo approvata nel suo insieme dal Consiglio Superiore di Marina, si ritenne di procedere alla realizzazione delle opere preliminari all'impianto vero e proprio. Tra queste la più urgente opera di sistemazione era quella che prevedeva l'allargamento del canale di accesso al Mar Piccolo che doveva essere reso navigabile e dotato di un ponte che consentisse il transito alle imbarcazioni di altezza maggiore. Il primo stanziamento di 25 milioni fu tuttavia bloccato pressoché immediatamente. Nel 1873 un ulteriore nuovo progetto fu approvato dal Ministero della Marina, lo stanziamento era ora definito in 6,5 milioni di lire, ma neanche in questo caso, nonostante gli sforzi del Pisanelli e del Saint Bon divenuto nel frattempo Ministro della Marina, il progetto fu effettivamente realizzato.

Si dovettero attendere altri nove anni per avere, nel 1882, uno stanziamento effettivo di 9,3 milioni di lire dal Governo per la realizzazione della base navale di Taranto e dunque del suo Arsenale. Fu questo il punto di svolta nella storia dello Stabilimento: da questo momento in poi le risorse investite sul sito produttivo sarebbero cresciute sempre più con il moltiplicarsi di progetti e varianti¹².

⁹ G.C. Speziale, *Storia militare*, cit., p. 214.

¹⁰ F. Porsia, M. Scionti, *Le città nella storia d'Italia. Taranto*, Laterza, Roma-Bari, 1989, p. 118.

¹¹ Sull'onda emotiva della sconfitta di Lissa fu promossa una Commissione di inchiesta sui materiali della Regia Marina i cui Atti sono stati pubblicati a partire dal 1867. Commissione d'Inchiesta sul materiale della Regia Marina, *Sull'Amministrazione della Regia Marina*, Pellas, Firenze e Genova, 1867; e Commissione d'Inchiesta sul materiale della Regia Marina, *Stato della flotta*, Pellas, Firenze, 1868.

¹² C. Carovigno, R. Covino, A. Monte, R.A. Petrelli, *L'Arsenale Militare Marittimo di Taranto*, in R. Covino, A. Monte, *Il patrimonio industriale*, cit., p. 16.

3. Il progetto del 1883 prevedeva la sistemazione del canale navigabile di comunicazione tra la rada e il Mar Piccolo a levante della Città vecchia, un solo bacino di raddobbo capace però di ricevere le più grandi navi da guerra, un solo scalo da costruzione e tutte le officine occorrenti per far funzionare il bacino, lo scalo, un magazzino per il carbone, un magazzino per i viveri, due cisterne per l'acqua potabile e una gru idraulica da 160 tonnellate per le operazioni di carico e scarico, e di ausilio alle operazioni meccaniche. Per i lavori fu istituita a Taranto una Direzione straordinaria del Genio sotto il comando di un maggiore. Al fine di rendicontare le spese, la Direzione doveva inviare al Ministero della Marina uno specchio contabile annuale dei lavori svolti che il Ministero avrebbe a sua volta illustrato al Parlamento.

Furono così avviati lavori di scavo del canale navigabile, di costruzione del ponte girevole e furono emessi i bandi per l'acquisto delle materie prime necessarie alla realizzazione dei lavori¹³. Si cominciò con l'abbattimento della Torre Sant'Angelo, la cui area sarebbe servita a realizzare una delle due basi del ponte girevole, e i torrioni Mater Domini, Monacella e del Vasto. I lavori del canale vennero ultimati nell'aprile del 1886 e successivamente fu bandita una gara d'appalto per la realizzazione del Ponte Girevole¹⁴. Quest'ultimo, poi realizzato dalla Ditta Cottrau per un importo di 440 mila lire, era mosso da un impianto idraulico e fu inaugurato nel maggio del 1887 rimanendo in funzione fino al 1957¹⁵, anno in cui fu sostituito da una nuova struttura che tuttavia ricalcava fedelmente la forma e il funzionamento del primo impianto.

Alla fine del 1883 era stata presentata una variante al progetto tale da portare a tre i bacini di raddobbo, e la cui concreta attuazione poté essere realizzata solo a partire dal 1886. I primi lavori sull'Arsenale furono attuati nel 1884 e interessarono prevalentemente l'antica rada di Santa Lucia dove dovevano essere previste le banchine per l'attracco delle navi. L'inaugurazione ufficiale dell'Arsenale di Taranto è datata 21 agosto 1889. In quello stesso anno fu progettata la realizzazione di un bacino di costruzione per navi di prima classe, affiancato da un bacino per grandi lavori, il Bacino Principe di Napoli (poi ribattezzato Benedetto Brin)¹⁶. Seguirono due altri progetti nel 1890 e nel 1894, l'ultimo di questi prevedeva uno scalo da costruzione e due bacini per grandi lavori, uno dei quali era il già menzionato Principe di Napoli cui si sarebbe dovuto affiancare un altro bacino simile che però non fu mai realizzato. Il completamento delle principali opere dell'Arsenale avvenne nel 1892. Alle infrastrutture principali furono affiancati magazzini, caserme e infrastrutture di servizio come i binari della ferrovia interna allacciati alla rete ferroviaria nazionale, un acquedotto, un piazzale per il carbone e poi uffici e depositi utili allo svolgimento delle attività

¹³ G. Messina, *Il canale navigabile fra la rada e il Mar Piccolo di Taranto*, Tip. lit. del Comitato d'artiglieria e genio, Roma, 1888.

¹⁴ A. Della Ricca, M. Vuozzo, *Il fosso, il canale, il ponte*, Scorpione, Taranto, 1986.

¹⁵ M. Italiano, *L'Arsenale*, cit., p. 64.

¹⁶ C. Carovigno, R. Covino, A. Monte, R.A. Petrelli, *L'Arsenale Militare*, cit., p. 19.

arsenalizie. Tra le strutture interne di maggiore importanza, oltre ai già menzionati bacini per costruzione e raddobbo, si possono ricordare l'officina modelli e garbi (che comprendeva anche la sala a tracciare), l'officina fonderia, l'officina calderai e l'officina "forza e luce" che erogava l'energia elettrica per l'intero sito¹⁷.

La costruzione dell'Arsenale non fu priva di conseguenze per la città e per il Mar Piccolo. Innanzitutto, lo sviluppo della Città era bloccato su tutto il versante sul quale insisteva lo stabilimento militare. Il muro di recinzione dell'Arsenale aveva sostanzialmente cristallizzato il processo di espansione del centro abitato in quella direzione. La produttività del Mar Piccolo dal punto di vista biologico aveva risentito molto dell'apertura del canale navigabile e soprattutto delle quotidiane attività arsenalizie. A questo bisogna aggiungere che l'Arsenale aveva distrutto o militarizzato aree dall'elevato valore paesaggistico e storico, utilizzate liberamente per secoli dalla popolazione, ridimensionando le speranze di una città aperta e vocata al commercio, e legando ai suoi destini quello commerciale, industriale, edilizio e sociale della città. Ad esempio, con l'avvio dei lavori per l'Arsenale si registrò un incremento del prezzo medio di contrattazione e di esproprio dei suoli edificatori e stradali, si ebbe un afflusso più intenso di popolazione alla ricerca di lavoro e in particolare di un impiego nelle officine arsenalizie o nell'indotto¹⁸. Si andava così delineando nella città di Taranto una distinzione e una specializzazione marittima: il Mar Piccolo, destinato ad ospitare l'Arsenale e le operazioni militari, e il Mar Grande destinato ad ospitare il porto mercantile e il traffico commerciale.

4. Già dal 1893 l'Arsenale di Taranto era entrato pienamente in attività ospitando numerose unità della Regia Marina per lavori di manutenzione ordinaria e per piccoli lavori di aggiornamento delle unità navali in servizio. Nel 1894 sotto la direzione dell'ingegner Cesare Laurenti fu impostata la costruzione della Regia Nave Puglia. Sebbene la gran parte dei lavori per la nave sia stata svolta a Taranto, è bene osservare come le officine arsenalizie non avessero ancora raggiunto la piena operatività; per questa ragione i motori vennero inviati dalle Officine Orlando di Livorno e parte delle artiglierie furono costruite a Pozzuoli. Lo scafo aveva un rivestimento in legno ricoperto di lastre di zinco per sopportare lunghe campagne coloniali e navigazione nei mari tropicali¹⁹. Il varo della Nave Puglia, avvenuto nel 1898, rappresentò il primo grande successo dell'Arsenale di Taranto e fu motivo di grande orgoglio per le maestranze e per la dirigenza dell'Arsenale dimostrando, nei fatti, come lo stabilimento militare tarantino fosse adeguato a fronteggiare le sfide cui l'Italia era chiamata dalle

¹⁷ Per un esame delle strutture che componevano l'Arsenale di Taranto si rimanda a C. Carovigno, R. Covino, A. Monte, R.A. Petrelli, *L'Arsenale Militare*, cit., pp. 19-37.

¹⁸ F. Porsia, M. Scionti, *Taranto*, cit., p. 124.

¹⁹ Su questo si veda C. Laurenti, *La Regia Nave da Battaglia di 5ª classe "Puglia"*, in S. Magno (a cura di), *Taranto pel varo della Puglia*, Salvati, Napoli, 1898, pp. 21 e 22. Sulla costruzione della Nave Puglia anche M. Italiano, *L'Arsenale*, cit., pp. 83 e ss.

altre marine europee. L'imbarcazione rimase in servizio per 25 anni cambiando più volte destinazione d'uso e operando fino al 1923, quando la sua sovrastruttura fu smontata e donata dalla Regia Marina al D'Annunzio che la trasferì al Vittoriale dove ancora oggi può essere visitata. Ma il varo della Nave Puglia, le cui finiture presentavano ancora importanti margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, concluse anche il primo periodo di euforia per l'attività dell'Arsenale.

Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento nuove e più gravi ristrettezze economiche, unite all'insofferenza dell'opinione pubblica verso gli sprechi delle amministrazioni dello Stato, indussero il governo a rivedere il sistema di contabilità pubblica²⁰ e a coinvolgere in tale processo autorevoli studiosi, alcuni dei quali possono essere considerati tra i precursori della moderna economia aziendale (Giuseppe Cerboni, Fabio Besta). Questi "Maestri", che già ricoprivano ruoli di rilievo nell'organizzazione dello Stato, erano chiamati a contribuire alla formulazione delle scelte di contabilità pubblica²¹. L'analisi condotta in questo periodo contribuì a mettere in luce le problematiche che affliggevano il sistema della pubblica amministrazione e costituì il punto di partenza per future riforme. Molte delle soluzioni proposte non furono immediatamente recepite, oppure furono applicate per brevi periodi; tuttavia, questi studi posero le basi per un processo di cambiamento che dette i suoi frutti nei decenni a venire. Giannessi considera tali autori 'precursori' per la capacità di ampliare l'ambito di studio dalla Ragioneria, fino a comprendere le dimensioni della gestione e dell'organizzazione oppure, come nel caso di Cerboni, per il tentativo di elevare la Ragioneria stessa a scienza di rango²².

In questo clima di generale rinnovamento e di maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle politiche di gestione della pubblica amministrazione, anche la Regia Marina fu indotta a rivedere i propri processi di spesa. In particolare, si avvertì l'esigenza di promuovere un'inchiesta parlamentare che rilevasse le problematiche di gestione delle attività della Regia Marina e che proponesse delle soluzioni concrete per la riduzione della spesa e l'incremento dell'efficienza delle unità navali. L'inchiesta rappresentò un punto di svolta nell'amministrazione del Ministero della Marina e di tutti gli uffici da esso dipendenti, ivi compresi gli arsenali nazionali²³. I lavori della commissione si conclusero con la

²⁰ Su questo tema si veda S. Brunelli, D. Tracchia, M. Nicolielo, *Affinamento dei sistemi contabili e prime concettualizzazioni di azienda pubblica nella seconda metà dell'Ottocento: l'attualità dei contributi di Villa, Cerboni e Besta*, in *Contabilità e cultura aziendale*, 2/2013, pp. 75-116.

²¹ Sull'argomento si veda L. Anselmi, S. Lazzini, S. Ponzo, V. Zarone, *Contabilità per l'amministrazione economica dello Stato dal sec. XIX*, Giappichelli, Torino, 2012.

²² E. Giannessi, *Corso di Economia Aziendale*, vol. V. *I Precursori*. IV edizione Cursi, Pisa, 1980; S. Coronella, *La Ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo*, Giuffrè, Milano, 2007; V. Antonelli, R. D'Alessio, *Gli studi di storia della ragioneria dall'unità d'Italia ad oggi*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

²³ Sul sistema del Bilancio dello Stato, con particolare attenzione alle spese militari, si rimanda a V. Antonelli, R. D'Alessio, R. Rossi, *Budgetary practices in the Ministry of War and the Ministry of Munitions in Italy, 1915–1918*, in *Accounting History Review*, 24 (2014), 2-3, pp. 139-160.

proposta di alcune modifiche ai regolamenti interni e posero le premesse per un nuovo aumento delle spese militari negli anni successivi²⁴.

Per lo stabilimento di Taranto queste riforme ebbero grande importanza, dal momento che sul nuovo modello di gestione suggerito da questa indagine si sarebbero basati i progetti futuri della Regia Marina per l'arsenale tarantino.

I prospetti del fabbisogno annuale allegati al bilancio di previsione della Marina erano fondati su approssimazioni e su stime basate su dati storici, che non tenevano affatto conto di attività pianificate o in già in corso di esecuzione. A livello generale mancava una contabilità degli impegni che era presente, invece, nelle altre amministrazioni dello Stato sin dal 1883²⁵; inoltre si rilevava l'assenza di coordinamento tra la Ragioneria del Ministero e gli altri organi dell'amministrazione, motivo per cui i processi di rilevazione dei dati erano resi molto più complessi. Elemento di particolare criticità risultava essere il fatto che gli uffici dell'Amministrazione erano composti da personale civile e militare, il che creava conflitti di competenze e problemi di gerarchia.

Limitando l'analisi al funzionamento degli Arsenali, è bene osservare che essi erano posti sotto il controllo di una Direzione di Commissariato; le attività erano ripartite tra due Direzioni Lavori, una si occupava delle costruzioni, e l'altra dell'artiglieria e degli armamenti. Ciascuna delle due Direzioni Lavori aveva alle sue dipendenze delle officine (fabbri, congegnatori, falegnami ecc.), ogni officina era diretta da un capo-tecnico, alle cui dipendenze c'erano capi-operai, e operai. Dalla Direzione di Commissariato dipendeva un Ufficio di Commissariato che effettuava le rilevazioni contabili e presentava al suo interno una struttura organizzativa articolata su un Ufficio economato a livello di Direzione lavori, su un Economato a livello di ciascuna officina e sull'attività di un buon numero di scrivani. I magazzini dei generi di consumo per le navi e per il carbone erano affidati ad un Consegnatario, un contabile che rilevava il carico e lo scarico della merce. L'operato dei magazzinieri era soggetto a due giunte di verifica e ad altrettante giunte di ricezione²⁶.

Inoltre, alle Direzioni di Commissariato (Spezia, Napoli, Venezia e Taranto) facevano capo particolari tipologie di pagamenti: alla Spezia le paghe per gli ufficiali di vascello, a Venezia le paghe dei corpi ausiliari, a Napoli le spese sulle navi da battaglia, a Taranto le spese sulle navi sussidiarie. Ad esempio, se la direzione di Taranto sosteneva una spesa sulle navi da battaglia, lo faceva per conto della direzione di Napoli, e l'operazione dava luogo ad addebitamenti e accreditamenti in conto

²⁴ G. Rochat, G. Massobrio, *Breve storia dell'Esercito Italiano dal 1961 al 1943*, Einaudi, Torino, 1978, p. 154.

²⁵ Riforma Magliani, legge 8 luglio 1883 n. 1455. Nello specifico, secondo la riforma, il bilancio doveva essere redatto in termini di competenza e non più in termini di cassa; si faceva riferimento al sistema degli impegni di entrata e di spesa, giuridicamente sorti e perfezionati, prevedendo un conto dei residui della gestione. Si rendeva, dunque, necessario, un bilancio di assestamento, con il quale riallineare le previsioni alla gestione effettiva realizzatasi nel corso dell'esercizio.

²⁶ Commissione d'Inchiesta sulla Regia Marina, *Relazione Generale*, Bertero, Roma, 1906, I, p. 293.

corrente tra direzioni. Con riferimento al pagamento degli operai, per gli acquisti di materiali e per le spese legate alle riparazioni sulle navi, si utilizzava il mandato di anticipazione intestato ai direttori di commissariato competenti. L'inchiesta rilevò che questo sistema comportava inutili complicazioni e complessi giroconti di partite poiché non si facevano mandati diretti a coloro che effettivamente avevano la responsabilità dei pagamenti legati alla propria attività. Presso ogni Direzione di commissariato erano poi presenti delle casse speciali di Quartiermastro, cioè depositi di denaro contante per le spese della sede e per le anticipazioni in contanti ai comandanti di nave²⁷.

L'attività degli arsenali si poteva riassumere in tre punti: costruzione e riparazione del naviglio; previsione del fabbisogno dei materiali necessari; ordinamento contabile che permettesse di conoscere l'entità dei crediti aperti in bilancio ad un determinato stabilimento e di calcolare il costo reale degli oggetti prodotti al fine di programmare le spese per i lavori futuri²⁸. Di fatto, però, mancava una procedura standard per le rilevazioni contabili e mancava un programma ufficiale di lavori proporzionato alla potenzialità di ciascun arsenale. La Regia Marina non possedeva, infatti, come si è già detto, un programma generale che pianificasse i lavori da svolgere di anno in anno e che fosse legato alle "potenzialità del bilancio" e al turno di manutenzione o al ciclo di vita delle navi, e questo determinava sovrapposizioni nelle competenze e disordini nella gestione delle attività arsenali con conseguenti ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Proprio nell'Arsenale di Taranto, ad esempio, si assistette dal 1902 al 1905 alla riparazione della Nave Fieramosca, interrotta più volte dalla necessità di far fronte ad altri lavori con grave danno per le strutture della nave e notevole aumento delle spese e del lavoro. Con riferimento alle trasformazioni delle navi già in funzione, e non previste perché, come detto, mancava un programma generale dei lavori, si possono citare le modifiche alla Regia Nave Italia. Queste ultime, svolte sempre nell'Arsenale di Taranto, hanno impegnato per cinque anni, dal 1900 al 1904, la massima parte delle potenzialità dello stabilimento. Le operazioni di riparazione e aggiornamento di ciascuna unità venivano assegnate indifferentemente ad un qualsiasi arsenale; sarebbe stato opportuno, invece, assegnare ogni nave sempre allo stesso cantiere navale, prevedendo poi dei turni di riparazione periodici ogni tre o quattro anni in modo che ogni stabilimento potesse pianificare l'acquisto del materiale necessario conoscendo già l'entità del lavoro e avendo già i disegni e i progetti delle parti da riparare. All'atto pratico si verificava, invece, una sorta di rivalità tra i vari arsenali che innescava particolari forme di campanilismo, tanto che ogni città si vantava di avere nelle proprie darsene importanti navi in costruzione o in allestimento²⁹.

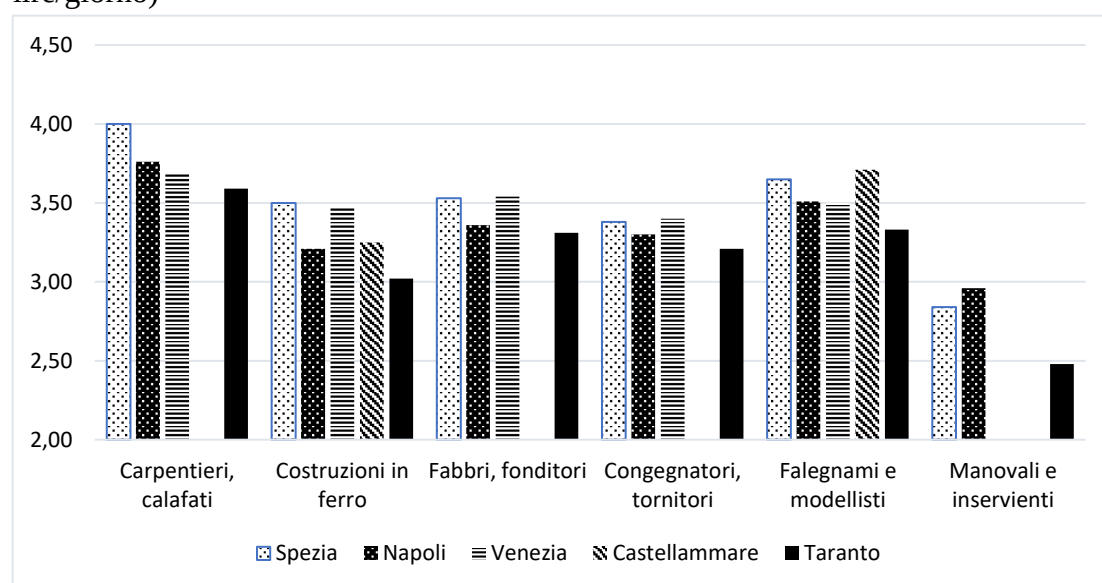
²⁷ Commissione d'Inchiesta sulla Regia Marina, *Relazione Generale*, I, p. 271.

²⁸ Sulle origini dell'organizzazione e della gestione degli arsenali, si vedano i lavori di L. Zan, *Accounting and management discourse in proto-industrial settings: The Venice Arsenal in the turn of the 16th century*, in *Accounting and Business Research*, 34, 2004, pp. 145-175; e S. Zambon, L. Zan, *Controlling Expenditure, or the Slow Emergence of Costing at the Venice Arsenal, 1586-1633*, in *Accounting, Business & Financial History*, 17:1 (2007), pp. 105-128.

²⁹ Commissione d'Inchiesta sulla Regia Marina, *Relazione Generale*, I, p. 286.

Se da un lato, dunque, l'incremento delle spese aveva suggerito la riduzione del numero degli arsenali e degli operai, dall'altro si rilevava l'insufficienza delle risorse per la manutenzione del naviglio. Peraltro, attraverso la consultazione di dati rilevati a livello centrale, è possibile rilevare come gli operai dell'Arsenale di Taranto presentassero retribuzioni inferiori per ogni qualifica professionale rispetto agli operai degli altri Stabilimenti nazionali³⁰. Per questo, effettuare lavorazioni presso lo stabilimento tarantino avrebbe generato costi inferiori rispetto alle stesse lavorazioni svolte altrove.

Grafico 1 – Anno 1905, confronto tra i salari degli operai dei Regi Arsenali (valori in lire/giorno)



Fonte: Commissione d'Inchiesta sulla Regia Marina, *Relazione Generale*, Bertero, Roma, 1906, I, p. 324.

Come diretta conseguenza dell'inchiesta parlamentare del 1904-1905 e delle riforme amministrative in materia di contabilità pubblica, negli anni successivi si attuò un processo di riforme finalizzato ad una riorganizzazione del lavoro e dei processi interni, voluto anche per tenere il passo con le riforme attuate nelle più importanti marine militari estere³¹.

Dal 1906 il servizio della Sussistenza passò al Corpo del Commissariato che controllava magazzini e approvvigionamenti prima affidati a imprese private. Con la legge 365 del 20 giugno 1909, poi, si stabilì che le funzioni amministrative e contabili fossero accentrate per ciascun Arsenale in un unico Ufficio Economo, posto sotto il

³⁰ Commissione d'Inchiesta sulla Regia Marina, *Relazione Generale*, I, p. 324.

³¹ Ad esempio, sulla situazione contabile della Marina inglese si veda J. Sumida, *British Naval Administration and Policy in the Age of Fisher*, in *The Journal of Military History*, 1990, 54, pp. 1-26; P.E. Cobbin, G.H. Burrows, *The British navy's 1888 budgetary reforms*, in *Accounting History*, 2010; 15(2), pp. 153-172.

controllo di un Direttore e di un Commissariato Capo. Agli uffici di Commissariato spettava anche la gestione dei servizi di rifornimento e di equipaggiamento della flotta, nonché il servizio amministrativo a bordo e presso i reparti a terra³². Il risultato fu da un lato una maggiore autonomia di gestione delle risorse e uno snellimento delle procedure burocratiche, e dall'altro la possibilità di più rapidi controlli sulle spese da parte degli organi Ministeriali.

Per effetto delle riforme promosse a seguito dell'inchiesta si registrò, a partire dal 1905, una specializzazione nell'attività dei vari arsenali: La Spezia era destinata alla costruzione di navi grandi e medie perché considerata il miglior arsenale disponibile; lo stabilimento di Castellammare di Stabia era giudicato più idoneo alla costruzione di navi grandi e medie, e alla realizzazione di navi piccole, per via dell'ampia disponibilità di personale nell'area napoletana e per via delle grandi capacità di lavoro di questo impianto. In questo ambito, l'Arsenale di Taranto e quello di Venezia dovevano essere destinati solo alle operazioni di manutenzione, riparazione e aggiornamento del naviglio già in uso. Questa specializzazione effettivamente caratterizzò l'operato dell'Arsenale di Taranto fino alla Grande guerra. Dopo il varo della regia nave Puglia (che ricordiamo avvenne nel 1898), infatti, non furono costruite più imbarcazioni e lo stabilimento fu adibito ad attività di riparazione, manutenzione e trasformazione delle navi in servizio, oltre che alla costruzione di naviglio di dimensioni limitate compresi rimorchiatori, piattaforme galleggianti e barche di piccole dimensioni strumentali all'attività dell'impianto.

Il cambiamento organizzativo imposto dall'alto generò una serie di implicazioni sull'economia della città: la necessità di un riordino e di una razionalizzazione delle attività della Marina, testimoniato dal cambiamento dei processi di rilevazione contabile, portò dunque con sé la decisione di localizzare a Taranto solo processi caratterizzati da un modesto impiego di risorse. Questo determinò conseguenze sull'occupazione degli operai e sul futuro della cantieristica tarantina, non più destinata alle grandi costruzioni ma ad un ruolo complementare, il che si tradusse in minori volumi di lavoro, minore capacità produttiva e minore spazio occupato dall'Arsenale sulle sponde del Mar Piccolo.

La riforma dei regolamenti interni e del processo di rilevazione contabile dello Stato era funzionale ad una nuova stagione di investimenti nelle attività militari e negli armamenti. A partire dal 1906 giunsero nuovi stanziamenti ministeriali finalizzati al completamento delle infrastrutture dell'Arsenale. In occasione di questi finanziamenti, parte delle risorse fu dedicata alla crescita professionale degli operai e dei tecnici, alcuni dei quali vennero inviati per attività di formazione all'estero, e segnatamente in Germania, Francia e Inghilterra. Negli anni successivi il personale che lavorava in modo permanente all'interno dell'Arsenale subì una graduale riduzione, passando dai

³² Legge 20 giugno 1909, n. 365 sull'Ordinamento amministrativo e contabile della Regia Marina, cfr. in particolare l'Art. 5.

1.343 addetti del 1905, ai 1.166 del 1909. Le riforme amministrative, tuttavia, apportarono grandi miglioramenti all'organizzazione e alla gestione delle attività arsenali, e le attività lavorative divennero molto più flessibili rispetto al passato, potendosi ora commissionare la realizzazione di alcuni lavori anche all'esterno di ciascun Arsenale e dunque in cantieri navali privati³³. Questo provvedimento fu molto importante per Taranto perché consentì l'avvio di ingenti investimenti da parte di aziende private nell'area del Mar Piccolo, tra queste bisogna annoverare la Franco Tosi di Legnano che, nel 1914, avviò la costruzione di un proprio cantiere navale a Boffaluto. A partire dal 1911 Taranto divenne la sede del quarto Dipartimento marittimo del Regno d'Italia, insieme alle già richiamate sedi della Spezia, Napoli e Venezia.

Ma i tempi erano maturi per grandi cambiamenti a livello tecnico. Con il varo della Dante Alighieri avvenuto nel 1910, la Regia Marina Italiana si adeguava alle importanti innovazioni introdotte nelle più grandi marine militari internazionali e basate sul modello della corazzata monocalibro americana Dreadnought³⁴. Questo però favoriva la specializzazione degli stabilimenti arsenali italiani, concentrando le operazioni di costruzione nei cantieri dell'area tirrenica e relegando la base di Taranto ad un ruolo da comprimaria per la sola esecuzione delle operazioni di manutenzione.

Qualche anno più tardi, tuttavia, la preparazione della Campagna di Libia impose al Ministero della Marina la necessità di ripensare ancora una volta i propri progetti di intervento. Furono così ultimati i lavori della base di Taranto che fu preparata per svolgere un'attività di sostegno alle operazioni di guerra in Tripolitania e Cirenaica. Già a partire dal 1910, si intensificarono le attività di sbarco e imbarco del carbone che preludevano ad un incremento dell'operatività della Marina Italiana. Le spese straordinarie ed eccezionali di guerra sostenute per la base di Taranto gravavano su appositi capitoli del bilancio dello Stato coperti con gli stanziamenti per la guerra di Libia, e non sul bilancio dell'Arsenale, il che costituì occasione per l'incremento dei lavori di sistemazione della base navale. Il numero degli operai permanenti si mantenne più o meno costante intorno alle 1.150 unità, poiché l'aumentata mole di lavoro legata alla campagna di guerra in Libia era svolta con l'ausilio delle ditte private e con il concorso dei lavoratori avventizi, quelli cioè reclutati con contratti a tempo che oscillavano da una durata giornaliera ad una durata annuale³⁵.

Con la Campagna di Libia l'Arsenale di Taranto aveva consolidato il proprio ruolo di officina per l'assistenza e la manutenzione. La cessazione delle ostilità e il ritorno a volumi di lavoro ordinari, tuttavia, determinarono un forte calo dell'occupazione con il licenziamento di numerosi operai avventizi. Se da un lato diminuiva l'attività dei cantieri navali, dall'altro si cercò di migliorare la qualità del lavoro svolto,

³³ Su questi temi si rimanda a M. Italiano, *L'Arsenale*, cit., pp. 113-118.

³⁴ F. Ordovini, F. Petronio, W. Jurens, D. Sullivan, *Capital Ships of the Royal Italian Navy, 1860-1918: Part 4: Dreadnought Battleships*, in *Warship International*, 54, 4 (2017), pp. 307-343.

³⁵ M. Italiano, *L'Arsenale*, cit., pp. 146.

promuovendo attività di formazione dei lavoratori attraverso la costituzione, proprio a partire dal 1913, di una Scuola allievi operai. Nuovi venti di guerra minacciavano l'Europa e, a partire dal 1914, si intensificò nuovamente il processo di militarizzazione della Piazzaforte di Taranto. I primi provvedimenti furono, come di consueto, volti al rifornimento della base navale con tutto il materiale necessario a garantirne la piena operatività. Furono inviati a Taranto materiali, viveri, personale e combustibili. Vennero gradualmente approntati i comandi di Artiglieria e Genio, quello della Difesa terrestre e le direzioni di Sanità. La città di Taranto registrò un incremento delle truppe militari presenti nel territorio urbano, con la saturazione delle strutture militari presenti e la confisca di abitazioni e aree private necessarie ad ospitare le truppe in transito³⁶.

Nell'agosto 1915 entrò in funzione anche il Bacino Ferrati per grandi costruzioni navali, utile ad ospitare grandi unità e sommergibili, e il vecchio Bacino Principe di Napoli subì una prima ristrutturazione. Negli anni della guerra la rete ferroviaria che serviva l'Arsenale fu rinforzata con l'entrata in funzione della ferrovia Circummarpiccolo, fondamentale per raccordare la stazione ferroviaria con la base navale. Il personale in servizio nell'arsenale aumentò in maniera considerevole, passando dai 1.878 addetti del gennaio 1915 (di cui 1.126 permanenti e 752 tra avventizi e dipendenti di ditte private) ai 2.685 del maggio 1916 (di cui 1246 permanenti e 1439 tra avventizi e ditte private)³⁷. Il numero delle riparazioni effettuate nell'Arsenale di Taranto negli anni tra il 1915 e il 1918 fu pari a 1.459 interventi³⁸, e si stabilì che Taranto fosse il punto di riferimento per le operazioni navali legate alle operazioni militari che si svolsero in territorio albanese tra 1916 e 1918.

Da un punto di vista tecnico tra gli interventi più importanti svolti dall'Arsenale nel periodo della Grande guerra bisogna annoverare il recupero di un sommergibile tedesco affondato nel marzo 1916 mentre procedeva ad effettuare operazioni di minamento del Mar Grande. Il Sommergibile del tipo U-boot (denominato UC12) fu fatto riemergere e trasportato all'interno dell'Arsenale dove fu diviso in tre tronconi per una più agevole riparazione che avvenne con il concorso dell'Arsenale di Castellammare. Riparati gli impianti il sommergibile fu nuovamente varato con equipaggio e bandiera italiana, e con il nuovo nome di X1. Altro intervento di notevole complessità condotto presso l'Arsenale di Taranto era legato all'affondamento, avvenuto il 2 agosto 1916, della nave Leonardo Da Vinci mentre si trovava al proprio posto di ormeggio nel Mar Piccolo. Lo scafo fu recuperato solo dopo la fine della guerra, nel 1922, con una delle operazioni tecnicamente più complesse svolte dall'Arsenale di Taranto. Dopo un iniziale tentativo di riparazione, si ritenne tuttavia di procedere alla radiazione della unità navale. Sempre nel periodo della Guerra il Mar Piccolo vide anche la realizzazione di una stazione idrovolanti.

³⁶ R. Nistri, *Civiltà dell'industria*, cit., p. 87.

³⁷ M. Italiano, *L'Arsenale*, cit., p. 182.

³⁸ Ivi, p. 331.

5. Alla luce delle considerazioni esposte, è opportuno evidenziare la grande importanza che ebbe l'Arsenale per la storia economica di Taranto. Questa infrastruttura innescò, infatti, la graduale trasformazione della città, dando avvio ad un processo di industrializzazione legato proprio alla cantieristica navale. L'Arsenale ha rappresentato da subito un rilevante fattore di crescita economica per il tessuto produttivo urbano: ha dato lavoro a generazioni di operai, ha contribuito a far nascere la vocazione industriale del tessuto economico locale e, nello stesso tempo, ha contribuito a modificare in maniera irreversibile l'area meridionale del Mar Piccolo.

Come spesso accade, le sperimentazioni attuate in ambito militare per necessità contingenti, costituiscono poi le premesse per l'estensione dei risultati anche ad ambiti differenti. Allo stesso modo le riforme contabili attuate nel campo dell'amministrazione del Ministero della Marina nei primi anni del Novecento hanno costituito fonte di importanti innovazioni che gradualmente sono state estese ad altri settori della pubblica amministrazione divenendo, infine, di uso comune.

Federica Monteleone

LA STORIA DEL MAR PICCOLO DI TARANTO PER LA FORMAZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA*

ABSTRACT

Il saggio sviluppa una riflessione sul valore formativo della storia locale per lo sviluppo di un apprendimento cognitivo e socio-emotivo, in linea con l'Agenda 2030, che indica l'identità territoriale tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di attivare un "apprendimento comportamentale", ossia il senso di responsabilità e di partecipazione democratica ai processi decisionali per la creazione di comunità inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. Su queste premesse viene sviluppato un percorso storico sugli aspetti politici e sociali della pesca nel Mar Piccolo in età bizantina e normanna. Il ricorso alla prospettiva dell'indagine storica si pone come uno strumento per mettere in evidenza la pluralità di appartenenze delle singole comunità a contesti e ambiti diversi, nei secoli passati. Nello stesso tempo si presenta come strada per individuare i momenti e gli elementi fondanti delle identità culturali attuali. Nell'ultima parte viene presentata il progetto denominato "Laboratorio di transizione ecosostenibile del Mar Piccolo di Taranto" per lo sviluppo di competenze trasversali, che ha visto coinvolti enti di ricerca, pubblici e privati, e associazioni del terzo settore.

The essay develops a reflection on the educational value of local history for the development of cognitive and socio-emotional learning, in order to the Agenda 2030, which indicates territorial identity among the sustainable development objectives, in order to activate a "behavioral learning", the sense of responsibility and democratic participation in decision-making processes for the creation of inclusive, safe, resilient and sustainable communities. Nevertheless a historical itinerary is developed on the political and social aspects of fishing in the Mar Piccolo in the Byzantine and Norman age. The perspective of historical investigation stands as a tool to highlight the plurality of belonging of individual communities to different contexts and environments, in past centuries. At the same time it presents itself as a way to identify the moments and the founding elements of current cultural identities. The last part presents the project called "Laboratory of eco-sustainable transition of the Mar Piccolo of Taranto" for the development of transversal skills, which has involved research institutions, public and private, and third sector associations.

PAROLE CHIAVE

Identità – Sviluppo sostenibile – Competenze trasversali

Identity – Sustainable Development – Soft and Hard Skills

SOMMARIO: 1. Sviluppo sostenibile e microstoria per la tutela e la valorizzazione del Mar Piccolo. - 2. Aspetti politici e sociali della pesca nel Mar Piccolo tra età bizantina e normanna: un esempio di 'finestra' aperta sulla storia. - 3. Diritti, tecniche di pesca e organizzazione sociale. - 4. Un laboratorio di competenze trasversali per la transizione ecosostenibile del Mar Piccolo.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*

1. A partire dal 2009 in Italia si è aperta una riflessione sul ‘fare e narrare storia per e con il pubblico’ nella costruzione di memorie individuali e di gruppo e rinnovati sensi di appartenenza. L’assimilazione di esempi e linguaggi propri della *Public History* di matrice anglosassone – già praticata dalla seconda metà degli anni Settanta dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dal Canada all’Australia – ha assunto diverse forme e ha trovato espressione, oltre che in una serie di riviste sulla ‘storia pubblica del tempo presente’, anche in una vasta gamma di iniziative come *festivals* di storia e lezioni di storia in spazi extra accademici¹. L’obiettivo è stato quello di colmare la distanza tra il mondo accademico-scientifico e quello pubblico, favorendo una comunicazione circolare nell’elaborazione di una memoria globale e locale consapevole:

si è cercato di coniugare ricerca scientifica e immaginario sociale, interpretazioni storiografiche e vibranti rappresentazioni storiche, trasformando ‘spazio e tempo pubblico’ in una dimensione in cui la collettività possa rileggere il passato e immaginare il futuro come risultato delle proprie azioni; non soltanto acquisire nuove conoscenze ma interrogarsi su nuove questioni; interrompere convenzioni e infrangere stereotipi; tradurre culture e storie ‘altre’ in forme che rendano possibile ricollocare e rileggere con nuove lenti le storie locali e famigliari².

Nel 2018, in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, l’obiettivo primario è stato quello di “sensibilizzare alla storia” e ai valori condivisi, di rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo, a partire dalla considerazione del territorio come “luogo di meditazione” da parte della comunità e come spazio di condivisione dei saperi.

In questa prospettiva la pratica didattica che riproduce temi e metodologia tipici di quella che in Italia viene definita “microstoria”³ – e che gli storici francesi chiamano “*étude de cas*” – è ritenuta particolarmente significativa e tale da poter costituire la chiave di accesso ad un intero contesto storico, o di essere studiata da più punti di vista e su diverse scale. Lo studio del contesto diventa un esercizio cognitivo ed emotivo estremamente complesso che, prestando sempre molta attenzione ad evitare ogni forma di attualizzazione acritica del passato, visto attraverso la lente deformante delle categorie che appartengono al presente, è volto ad attivare l’orientamento del soggetto, ovvero l’uso del “campo dell’esperienza” che giunge dal passato, per poter vivere bene il presente e disegnare gli “orizzonti dell’attesa” che proiettano verso il futuro; come

¹ Sull’uso pubblico della storia, cfr. S. Noiret, “Public History” e “Storia pubblica” nella rete, in *Ricerche storiche*, 2009, n.2-3, pp. 275-327; M. Ridolfi, *Per una storia pubblica del tempo presente: festivals e “processi” storici*, in Id., *Verso la Public History. Fare e raccontare storia nel tempo presente*, Pacini editore, Pisa 2017, pp. 189-193.

² E. Vezzosi, *I festival di storia e il loro pubblico: una via italiana alla Public History?*, in *Contemporanea*, 2009, n. 4, pp. 717-719.

³ F. Monducci, *Lo studio di caso con documenti di varia tipologia*, in F. Monducci (a cura di), *Insegnare storia. Il laboratorio storico e altre pratiche attive*, cit., pp. 283-302.

sottolinea Adorno «la storia aiuta a riconoscersi come individuo nelle realtà ‘storicamente formate’ in cui si vive, stimolando un doppio processo di costruzione della cittadinanza e di comprensione della condizione umana»⁴.

Occorre partire dalla constatazione che il territorio non è un deposito inerte di elementi, ma un fattore in continua evoluzione, al quale è necessario conferire dei ‘significati’, che rendano visibili le diversità diacroniche, permettendo una loro lettura in chiave identitaria, come racconto e soprattutto come negoziazione tra un ‘osservatore’ e un ‘osservato’, operazione la cui finalità è la fruizione del territorio stesso⁵, in una lettura di ‘sistema’, che scavalca l’ormai tradizionale formula di “bene culturale ambientale” in favore del concetto di “sistema culturale territoriale”; quest’ultimo offre infatti una connessione più diretta tra gli aspetti storico-culturali e quelli economico-geografici, paesistico-ambientali e socio-politici. Anche il mare, come ogni altro elemento della natura, concorre alla formazione dello spazio antropizzato, ed è caratterizzato da un duplice aspetto, quello geo-ambientale e quello istituzionale, legato alla struttura della società che lo abita. Ciò implica l’importanza dell’evoluzione delle caratteristiche di un territorio in relazione alla storia delle popolazioni che lo hanno abitato. Già nel 1945 Fernand Braudel poneva i fatti storici in un rapporto di interdipendenza con lo spazio e, successivamente, metteva in evidenza il legame fra la dimensione sociale e lo spazio⁶. Questo approccio metodologico permette di analizzare i fattori fisici e biologici che plasmano la vita sociale, culturale ed economica, consentendo di problematizzarla e di spiegarla in modo più ampio e complesso. Come rileva Salvarani:

il ricorso alla prospettiva dell’indagine storica si pone come uno strumento per mettere in evidenza la pluralità di appartenenze delle singole comunità a contesti e ambiti diversi, nei secoli passati. Nello stesso tempo si presenta come strada per individuare i momenti e gli elementi fondanti delle identità culturali attuali, a prescindere dai quali una cultura o una comunità cessa di esistere come tale⁷.

Un altro aspetto del valore sociale del paesaggio è il senso di partecipazione dell’individuo ad una determinata “eredità culturale” e, di conseguenza, la responsabilità “individuale” e “collettiva” nei confronti del patrimonio storico-culturale, che evidenzia come la sua tutela e la sua trasmissione alle generazioni future non riguardano solo gli organi preposti alla gestione, ma l’intera “comunità

⁴ S. Adorno, *Pensare la didattica della storia*, in *Pensare storicamente. Didattica, laboratori, manuali*, Franco Angeli, Milano 2020, pp. 11-28, particul. p. 17.

⁵ C. Caldo, *Geografia umana*, Palumbo, Palermo 1996, p. 287.

⁶ F. Braudel, *Storia misura del mondo*, il Mulino, Bologna 1998, con prefazione di P. Braudel. Cfr. G. Ribeiro, *La genèse de la géohistoire chez Fernand Braudel: un chapitre de l’histoire de la pensée géographique*, in *Annales de Géographie*, 686, 2012, pp. 329-346.

⁷ Ivi, p. 3.

patrimoniale”, costituita da tutti coloro che riconoscono il patrimonio culturale come tale, gli attribuiscono valore e si adoperano per la sua salvaguardia.

Su queste basi si è sviluppato il concetto di “capitale culturale” come risorsa in grado di generare benefici sociali ed externalità positive, anche di tipo economico. Tale modello di sviluppo basato sull’ ‘economia della conoscenza’ è stato applicato alla cosiddetta “cultura della sostenibilità”, che ha trovato espressione nell’*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*⁸. Per l’attuazione del *goal* n. 11: “Città e comunità sostenibili. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, tra gli obiettivi di apprendimento cognitivo e socio-emotivo è indicata la consapevolezza delle ragioni storiche che hanno determinato un certo modello di insediamento e di patrimonio culturale, la riflessione critica sullo sviluppo della propria identità territoriale, al fine di attivare un “apprendimento comportamentale”, ossia il senso di responsabilità e di partecipazione democratica ai processi decisionali per la creazione di comunità inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. Su questi presupposti si fonda il “paradigma trasversale” dello sviluppo sostenibile e il contributo che un sistema di “alleanze” fra cittadini, istituzioni e associazioni del terzo settore può apportare a sostegno della crescita. Il portato formativo risulta dunque fondamentale per lo sviluppo di una “sensibilità per la sostenibilità ambientale”⁹, in grado da una parte di tutelare la propria “eredità culturale”, e dall’altra parte di partire da quest’ultima per generare nuovo valore sociale, ambientale ed economico.

Nella direzione indicata dall’obiettivo 11 dell’*Agenda 2030* emerge la necessità di agire sulla ‘promozione’ nei confronti dei cittadini di una maggiore e più consapevole conoscenza del patrimonio storico-culturale locale, restituendo valore ai luoghi della vita quotidiana e con esso alle persone che abitano il paesaggio e sono chiamate a ‘custodirlo’, nell’accezione heideggeriana dell’abitare, che riconduce lo “stare” alla dimensione latina del “colere”, cioè del prendersi “cura” dei luoghi¹⁰.

L’educazione dei cittadini e, in particolare dei giovani, ad aver ‘cura’ del proprio paesaggio, attraverso semplici metodi di lettura – la pedagoga Lazzarini sottolinea l’importanza del semplice “camminare”¹¹ – e interpretazione delle criticità e dei punti di forza del territorio, costituisce il primo passo per attivare processi di autostima nelle comunità locali e quindi il loro coinvolgimento nelle scelte e nelle decisioni sulle

⁸ M. Baldassarre, A. Barca, *La cultura della sostenibilità nella scuola: vecchi e nuovi paradigmi pedagogici*, in «Q-Times. Journal of education, Technology and Social studies», Anno XII – Vol. I, n. 1 e 2, 2020, pp. 46-57.

⁹ G. Galeotti, *La salvaguardia del patrimonio culturale come strategia per la sostenibilità*, in «Formazione & Insegnamento», XIX – 1 – 2021, pp. 161-168.

¹⁰ M.G. Lombardi, *Pedagogia del territorio. Le città come luoghi dell’umano*, in M. Ceruti, E. Mannese (a cura di), *Racconti dallo spazio. Per una pedagogia dei luoghi*, cit., pp. 105-114. Una ‘modellistica’ utile per la costruzione del rapporto tra identità e territorio in relazione ai beni culturali e ambientali, si trova in A. Acerbi, D. Martein (a cura di), *Musei, non-musei, territorio. Modelli per una pedagogia urbana e rurale*, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 81-145.

¹¹ A. Lazzarini, *Su due piedi. Camminare e fare esperienza del mondo*, in M. Ceruti, E. Mannese (a cura di), *Racconti dallo spazio. Per una pedagogia dei luoghi*, cit., pp. 15-40.

trasformazioni del ‘loro’ paesaggio, indicando agli organi decisionali la strada più idonea per uno sviluppo sostenibile, che punti a migliorare la qualità della vita della comunità.

La storia del mare di Taranto è la storia non solo di uno specifico ambito territoriale e di una comunità, ma della “mediterraneità”. Le alleanze transdisciplinari e tutte quelle azioni partecipate, attraverso le quali il territorio viene “narrato”, rappresentano senza dubbio l’anello di una realtà che va configurandosi ogni giorno di più come un “museo diffuso”, organizzato in circuiti e percorsi, densi di storia, segni e valori da trasmettere alle generazioni future, in una logica di autosostenibilità¹².

Lo studio del ‘contesto’, per comprendere l’assetto generale, costituisce un campo di sperimentazione sul quale attuare la progettazione di piani e di interventi di valorizzazione. Come rileva l’antropologo statunitense Geertz, «in un mondo di frammenti come il nostro è necessario ricostruire l’insieme un pezzo alla volta e un caso dopo l’altro; è proprio a questi frammenti che dobbiamo prestare attenzione»¹³. Occorre allora ripartire da ciò che lo storico Gabriele Pepe definisce «il complesso dei frammenti del passato che restano nella memoria del genere umano: le *fonti*»¹⁴. Vedremo come prima dell’avvento dell’industrializzazione, il contesto socio economico locale presenti l’immagine di Taranto come una città ‘di mare’ e non solo ‘sul mare’, caratterizzata da un’attività alieutica dinamica e fruttuosa che ne faceva la “perla dello Jonio”¹⁵.

2. Le ricerche sui diritti e sugli impianti di pesca in età medievale sono state condotte su scala subregionale, limitate a zone circoscritte e ad alcuni archi cronologici¹⁶. Le fonti scritte e materiali, come ha evidenziato Henri Bresc, hanno

¹² C. Zadra, *A casa nel mondo. Pedagogia dei luoghi ed esperienze educative estese*, Guida Editori, Napoli 2022, pp. 20-31.

¹³ C. Geertz, *Mondo globale, mondi locali*, il Mulino, Bologna 1999, p. 17.

¹⁴ G. Pepe, *Introduzione allo studio del Medioevo latino*, Dedalo, Bari 1969, p. 23.

¹⁵ N.T. d’Aquino, *Deliciae Tarentinae. Liber secundus*, in *Delle Delizie Tarantine libri IV*. Opera postuma di Tommaso Niccolò d’Aquino. Prima edizione da Cataldanton Atenisio Carducci con sua versione in ottava rima e commento, cur. C.A. Carducci, Stamperia Raimondiana, Napoli 1771, Libro II, pp. 154-156, vv. 1-38. Il patrizio tarantino Cataldanton Atenisio Carducci dedicò all’eccellentissimo Signore D. Michele Imperiali, marchese di Oira (Oria), principe di Francavilla, le *Deliciae Tarentinae* che è un poema in esametri diviso in quattro libri il cui fine didascalico ondeggia fra il compito di celebrare tutte le memorie e le bellezze di Taranto e quello di insegnare, sia pur inquadrandole nello sfondo del paesaggio tarantino, le arti della pesca e della caccia. Il libro I è dedicato alla storia di Taranto e alle vicende dell’intera regione tarantina. I versi declamano le bellezze naturali della città ionica, descrivono i campi coltivati, il cielo quasi sempre dipinto di azzurro e il fiume Galeso. Nel II e III libro l’autore sviluppa rispettivamente il tema della pesca e della caccia; nel IV libro, invece, riprende la struttura del I libro.

¹⁶ Cfr. R.M. Dentici Buccellato, *Pesca e pescatori*, in A. Placanica (a cura di) *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, Gangemi, Roma 2001, vol. I, pp. 548-560, analizza le fonti quattrocentesche relative alla Calabria, evidenziando come, anche in questa regione, l’attività alieutica ha avuto un posto secondario rispetto all’agricoltura e alla pastorizia; L. Saladino, *La pesca nel lago Fucino: piscarie e ius piscandi di monasteri e chiese della Marsica tra VIII e XIII secolo*, in S. Patitucci

delineato «une géographie différentielle des pêcheries»¹⁷. A differenza della pesca di fiume o di lago, meglio rispondente a quell'esigenza di sussistenza propria dell'economia medievale fino al X-XI secolo, intesa a valorizzare le risorse "locali" per il consumo diretto che, in alcuni casi, non escludeva i circuiti del mercato esterno¹⁸, risulta difficile valutare pienamente la consistenza della pesca di mare nell'Alto Medioevo. Come è già stato rilevato per la Sicilia¹⁹ e per la Calabria (in quest'ultima il silenzio delle fonti private non ha permesso di chiarire del tutto le varie articolazioni del settore alieutico)²⁰, in Puglia l'esistenza di una documentazione notarile di natura privata e di un consistente gruppo di atti pubblici ha consentito non solo di illuminare determinati aspetti dell'organizzazione ittica, come i rapporti istituzionali relativi alla gestione delle "piscaria", le tecniche di pesca, il tipo di pescato, il possesso di barche e la natura della comunità dei pescatori, ma soprattutto di rilevare il ruolo della regione come fonte di approvvigionamento ittico per i monasteri del Mezzogiorno, interessati a possedere peschiere in grado di fornire il pesce soprattutto durante i periodi della Quaresima e dell'Avvento²¹. Il consumo del pescato, unito al suo significato simbolico ed ideologico²², attirava gli interessi degli enti ecclesiastici, che risultano tra i principali proprietari o affittuari degli impianti alieutici pugliesi durante l'Alto Medioevo, accanto ad un certo numero di privati, come si ricava dalle "chartae", cioè dai documenti giuridici di natura pubblica e privata, che offrono utili informazioni per l'identificazione dei luoghi e notizie sui vari aspetti dell'attività alieutica che vi si svolgeva.

Per Taranto l'arco cronologico preso in considerazione riguarda il passaggio dalla dominazione bizantina a quella normanna, tra la seconda metà del VI secolo e la prima

Uggeri (a cura di), *Scavi medievali in Italia 1996-1999*, Atti della Seconda Conferenza Italiana di Archeologia Medievale, Cassino 16-18 dicembre 1999, Herder, Roma 2001, pp. 411-424; M. Vendittelli, *Diritti ed impianti di pesca degli enti ecclesiastici romani tra X e XIII secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 101/1, 1989, pp. 387-430.

¹⁷ H. Bresc, *La pêche dans l'espace économique normand*, in G. Musca (a cura di), *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle Settime Giornate normanno-sveve (Bari, 15-17 ottobre 1985), Dedalo, Bari 1987, pp. 271-291, particul. p. 275.

¹⁸ A. Donati, *Dal mare al fiume: la pesca sul finire dell'antichità*, in A. Donati, P. Pasini (a cura di), *La pesca: realtà e simbolo fra tardo antico e Medioevo*, Leonardo Arte, Milano 1999, pp. 7-30; M. Montanari, *Economia di pesce e consumo di pesce nell'alto Medioevo*, in *La pesca: realtà e simbolo fra tardo antico e Medioevo*, cit., pp. 47-66.

¹⁹ Bresc, *La pêche dans l'espace économique normand*, cit., p. 273.

²⁰ Dentici Buccellato, *Pesca e pescatori*, cit., p. 548.

²¹ B. Laurioux, *Manger au Moyen Âge*, Hachette Littératures, Paris 2002, pp. 106-107; M. Montanari, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 47-50; G. Nigro, *Mangiare di grasso, mangiare di magro: il consumo di carni e di pesci tra Medioevo ed Età Moderna*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *Alimentazione e nutrizione secc. XIII-XVIII*, Settimane di Studi dell'Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini", Prato 22-27 aprile 1996, Le Monnier, Firenze 1997, pp. 113-146.

²² Sull'evoluzione medievale della pesca e dei simboli ad essa legati, cfr. D. Balestracci, P. Pasini (a cura di), *Pesca e pescatori dal tardo medioevo alla prima età moderna*, Leonardo Arte, Milano 2001, vol. III.

metà dell’XI secolo, poiché è in questo periodo che l’economia della città ionica si identifica principalmente nel consumo e nell’approvvigionamento di prodotti altamente redditizi come il pesce. L’analisi delle fonti documentarie permette di ricostruire un primo quadro dei complessi aspetti dell’organizzazione ittica nella città, la cui configurazione geografica ha reso il mare parte integrante del tessuto urbano, bene ecosostenibile della città²³.

Il mare Grande bagna la costa esterna, racchiusa nella baia delimitata a nord-ovest da Punta Rondinella e a sud da Capo San Vito. L’arco ideale creato dalla baia naturale si chiude con le Isole Cheradi. Questo mare si congiunge con il mare Piccolo in soli due punti, rappresentati dal canale naturale di Porta Napoli e dal canale artificiale navigabile, che separa lo storico insediamento urbano dalla parte più estesa della città. Il mare Piccolo, che può essere considerato un mare “interno”, è costituito da due seni idealmente divisi dal Ponte Punta Penna Pizzone, che congiunge la Punta Penna con la Punta Pizzone: il primo seno ha la forma di un triangolo, i cui vertici meridionali sono rappresentati dall’apertura ad est sul secondo seno, e da quella ad ovest sul mare Grande; il secondo seno ha invece la forma di un’ellisse, il cui asse maggiore misura quasi 5 km²⁴. Il ricambio dell’acqua, fondamentale per la fauna ittica, è assicurato dalle maree – mediante una corrente in entrata ed una corrente in uscita definite rispettivamente “chioma” e “serra” – la presenza di numerose sorgenti sottomarine, dette “*citri*”, che apportano acqua dolce non potabile mista ad acqua salmastra, e dall’apporto di piccoli fiumi, tra cui il Galeso, che sfocia nel primo seno. Dunque le caratteristiche fisico-chimiche e geologiche, che permettono l’allevamento di una grande varietà di pesci stanziali e la coltivazione dei mitili, rendono la città di Taranto naturalmente vocata a quella che Henri Bresc chiama una vera e propria “agricoltura marina”²⁵, praticata sin dai tempi della dominazione bizantina, a partire dal 967, e poi di quella normanno-sveva²⁶, attraverso le “*piscaria*” o “*piscara*”, delimitate da una palificazione confitta nell’acqua, sulle quali i titolari o i rispettivi concessionari o fittavoli esercitavano il diritto esclusivo di pesca, lo “*ius piscandi*”. Alcuni flaconi in vetro colorato hanno conservato la memoria delle attività alieutiche praticate a Taranto sin dall’antichità: dalle immagini risulta che nel fondo marino veniva piantato un certo numero di pali appena affioranti dall’acqua, legati fra di loro da grosse corde che venivano a creare una specie di griglia ed alle quali venivano appesi i grappoli di cozze e di ostriche da coltivare. Sugli stessi flaconi si identificano anche i vivai, di forma quadrata o rettangolare, con terminazioni semicircolari e divisioni interne per consentire l’allevamento differenziato delle diverse specie di pesci²⁷.

²³ S. Vinci, *Il Mare Urbano di Taranto*, Quaderni del Centro Giovanile Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori del Salento, Convento “San Pasquale” di Taranto, Collana 4, Taranto 2022.

²⁴ L. Ranieri, *Natura e paesaggio in Puglia*, Adriatica Editrice, Bari 1971, p. 91.

²⁵ Bresc, *La pêche dans l’espace économique normand*, cit., pp. 271-291, particul. p. 277.

²⁶ P. Corsi, *Ai confini dell’Impero. Bisanzio e la Puglia dal VI all’XI secolo*, Biblios, Bari 2002, p. 55.

²⁷ A. Donati, *Un mare di pesci*, in A. Donati, P. Pasini (a cura di), *Pesca e pescatori nell’antichità*, cit., pp. 7-43, particul. p. 24.

Non va dimenticato che il contesto marino tarantino offriva anche un'ampia gamma di prodotti che, in alcuni casi, alimentarono attività economiche altamente redditizie, come la porpora, definita da Plinio “*rubra Tarentina*”. Le indagini archeologiche hanno individuato gli impianti per la produzione di questo pregiato colorante e per la tintura dei tessuti sulle rive del mare Piccolo: lungo ampi tratti di questa fascia litoranea sono stati rinvenuti accumuli imponenti di gusci triturati di murici, in aree che in antico dovevano restare non edificate per garantire lo smaltimento dei residui della lavorazione particolarmente ingombranti, tanto da produrre quello che, nelle testimonianze dell'Ottocento, come quella della scrittrice britannica Janet Ross o di Luigi Viola, è ricordato come “Monte dei Coccioli” o “Monte Cocciolo”²⁸. In epoca sveva è attestata la tintoria della Giudecca, localizzata nel quadrante meridionale della città, denominato “Turripenne”, in cui erano particolarmente attive le comunità ebraiche, che ebbero fino al Quattrocento un ruolo di primo piano nell'artigianato tessile della città, potendo anche contare sulla protezione regia²⁹. Un altro prodotto del mare era il bisso, una fibra marina ricavata dai filamenti con cui la “*Pinna Nobilis*” si ancorava ai fondali. Si trattava di un materiale morbido, lucente e dorato, da cui si ricavano tessuti preziosi, rari e costosi. A Taranto la lavorazione del bisso è documentata con certezza tra il XVIII e la metà del XX secolo, mentre in età antica non si può escludere che la seta marina sia stata lavorata almeno per realizzare decorazioni da applicare o intrecciare con altre tipologie di tessuti. Le fonti fanno sporadicamente riferimento anche ad altri “prodotti” del mare. Oltre al tonno, importante nell'economia della città, il poeta Quinto Ennio ricorda che il pesce “*apriculus*” era eccellente a Taranto, il medico tarantino Eraclide menziona le conchiglie, Orazio nelle *Satire* elogia la bontà dei “*pectines*” della “*molle Tarentum*”, e Varrone esalta l'ostrica di Taranto, i cui grappoli venivano appesi ad una specie di griglia creata piantando nel fondo marino dei pali, appena affioranti dall'acqua, legati fra loro da grosse corde³⁰.

Tornando alla pesca, a partire dal 967, con la ricostruzione della città ad opera del *basileus* Niceforo II Foca, e con la sua elevazione a sede arcivescovile, Taranto diventa un centro importante per il rifornimento ittico del Mezzogiorno: dopo l'occupazione saracena, sotto il dominio bizantino viene “terrapienata” l'antica Acropoli, il tratto costiero lungo il mare Piccolo per facilitare il lavoro dei pescatori; inoltre viene costruito un ponte su sette arcate e l'antico acquedotto romano che, proprio attraverso il ponte, convogliava nella città le acque provenienti dalle Murge. I pescatori, che avevano abbandonato la città, tornano a ripopolare la costa settentrionale bassa del mare Piccolo, dove lo spazio viene organizzato in un'edilizia abitativa modesta ma

²⁸ Per questi dati cfr. E. Degl'Innocenti, D. Leone, M. Turchiano, *Storia delle acque di Taranto. Persone, mestieri e risorse*, Edipuglia, Bari 2021.

²⁹ L. Vantaggiato, *Commercio e pesca a Taranto al “Tempo dello Principe” e “Tempo de lu Re”*, L. Petracca, B. Vetere (a cura di), *Un principato territoriale nel regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1563)*, Atti del Convegno di Studi, Lecce 2009, Roma 2013, pp. 451-585.

³⁰ E. Degl'Innocenti, D. Leone, M. Turchiano, *Storia delle acque di Taranto. Persone, mestieri e risorse*, cit.

ordinata, destinata ad accogliere gli strati più poveri della popolazione. La stessa conformazione dell'isola, su cui è situato il centro storico, mostra i segni dell'evoluzione topografica della città nel corso dei secoli³¹.

La “bizantinizzazione” coinvolge, oltre alla popolazione, che viene incrementata mediante l'invio di coloni dalla stessa Puglia o dai vari territori dell'Impero, anche la riorganizzazione giuridica del mare litoraneo³². La legislazione romana considerava il mare e il lido come “elementi di pubblica utilità”: «*et quidem mare commune omnium est et litora, sicut aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi*» (Digesto 47,10,13,7). Marciano, nel terzo libro delle *Institutiones* afferma: «*Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*» (Digesto 1,8,2,1). Il mare era “*res communis omnium iure gentium*”, «una cosa destinata a servire ai bisogni generali della comunanza dei cittadini»³³. Marciano argomenta: «*Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstinenceatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescriptis. Sed flumina paene omnia et portus publica sunt*» (Digesto 1,8,4,1). Tuttavia l' “*usus publicus*” non esclude la proprietà dello Stato sulle cose che a quell'uso servono; anzi il diritto di pesca sul mare litoraneo è derivato dalla pubblicità di questo: «il mare litoraneo era “*res publica*”: il diritto di pesca formava oggetto di locazione da parte dello Stato, che era l'unico che poteva farlo, trattandosi di “*res publica*” e che, se nessun diritto veniva costituito dallo Stato in favore di un privato sul mare litoraneo, l'“*usus publicus*” era pieno ed intero, e quindi rimaneva libera a tutti la facoltà di esercitarvi la pesca»³⁴.

Gli imperatori bizantini operarono una profonda innovazione giuridica avocando a sé il diritto di proprietà sul lido e sul mare fino ad una certa distanza dalla costa e concedendo porzioni in proprietà o in uso a privati, nel tentativo di riappropriarsi del territorio e di riellenizzare la popolazione. Per quanto riguarda Taranto, come attesta una fonte più tarda del XII secolo³⁵, a partire dal periodo normanno il mare Piccolo,

³¹ F. Porsia-R. Scionti, *Le città nella storia d'Italia. Taranto*, Laterza, Bari 1988. Cfr. C. D'Angela, *Il Kástron bizantino*, in C. D'Angela, F. Ricci (a cura di), *Dal Kástron bizantino al Castello aragonese*, Atti del Seminario (Taranto, Castello aragonese, 17 novembre 2004), Scorpione, Taranto 2006, pp. 33-39, particul. p. 35.

³² Le vicende della dominazione bizantina in Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia, nonché il conseguente processo di “bizantinizzazione progressiva” che si sviluppò a partire dalla seconda metà del secolo VI, sono stati ampiamente studiati e ricostruiti da: Corsi, *Ai confini dell'Impero. Bisanzio e la Puglia dal VI all'XI secolo*, cit. Fondamentale rimane V. Von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Ecumenica, Bari 1978.

³³ G. Vismara, *Il diritto del mare*, in *La navigazione mediterranea nell'alto Medioevo*, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (14-20 aprile 1977), t. I, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1978, pp. 689-730.

³⁴ G. Antonucci, *La regalia della pesca nel Mar Piccolo di Taranto*, in *Il Diritto dei beni pubblici*, XII, fasc. 2, 1936, pp. 150-155.

³⁵ E. Edrisi, *Libro del re Ruggiero*, testo arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli, Roma 1883, pp. 74-75.

ricchissimo di pesce, venne suddiviso in numerosi lotti appartenenti a proprietari diversi, delimitati da palificazione confitta nell'acqua, nei quali la pesca era riservata al proprietario, al concessionario o fittuario. Questa parte di mare era utilizzata per il trasporto interno, mentre il porto più importante per le attività commerciali e militari doveva essere situato nel mare Grande, nell'insenatura dell'attuale ponte di S. Egidio³⁶. Un numero discreto di documenti attesta l'esistenza di vivai di pesca attorno alla penisola e l'importanza della pesca nel quadro dell'azione collegata al mare e allo sfruttamento delle sue risorse. Lo sviluppo delle attività commerciali marittime e di quelle più strettamente produttive, collegate all'esercizio della pesca e alle saline, era stato determinato non solo dalla relativa autonomia che il governo bizantino aveva lasciato in sede locale, ma ancora più dal collegamento che la produzione pugliese poteva trovare con le grandi correnti di traffico internazionale sui mercati dell'Impero. Ciò spiega l'interesse, soprattutto da parte dei grandi monasteri della Basilicata (SS. Trinità di Venosa, Santa Maria di Pisticci, Sant'Arcangelo di Montescaglioso) e della Campania (San Lorenzo di Aversa, SS. Trinità di Cava dei Tirreni), a stabilire numerose dipendenze con le peschiere presenti nel golfo ionico.

I documenti riguardanti le concessioni normanne di peschiere tarantine o relative a diritti di pesca nei mari di Taranto provengono essenzialmente dagli archivi ecclesiastici, in particolare dall'Archivio Storico Diocesano di Taranto³⁷ e costituiscono, sotto diversi profili, testimonianze di grande importanza, in quanto rappresentano la "memoria storica" della Chiesa tarantina e del suo clero impegnato nel corso dei secoli in attività liturgiche ma anche economiche³⁸.

In età normanna risultano possedere peschiere per l'allevamento del pesce, lungo il Golfo di Taranto, numerosi istituti monastici della città, che in alcuni casi le affittano a privati o ad altri enti ecclesiastici del Mezzogiorno per un periodo di tempo determinato. Sul finire del X secolo, il cenobio di S. Pietro Imperiale di Taranto riceve

³⁶ C. D'Angela, *Il porto nell'alto Medioevo*, in Id., *Taranto medievale*, Cressati, Taranto 2002, pp. 56-63.

³⁷ Il progetto di riordinamento e di inventariazione informatizzata dell'Archivio Storico Diocesano di Taranto ha permesso un processo di recupero dell'ingente patrimonio storico, artistico, religioso e culturale dell'arcidiocesi della città. Il *team* di paleografi ed archivisti ha prodotto un inventario analitico-informatizzato che descrive sia i documenti contenuti nelle 1359 pergamene della *sezione membranacea*, compresi fra il 1169 e il 1933, per un totale di oltre 1580 schede descrittive di unità documentarie, sia la documentazione di nove fra complessi documentari e fondi (*Fondo Curia Arcivescovile*, *Fondo Arcivescovi*, *Fondo Mensa*, *Archivio Seminario*, *Fondo Parrocchia della Cattedrale*, *Archivio del Capitolo della Cattedrale*, *Fondo Platee*, *Fondo Monsignor Motolese*, *Archivi Privati*), che costituiscono la *sezione cartacea* antica e moderna dell'archivio, datati a partire dall'anno 1329, per un totale di oltre 31.600 schede descrittive, fra unità archivistiche o documentarie. I documenti più antichi del fondo tarantino sono stati pubblicati in F. Magistrale (a cura di), *Le pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Taranto*, I-II. (1083-1258), Congedo, Galatina 1999; P. Cordasco (a cura di), *Le pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Taranto*, III. (1309-1343), Congedo, Lecce 1996.

³⁸ P. Cordasco, *Le pergamene dell'archivio storico diocesano di Taranto*, in F. Castelli (a cura di), *In scripto transitus Domini. L'Archivio Storico Diocesano di Taranto tra memoria, tradizione e nuove tecnologie*, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (PI) 2011, pp. 71-81.

in concessione una peschiera dal duca Roberto il Guiscardo, con l'obbligo di corrispondere al sovrano la decima sulle entrate derivanti dalla produzione del pesce³⁹: la percentuale dei redditi statali non fu sempre la decima parte delle rendite, ma poteva consistere anche in una parte minore o essere sostituita con somme annuali prestabilite. Nell'ottobre del 1087 Boemondo I conferma allo stesso monastero la donazione di alcuni beni effettuata da un certo Leone figlio di Davide, consistenti nella quarta parte del «*piscarium*» denominato «*de Gaitza*», una grotta posta vicino alla porta piccola, nei pressi del monastero di San Giovanni Battista; conferma inoltre la donazione di due vigne, l'una denominata «*de Scaltzatitzo*», l'altra sita «*ad Paretas*», nonché della porzione che il suddetto Leone possedeva presso il fiume Tara⁴⁰. Gli stessi beni, incluse le peschiere, ritornano in un diploma del 19 agosto 1090 in cui, alla presenza dei testimoni Berardo, arcivescovo di Otranto, e Godino, arcivescovo di Oria, Boemondo I riconferma all'abate Oderisio di Montecassino la donazione del cenobio di S. Pietro Imperiale, già fatta dal padre al defunto abate Desiderio e ne determina le pertinenze⁴¹. Tra il 1115 e il 1121 Boemondo II e la madre Costanza donano terre e peschiere al monastero di S. Pietro dell'Isola Grande e nel 1123 riconoscono al priore della chiesa tarantina di San Benedetto, «*iuxta portam Terraneam*», l'esclusiva del diritto di pesca nel mare Piccolo⁴².

Nel 1133 Ruggero II conferisce una peschiera alla chiesa vescovile di Taranto, dello stesso tipo di quella donata al vescovo di Cefalù⁴³, mentre in un altro documento del 1194, la concessione di peschiere da parte di re Guglielmo III è esonerata dalla tassazione: il monastero tarantino di Santa Maria del Porto, che viene dotato di una barca e di due pescatori, vi avrebbe potuto esercitare la pesca «*pro sustentatione abbatis et fratrum eiusdem monasterii*», nel mare Piccolo e nel mare Grande, «*libere et sine aliqua datione, sine aliqua tertia, que de consuetudine curie nostre debetur*»⁴⁴. Dello stesso tenore è il diploma con cui Guglielmo I aveva confermato una concessione fatta in precedenza da Boemondo II al monastero di Santa Maria di Valle Josaphat, che avrebbe avuto la facoltà di esercitare la pesca con una barca e due pescatori «*ad sustentamentum fratruium*», e senza corrispondere la «*tercia piscationis*»⁴⁵. Il

³⁹ Leonis Marsicani et Petri Diaconi *Chronica Monasterii Casinensis*, ed. W. Wattenbach, in M.G.H., SS VII, Hannoverae, MDCCCXLVI, p. 734: in questa fonte, per la prima volta, compare la qualifica di «*Imperiale*» nel titolo del monastero di San Pietro.

⁴⁰ F. Trinchera, *Syllabus Graecarum Membranarum*, Napoli 1865, doc. n. L, pp. 65-66.

⁴¹ E. Gattula, *Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones*, Venezia 1734, vol. I, doc. n. DXV, pp. 205-206.

⁴² F.F. Guerrieri, *Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini di Cava nelle Puglie, notizie storiche ricavate da documenti della Badia Cavense (secc. XI-XVII)*. Parte I, *Terra d'Otranto: contributo alla storia del monachesimo in Terra d'Otranto*, V. Vecchi, Trani 1900, pp. 193-195.

⁴³ H. Niese, *Normannische und Staufische Urkunden aus Apulien*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 10, 1907, pp. 57-100, particul. pp. 96-98.

⁴⁴ Archivio di Stato di Napoli (= ASNA); Regia Camera della Sommaria. Privilegi, vol. 18, f. 69.

⁴⁵ C.A. Garufi, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Lo Statuto, Palermo 1899, doc. n. 29, pag. 70.

documento mostra come anche chiese molto lontane fossero interessate a possedere peschiere nello Ionio: già dotato di vigne e di orti nella valle di Josaphat, il monastero di Santa Maria poteva trarre il pesce necessario al suo sostentamento interno; non sappiamo però se l'alimento entrò anche nel commercio che aveva luogo nel foro antistante l'ospizio ad essa adiacente⁴⁶.

Il rifornimento del pesce ai monasteri era assicurato dunque dalle proprietà di peschiere che essi avevano soprattutto lungo il litorale tarantino. La pescosità delle acque e la florida economia legata al commercio del pesce⁴⁷ aveva spinto vari monasteri del Mezzogiorno d'Italia a chiedere ai signori normanni diverse concessioni nel Golfo di Taranto.

Nel 1064 l'abbazia della SS. Trinità di Venosa ottiene da Goffredo, conte di Taranto, per suffragio dell'anima del gran conte Petrone, suo padre, il diritto di tenere una barca «*pro piscando*» nel mare Piccolo; il conte Pietro II di Trani, suo fratello, conferma la suddetta donazione⁴⁸. Nel 1082 il duca Roberto il Guiscardo dona al monastero benedettino di San Lorenzo di Aversa la chiesa di S. Oronzo di Taranto e una peschiera che era già appartenuta ad un certo Landone «*vicecomes*» di Taranto e che probabilmente era sita nel mare Piccolo⁴⁹. Nel 1092 il duca Ruggero Borsa conferma le concessioni già fatte dal padre Roberto al monastero di S. Lorenzo di Aversa e le accresce: sono assegnati al monastero cinque pescatori di Taranto, ai quali si riconosce piena libertà di pesca nel mare Piccolo e nel mare Grande, ma con l'obbligo di corrispondere alla nuova autorità signorile quanto in precedenza veniva dato alla curia ducale, cioè le offerte consuetudinarie e la terza parte del pesce pescato⁵⁰.

Anche il monastero della SS. Trinità di Cava dei Tirreni esercitava diritti di pesca sul litorale tarantino dove risulta possedere una peschiera denominata «*Patenusci*», sul

⁴⁶ Willelmus Malmesbiriensis, *De gestis regum Anglorum*, in S. De Sandoli (a cura di), *Itinera Hierosolymitana cruce signatorum (saec. XII-XIII)*, Franciscan Printing Press, Jerusalem 1980, II, pp. 63-71.

⁴⁷ In molte città l'attività di pesca era disgiunta da quella della vendita del pesce. Quest'ultima avveniva, in quasi tutti i centri urbani, in luoghi deputati, definiti «platee», su cui erano riscosse di norma importanti gabelle. Cfr. P. Massa, *Governo centrale e pescatori delle Riviere liguri: controllo e fiscalità (secolo XVIII)*, in G. Doneddu, A. Fiori (a cura di), *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo*, Atti del Convegno di Studi (Alghero-Cabras, 7-9 dicembre 2001), Editrice Democratica Sarda, Sassari 2003, pp. 15-41.

⁴⁸ La notizia è data dal transunto di un diploma perduto proveniente da Corato: cfr. G. Beltrani (a cura di), *I documenti storici di Corato, 1046-1327*, in CDB, IX, Bari, 1923, I, n.4, p. 6; T. Pedio, *Cartulario della Basilicata (476-1443)*, Venosa, Appia 2, vol. I, 1998, p. 105. Cfr. anche H. Houben, *Il "libro del capitolo" del monastero della SS. Trinità di Venosa, (Cod. Casin. 334). Una testimonianza del Mezzogiorno normanno*, Congedo, Galatina 1984, p. 28; Id., *Medioevo monastico meridionale*, Liguori, Napoli 1987, p. 88.

⁴⁹ ASNA, *Regii Neapolitani Archivii Monumenta edita ac illustrata*, Napoli, 1845-1861, V, n. 435; G. Antonucci, *La regalia della pesca nel Mar Piccolo di Taranto*, cit., pp. 150-155; S.L. Putignani Adiuto, *Peschiere-Pesca e Dogana*, Poseidon, Taranto 1969, p.6.

⁵⁰ ASNA, *Regii Neapolitani Archivii Monumenta*, cit., V, n. 455.

mare Piccolo⁵¹ (la stessa peschiera è menzionata più tardi, il 13 gennaio 1274, in una concessione di Carlo I d'Angiò alla Chiesa di Taranto)⁵². Nel marzo 1126 il monastero di Santa Maria di Pisticci riceve da Boemondo II, principe di Taranto e di Antiochia, per la salvezza dell'anima dei suoi genitori e per la mensa dei monaci, «*barcam unam semper et in perpetuo ad piscandum in mare magno et mare parvo nostrae civitatis Tarenti*», e le entrate sul pescato sono libere «*ab omni reddito et tributo*»⁵³.

Il monastero di S. Arcangelo di Montescaglioso, che già basava la sua forte attività commerciale su un gran numero di peschiere nel territorio di Metaponto⁵⁴, risulta proprietario di una peschiera nelle acque tarantine. Nel 1127 il duca Ruggero, di fatto, aveva concesso all'abbazia il diritto di pesca nel mare Piccolo e, accogliendone l'istanza di ricevere «*aliquem piscatorem apud Tarentum*», gli concede «*Nicolam Canerium cum suis haeredibus et omnia sua familia*»⁵⁵. Gli interventi dei signori normanni nell'organizzazione del controllo delle acque marine e del loro sfruttamento attraverso la concessione di peschiere e diritti di pesca ai monasteri dovette creare una serie di diritti stabili e duraturi, come confermano alcuni diplomi di prima età sveva.

Il fatto che il commercio del pesce a Taranto sia stato a medio e lungo raggio si evince anche da una serie di documenti relativi al possesso di peschiere da parte di numerosi privati. Nell'aprile 971 un certo Leone Ecmaloto, insieme con i figli Cristoforo e Calocirio, dona al venerabile monastero dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, a suffragio delle anime dei propri parenti, la metà di una peschiera posta presso un'altra appartenente a un tale Curtice «*protopapa*», tra il mare Piccolo e il mare Grande⁵⁶. Nel 984, nella persona del suo egumeno Simone, il monastero di S. Pietro Imperiale riceve la metà di un'altra peschiera da una monaca chiamata Domnella, che assegna l'altra metà ai nipoti Mansuro, Nicola e Giovanni⁵⁷. Nel dicembre 1175 una certa Tarantina, figlia di Giovanni Cinnamo, gravemente ammalata, dispone che suo nipote Miliardo erediti tutti i beni mobili ed immobili da lei posseduti dentro e fuori il territorio di

⁵¹ Guerrieri, *Possedimenti temporali e spirituali dei Benedettini di Cava nelle Puglie*, notizie storiche ricavate da documenti della Badia Cavense (secc. XI-XVII), cit., pp. 218-221.

⁵² I registi della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana, serie I, 11, 1958, p. 115, n. 104.

⁵³ A. Sacco, *La Certosa di Padula disegnata, descritta e narrata su documenti inediti*, Grafia Industrie Grafiche, Roma 1914, n. 10, p. 276; C. Carlone (a cura di), *I registi dei documenti della Certosa di Padula (1070-1400)*, Nocera Inferiore 1996, p. 10. Cfr. V. Von Falkenhausen, *Taranto*, in G. Musca (a cura di), *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle Decime Giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ottobre 1991), Dedalo, Bari 1993, pp. 451-474, particul. p. 469.

⁵⁴ E. Cuzzo, *La Contea di Montescaglioso nei secoli XI-XIII*, in *Archivio Storico per la Province Napoletane*, CIII, 1985, pp. 7-37.

⁵⁵ S. Tansi, *Historia cronologica Monasterii s. Michaelis Archangeli Montis Caveosi Congregationis Casinensis Ordinis Sancti Benedicti ab anno MLXV ad annum MCDLXXXIV*, Tipografia Abbatiana, Napoli 1746, p. 158, n. XVII.

⁵⁶ Trinchera, *Syllabus*, cit., doc. n. VIII, pp. 6-7.

⁵⁷ Ivi, doc. n. IX, pp. 7-9.

Taranto, ad esclusione degli ulivi ubicati in località Petrulo e della propria parte di una peschiera, di cui istituisce erede Gioannoccaro, figlio di suo nipote Petrone⁵⁸.

Il *dossier* di documenti pubblici e privati mostra come la concessione di diritti di pesca e di peschiere ai monasteri da parte della Corona – come anche di redditi provenienti dall'apparato fiscale del Regno o dalle attività economiche soggette al monopolio statale, come le dogane, le saline, le riserve demaniali e le tonnare – rientrasse in quella politica di sostegno economico che i sovrani normanni, poi svevi e angioini, attuarono nei confronti della Chiesa del Mezzogiorno⁵⁹. Lo *ius piscandi*, compreso fra le regalie minori, era concesso a vario titolo a feudatari o ad enti religiosi che riscuotevano particolari diritti su ogni tratto di mare. La gestione diretta della gabella riguardava, oltre il pescato, anche la vendita e la salagione del prodotto ittico, ma nelle fonti del Mezzogiorno si trovano scarse notizie sul valore aggiunto relativo alla lavorazione e alla commercializzazione del pesce⁶⁰. Questo sistema fu uno dei fattori determinanti del declino dell'attività peschereccia meridionale, che rimase nell'ambito della pura sussistenza, mentre non si sviluppò la pesca destinata al mercato, diversamente da quanto accadde nei mari nordici, anche perché i sistemi di salagione erano rimasti arcaici.

Nel Mezzogiorno il legame tra l'apparato statale e la Chiesa si concretizzò in un sistema di controllo e di sostegno delle istituzioni ecclesiastiche, attraverso la concessione di risorse, le cui rendite, in molti casi, vennero a formare la sostanza dei redditi dei singoli enti ecclesiastici. Tra queste risorse c'era il mare.

3. Con l'avvento dei signori normanni, le condizioni giuridiche del diritto di pesca subiscono una profonda trasformazione: mentre i Bizantini avevano lasciato una certa libertà nella gestione delle superfici di acqua e delle peschiere, i Normanni concentrano i diritti di pesca nelle mani del sovrano, che li amministra come “*regalia*”, concedendo a soggetti pubblici e privati uno spazio per le attività alieutiche e tassando le relative entrate. Per quanto riguarda l'attività di pesca, normalmente il tributo consisteva nella terza parte del pescato, che veniva prelevato come imposta dai “*griparii*”⁶¹. Un documento del 1122 emanato da Costanza d'Altavilla evoca proprio questi «*ministri qui iura nostra Maris Parvi tenebant*»⁶².

⁵⁸ Magistrale (a cura di), *Le pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Taranto*, cit., n.9, pp. 31 ss.

⁵⁹ K. Toomaspoeg (a cura di), *Decimae. Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno nel XIII secolo*, Istituto Storico Germanico, Viella, Roma 2009, pp. 48 sgg.

⁶⁰ M. Sirago, *Attività economiche e diritti feudali nei porti, caricatoi ed approdi meridionali tra XVI e XVIII secolo*, in G. Simoncini (a cura di), *Sopra i porti di mare*, II, *Il Regno di Napoli*, Olsehi, Firenze 1993, pp. 329-389 e pp. 391-433.

⁶¹ Cfr. J.-M. Martin, *La vita quotidiana nell'Italia meridionale al tempo dei Normanni*, Bur, Milano 1997, p. 418.

⁶² P. Guillaume, *Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits*, Cava dei Tirreni, Abbaye des RR. Peres Benedictins, 1877, p. XXVI.

Nella documentazione non troviamo alcuna descrizione delle peschiere ma, in alcuni casi, c'è una particolareggiata indicazione delle loro denominazioni e delle loro pertinenze, finalizzata a precisare la natura dei diritti concessi ai vescovi e ai grandi monasteri e a difenderli contro eventuali usurpazioni, anche in considerazione del fatto che spesso le risorse ittiche di alcune località dovettero essere condivise da diverse istituzioni religiose. Inoltre si rileva come, rispetto alla pesca in mare aperto⁶³, venga preferito l'utilizzo di "piscarie"⁶⁴, che consentiva di orientare il pesce verso le trappole o le zone dove veniva prelevato con le reti, in modo da assicurarsi un costante e regolato rifornimento⁶⁵.

Sulle tecniche di pesca praticate alcuni documenti attestano due modalità di esecuzione: la prima tramite l'uso di imbarcazioni e la seconda a piedi, «*ambulando*». Nel 999, nel mare Piccolo, il monastero di S. Pietro Imperiale dispone di tre piccole barche nei suoi "vivaria"; l'altro tipo di pesca era praticato invece, generalmente, lungo la costa, senza l'uso di imbarcazioni, a piedi, con reti o con strumenti simili a quelle che oggi sono chiamate "nasse", ossia delle trappole mobili assomiglianti ad una gabbia in giunco (*vimen*). In un documento del 1122 Costanza e Boemondo I di Antiochia autorizzano i monaci del monastero di San Benedetto a praticare questo tipo di pesca in una porzione di mare loro concessa nel mare Piccolo, a venti metri di profondità, e negando loro l'uso di qualsiasi imbarcazione: «*sic tamen ut pedibus ambulando, non aliqua navi vel barca ipsa piscatione fruuntur*»⁶⁶. L'uso e il numero delle reti era soggetto talvolta a restrizioni, come attestano altri documenti riguardanti la pesca lungo la foce del lago di Lesina: verso la fine dell'XI secolo il conte di Civitate e di Lesina concede al monastero di San Liberatore «*unum rete nicosse in foce Lesinensi*»⁶⁷ e nel 1119 offre al monastero di Santa Maria di Tremi «*unum starium de nicossa in fuce nostra post canitium ab ipso repullo*»⁶⁸.

⁶³ D.T. Leccisotti, *Le colonie cassinesi in Capitanata. I. Lesina (secc. VIII-XI)*, Montecassino 1937, II. *Il Gargano*, doc. n. 16 (si dice che la pesca è autorizzata a 50 passi - all'incirca 90 metri - dalla costa).

⁶⁴ M. Vendittelli, *La pesca nelle acque interne del territorio ninfesino nel Medioevo. Tecniche di sfruttamento e interessi di gestione*, in L. Fiorani (a cura di), *Ninfa. Una città, un giardino*, Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermonete-Ninfa 7-9 ottobre 1988, L'Erma di Bretschneider, Roma 1990, pp. 113-137. Cfr. anche J.-C. Hocquet, *Due risorse marittime associate: il sale e il pesce. Profilo storico*, in S. Cavaciocchi (a cura di), *Ricchezza del mare, ricchezza dal mare*, secc. XIII-XVIII, serie II, Atti della 37^a Settimana di Studi, Prato 11-15 aprile 2005, Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini", Le Monnier, Prato 2006, pp. 235-265, particul. p. 236.

⁶⁵ R. Fiorillo, *Fonti scritte e fonti materiali: l'allevamento e il consumo di pesce nei monasteri medievali del meridione d'Italia*, in V. D'Arienzo, B. Di Salvia (a cura di), *Pesci, barche, pescatori nell'area mediterranea dal medioevo all'età contemporanea*, Atti del Quarto Convegno Internazionale di Studi sulla Storia della pesca (Fisciano-Vietri sul Mare-Cetara, 3-6 ottobre 2007), Franco Angeli, Milano 2010, pp. 494-502.

⁶⁶ Guillaume, *Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits*, cit., p. XXVI.

⁶⁷ Leccisotti, *Le colonie cassinesi in Capitanata. I. Lesina (secc. VIII-XI)*, cit., doc. n. 24.

⁶⁸ *Codice diplomatico del monastero benedettino di Santa Maria di Tremi*, ed. A. Petrucci, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1961, doc. n. 94.

Come è stato dimostrato per la Campania⁶⁹ e la Calabria⁷⁰, anche in Puglia l'attività di contadini-marinai è da comparare a quella di contadini-pescatori, per i quali la pesca costituiva una necessaria integrazione alimentare nel sostentamento della famiglia⁷¹. Più generalmente in Italia, fino alla metà del XVII secolo, le pratiche piscatorie appaiono complementari ad altre attività lavorative, soprattutto all'artigianato e alla coltivazione dei campi⁷². Lo sfruttamento delle risorse del mare per uno stretto autoconsumo, che solo di rado superava il livello di mera sussistenza, portò a praticare la pesca dall'intero nucleo familiare e da una generazione all'altra, secondo un modello di organizzazione 'professionale' risalente alla tarda antichità. In un diploma del 1114 Costanza, moglie di Boemondo I, concede al monastero di S. Pietro Imperiale un solo pescatore, «*Martinus piscator*», adibito a fornire il pesce necessario all'alimentazione di ben 102 «*homines*» del cenobio⁷³. Nello stesso periodo anche il monastero di San Vincenzo al Volturno riceve, con atto privato, due pescatori, Altino e Palombo⁷⁴, per la pesca delle seppie nelle acque di Siponto⁷⁵ e, nel 1115, un pescatore di Gallipoli è 'assegnato' al monastero di Santa Maria di Nardò⁷⁶. Come risulta anche da altri documenti⁷⁷, a partire dal periodo normanno, si instaurano dei diritti signorili su coloro che esercitano l'attività di pesca, per i quali i pescatori, di cui si fa alcune volte il nome, vengono a configurarsi come dipendenti ereditari e, pertanto, sono 'concessi' con i loro beni e con i loro discendenti⁷⁸. Questi pescatori versano dei tributi che, a seconda dei casi, possono essere di natura diversa: un atto di Enrico *de Ollia*, signore di Varano,

⁶⁹ M. Del Treppo, A. Leone, *Amalfi medievale*, Giannini, Napoli 1977.

⁷⁰ Dentici Buccellato, *Pesca e pescatori*, cit., pp. 548-560.

⁷¹ G. Cherubini, *Il contadino*, in G. Musca (a cura di), *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle Nove Giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989), Dedalo, Bari 1991, pp. 131-151, particul. p. 134. Cfr. anche R. Licinio, *Uomini e terre nella Puglia medievale*, Edizioni del Sud, Bari 1983.

⁷² M.L. De Nicolò, *La pesca in Adriatico fra Sei e Settecento. Innovazioni tecniche e sbocchi commerciali*, in *La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. Produzione, mercato, consumo*, cit., pp. 377-399. Per una visione d'insieme, cfr. G. Doneddu, M. Gangemi (a cura di), *La pesca nel Mediterraneo occidentale (secc. XVI-XVIII)*, Atti del Convegno di Studi, Bosa settembre 1994, Puglia Grafica Sud, Bari 2000.

⁷³ E. Gattola, *Ad historiam Abbatiae Cassinensis Accessiones*, Venezia 1734, p. 231.

⁷⁴ È evidente come il vocabolario della marineria abbia lasciato, fino ai nostri giorni, tracce nell'onomastica locale.

⁷⁵ *Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, ed. V. Federici, Roma 1925, vol. I, doc. n. 42, pp. 262-263. Il numero di pescatori 'concessi' agli enti ecclesiastici aumenta in Sicilia: nel 1145, a Mazara, un'intera famiglia di pescatori è donata al monastero di San Michele; a Castellammare del Volturno, Montecassino riceve, nel 1133, un solo pescatore, Piero, figlio del fu Bibiano, e a Tropea lo stesso monastero dispone di dodici uomini per la pesca del tonno.

⁷⁶ M. Pastore, *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, Centro di Studi Salentini, Lecce 1964, doc. n. 3.

⁷⁷ A. Prologo, *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266)*, V. Vecchi, Barletta 1877, doc. n. 29 (a. 1125); *Chronicon Casauriense sive Historia monasterii Casauriensis, auctore Iohanne Berardi*, in R.I.S., II-2, pp. 767-1018, docc. nn. 1010, 1011, 1012, 1013.

⁷⁸ J.-M. Martin, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, École Française de Rome, Roma 1993, p. 408.

attesta l'offerta al monastero della SS. Trinità di Cava dei Tirreni di due pescatori, «*unum naturaliter videlicet Mangum nomine de Basili, se suisque heredibus cum omnibus suis rebus quibus mihi dare solitus fuit et reddere de eadem piscaria*» e di un altro, che dovrà rendere al signore «*illas noctes de nostra capturam quas soliti sumus capere*»⁷⁹, cioè una parte della pesca notturna. Pescatori 'occasionalmente' si riscontrano invece a Castellaneta, dove nel 1200 «*mores et veteres erant in flumine Laci ut piscatores vel quisque voluerit iret in flumine Laci predicti ad piscandum salvo iure dominico*»⁸⁰. I pescatori dunque sono soggetti al pagamento di un tributo dovuto all'autorità pubblica: la «*gabella piscium*», tassa pagata da chi porta il pescato, consisteva nel terzo del prodotto. In alcuni casi i proventi signorili sulla pesca sono donati ai monasteri: nel 1081 il conte Riccardo Siniscalco dona all'abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni la terza parte dei pesci della sua peschiera del Patemisco⁸¹; nel 1181 Tancredi di Lecce dona al monastero dei SS. Niccolò e Cataldo 400 ducati annuali derivanti dai prodotti della pesca⁸².

La varietà terminologica con cui sono indicati i tributi signorili relativi alla pesca («*sors curie*»⁸³, «*ius dominicum*»⁸⁴, «*tributum*»⁸⁵, «*affidatura*»⁸⁶) dimostra come i proventi dell'attività alieutica rientrassero nell'insieme dei proventi della «*baiulatio*»⁸⁷, incamerati in modo diretto ed ordinario dalla regia curia⁸⁸.

Dalle testimonianze finora raccolte risulta che i signori normanni prestarono grande attenzione a quella fonte di ricchezza che per Taranto era il mare. La concessione di peschiere ai vari enti ecclesiastici del Mezzogiorno d'Italia rientrava in un più ampio quadro di sostegno economico da parte dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno: attraverso di essa si mirava a garantire la gestione delle sedi vacanti da parte del potere temporale e il passaggio di una quota d'eredità dei prelati defunti nelle

⁷⁹ Guillaume, *Essai historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits*, cit., doc. n. 34.

⁸⁰ E. Mastrobuono, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, Adriatica, Bari 1969, doc. n. 1.

⁸¹ G. Guerrieri, *Il conte normanno Riccardo Siniscalco (1081-1115) e i monasteri benedettini Cavensi in Terra d'Otranto (sec. XI-XIV)*, Vecchi, Trani 1899, doc. n. 3.

⁸² P. De Leo, *Le carte del monastero dei Santi Niccolò e Cataldo in Lecce (secc. XI-XVII)*, Centro di Studi Salentini, Lecce 1978, doc. n. 3.

⁸³ *Codice Diplomatico Brindisino*, ed. A. De Leo, I, Trani 1940, doc. n. 10.

⁸⁴ Mastrobuono, *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, cit., doc. n. 1.

⁸⁵ *Codice diplomatico del monastero benedettino di Santa Maria di Tremi*, ed. cit., doc. n. 94.

⁸⁶ Ivi, doc. n. 89; *Chronicon Casauriense sive Historia monasterii Casauriensis, auctore Iohanne Berardi*, ed. cit., doc. nn. 1010-1011.

⁸⁷ Con il termine «*baiulatio*» veniva identificato il complesso dei redditi fiscali (tra cui la riscossione di dazi e gabelle), che il baiulo amministrava. A partire dall'epoca normanna, al baiulo era affidata l'amministrazione del demanio regio in nome del re. Tale carica venne assorbita, con il trasformarsi degli ordinamenti locali, dalle cariche elettive municipali (S. Vinci, *Regimento et governo. Amministrazione e finanza nei comuni di Terra d'Otranto tra antico e nuovo regime*, Cacucci, Bari 2013, p. 80).

⁸⁸ T. Pedio, *L'ordinamento tributario del regno normanno*, in *Archivio Storico Pugliese*, XII, 1959, pp. 79-86.

mani dell'amministrazione reale. Tuttavia la frammentarietà e l'incompletezza della documentazione non consentono di fare stime quantitative sicure. Certamente, tra le zone di pesca, Taranto sotto il dominio normanno diventò «una specie di capitale o paradiso della pesca»⁸⁹: nel XII secolo Guglielmo di Tiro definisce la città «*egregia metropolis*» e questa immagine di prosperità si ritrova anche nell'ebreo Beniamino da Tudela e nel geografo arabo Edrisi⁹⁰.

Il porto, già ricordato da Polibio come il più importante della Magna Grecia, invece, a partire dal 1071⁹¹, perde gradualmente d'importanza a vantaggio dei porti adriatici di Otranto, di Brindisi, e di Bari come porto mercantile⁹². Ciò anche in seguito alla decadenza della via Appia e dello sviluppo della Traiana⁹³, che consentiva a mercanti, pellegrini ed eserciti di raggiungere più facilmente le coste adriatiche. Del porto di Taranto non vi è traccia negli «*itinerari*» dei pellegrini e dei crociati, le cui testimonianze escludono una sua centralità nel contesto delle rotte marittime del Mediterraneo durante il periodo bizantino e normanno-svevo⁹⁴.

Il porto tornerà ad essere un punto nevralgico del mercato internazionale prima con gli Angioini, che favoriranno in Terra d'Otranto, e quindi a Taranto, una massiccia presenza veneziana, interessata ad avere in queste terre punti di ponte per i suoi commerci con l'Oriente, poi con gli Aragonesi e, a partire dal Seicento, con il declino veneziano in tutta la Terra d'Otranto, con le grandi potenze occidentali, Inghilterra e Francia, interessate soprattutto al mercato dell'olio.

Sulla tipologia del pescato si trovano poche testimonianze nelle fonti di età bizantina e normanna. Un prodotto della pesca è costituito dalle seppie, che venivano generalmente essiccate e raccolte in legature da quaranta unità. Nel basso medioevo la documentazione è più ricca di notizie. Nel primo periodo angioino, il notaio Eustazio di Matera, nel *Planctus Italiae*, descrive poeticamente Taranto come una città ricca di pesci e mitili di vario tipo, come tonni, orate, cefali ed ostriche⁹⁵. I documenti della

⁸⁹ Von Falkenhausen, *Taranto*, in *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, cit..

⁹⁰ Cfr. Willelmus Tyrensis Archiepiscopus, *Chronicon*, ed. R.B.C. Huygens [Corpus Christianorum. Continuatio Medievals – LXIIIA], Turnholt 1986, XVIII, 7, p. 819; Edrisi, *Libro del re Ruggiero*, cit.

⁹¹ M. Demichele-Dziubak, *La conquista normanna di Taranto e del suo territorio occidentale. Vicende militari e risvolti politico-istituzionali*, in *Miscellanea di studi in onore di Paolo Catucci*, Archeogruppo, Massafra 2009, pp. 121-146.

⁹² C.D. Fonseca, *Dal porto all'arsenale: il destino mediterraneo di Taranto*, in *Il Mediterraneo: i luoghi e la memoria*, Mostra archivistica, archeologica e numismatica promossa in occasione del primo centenario dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (Taranto, Castello Aragonese 13 ottobre-15 novembre 1983), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1989, pp. 19-22.

⁹³ P. Dalena, *Strade e percorsi nel Mezzogiorno d'Italia (secc. VI-XIII)*, Due Emme, Cosenza 1995, pp. 11 sg.: lungo la direttrice Traiana erano ubicati poi importanti santuari, come quello di San Michele Arcangelo sul Gargano e la basilica di San Nicola a Bari.

⁹⁴ Cfr. P. Dalena, *Il porto di Taranto dai Normanni agli Angioini*, in Id., *Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno Medievale*, Adda, Bari 2002, pp. 117-123.

⁹⁵ A. Altamura, *I frammenti di Eustazio da Matera*, in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, XV, 1946, pp. 133-140. Su Eustazio da Matera, cfr. L. Petrucci, *L' "Eustachio da Matera" di A.N. Veselovskij*, in *Studi mediolatini e volgari*, 28, 1981, pp. 153-172.

cancelleria angioina evidenziano come il mare di Taranto costituisse una fonte di approvvigionamento di pesce per la mensa reale di Carlo I d'Angiò, il quale aveva provveduto a fare ampliare il porto, dotandolo di un arsenale per la riparazione e l'armamento delle navi della flotta: oltre alle acciughe, che venivano salate, troviamo menzionate orate e cefali⁹⁶. A partire dal XV secolo nel mare Piccolo è attestata la coltivazione delle ostriche e delle cozze⁹⁷, attaccate ai pali che delimitavano le proprietà delle relative peschiere⁹⁸. Nel XVII secolo l'abate Giovanni Battista Pacichelli, in una lettera scritta durante un soggiorno in Puglia, fu attratto dalla coltivazione delle ostriche: «Entrando nel Golfo di Taranto, si può considerar la pesca delle ostriche, le quali si salano, e spacciano in parti lontane, e di altre specie stimatissime (che fan correre il proverbio, doversi qui da ciascuno passar il tempo di quadragesima) particolarmente di quelle che fra alcuni pali gettano il picciol seme di quella sorte di legno, vi nascon in copia a guisa delle piante, e chiamansi cozza, estraendosi dopo sei mesi nel suo picciol mare al porto, ed è grossa come mandorla coperta; si affittan però quei pali da cittadini nel mare picciolo di più di 30 miglia di giro con suo riflusso»⁹⁹.

Il numero degli impianti di pesca ricordati dalle fonti è, come si è visto, non trascurabile, mentre non si hanno elementi sufficienti in merito alla loro gestione attuata dagli enti ecclesiastici. Dai contratti di locazione di “*piscarie*” sembra che gli istituti ecclesiastici ricorressero anche a forme di gestione indiretta degli impianti alieutici, probabilmente anche a causa della loro costosa manutenzione.

Oltre che alle peschiere, mezzo per assicurarsi un costante e regolare rifornimento di pesce, gli interessi monastici erano rivolti anche alle saline, proprio in considerazione dell'estrema deperibilità dell'alimento. Uno dei problemi principali nell'ambito specifico degli approvvigionamenti ittici era quello del trasporto del pesce, in recipienti o contenitori ceramici, dalle zone che potremmo chiamare “produttrici” a quelle “consumatrici”. La conservazione sotto sale fu uno dei procedimenti più utilizzati, soprattutto durante il periodo estivo, quando non si poteva contare sulla presenza della neve¹⁰⁰.

⁹⁶ I registi della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, cit., p. 95, n. 224.

⁹⁷ G. I. Cassandro, *Un inventario dei beni del principe di Taranto*, in M. Paone (a cura di), *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, Congedo, Galatina 1973, vol. II, pp. 5-57.

⁹⁸ Dall'*Inventario delle Peschiere del Capitolo e Clero di Taranto* del 1721 risulta che la lottizzazione del mare Grande e, soprattutto, del mare Piccolo doveva essere molto fitta, al punto che, qualche secolo dopo, il Coco affermava che le peschiere «occuparono ogni punto del territorio comunale». Cfr. L. Coco, *Appunti storici sul Mar Piccolo*, Cressati, Taranto 1932, p. 7; P. Massafra, *Facce di sempre. Tra cronaca e storia a Taranto dal VI al XIX secolo*, Scorpione, Taranto 1988, p. 54.

⁹⁹ Abate Giovanni Battista Pacichelli, *Memorie di Viaggi per l'Europa Christiana scritte à Diversi in occasione de' suoi Ministeri*, Napoli 1685, t. IV, lettera n. LXXXIV, pp. 359-377; C.D. Fonseca, *L'Abate Giovanni Battista Pacichelli (1641-1695)*, in *Puglia Ieri: Il Regno di Napoli in prospettive dell'Abate Crio: Battista Pacichelli*, Adriatica, Bari 1976, pp. 1-16; Id., *Il sogno di Ulisse*, in C.D. Fonseca (a cura di), *La Puglia e il mare*, Electa, Milano 1984, pp. 341-348, particul. pp. 344-346.

¹⁰⁰ L'analisi della documentazione relativa alla proprietà delle saline da parte non solo di enti ecclesiastici, ma anche di privati socialmente elevati (*milites* e giudici) e, molto spesso, appartenenti a

Importante piazza commerciale, grazie alla sua posizione sul mare, Taranto continuerà, anche nei secoli successivi, a beneficiare della risorsa alieutica, convogliando nei suoi mercati gli interessi agrari e mercantili con quelli legati alla pesca, componente fondamentale della sua cultura¹⁰¹. Nonostante le alterne vicende politico-militari, la regione del Regno di Napoli diventerà una privilegiata piattaforma di scambio all'interno del sistema di affari dell'Adriatico. Il passaggio al demanio regio rappresenterà un'ottima occasione per la cittadina ionica per il raggiungimento di quella "maturità istituzionale", che le permetterà di ridefinire i rapporti tra comunità locale e regno e di consolidare, in tal modo, il suo ruolo di primo piano all'interno del sistema di scambi commerciali¹⁰².

4. La sfida della sostenibilità ambientale richiede di adottare una prospettiva di analisi e di azione multidimensionale e di stabilire alleanze tra cittadini, istituzioni e associazioni del terzo settore, per il raggiungimento di obiettivi comuni. L'esigenza di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili è uno degli obiettivi dell'*Agenda 2030*, che nel *goal 11* ribadisce l'importanza della dimensione culturale e del patrimonio storico a sostegno dell'innovazione, della creatività e della crescita economica¹⁰³. Nel 2023 nel Dipartimento Jonico è stata avviata una delle sperimentazioni previste dalla *governance* di Ateneo, in relazione allo sviluppo di competenze trasversali, che ha visto coinvolti enti di ricerca e associazioni del terzo settore, in una progettualità denominata "Laboratorio di transizione ecosostenibile del Mar Piccolo di Taranto". L'obiettivo primario è stato quello della sostenibilità ambientale, finalizzato a valorizzare il portato formativo dell'eredità culturale per generare valore sociale, ambientale ed economico. Il progetto ha previsto azioni diversificate e dirette a tutelare l'ecosistema e tutto il patrimonio storico-culturale del Mar Piccolo, come naturale *driver* di sviluppo locale sostenibile, capace di offrire prospettive di crescita individuale e professionale alle giovani generazioni attraverso la conoscenza e il rinsaldarsi del legame con il territorio di appartenenza.

più membri di una stessa famiglia, meriterebbe una trattazione a parte. In questa sede è sufficiente ricordare come, analogamente a ciò che accadeva per le peschiere, svariati enti ecclesiastici risultano possedere saline comprese in territori non soggetti alla loro diretta signoria. Dalla fine dell'XI secolo i monasteri di San Clemente di Cesauria e della SS. Trinità di Cava dei Tirreni possiedono saline presso Lesina e Taranto. Le principali zone di produzione del sale si trovano lungo tutta la fascia adriatica a sud di Siponto fino alla foce dell'Ofanto, nei pressi di Barletta e di Canne, dove non mancano anche attestazioni di proprietà private, in particolare signorili (G. Volpe, *Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoantica*, Edipuglia, Bari 1996, pp. 307-310). Le saline di Taranto producevano un sale "naturale", diversamente da quelle di altre località, dove il processo di salificazione avveniva in laghi artificiali (R. Perrone, *Le paludi del tarantino occidentale prima delle bonifiche*, in *Umanesimo della Pietra*, 7, 1992, pp. 103-108).

¹⁰¹ L. Vantaggiato, *Gli introiti dello ius piscandi nei mari di Taranto (1465-1466)*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 116, 2014, pp. 217-246.

¹⁰² Ivi.

¹⁰³ G. Galeotti, *La salvaguardia del patrimonio culturale come strategia per la sostenibilità*, in «Formazione & Insegnamento», XIX – 1 – 2021, pp. 161-168.

Il laboratorio, nato dalla collaborazione con l'Istituto di ricerca sulle Acque del CNR di Taranto, si è posto l'obiettivo di favorire il passaggio dalla teoria alla pratica, promuovendo un modello didattico teso a sviluppare competenze interdisciplinari orientate all' 'intraprendere', ovvero a favorire lo spirito di impresa e occasioni di nuove opportunità imprenditoriali. L'attività laboratoriale si è basata su un approccio di studio integrato per la gestione sostenibile della fascia costiera, incentrato sulla "contaminazione dei saperi", al fine di identificare strategie ecosostenibili di gestione, tutela e valorizzazione della risorsa.

Il Laboratorio sperimenta un percorso formativo nell'ambito delle specializzazioni intelligenti previste dal *Just Transition Fund*, il progetto di transizione energetica integrata di riconversione economica del territorio. L'obiettivo è stato di mirare al ripristino dei servizi ecosistemici jonici storici attraverso la formazione di professionisti e imprenditori in grado di sostenere le attività di fitorimediazione dei terreni inquinati, che risentono della crisi industriale complessa, con l'individuazione di sistemi per lo sviluppo di una filiera agronomica per la produzione di fibre vegetali da utilizzare, al posto della plastica, nella locale maricoltura, nella prospettiva di una diversificazione produttiva sostenibile.

Lo stesso concetto di "transizione ecosostenibile", ossia "quel processo di innovazione tecnologica e di rivoluzione ambientale volto a favorire l'economia e lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità, in modo che la generazione futura riceva la stessa quantità di risorse che si è avuta dalla generazione precedente", implica una "transizione culturale" verso un nuovo modello di società. La responsabilità verso le generazioni future richiede pertanto una conversione ecologica globale, in cui il termine "sostenibilità" sia strettamente connesso con quello dello "sviluppo umano". La formazione del cittadino nasce da una progettazione consapevole funzionale all'acquisizione di competenze trasversali nella società contemporanea, *in primis* alla costruzione di un'autonomia di giudizio, che si configura come una delle competenze trasversali fondamentali per l'attuazione di una cittadinanza attiva.

Il termine "competenze trasversali" racchiude una plurima stratificazione semantica ed è stato oggetto di interesse nella prospettiva dell'inserimento nel mercato del lavoro. Rispetto alle competenze di base (il sapere minino, linguistico e logico-matematico), le competenze trasversali riguardano la persona a livello cognitivo e relazionale, ma non sono connesse ad una attività specifica ed entrano in gioco in tutte le situazioni; consentono comportamenti professionali e sono cruciali per la loro trasferibilità in attività differenti. L'introduzione di questo tipo di competenze nasce dalla convinzione che il livello lavorativo nel prossimo futuro non sarà dato tanto dal tipo di professione intrapresa ma dalla maturazione nei singoli di doti da mettere in campo nell'attività lavorativa. Tra le competenze trasversali, sotto il profilo comportamentale di natura operativa, rientrano la comunicazione e la capacità di lavorare in gruppo, negoziando accordi e soluzioni, la prontezza e l'abilità nel *problem*

solving, la comprensione della complessità dei vari linguaggi, l'adattabilità, lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità. Si passa dunque da un sapere formativo ad un sapere performativo, basato sulla valorizzazione dell'intelligenza operativa, secondo i canoni dell'attivismo pedagogico sorto alla fine dell'Ottocento che, per Dewey, deve mirare al metodo e abbandonare ogni contenuto prefissato, puntando non solo allo studio dei fatti della storia passata ma anche e soprattutto all'analisi dell'azione futura¹⁰⁴. Le nozioni sono fini a se stesse in quanto mutevoli, ciò che realmente conta è la ricerca e lo sviluppo delle capacità critiche. L'indagine tramite l'esperienza diretta è la sintesi di questo metodo. In questa prospettiva la didattica delle competenze deve necessariamente allontanarsi da una idea dei saperi rigidi e codificati, ripensandoli *sub specie humanitatis*, ossia nella loro dinamicità e assiomaticità. Ciò acquista ancora più rilevanza se pensiamo alla ricerca storica e alla 'missione' di rivitalizzare il passato, attraverso la capacità di interrogarlo alla luce della struttura presente. Il che vuol dire aprirsi al territorio e alla condivisione dei saperi, nella consapevolezza che non possono esserci competenze senza pratiche di costruzione partecipata delle conoscenze.

In questa direzione il laboratorio assume una prospettiva non solo (inter)disciplinare, attraverso la cooperazione tra le diverse teorie e metodi disciplinari, ma anche (trans)disciplinare, dialogando con esperti in possesso di esperienza pratica esterna al mondo accademico.

Rispetto alla dimensione educativa, preservare e trasferire la conoscenza e, di conseguenza, l'intero *Cultural Heritage*, alle nuove generazioni diviene strumento fondamentale di un comune processo educativo, basato su valori condivisi. Ne consegue, come rileva Scalcione:

cultura e paesaggio divengono elementi propri di una dimensione simbiotica, all'interno della quale gli elementi fisici portano a visualizzare l'espressione della cultura locale, dei meccanismi economici e dei valori socio-culturali che governano l'agire della società [...] L'educazione al patrimonio culturale diviene quindi educazione *tout court*: a livello intellettuale, emotivo e pratico. Essa ha difatti a che fare con la conoscenza, con i sentimenti e con le azioni concrete. Si presenta quindi come un utile strumento per favorire il processo educativo generale, facendo leva su tutte le potenzialità del soggetto e sull'unità della persona¹⁰⁵.

Su queste premesse il primo compito dello storico è quello di ricomporre, attraverso l'uso delle fonti documentarie, scritte e materiali, la "memoria" di una comunità, che si sviluppa in continuità con quella passata in una proiezione

¹⁰⁴M. Pinotti, *La didattica per competenze nell'insegnamento della storia*, in F. Monducci (a cura di), *Insegnare storia. Il laboratorio storico e altre pratiche attive*, Utet, Milano 2018, pp. 37-72.

¹⁰⁵ V.N. Scalcione, *Educazione al patrimonio culturale e valutazione d'impatto sociale: questioni di pedagogia sociale*, in «Q Times. Journal of education, Technology and Social studies», XIII, 4, 2021, pp. 17-30.

strutturalmente contemporanea, tesa non alla semplice “conoscenza” e “ricostruzione”, ma ad una riflessione ed elaborazione morale e concettuale, in cui risulta fondamentale il “contesto” in cui si vive. È necessario allora promuovere una nozione allargata del vivere i “paesaggi della contemporaneità”, attraverso pratiche laboratoriali che abbiano l’obiettivo di contestualizzare il mare, creando indizi e suggestioni che possano favorire il fenomeno dell’*insight*, affinché ciascun fruitore possa avere una percezione immaginativa dei luoghi antichi che sono lo sfondo della sua contemporaneità, anche in funzione di una società inclusiva. La città, prima di essere i suoi edifici e i suoi aspetti morfologico-strutturali, prima di essere i suoi stessi abitanti, è la “cittadinanza”, l’appartenenza, l’identità più profonda. Come rileva lo storico Cavazza

la storia è un elemento essenziale per realizzare una concreta ed efficace educazione alla cittadinanza: la dicotomia tra chi è interno o esterno alla comunità può assumere i caratteri di una cittadinanza chiusa e ostile all’assimilazione oppure più includente. Un percorso di educazione alla cittadinanza deve tenere presente il rapporto dialettico che si è instaurato tra i diversi livelli di cittadinanza¹⁰⁶.

I caratteri identitari del paesaggio non sono colti nella loro accezione chiusa e autoreferenziale, ma intesi in senso corale, come processi che si costruiscono socialmente e che sono in costante divenire; un paesaggio che preesiste, perché prodotto dalle generazioni precedenti, ma che è orientato al futuro. Per Magnaghi, che ha guidato il *team* interdisciplinare per la redazione del PPTR Puglia, occorre (ri)costruire una ‘coscienza di luogo’, intesa quale rapporto fra una comunità insediata – autoctoni, ma anche nuovi abitanti, residenti stabili, ‘ospiti’, *city user*, presenze multietniche, giovani, anziani – e il suo ambiente di vita che trova nel bene comune del proprio patrimonio territoriale la forza propulsiva di un patto solidale, funzionale alla costruzione del benessere collettivo¹⁰⁷.

L’obiettivo è quello di favorire una comunicazione circolare nell’elaborazione di una memoria globale e locale consapevole, in una dimensione in cui la collettività possa rileggere il passato e immaginare il futuro come risultato delle proprie azioni; non soltanto acquisire nuove conoscenze ma interrogarsi su nuove questioni; tradurre culture e storie ‘altre’ in forme che rendano possibile ricollocare e rileggere con nuove lenti le storie locali, patrimonio prezioso sul quale progettare il futuro.

¹⁰⁶ S. Cavazza, *La storia come educazione alla cittadinanza*, in S. Adorno, L. Ambrosi, M. Angelini (a cura di), *Pensare storicamente. Didattica, laboratori, manuali*, cit., pp. 149-162.

¹⁰⁷ A. Magnaghi, *Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo*, Bollati Boringhieri, Torino 2010.

Luciana Petracca

IL PRINCIPE, LA CITTÀ, IL PORTO
STRATEGIE DI POTENZIAMENTO DELLO SCALO MARITTIMO
DI TARANTO AL TEMPO DI
GIOVANNI ANTONIO ORSINI DEL BALZO (1420-1463)*

ABSTRACT

Il contributo mira a ricostruire il volto della città di Taranto, e in particolare l'identità marittimo-portuale degli spazi urbani e del corpo sociale, al tempo del principato di Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463). Diverse testimonianze confermano l'attenzione riservata dal principe al potenziamento dello scalo marittimo e commerciale ionico, nella consapevolezza dell'importanza economica, oltre che strategico-militare, rivestita dalla città di Taranto e dal suo porto a metà Quattrocento. Grazie ai quaderni di conto di erari, tesoriere e maestri razionali reclutati nei gangli dell'amministrazione principesca, sarà possibile farsi un'idea dei provvedimenti orsiniani adottati al fine di rafforzare il sistema difensivo della città – incluso il piano di riqualificazione e ristrutturazione dell'arsenale cittadino – e di ampliare gli spazi relazionali destinati alla circolazione di uomini e merci, e atti ad accogliere importanti incontri fieristici.

The article aims to reconstruct the face of the city of Taranto, and in particular the maritime-port identity of the urban spaces and the social body, at the time of the principality of Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463). Various testimonies confirm the attention paid by Prince Orsini to the strengthening of the Ionian commercial port, in the awareness of the economic importance, as well as strategic-military, covered by the city of Taranto and its port in the mid-fifteenth century. The accounting books of the treasurers and other officers make it possible to know the measures taken to strengthen the defensive system of the city – including the redevelopment and restructuring plan of the city arsenal –, and to expand the relational spaces intended for the circulation of goods and people, especially at important trade fairs.

PAROLE CHIAVE

Taranto – porto commerciale- sistema difensivo Taranto – commercial port – defense system

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Presidi logistici e strutture difensive. – 3. Spazi economici, vocazione marittima e identità sociale.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

1. Sulla base delle fonti documentarie superstiti, il presente contributo mira a ricostruire il volto della città di Taranto al tempo del principe Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463), da una prospettiva orientata soprattutto a definire le strutture logistico-difensive e l'identità marittimo-portuale degli spazi urbani e del corpo sociale.

Sul principato di Taranto, complesso organismo feudale, che dalla città ionica derivava la sua denominazione, e la cui istituzione è fatta risalire a Ruggero II, esiste una ricca tradizione di studi, ma è soprattutto nell'ultimo decennio, grazie anche alle iniziative promosse dal Centro Studi Orsiniani di Lecce, che il tema è stato oggetto di crescente attenzione¹.

L'investitura di Giovanni Antonio, disposta dalla regina Giovanna II il 4 maggio 1420², segnò l'inizio di un processo di ricomposizione territoriale dei domini precedentemente appartenuti al principe, suo padre, Raimondo Orsini del Balzo³, cui si aggiunsero nuove acquisizioni in Terra d'Otranto, in Terra di Bari e in Capitanata, l'eredità materna delle contee di Lecce e di Soleto nel 1446 (alla morte di Maria d'Enghien), e il riconoscimento nel 1462 di importanti centri come Molfetta, Giovinazzo, Venosa, Lavello, Minervino, Ruvo, Montemilone, Carpignano, Bitonto e Corato⁴.

¹ Tra le pubblicazioni del Centro, cfr. L. Petracca, B. Vetere (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20- 22 ottobre 2009), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2013; L. Petracca, *Quatreno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461/62)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2010; B. Vetere, *Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Il principe e la corte alla vigilia della congiura (1463). Il Registro 244 della Camera della Sommaria*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2011; G. T. Colesanti (a cura di), *"Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2014. Fuori collana, v. anche G. Carducci, A. Kiesewetter, G. Vallone (a cura di), *Studi sul principato di Taranto in età orsiniana*, Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 2005; e il volume miscelaneo A. Cassiano, B. Vetere (a cura di), *Dal Giglio all'Orso. I principi d'Angiò e Orsini del Balzo nel Salento*, Congedo, Galatina 2006.

² Cfr. L. Pepe (a cura di), *Il Libro Rosso della città di Ostuni. Codice diplomatico compilato nel MDCIX da Pietro Vincenti*, Editrice B. Longo, Valle di Pompei 1888, doc. n. 34, pp. 113-114; N.F. Faraglia, *Storia della regina Giovanna II d'Angiò*, Carabba, Lanciano 1904, p. 172; e A. Cutolo, *Maria d'Enghien*, Congedo, Galatina 1977 (1° ed. Itella, Napoli 1929), pp. 113-117.

³ Per l'età di Raimondo, v. A. Kiesewetter, *Problemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia (1386-1406)*, in G. Carducci, A. Kiesewetter, G. Vallone (a cura di), *Studi sul principato di Taranto*, cit., pp. 7-88 (versione ampliata e aggiornata in A. Kiesewetter, *Ricerche e documenti per la signoria di Raimondo del Balzo-Orsini sulla Contea di Lecce e sul Principato di Taranto*, in *Bollettino storico di Terra d'Otranto*, 11, 2001, pp. 17-30); e L. Petracca, *Strategie familiari, ambizioni di preminenza e gestione del potere. L'esempio dei Del Balzo in Terra d'Otranto (secc. XIV-XV)*, in *Ricerche Storiche*, LII/1, 2022, pp. 5-27.

⁴ Nel celebre memoriale della *Descrizione della città di Napoli e statistica del Regno del 1444*, il principe di Taranto, «signore da per sé», è indicato quale signore «de più de quatrocento castelle, e comenzia al suo dominio dala porta del mercha' de Napoli [...] e dura per XV zornade per fina in capo de Leucha, e chi lo chiama lo sacho de Terra de Otranto». Il documento, forse opera di un ambasciatore veneziano, e che assegna al principe il dominio di circa una trentina di centri, tra città e terre, è stato edito la prima volta da C. Foucard, *Fonti di Storia napoletana nell'Archivio di Stato di Modena. Descrizione delle città*

Sebbene il principe soggiornasse spesso anche in altre località del principato, con al seguito l'insieme degli ufficiali e dei *familiares* che costituivano la sua corte itinerante, Taranto (come in parte anche Lecce) rappresentava il centro nevralgico, politico ed economico, di questo esteso feudo.

Diverse testimonianze confermano l'attenzione riservata da Giovanni Antonio al potenziamento dello scalo marittimo e commerciale ionico, nella consapevolezza dell'importanza economica, oltre che strategico-militare, rivestita dalla città e dal suo porto. Primo fra tutti è da considerare il piano di riqualificazione e ristrutturazione dell'arsenale cittadino, di cui si dirà più avanti, incluso nel più ampio progetto di ampliamento e consolidamento del sistema difensivo.

2. Assunto il titolo principesco nel 1420, l'*Inventarium* confezionato dal razionale orsiniano Francesco de Ayello (o de Agello), e relativo ai beni e ai diritti di pertinenza della *curia principis* nella città Taranto, offre una prima descrizione della fortezza che occupava il settore orientale dell'abitato medievale, e cioè quel «castrum cum forteliiciis et membris suis scituatum, prout evidenter apparet, supra et prope Mare Magnum, in pictagio Balei civitatis eiusdem»⁵.

Ma è soprattutto grazie alla contabilità redatta dagli ufficiali dell'amministrazione principesca nell'anno indizionale 1° settembre 1457-31 agosto 1458⁶, e nello specifico dal tesoriere di Taranto e dal conservatore delle vettovaglie e delle munizioni del *castrum magnum*, che è possibile farsi un'idea dei provvedimenti orsiniani adottati al fine di rafforzare il sistema difensivo della città, del personale coinvolto e delle risorse impiegate.

Conosciamo, ad esempio, l'entità della guarnigione messa a difesa del castello, variabile dai quindici ai quaranta *servientes*⁷; come pure alcune delle qualifiche e delle mansioni svolte da quanti prestavano servizio presso la stessa fortezza, sede tra l'altro della corte principesca.

di Napoli e statistica del Regno nel 1444, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 2, 1877, pp. 725-757. Per edizione più accurata v. F. Senatore (a cura di), *Dispacci sforzeschi da Napoli, I (1444-2 luglio 1458)*, Carlone, Salerno 1997, pp. 3-19. Sull'estensione dei domini orsiniani, cfr. S. Morelli, *Aspetti di geografia amministrativa nel Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, in L. Petracca, B. Vetere (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli*, cit., pp. 199-245; e F. Somaini, B. Vetere (a cura di), *Geografie e linguaggi politici alla fine del Medio Evo. I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, Congedo, Galatina 2009, pp. 22-28.

⁵ Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, Reg. 238, ms. L'inventario è stato edito da G. I. Cassandro, *Un inventario dei beni del principe di Taranto*, in M. Paone (a cura di), *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, Congedo, Galatina 1973, pp. 5-57: 29. Un'edizione parziale del documento, relativa alla *subgabella* dell'affidatura, è in G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto tra basso medioevo ed età moderna*, Mandese, Taranto 1993, pp. 113-114.

⁶ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, Reg. 248, ms., cc. 1r-33r.

⁷ Ivi, cc. 7r-33r, 94r-96r.

Sotto la supervisione del leccese Nicola Coniger (definito «magister domus», «rector et gubernator principalis tinelli hospici civitatis Tarenti» o ancora «gubernator famulorum curie in Taranto»⁸), operava una nutrita schiera di funzionari, come il *magister hospicium*, Josuè domini Iohannis, responsabile della residenza delle principesse Caterina, Margherita e Isabella⁹, o come il *magister pulveris bombardarum*, e di servitori, tra i quali, un cuoco, un panettiere e più di venti dipendenti definiti *sclavi*¹⁰.

Particolarmente significativi sono gli interventi strutturali e le realizzazioni *ex novo* che hanno interessato l'apparato difensivo della città, potenziato proprio in età orsiniana. Si ha notizia, ad esempio, di una «turris nova magna pontis, nominata domini principis Iohannis Antonii», presidiata da un piccolo contingente armato (dai 3 ai 7 uomini) guidato da un castellano, al cui interno era attivo un mulino; e ancora di una *cittadella* con torre, anch'essa munita di guarnigione (circa 7 uomini) preposta al servizio di guardia e a sorveglianza di alcune imbarcazioni della *curia principis*, come di una non meglio precisata *nova galea*.

Il presidio difensivo, rispondente al nome di *cittadella* e ubicato sull'estremità occidentale del promontorio su cui sorgeva l'abitato, era provvisto di scalo marittimo e inglobava un'area cantieristica destinata alla manutenzione e alla costruzione delle imbarcazioni. Qui sorgevano diversi fabbricati, incluso un *tarcinarium*, utilizzato «pro reponendis galeis, lignis et barcis», voluto da Giovanni Antonio in sostituzione di quello più antico eretto nella *platea publica pontis* di Taranto, vicino all'edificio della dogana¹¹, e che lo stesso principe aveva deciso di far demolire (unitamente alla dogana), al fine di ampliare la superficie destinata a pubblica piazza¹².

Il nuovo arsenale, collocato a breve distanza dall'imboccatura del Mar Piccolo, tra la terraferma e la penisola del borgo antico, occupava uno spazio adiacente al porto commerciale e si sviluppava parallelamente alla linea di costa aperta sul Mar Grande. Una simile posizione era certo funzionale a garantire il trasporto di provviste, materiali e merci provenienti dall'entroterra così come dal mare.

Nelle immediate vicinanze della *cittadella*, all'interno della quale fu realizzato l'arsenale orsiniano, era inoltre attivo un acquedotto (detto del Triglio), che riforniva la città di acqua corrente e la cui costruzione risalirebbe alla prima metà del XIV secolo¹³. La presenza di questo impianto avrà senz'altro agevolato tutte quelle attività cantieristiche e nautiche che necessitavano di rifornimento idrico.

⁸ Ivi, cc. 13v, 25r-26v, 110r e 117r.

⁹ Ivi, cc. 19r, 97r-99v, 174r-175v.

¹⁰ Ivi, c. 9r.

¹¹ Di un *tarcinarium* ubicato «in platea publica pontis» al tempo del principato di Filippo II (1364-1373), si ha notizia in A. Alaggio (a cura di), *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Congedo, Galatina 2004, doc. 19, pp. 40-41.

¹² Ivi, doc. 75, pp. 173-178: 174.

¹³ L'acquedotto del Triglio, situato nel territorio di Statte, sarebbe stato costruito al tempo della principessa Caterina di Valois, seconda moglie del principe di Taranto Filippo I d'Angiò, la quale nel

Infine, è molto probabile che la scelta del sito per la costruzione del nuovo cantiere navale sia ricaduta sul tratto esterno del litorale piuttosto che su quello interno al Mar Piccolo per ragioni di ordine pratico – come rendere più agevoli le operazioni di alaggio e di varo –, ma anche economico. Si ricorda infatti che in prossimità dell’imbocco del Mar Piccolo e lungo tutto il versante interno del bacino sorgevano numerosi impianti di allevamento ittico, le cosiddette *piscarie*, presso le quali si praticavano le attività legate allo sfruttamento della pesca. Questa pratica, soggetta a regolamentazioni e imposizioni¹⁴, rappresentava un’importante fonte di ricchezza per l’economia cittadina e per lo stesso principe, che esigeva una quota variabile del pescato (nel Mar Piccolo come in mare aperto) e disponeva di ampie riserve signorili.

Le fortificazioni erette al tempo di Giovanni Antonio – la torre «nova magna pontis» e la *cittadella* – andavano ad aggiungersi a quelle realizzate per volere del padre, come la «turre de medio nominata domini principis Raymundi»¹⁵, detta anche torre *vetera*¹⁶. Essa si ergeva all’altezza in cui la campata finale del ponte, impiantata su una *trabata magna* (forse una passatoia removibile in legno, che consentiva ai natanti l’accesso al Mar Piccolo dal mare aperto), raggiungeva il promontorio sul quale si sviluppava il centro abitato. Anche la torre vecchia, come quella nuova e la Cittadella, era provvista di guarnigione e di castellano.

Le informazioni di cui si dispone consentono di leggere il progetto di potenziamento delle strutture difensive della città di Taranto promosso da Giovanni Antonio come la prosecuzione di un programma già avviato sotto il principato di Raimondo, il quale aveva predisposto la costruzione di un presidio di guardia (la torre *vetera*) proprio lungo l’unica via d’accesso all’abitato dal versante nord-occidentale¹⁷.

I principali interventi edilizi riconducibili all’Orsini figlio – incluso l’arsenale – si concentrarono in prossimità del porto commerciale, a riprova dell’impegno profuso dal principe a favore di un’area particolarmente strategica sul piano logistico, dal potenziamento della quale sarebbero dipesi la crescita economica e lo sviluppo

1334 acconsentì a che fossero utilizzati alcuni fondi residui della retribuzione fiscale dei tarantini per la realizzazione dell’opera. Cfr. A. Alaggio (a cura di), *Le pergamene dell’Università di Taranto*, cit., doc. 7, pp. 14-16.

¹⁴ Cfr. L. Vantaggiato, *Commercio e pesca a Taranto al “tempo del principe” e “in tempo de lu re”*, in L. Petracca, B. Vetere (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli*, cit., pp. 454-485; L. Vantaggiato, *Gli introiti dello ius piscandi nei mari di Taranto (1465-1466)*, in *Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 116, 2014, pp. 217-246; Ead., *Les registres 245 et 246 des archives de Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Étude de cas: commerce et pêche à Tarente (1463-1466)*, in *Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge*, 128, 2 (2016), pp. 511-526; ed Ead., *Directorium Dohanarum Rubrum: Mare e pesca nel manoscritto Acclaviano di Taranto*, in F. Mastroberti, I. Ingravalle (a cura di), *Governo e diritti dello spazio marino adriatico-ionico: storia e prospettive di una frontiera dell’Occidente*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, pp. 153-184.

¹⁵ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, Reg. 248, ms., c. 9r e cc. 94r-96r.

¹⁶ Ivi, cc. 20 e 21.

¹⁷ R. Alaggio, *La città del principe. Vita cittadina e prerogative feudali a Taranto in età angioino-aragonese*, in G.T. Colesanti (a cura di), *“Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”*, cit., pp. 251-286: 278.

mercantile della città. Era questa, più precisamente, la zona corrispondente al *pittagio Pontis*, che prendeva nome dall'unico ponte cittadino in grado di collegare il centro abitato di epoca medievale alla terraferma in direzione di Napoli. Qui aveva sede l'ufficio della dogana, qui si svolgevano, nella *platea pubblica*, le principali attività aggregative e di scambio, si perfezionavano le transazioni, si stipulavano i contratti e si concentravano «gli “uffici” dell'amministrazione civica coniugati con quelli del governo feudale»¹⁸; qui, ancora, il principe disponeva di vari immobili (*domus*, *cellaria*, depositi, magazzini) adibiti a differenti destinazioni d'uso, di un frantoio e diverse *piscarie*¹⁹. In prossimità dello stesso *pittagio*, appena al di là del ponte, si apriva il piazzale antistante la chiesa extraurbana di Santa Croce («in foro Sancte Crucis»)²⁰, dove si allestivano le fiere annuali e il mercato settimanale.

3. Pienamente inserita nei circuiti commerciali ad ampio raggio, la città di Taranto, grazie anche all'ottimale posizione sul mare, convogliava nel suo porto una quota rilevante dei prodotti agricoli dell'entroterra, la cui distribuzione e vendita alimentava il mercato locale e incentivava il flusso di operatori economici extraregionali. Sin dagli inizi del Quattrocento, mentre si registrava una significativa espansione del circuito fieristico pugliese²¹, Ladislao aveva istituito a Taranto una nuova fiera della durata di otto giorni da tenersi nel mese di agosto a cominciare «a die quintodecimo dicti mensis»²². La fiera detta «de sancta Maria de mezzo agosto», dedicata all'Assunta e inaugurata nel 1407, rappresentò per tutto il XV secolo, compresa l'età orsiniana, un evento commerciale di ampio respiro. Essa continuò ad attirare un gran numero di espositori anche al tempo di Ferrante, che, nel 1463, confermava alla città di Taranto il

¹⁸ B. Vetere, *Immagini della città da un Registro contabile quattrocentesco*, in J.-M. Martin, R. Alaggio (a cura di), *Quei maledetti normanni*. Studi offerti a Errico Cuzzo per i suoi settant'anni da Colleghi, Allievi, Amici, Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino 2016, p. 1262.

¹⁹ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, Reg. 238, ms. Cfr. G.I. Cassandro, *Un inventario dei beni del principe*, cit., p. 53.

²⁰ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, Reg. 248, ms., c. 92r.

²¹ Sul sistema fieristico pugliese v. L. Petracca, *L'espansione del circuito fieristico regionale nel Quattrocento. Fiere e mercati in Terra di Bari e Terra d'Otranto*, in C. Massaro, L. Petracca (a cura di), *Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere*, II, Congedo, Galatina 2011, pp. 449-469; L. Petracca, *Di porto in fiera nel Quattrocento. Un itinerario fieristico tra due mari da Barletta a Taranto*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo*, 115, 2013, pp. 345-374; L. Petracca, *Luoghi, tempi e spazi del sistema fiera in Puglia tra XIII e XIV secolo*, in F. Monteleone, L. Lofuoco (a cura di), *Dulcis nil est mihi veritate. Studi in onore di Pasquale Corsi*, Edizioni del Rosone, Foggia 2015, pp. 387-418; e L. Petracca, *The Trade Fair Network in Apulia during the Thirteenth and the Fourteenth Centuries*, in *Historical Research*, Oxford University Press, vol. XX, no. XX (XXXX, 2021), (*Historical Research*, htab038, <https://doi.org/10.1093/hisres/htab038>), pp. 1-18. Per una prospettiva più ampia, utilissimo è il rinvio al denso lavoro di E. Sakellariou, *Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c. 1440 - c. 1530*, Brill, Leiden-Boston 2012, in part. le pp. 448-457.

²² A. Alaggio (a cura di), *Le Pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. 31, pp. 64-66.

diritto di eleggere annualmente «dui gentilhomini citattini» come maestri del mercato²³.

Un altro evento fieristico si svolgeva, sempre a Taranto, in primavera, a decorrere dal 3 maggio. Difficile stabilirne l'anno di istituzione; indubbiamente, però, agli inizi del XV secolo, il mercato tarantino in onore di san Cataldo si sarà rivestito di una particolare importanza se, nel 1407, lo stesso Ladislao dispose il prolungamento del periodo fieristico da otto a quindici giorni²⁴. Gli intervenuti avrebbero usufruito della totale esenzione da dazi, pedaggi, gabelle, diritti di fondaco e di dogana. Tali agevolazioni furono estese anche al mercato settimanale del lunedì.

In seguito, il 4 dicembre 1463, Ferrante concesse ai tarantini di tenere in gennaio, «incipiendo in festo beati Antonii», una fiera della durata di diciotto giorni. L'evento avrebbe avuto sede «in plathea Sancti Antonii», nei pressi della Dogana. Il sovrano riconosceva all'*Universitas* di Taranto²⁵ la facoltà di eleggere il *magister nundinarum*; disponeva altresì l'esenzione da dazi, gabelle o da altra tassazione per tutte le contrattazioni svoltesi nel periodo della fiera o in occasione del mercato settimanale del lunedì²⁶.

Inutile sottolineare l'importante ruolo svolto dal porto sia sul piano strategico-militare, sia in ambito economico-commerciale.

In età orsiniana il porto di Taranto vanta una navigazione non solo «di cabotaggio»²⁷. Qui, ad esempio, nel 1458 gettano l'ancora imbarcazioni come fuste, galee e brigantini²⁸. Nel porto tarantino sono armate ed equipaggiate le diverse unità

²³ Ivi, doc. 45, p. 104.

²⁴ Ivi, doc. 31, pp. 64-66.

²⁵ Col termine *Universitas* si indica comunemente un ente collettivo capace di autogovernarsi entro certi limiti imposti da un'autorità superiore. La costituzione in *Universitas* della cittadinanza attiva, attestata nel Mezzogiorno sia presso i centri urbani maggiori sia presso le piccole realtà rurali, demaniali o infeudate, attribuiva alla collettività dei *cives* la capacità di svolgere funzioni amministrative, giurisdizionali e fiscali. Cfr., in merito, E. Albertario, *Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica*, in Id., *Studi di diritto romano, I: Persone e famiglie*, Giuffrè, Milano 1933, pp. 99-120; E. Palmieri, *Universitas*, in *Novissimo Digesto italiano*, dir. da A. Azara, E. Eula, vol. XX, Utet, Torino 1975, pp. 121-123; e F. Senatore, *Gli archivi delle Universitas meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in A. Bartoli Langelì, A. Giorgi, S. Moscadelli (a cura di), *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale degli Archivi, Roma 2009, pp. 447-456.

²⁶ A. Alaggio (a cura di), *Le Pergamene dell'Università di Taranto*, cit., doc. 48, pp. 114-116. L'8 ottobre 1465, Ferrante ampliò ulteriormente le esenzioni fiscali di cui godevano i tarantini, equiparandole a quelle accordate ai liparioti nel fondaco napoletano (Ivi, doc. 55, pp. 130-131).

²⁷ L'osservazione è di G. Cassandro, *I porti pugliesi nel Medioevo*, in Aa.Vv., *Saggi di storia di diritto commerciale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1974, p. 633. Per Mario Del Treppo, invece, la squadra navale dell'Orsini, per quanto considerevole per dimensioni, sarebbe stata soprattutto una «flotta di cabotaggio». Cfr. M. Del Treppo, *La marineria napoletana*, in A. Fratta (a cura di), *La fabbrica delle navi. Storia della cantieristica nel Mezzogiorno d'Italia*, Electa, Napoli 1990, pp. 31-46: 43. Sullo scalo tarantino v. pure C. D'Angela, *Taranto medievale*, Cressati Grafiche, Taranto 2002.

²⁸ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, reg. 248, ms., c. 11r-v. Sulla presenza della flotta principesca nel porto di Taranto, cfr. S. Pizzuto, *Le navi del principe: marineria e feudalità nel Mezzogiorno Tardomedievale*, in *Itinerari di Ricerca Storica*, 20-21, 2006-2007, pp. 163-178; e G.T.

della flotta orsiniana che battono le coste dalmate, i porti dell'Egeo e dell'Asia Minore, o che raggiungono Venezia col loro carico di *victualia* (soprattutto olio), come pure i porti dell'Abruzzo «pro equis conducendis»²⁹. Dal mare giungono invece oggetti preziosi, tessuti (panni di lino, drappi, seterie fiorentine, «velluto nigro, setami et seta»³⁰), materie prime, armi e anche schiavi di origine turca e africana³¹. Accanto ai veneziani, che beneficiavano del maggior numero di franchigie ed esenzioni daziarie³², il porto di Taranto conta in pieno Quattrocento nutrite rappresentanze di veronesi, milanesi, bergamaschi, fiorentini e ragusei. Assai di frequente, però, come attestano le rendicontazioni di alcuni registri fiscali³³, le transazioni commerciali vedono anche il coinvolgimento di diversi operatori locali; un mercato autoctono che, per conto dei forestieri, gestisce l'approvvigionamento delle merci, contratta i prezzi e versa le relative imposte. In ragione di ciò, la situazione tarantina è rivelatrice di una realtà economica – comune a tutti i porti pugliesi – caratterizzata da una «massiccia penetrazione» di mercanti extraregionali in buona parte compensata dalla presenza di

Colesanti, *La strategia navale dei principi di Taranto tra due mari: Anna Colonna e Giovanni Antonio del Balzo Orsini (1458-1463)*, in Ead. (a cura di), *“Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”*, cit., pp. 287-328.

²⁹ ASNa, *Regia Camera della Sommatoria, Diversi*, II numerazione, reg. 248, ms., c. 116v. Sulla produzione olearia, cfr. L. Vantaggiato, M.R. Vassallo, *Produzione, qualità, circolazione dell'olio salentino al tempo degli Orsini del Balzo (1399-1463)*, in *Itinerari di ricerca storica*, 2, 2019, pp. 45-76.

³⁰ ASNa, *Regia Camera della Sommatoria, Diversi*, II numerazione, reg. 245, ms., cc. 6r-6v; 7r-7v; 8r e 9v. Una prima indagine sui dati contenuti nel suddetto Registro è stata condotta da Maria Antonietta Visceglia (cfr. *Territorio, feudo e potere locale: Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Guida, Napoli 1988, p. 147). Più di recente è tornata sull'argomento Lorenza Vantaggiato, che ha offerto una rassegna dei diversi gruppi mercantili presenti nel territorio del principato di Taranto. Cfr. L. Vantaggiato, *I mercanti nel principato*, in F. Somaini, B. Vetere (a cura di), *Geografie e linguaggi politici*, cit., pp. 199-211). Utile, in merito, anche il contributo di A. Feniello, *Aspetti dell'economia tarantina da due frammenti di Registri della Dogana (1463-1466)*, in L. Petracca, B. Vetere (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli*, cit., pp. 423-436.

³¹ ASNa, *Regia Camera della Sommatoria, Diversi*, II numerazione, reg. 248, ms., c. 217r.

³² Cfr. A. Zambler, F. Carabellese, *Le relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Vecchi, Trani 1898 (rist. Forni, Bologna 1991), in particolare il cap. VIII, *Il consolato veneto in Puglia*, pp. 113-114: «[...] era la Puglia la regione più sfruttata dai mercanti veneziani in tutto il regno di Sicilia, che per essi fu sempre regno di Puglia, donde la forza di conservazione del titolo di console». Sul commercio veneziano in Puglia, si rinvia ai classici studi di G.M. Thomas, *Pacta inter Venetos et Robertum Constantinopolitanum imperatorem (titularem) quod commercium in Apulia A. 1353-1363*, in *Archivio Veneto*, 16, 1878, pp. 304-318; F. Carabellese, *Le relazioni commerciali fra Puglia e Repubblica di Venezia dal secolo V al XV*, Vecchi, Trani 1897; G. Guerrieri, *Le relazioni tra Venezia e Terra d'Otranto fino al 1530: contributo alla storia delle cose dell'Adriatico*, Vecchi, Trani 1903; e G. Luzzato, *Studi sulle relazioni commerciali tra Venezia e la Puglia*, in *Nuovo Archivio Veneto*, 4, 1904, pp. 174-195. Sull'argomento cfr. anche R. Cessi, *La Repubblica di Venezia e il problema adriatico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1953; G. Luzzato, *Venezia, la Puglia, l'Adriatico*, in *Archivio Storico Pugliese*, 8, 1935, pp. 53-59; e M. Iacovello, *Venezia e Napoli nel Quattrocento. Rapporti tra gli altri Stati e altri saggi*, Liguori, Napoli 1992.

³³ Si tratta soprattutto dei registri 245 e 246 (ASNa, *Regia Camera della Sommatoria, Diversi*, II numerazione).

piccole e medie aziende locali in grado di porsi «come intermediarie fra i grandi mercanti stranieri e i produttori locali» di derrate agricole³⁴.

Diciamo ora qualcosa sulle attività svolte all'interno della *cittadella*-arsenale di Taranto e sulla flotta navale del principe. In merito all'arsenale sappiamo che la struttura si articolava in vari ambienti destinati alla costruzione e all'istallazione dei componenti nautici, e alle diverse fasi dell'armamento. La contabilità dei tesoriери del principe consente di farsi un'idea delle maestranze coinvolte, delle mansioni ricoperte e dei salari corrisposti.

La responsabilità del cantiere ricadeva sul *comito*, che sovrintendeva, rilasciando apposita ricevuta, a tutte le operazioni aventi luogo nell'arsenale, dall'approvvigionamento alla distribuzione di materiali, attrezzature e vettovaglie (ferro, chiodi, pece, legname, stoppa, canapa, arnesi e strumenti vari, grasso per il varo degli scafi, farina e provviste per la stiva ecc.). Il suo compenso annuo era pari a 2 oncie e 15 tari³⁵.

L'organico delle maestranze, pagato spesso a cottimo o a giornata, era composto da personale altamente specializzato, e includeva maestri d'ascia, fabbri, carpentieri, intagliatori, calafati, maestri remolari, tessitori, tintori, ma anche semplici trasportatori e manovali, reclutati per i lavori più pesanti. Tra questi, i maestri d'ascia erano gli artigiani che realizzavano l'armatura dello scafo, assemblando i diversi componenti lignei e metallici forgiati da squadre di fabbri, carpentieri e intagliatori.

Allestita la struttura dell'imbarcazione, intervenivano i calafati che si occupavano dell'impermeabilizzazione, mediante l'uso di stoppa e catrame, e realizzavano i pali delle vele, chiamati antenne. I *magistri remolari* erano impiegati nella costruzione dei remi, il cui prezzo variava in relazione alla lunghezza; mentre abili tessitori provvedevano alla cucitura delle vele³⁶.

L'impiego di sì varie categorie di maestranze, oltre a coinvolgere un gran numero di lavoratori e a richiedere appositi spazi (officine, falegnamerie, laboratori tessili, depositi ecc.), implicava la continua richiesta di materiali (soprattutto legno, ferro, canapa, tessuti, pece), creando intorno all'arsenale tarantino un importante indotto economico. A rifornire il cantiere navale di materie prime erano, ad esempio, i boscaioli dell'entroterra (ma anche provenienti della Dalmazia) che trasportavano legno di quercia, abete, olmo, pioppo e rovere; i filatori di canapa, i fabbri che forgiavano chiodi, perni e altri strumenti, come pure i fornai che vettovagliavano le stive con pane e biscotto. In ogni città portuale, infatti, lì dove sorgeva un arsenale, era spesso installato un forno, funzionale a rifornire di derrate le imbarcazioni al varo o in transito³⁷. Oltre

³⁴ G. Vitolo, A. Musi, *Il Mezzogiorno prima della questione meridionale*, Mondadori, Firenze 2008, p. 93.

³⁵ ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, II numerazione, reg. 248, ms., cc. 17v, 29v, 32v, 100v, 104v, 109v.

³⁶ G. T. Colesanti, *La strategia navale dei principi di Taranto*, cit., pp. 291-299.

³⁷ Ivi, p. 294.

alla *cittadella*-arsenale di Taranto, è certo che anche altri centri portuali del principato (come Brindisi, Otranto, Bisceglie, Monopoli e forse Gallipoli) disponessero di cantieri navali, presso i quali realizzare nuovi natanti e provvedere alla loro periodica manutenzione³⁸.

Recenti studi hanno fatto il punto sulla consistenza della flotta orsiniana, che risulterebbe composta da circa trenta imbarcazioni, differenti per dimensioni e funzioni. Se fuste o saette, di stazza più ridotta, erano impiegate per brevi missioni diplomatiche e per il trasporto o il commercio di piccolo cabotaggio lungo le coste adriatiche, ioniche o tirreniche; navi più grandi e meglio equipaggiate servivano per affrontare viaggi verso rotte più distanti e impegnative.

La squadra navale del principe di Taranto si componeva di 4 galee («magna vetus Tarentina», «nova Trentina», «Ursina» e «Victoria»); 12 fuste («Brundusina», «de li Chifecti», «de Mola», «denominata Rondinella», «Ducento», «Marchesina», «Mariola», «Messana», «Quattrocento», «Siciliana», «Turchia» e «Viginti»); 3 saette («Barisana», «Idrontina» e «Tresdecim»); 2 caravelle; 5 brigantini (di cui uno denominato «Turchisco»); 1 nave; 3 balenieri; 1 barca («Sant'Antonio da Padova») e altre imbarcazioni non meglio identificate³⁹.

La fervida attività della *cittadella*-arsenale, la varietà dei professionisti impiegati nella cantieristica navale, così come l'alto numero di coloro che si dedicavano alla navigazione in qualità di *comiti*, *nauclerii* o semplici membri dell'equipaggio, oltre a confermare la vocazione marittimo-portuale della città, sono rappresentativi della sua articolazione sociale.

Ad offrire un chiaro quadro della composizione del corpo sociale di Taranto nel XV secolo sono soprattutto i capitoli supplicatori esibiti al sovrano, Ferrante d'Aragona, all'indomani della morte di Giovanni Antonio Orsini del Balzo, avvenuta nel novembre del 1463⁴⁰.

Tra le varie richieste, i sindaci di Taranto domandano la conferma dei capitoli del «novo Regimento», in base ai quali era prevista l'istituzione di due organi municipali: il *Consiglio*, con poteri deliberativi e costituito da 108 unità rappresentative dei diversi ceti sociali, e il *Regimento*, con competenze esecutive. I componenti di quest'ultimo organo andavano scelti all'interno di dodici liste, ciascuna contenente i nominativi di

³⁸ F. Cengarle, F. Somaini, *Mappe informatiche e storia. Considerazioni metodologiche e prime ipotesi cartografiche sui domini orsiniani*, in F. Somaini, B. Vetere (a cura di), *Geografie e linguaggi politici* cit., pp. 3-35.

³⁹ La ricostruzione della flotta orsiniana è stata possibile grazie ai Registri 240 e 241 (ASNa, *Regia Camera della Sommaria, Diversi*, ms.). Cfr. anche S. Pizzuto, *Le navi del principe*, cit.; e Ead., *Il Quadernus declarationum di Francesco di Agello (1450-1461). Un contributo allo studio della geografia politica del Principato di Taranto*, in F. Somaini, B. Vetere (a cura di), *Geografie e linguaggi politici*, cit., pp. 61-76. Si veda, sull'argomento, anche B. Vetere, *Otranto, San Cataldo e Brindisi. Gallipoli e Taranto. Centri costieri e porti del Salento*, in *Mediterranean Chronicle*, 1, 2011, pp. 153-204: 164 e 188-195.

⁴⁰ R. Alaggio (a cura di), *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., docc. 45, 46, 47, pp. 101-114.

nove membri del *Consiglio*, così ripartiti «tre gentilhomini, tre mercanti et tre meccanici et artisti popolari»⁴¹. Ogni due mesi si procedeva all'estrazione a sorte di una delle dodici liste. Una procedura, questa, che consentiva il continuo ricambio dei membri del *Regimento* e una più ampia partecipazione dei cittadini all'organo esecutivo.

La composizione tripartita di ciascuna lista, che ricalcava quella del *Consiglio*, riflette la fisionomia del tessuto sociale tarantino, particolarmente variegata e caratterizzata dalla presenza di un ceto medio dedito alle attività mercantili. Espressione del grado di sviluppo del mondo produttivo e commerciale, la rappresentanza dei “mercanti” nel governo cittadino conferma quanto la struttura del corpo sociale della città ionica sia stata determinata dalla sua prevalente vocazione marittimo-portuale e mercantile. A differenza di altri contesti del Mezzogiorno tardomedievale, infatti, all'interno dei quali il confronto politico, spesso vivace e animoso, si giocava esclusivamente tra i rappresentanti di due sole parti sociali, i “gentilhomini” e i “popolari”⁴², a Taranto la forte presenza della componente mercantile non solo imponeva l'introduzione di una terza rappresentanza – quella dei mercanti –, ma assegnava ai *populares* i due terzi dei posti disponibili all'interno del *Consiglio*⁴³. Di conseguenza, risultava anche maggioritaria, rispetto a quella di *gentilhomini* o *nobili* (espressione del ceto feudale e di quello dei professionisti come avvocati, notai e dottori), la partecipazione alle attività del *Regimento* cittadino da parte dei *popolari*, suddivisi tra *mercanti* e *meccanici /artisti popolari*.

Oltre al ceto mercantile, era dunque riconosciuto il diritto alla rappresentanza a tutta una categoria di lavoratori impiegati nelle arti meccaniche (maestri ferraï, maestri carpentieri, maestri armatori ecc.), come pure agli artigiani minori (gli *artisti popolari*), i quali, sia pur privi di specializzazione, contribuivano al funzionamento del cantiere navale, dei servizi portuali e delle attività produttive connesse alle risorse, soprattutto marittime, del territorio.

Nel gruppo dei *popolari*, infatti, in una città come Taranto, sono ancora da includere quanti svolgevano mansioni legate al mare (pescatori, addetti al porto, trasportatori, manovali) e alla navigazione, come i già richiamati *comiti*, capaci di

⁴¹ Biblioteca del Liceo Statale “Archita” di Taranto, *Diplomi dei principi di Taranto*, ms. (conosciuto col nome di *Codice Archita*), c. 83v.

⁴² Per un confronto con altre realtà urbane, ex-dominio del principe di Taranto, cfr. G. Papuli, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini*, in As. Vv., *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Congedo, Galatina, 1971, pp. 430-471; e L. Petracca, *L'Universitas di Oria al tempo della devoluzione del principato di Taranto alla corona aragonese*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* [Online], 130-2, 2018, pp. 1-19.

⁴³ A. Airò, *Per una storia dell'Universitas di Taranto nel Trecento*, in *Archivio storico italiano*, CLVIII, 2000, pp. 29-84; R. Alaggio (a cura di), *Le pergamene dell'Università di Taranto*, cit., pp. LXXI-LXXVIII.

comandare una galera e di sovrintendere all'armamento e al varo di una nave, e i diversi uomini che componevano l'equipaggio (nocchieri, vogatori, marinai ecc.).

Quanto descritto, per concludere, oltre a offrire un rapido quadro della realtà urbana e sociale tarantina a metà Quattrocento, concorre a chiarire i termini di un rapporto viscerale tra la città e il suo approdo, tra gli uomini e il mare, che rappresentava (come ancora oggi in parte rappresenta) la principale fonte di ricchezza. E le risorse naturali, il potenziale economico, ma anche strategico-militare del litorale di Taranto e del suo porto non avrebbero potuto lasciare indifferente un principe illuminato del calibro di Giovanni Antonio Orsini del Balzo. A lui va il merito di aver saputo cogliere le importanti peculiarità dello scalo tarantino, presso il quale transitavano rilevanti flussi economici, da e verso il principato, e grazie al quale si creò un significativo indotto che coinvolgeva svariate categorie di lavoratori, assunti a vario titolo nel settore marittimo. L'attenzione per Taranto, come si è visto, si tradusse in vari progetti e interventi (come l'ampliamento della pubblica piazza o la riqualificazione del cantiere navale), mirati a promuovere lo sviluppo della città attraverso la valorizzazione dei suoi spazi, delle risorse e dei caratteri peculiari dell'identità tarantina.

G. Portacci, A. Di Leo

GEOMORFOLOGIA CULTURALE APPLICATA AL MAR PICCOLO DI
TARANTO: IL CASO DELL'ACQUERELLO DI LOUIS DUCROS, «PÊCHE
AUX MOULES DANS LA PETITE MER DE TARENTE VUE DU COIN DE LA
CITADELLE» 1778*

ABSTRACT

Nell'ambito del presente lavoro è stata testata l'efficacia del metodo della geomorfologia culturale, utilizzato in origine per i paesaggi emersi di epoca rinascimentale, per i paesaggi marini sommersi. A tale scopo è stato analizzato l'acquerello di L. Ducros «*Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle*» del 1778 al fine di stimare la profondità dell'antico Fosso di Taranto ora Canale Navigabile. L'analisi geomorfologica effettuata sull'acquerello ha evidenziato che la profondità del Fosso stimata è risultata comparabile con le misure indicate dalle fonti storiche.

In the context of this work, the effectiveness of the method of cultural geomorphology, originally used for emerged landscapes of the Renaissance period, was tested for submerged marine landscapes. For this purpose, the watercolor by L. Ducros «*Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle*» 1778 was analyzed in order to estimate the depth of the ancient Fosso. The geomorphological analysis carried out on the watercolor showed that the estimated depth of the Fosso was comparable with the measurements indicated by historical sources.

PAROLE CHIAVE

Molluschicoltura – Geomorfologia Culturale –
Mar Piccolo

Shellfish farming – Cultural Geomorphology –
Mar Piccolo

SOMMARIO: 1 Introduzione. - 2. Breve storia del sito di indagine. - 3. Soggetto dell'acquerello di Louis Ducros, «*Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle*» 1778. - 4. Materiali e metodi di indagine. - 5. Risultati. - 6 Conclusioni.

1. Il Mar Piccolo di Taranto (Sud Italia, Mar Ionio, 40°28'41.78"N_17°15'57.81"E) costituisce un'area di antica antropizzazione sin dal 2800-2300 a.C.¹

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ G. Peluso, *Storia di Taranto*; Scorpione Editrice, Taranto, 1991, p. 17 ss. «Le prime tracce di insediamenti umani nella nostra terra sono quelle dello Scoglio del Tonno, di Porto Saturo, di Torre Castelluccia e Porto Pirrone [...] I reperti, a detta degli esperti, sono riferibili in cronologia al 2800 a. C. [...] «Intorno al XIV secolo a.C., lo Scoglio del Tonno, all'entrata del seno interno e in posizione

Sino ad epoche recenti le attività umane sul Mar Piccolo hanno inciso profondamente sulle forme del paesaggio e sull'ambiente che lo circondano. Taranto, nel corso di meno di un secolo (1883-1965), si trasforma in piazzaforte militare con la costruzione del Regio Arsenale nel 1883² e successivamente in Mida (Aree di Sviluppo Industriale Marittimo)³ come polo di sviluppo industriale negli anni '60 del secolo scorso⁴.

Le evoluzioni stratigrafiche del paesaggio non hanno riguardato solo le parti emerse⁵ della città ma anche quelle del «mare urbano»⁶ sommerso. Cataste di rifiuti hanno alterato il paesaggio sottomarino per molti anni in cui il Mar Piccolo è stato considerato un luogo dove disperdere ed obliare oggetti di ogni tipo⁷. Anche gli eventi bellici come l'esplosione della corazzata Leonardo da Vinci, avvenuto nella notte tra il 2 e 3 agosto 1916, hanno lasciato tracce importanti e persistenti sul fondo del Primo

dominante la rada esterna – scrive ancora il professor Lo Porto – è centro fiorente di traffici commerciali con il mondo miceneo»

² M. Pastore, *Mar Piccolo*, Nuova Ed. Apulia Ed., 1994, p. 42. Con l'allargamento del Canale Navigabile e la costruzione della Stazione Torpediniera, dell'Arsenale, dell'Idroscalo, dei Cantieri Navali, della Polveriera di Buffoluto ecc., si concretizzò la scelleratezza di infliggere all'oggetto geografico una funzione estranea che lo avrebbe a poco a poco deturpato, minacciando le risorse effettive e potenziali.

³ C. Caroppo, G. Portacci, *Disastro ambientale nel Mar Piccolo di Taranto durante la Prima Guerra Mondiale*, 2018, <http://eprints.bice.rm.cnr.it/view/creators/Caroppo=3ACarmela=3A=3A.html>, Taranto può essere considerata un caso di MIDA (Aree di Sviluppo Industriale Marittimo) (Vallega, 2005), perché la sua economia è basata sulla lavorazione di materiale grezzo e di sorgenti di energia. Inoltre in questa città sono presenti la Base Navale Italiana, l'acciaieria più importante di Europa (ILVA), la raffineria, due impianti di produzione termoelettrica, tre inceneritori di rifiuti, e un porto commerciale.

⁴ E. Cerrito, *Quaderni di Storia Economica, La politica dei poli di sviluppo nel Mezzogiorno. Elementi per una prospettiva storica*, Banca D'Italia Eurosystem Numero 3, 2010, p. 11. L'insediamento industriale di Taranto induce effetti sulla provincia sin dalle attività connesse alla costruzione dell'impianto. Una molteplicità di indicatori sociali ed economici segnala coerentemente – per segno e intensità – uno sviluppo della provincia sensibilmente superiore a quello del Mezzogiorno (parallelo alla superiorità di quello del Mezzogiorno rispetto alla media italiana), diffuso a tutti i fondamentali aspetti dello sviluppo economico, civile e urbano ritenuti rilevanti nel periodo

⁵ R. Nistri, *Fasti e misfatti di Siderlandia*, in *L'età dell'acciaio, Taranto negli anni Settanta, Economia e Società, politica e cultura*, Mandese Editore, Taranto, 2011. Ormai suonavano a morto le campane per la Taranto «Venezia del Sud» del Belli, per la «città di mare tersa e lieve» cantata da Piovene. Dopo poco più di un decennio dalla posa della prima pietra della «grande ferriera», Antonio Cederna pubblicava uno spietato reportage sulla orrificata mutazione che la città stava subendo: «[...] Caos, congestione, sovraffollamento: è una città che si è autostrangolata, che ha annientato le occasioni offerte dalla topografia e dall'ambiente naturale».

⁶ S. Vinci, *Il Mare Urbano di Taranto, Storia e Attualità del Codice Piscatorio*, Quaderni n. 4, Collana Mar Piccolo, CGPIC Frati Minori Salento, Convento S. Pasquale, Taranto, 2022, pag. 2 Il mare di Taranto può definirsi «urbano» in quanto, storicamente, è sempre stato strettamente legato al tessuto cittadino che viveva le vie marine come fossero luoghi della terraferma, con i loro toponimi e consuetudini giuridiche.

⁷ AA.VV. *Rimozione Marine Litter dal Mar Piccolo di Taranto (I° Seno)*, 2018, Sogesid S.p.A. Ingegneria Territorio Ambiente, <https://www.sogesid.it/it/interventi/rimozione-marine-litter-dal-mar-piccolo-di-taranto-ideg-seno>

Seno⁸⁹

La mappatura di tali alterazioni è stata condotta attraverso l'elaborazione di immagini di archivio con i moderni supporti informatici¹⁰ oppure analizzando i dati acustici morfo-batimetrici derivati dal fondo marino¹¹. L'area di Taranto costituisce, quindi, un campo sperimentale privilegiato per gli studi di ecologia storica¹².

In tal senso, la raccolta dati deve includere, insieme ai consueti dati biologici e fisici, anche quelli delle fonti archivistiche tradizionali come documenti scritti, mappe, storie orali, rilievi topografici, ma anche fotografie e vedute paesaggistiche¹³. Questi

⁸ C. Caroppo, G. Portacci, *The First World War in the Mar Piccolo of Taranto: First case of warfare ecology?* Ocean & Coastal Management 149, 2017, pag.143, «Recently, the anthropogenic traces of past and contemporary human activities in the MP have been drawn in different maps (geological, geomorphological, bathymorphological, and detailing the surface sediment thickness) (Bracchi et al., 2016; Lisco et al., 2016). These maps clearly show the remains of Leonardo da Vinci's sinking area, as well as the transport channel to the Arsenal and the dock where the wreck was righted (Fig. 8). Moreover, these maps have indicated the presence in the First Inlet of something that was interpreted as a false citrus (underground source of brackish water). However, its location, strictly close to the explosion area of the dreadnought, could most likely be the residual portion of the warship explosion crater. All this evidence suggests that geomorphological features are not the only residual impact we should take account of, but that the high, post-explosion energy spread and the pollutants produced the ship fire should also be considered [...]».

⁹ A. Rizzo, F. De Giosa, C. Donadio, G. Scardino, G. Scicchitano, S. Terracciano, G. Mastronuzzi, *Morpho-bathymetric acoustic surveys as a tool for mapping traces of anthropogenic activities on the seafloor: The case study of the Taranto area, southern Italy*, Marine Pollution Bulletin, 2022) 114314, p. 9. By way of example, the sub-circular depression detected in the middle part of the First Bay was previously misinterpreted as a submarine karst spring, considering only its shape (Cerruti, 1938); Caroppo and Portacci, 2017, Cit., This depression was initially interpreted as a «Lost Citro» of natural origin even if no freshwater outflow was reported (Cerruti, 1938, 1948; Parenzan, 1969)..

¹⁰ C. Caroppo, G. Portacci, Cit. Most environmental and production data about the MP during the 1883-1926 period have been acquired from numerous documents by Attilio Cerruti kept in the «Taranto State Archives, Office of the Ministry of Heritage and Cultural Activities of the Italian Government». Other data, obtained from direct, indirect and iconographic sources, [...]

¹¹ A. Rizzo, F. De Giosa, C. Donadio, G. Scardino, G. Scicchitano, S. Terracciano, G. Mastronuzzi, Cit. In this study, the indirect impact of anthropogenic activities on the seafloor of the Mar Grande and Mar Piccolo of Taranto is tackled by analyzing the morpho-bathymetric acoustic data derived from marine geophysical surveys carried out in 2015 and 2017, p. 2.

¹² E. Beller, L. McClenachan, A. Trant, E.W. Sanderson, J. Rhemtulla, A. Guerrini, R. Grossinger, E. Higgs, *Toward principles of historical ecology*, American Journal of Botany, 104 (5), 2017, p.1, Historical ecology is the study of nature over time, often (though not necessarily) with a focus on human-environment interactions and the causes and consequences of changes caused by human actions in the recent past (Crumley, 2003; Rhemtulla and Mladenoff, 2007). The field includes both researchers who wish to document ecological patterns and dynamics in the recent past using historical methods, as well as those interested in historicizing ecology that is, understanding the relationships between nature and human culture over time (cf. Szabo [2014] for a detailed treatment). [...]. While this certainly reflects the applicability of historical ecology to a wide range of disciplines, it may also limit potential advancements in the field that could be facilitated by dedicated venues.

¹³ E. Beller, L. McClenachan, A. Trant, E.W. Sanderson, J. Rhemtulla, A. Guerrini, R. Grossinger, E. Higgs, *Ibidem*.

profili paesaggistici, prima dell'invenzione della fotografia erano confinati alle sole rappresentazioni pittoriche. Ciò nonostante:

Recentemente, con la scoperta che gli sfondi paesaggistici nelle opere pittoriche rinascimentali sono reali e ritrovabili (Borchia e Nesci, 2009, 2012a, 2012b), si sono poste le basi per un nuovo filone di ricerca di Geomorfologia Culturale (sensu Panizza et al., 2003) sull'evoluzione dei paesaggi. Paesaggi reali, non idealizzati, non inventati, ma riprodotti fedelmente dall'autore per poter rappresentare i possedimenti del committente¹⁴.

Il Fosso dal 1481 e il Canale Navigabile dal 1887 sono stati, e lo sono ancora, uno dei luoghi più iconici della città che hanno subito nel corso dei secoli numerose modifiche¹⁵. Oggi il Canale Navigabile ha una profondità media di 12 m¹⁶, nel 1865 era il Fosso e aveva una profondità tra i 1,20-1,50 m¹⁷. Lo scopo del presente lavoro è quello di verificare la profondità di quest'ultimo con il metodo della geomorfologia culturale, attraverso l'elaborazione delle immagini dell'acquerello di Louis Ducros, «Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle» 1778.

2. Le prime descrizioni dell'area corrispondente all'attuale Canale Navigabile sono riferite ai racconti dell'occupazione Annibolica della città nella seconda guerra punica Livio nel 212 a.C. ci narra di un avvallamento-depressione situato in corrispondenza

¹⁴ C. Guerra, O. Nesci, *L'analisi del paesaggio storico come strumento per la comprensione dell'evoluzione geomorfologica e ambientale del territorio*. Alcuni casi studio nel Montefeltro. Il Geologo dell'Emilia Romagna 2013, <https://caiscuola.cai.it/wp-content/uploads/2021/04/guerra.pdf>, p.1

¹⁵ G.C. Speziale, *Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli. con prefazione di B. Croce*. Bari, Laterza, 1930, pag. 237-238, Per porre in esecuzione la «legge 29 giugno 1882» ed iniziare i lavori di costruzione dell'Arsenale fu inviato a Taranto il Maggiore del Genio Cugini, che rapidamente compì le operazioni militari di delimitazione ed esproprio. L'anno dopo '83, si iniziavano contemporaneamente i lavori alla baia di S. Lucia per l'Arsenale ed i lavori del Canale Navigabile in quel tale fosso che doveva essere allargato ed approfondito. Il Canale Navigabile era stato progettato in origine come modesto passaggio di trenta metri di larghezza, ma il consiglio superiore della Marina aveva poi osservato che «questo era l'ingresso ad un porto militare» e doveva perciò tanto largo e comodo da permettere il «libero e pronto ingresso sotto vapore alle più grosse navi da guerra»; la sua lunghezza minima fu portata quindi a sessanta metri, e nel rettificare il tracciato e nel delimitare le sponde, si vide che era necessario demolire non solo l'ultima torre settentrionale del Casello, quella di S. Angelo, ma tutti e tre i torrioni del vecchio muro civico sul fosso stesso: quello Mater dei, della Monacella e del Vasto

¹⁶ M. Mossa, Monitoraggio automatico del Mar Piccolo – Taranto, <https://www.michelemossa.it/attivita-di-ricerca/alcuni-impianti-e-attrezzature-di-laboratorio/monitoraggio-automatico-del-mar-piccolo-taranto/25>, Il Mar Piccolo è connesso col Mar Grande attraverso il Canale Navigabile, un canale artificiale largo 58m e profondo 12m, e il Canale Porta Napoli, un canale naturale largo 150m e profondo 2.5m. La foto mostra il Canale Navigabile

¹⁷ G.C. Speziale, *Cit*, p. 216

dello stretto tra il Mar Grande e il Mar Piccolo¹⁸¹⁹. In epoca paleocristiana il sito fu interessato da una necropoli²⁰ e già nel VII sec., nel corso della guerra greco-gotica, il Duca Bizantino Giovanni decise di separare l'istmo facendo scavare un profondo fossato²¹. Le notizie giunte dell'assedio del 1042 dei cavalieri normanni alla città, ci riportano una breve descrizione di Taranto circondata, invece, in gran parte dal mare, eccezione fatta per una modesta collina²². La separazione definitiva della città dalla terraferma si compì solo nel 1481, durante la costruzione del castello, approfondendo il fossato che difendeva l'antica rocca²³, ma fu reso navigabile solo dopo i lavori portati a termine dal 1577²⁴. All'epoca le rive del Mar Piccolo si erano trasformate in paludi maleodoranti, mentre la città subiva un ingente calo demografico che si manifestò con la perdita, tra il 1561 e il 1669, di ben 2000 famiglie tassabili²⁵. Una situazione che fu probabilmente innescata dalla Piccola «Età Glaciale», che appare confermata anche per l'area tarantina relativa al periodo compreso tra il 1567 e il 1850²⁶. Il Fosso diventò contemporaneamente, oltre che un'opera militare, anche una peschiera, essendo inserita tra i tre cespiti fiscali relativi ai Mari di Taranto appartenenti alla Regia Corte²⁷.

¹⁸ G. Cera, *Osservazioni topografiche sulle mura di Taranto*, in *Atlante tematico di topografia antica: atti: rivista di studi di topografia antica*, - 28 (2018), Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2018» volumi III., 2018, p. 7 Taranto era caratterizzata da una particolare morfologia che comportò la realizzazione di due distinti circuiti murari. Uno di essi racchiudeva la sola acropoli, o città vecchia, non protetta per essere in posizione elevata, come dice Livio (2), ma difesa naturalmente solo sul limite orientale da un avvallamento situato in corrispondenza dello stretto tra il Mar Grande e il Mar Piccolo.

¹⁹ F. Porsia, M. Scionti, *Taranto, Le città nella storia d'Italia*, Laterza Collana: Grandi Opere. 1989, p.16 Fra le informazioni desumibili dai racconti dell'occupazione annibalica particolarmente interessanti sono quelle relative all'area dell'attuale Canale Navigabile. Annibale, padrone delle Città Nuova, teme azioni romane dirette alla Cittadella: contrappone perciò al muro orientale dell'acropoli una linea di fortificazioni costituite da uno steccato, da un fossato, da un aggere, da un secondo steccato e da un muro; fortificazioni che, congiungendo i due tratti di mura che a sud e a nord bordavano l'istmo fra la cittadella e l'agorà, sfruttavano anche la depressione dell'attuale Canale

²⁰ F. Porsia, M. Scionti, *Taranto, Le città nella storia d'Italia*, cit., p. 16

²¹ Ivi, p. 26

²² Ivi, p. 32

²³ Ivi, p. 52

²⁴ Ivi, p. 67

²⁵ Ivi, p. 72

²⁶ F. Canora, C.A. Rossi, G. Spilotro, *La piccola età glaciale nell'area di Taranto* in *Clima del bacino del Mediterraneo negli ultimi 12mila anni, in ricordo di Ardito Desio nel decennale della morte*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, p. 86-89. Fra le diverse ciclicità recenti, la Piccola Età Glaciale appare confermata nell'area di Taranto dall'analisi di molti documenti, scritti storici e antiche mappe, relative ad un periodo compreso tra il 1567 e il 1850 [...] le piccole variazioni del livello mare, con le più sensibili variazioni di piovosità e temperatura hanno favorito l'impaludamento delle ampie aree endoreiche, oggi interne al tessuto urbano di Taranto allora perimetrali, e l'instaurarsi di pessime condizioni climatiche ed ambientali (Fagan, 2001) determinando cambiamenti ed impatti sugli ecosistemi (Incarbona et al., 2010), sulle attività umane e sulle condizioni di salute delle popolazioni.

²⁷ A. Giordano, A.M. Rao, *Pescatori, «paranzieri» e «cozzaroli». Trasformazioni e conflitti nell'alieutica pugliese prima dell'Unità*, Scuola di Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, Tesi Dottorato di ricerca in Storia, XXVII ciclo, Università Degli Studi Di Napoli, p. 162, Nella seconda metà del XVIII secolo, i cespiti fiscali relativi ai mari di Taranto ed appartenenti alla Regia Corte erano tre: la cosiddetta Dogana del pesce, ovvero i diritti sulle pesche sanciti nel Libro

Nel 1755 per ordine di Carlo III di Borbone il Fosso fu riaperto, tra l'altro, «all'industria delle cozze nere»²⁸. In origine l'allevamento dei mitili a Taranto era praticato attraverso la captazione del «seme» che si insediava sulle palificazioni tipiche del Mar Piccolo; successivamente i giovanili erano rimossi e «seminati» sul fondo per l'ingrasso e la raccolta nella primavera-estate successiva²⁹. Come ci riporta l'abate di Saint-Non, in alcune zone di allevamento le cozze «seminate» avevano una densità così elevata «che le si distingue sul fondo del mare, come banchi di sabbia nera»³⁰. Con l'Unità d'Italia il Fosso fu trasformato in Canale Navigabile e fu sovrastato dal Ponte Girevole inaugurato nel 1887 e il Mar Piccolo fu classificato come porto di prima classe per rifugio e difesa militare³¹.

3. Abraham-Louis-Rodolphe Ducros nacque a Moudon (Cantone di Vaud, in Svizzera) il 21 luglio 1748³², morì a Losanna nel 1810. Figlio d'arte, fu insegnante di disegno al posto del padre per un solo anno. A Ginevra entrò in contatto con naturalisti e collezionisti. Fondamentale fu il suo soggiorno a Roma, dove disegnando vedute entrò in contatto con alcuni olandesi che si fecero accompagnare da lui in un viaggio, dal 10 aprile al 12 agosto, nel Regno delle Due Sicilie (tra cui Napoli, Avellino, Canosa, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto, Reggio Calabria) e a Malta. In questo percorso, la sua produzione artistica fu molto prolifica con oltre trecento disegni e acquerelli. I suoi acquerelli, tra i precursori in grande formato, sono caratterizzati da una grande precisione dei dettagli topografici³³. Le sue opere sono ora conservate nel Rijksprentenkabinet di Amsterdam. L'acquerello oggetto del presente studio è il «Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle» 1778. E' catalogato al n° 66525 da Olga Grlic con gli estremi museali seguenti:

Description: Part of a castle tower and city buildings seen from the sea.

Notes: From the album «Voyage en Italie en Sicile et à Malte par quatre voyageurs hollandais: Willem Carel Dierkens, Willem Hendrik van Nieuwerkerke, Nathaniel

Rosso, e due fondi denominati Citrello e Fosso [...]. Il Fosso era una peschiera stabilita nel canale artificiale scavato nel 1481, chiamata così per la sua funzione originaria di fossato del castello.

²⁸ A. Giordano, A.M. Rao, *Pescatori, «paranzieri» e «cozzaroli»*, Cit., p. 165

²⁹ Ivi, p. 186

³⁰ Ivi, p. 188

³¹ F. Porsia, M. Scionti, Cit., p. 120

³² P. Chessex, *Ducros, Louis*, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 41, https://www.treccani.it/enciclopedia/louis-ducros_%28Dizionario-Biografico%29/ Nato a Moudon (Cantone di Vaud, in Svizzera) il 21 luglio 1748 da Jean-Rodolphe, maestro di calligrafia e disegno, e da Jeanne-Marie Bissat, trascorse la prima giovinezza a Yverdon, sulle rive del lago di Neuchâtel. Dopo essere stato per circa un anno insegnante di disegno in questa città al posto del padre, morto il 16 giugno 1764, diede le dimissioni e si allontanò da Yverdon. Presente a Ginevra almeno dal 1769, entrò in contatto con alcuni studiosi come il naturalista Ch. Bonnet, collezionisti, tra i quali F. Tronchin, e pittori come i ginevrini J.D. Huber e P.L. De La Rive e il belga N.H. Fassin. Fin dal 1769 seguì i corsi di quest'ultimo in un'accademia privata e con lui fece un viaggio nelle Fiandre fra il 1771 e il 1772.

³³ P. Chessex, *Ducros, Louis*, in Dizionario Biografico degli Italiani, cit. Manca la pag?

Thornbury, Nicolaas Ten Hove, accompagnés du Peintre vaudois Louis Ducros: journaux, lettres et dessins» J.Th. de Booy, A. Dunning, Jan Wolter Niemeijer, 1778, p. 15, cat.nr. 134.
Type: Watercolor
Creation Date(s): 1778
Materials: Paper, chalk, watercolors
Measurements 35.4 x 52 cm³⁴.

L'acquerello ritrae una barca su cui sono posizionati 5 pescatori durante la pesca dei mitili tra il Fosso e il Mar Piccolo all'altezza della Torre del Vasto (Fig. 1), fortificazione demolita durante i lavori di ampliamento del Canale Navigabile nel 1883³⁵.



Figura 1. Louis Ducros, «*Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle*» 1778 (<https://kos.aahvs.duke.edu/image/taranto-city-view-20>).

4. La scena pittorica dell'acquerello è stata analizzata ed elaborata al fine di stimare la probabile profondità del Fosso nel 1788 (Fig.2). A tal fine, a ciascun pescatore è stato affidato un numero progressivo, da sinistra a destra:

- 1-vogatore;
- 2-pescatore in posizione eretta con attrezzo in pausa;
- 3-pescatore che tende il coppo per depositare nell'imbarcazione i mitili raccolti;
- 4-pescatore che ha appena poggato l'attrezzo da pesca sul fondo (l'asta non è ricurva per lo sforzo);

³⁴ AA.VV. *Taranto, City View*, in <https://kos.aahvs.duke.edu/image/taranto-city-view-20>.

³⁵ G.C. Speziale, *Cit*, p. 241.

5-pescatore che sta arando con l'attrezzo il fondo per raccogliere i mitili insediati (l'asta è appena ricurva)

Figura 2. Elaborazione grafica dell'acquerello per la determinazione delle lunghezze



Al fine di identificare il tipo di pesca praticata sono stati consultati testi sulla storia dell'industria della pesca in Puglia. Sono stati, altresì, intervistati sul tema il decano dei mitilicoltori tarantini, il Presidente Cosimo D'Andria e il maestro d'ascia Cataldo Portacci. L'asta del pescatore 4 è stata utilizzata come ipotenusa (AB) di un triangolo rettangolo (ABC), nell'ipotesi che nel punto B l'attrezzo sia poggiato sul fondo e che lo stesso abbia una lunghezza pari a quella dell'asta del pescatore 2. Il cateto AC è la perpendicolare tra il vertice emerso dell'attrezzo e il punto C sottostante la barca. La distanza incognita DC, identificabile come profondità del Fosso nelle acque antistanti la Torre del Vasto, è delimita dalla parallela al cateto CB che intercetta il lato AC dalla superficie marina. Per calcolare la profondità DC, tenendo conto della grande precisione grafica del Ducros, è stato utilizzato *ImageJ*, un programma informatico di elaborazione digitale delle immagini, rilasciato nel pubblico dominio, basato su Sun-Java e sviluppato dal National Institutes of Health degli Stati Uniti (<https://imagej.nih.gov/ij/download.html>). L'immagine dell'acquerello è stata aperta con *ImageJ*. Successivamente, sulla barra degli strumenti è stata aperta, da *Analyze*, la finestra *Set Measurements* dove è stata scelta la specifica *Perimeter*, ovvero la misura

della lunghezza incognita richiesta. Dalla stessa finestra *Analyze* è stata aperta la *Set Scale*, dove sulla base di una misura nota può essere possibile la determinazione delle lunghezze incognite.

Tenendo conto che negli ultimi due millenni l'altezza umana, calcolata basandosi sui resti scheletrici, è rimasta abbastanza stabile, oscillando intorno ai 170 cm³⁶, come misura nota è stata utilizzata la statura presumibile del pescatore in posizione eretta n. 2. Le prime misure organiche della statura in Italia risalgono alle schede del reclutamento di leva. Dalla cartina tematica la statura media dei giovani di leva in Puglia, negli anni 1859-63, era 163-164 cm³⁷.

5. Dall'analisi effettuata attraverso il programma *ImageJ* la profondità (DC, Fig. 2) del Fosso nel 1778 davanti alla Torre del Vasto era 131 cm. La lunghezza dell'asta dell'attrezzo risulta di 384 cm. Molto probabilmente, l'attrezzo utilizzato secondo D'Andria (comunicazione personale), era un «vrancone per la raccolta dei frutti di mare». Secondo G. Fenicia³⁸ la:

Vranca (Branca) La Branca è di ferro con 5 rebbii piegati, lungo cm. 10, largo cm. 11, e dove s'innesta l'asta è di cm. 14. L'asta di legno che sostiene la branca è lunga m. 3, e spesso cm. 7, e serve ai pescatori per pescare le frutta di mare che si trovano nel fango. Questa specie di pesca viene fatta da un pescatore in una barca di m. 4 e si effettua nel Mar Piccolo e nel Mar Grande e per tutto l'anno. Ordinariamente questo arnese armato costa £ 3,50 e a la durata di 3 anni circa.

La lunghezza della barca, stimata con lo stesso metodo, era probabilmente di 411 cm. Data la forma e le dimensioni della barca ritratta, secondo il maestro d'ascia Cataldo Portacci (comunicazione personale) era un tipico «*Šchifə*» tarantino. Secondo N. Gigante³⁹: «*Šchifə* (DCEDT, Devinentis, VDS) m., piccola barca; dal longob. *skif* «barca». La voce è comune a moltissimi dialetti italiani oltre che lo spagnolo *esquife*. Per il DEI è del tardo lat. *scyphus* dal gr. *skyphos* «vaso». De Cuia scrive *skivə*, plur. «*sckivərə*».

Molto interessante è la prospettiva dalla quale il Ducros dipinge l'acquerello. Data la vicinanza alla Torre del Vasto possiamo ipotizzare che abbia montato il suo cavalletto sulla «impalazata», una palizzata di legno costruita per gli usi della pescheria

³⁶ M. Roser, C. Appel, H. Ritchie, *Human Height*. https://ourworldindata.org/human-height?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication#the-last-two-millennia, 2013

³⁷ R. Rettaroli, *Ridolfo Livi e l'antropometria militare: tra antropologia fisica e storia sociale*. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. SIdES, «Popolazione e Storia», 2/21, 2021, p. 9 ss., fig. 1,8

³⁸ G. Fenicia, *Pesca e molluschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto tra XIX e XX secolo*, in AA.VV., *Pesca e Patrimonio Industriale, tecniche, strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta, Dalmazia, tra XIX e XX secolo)*, a cura di Gangemi G., Cacucci Editore, p. 320

³⁹ N. Gigante, *Dizionario della Parlata Tarantina*, Mandese Ed., Taranto, p. 746.

e della coltivazione delle cozze⁴⁰ (Fig. 3). Tale struttura è rappresentata ancora dallo storico-geografo



Figura 3. Probabile posizione del Ducros durante la realizzazione dell'opera (tratto e modificato dall'opera Thomas Salmon nel 1761).

Inglese Thomas Salmon nel 1761 e pubblicata dallo stampatore veneziano Giambattista Albrizzi⁴¹. A conferma dell'importanza logistica della struttura della «impalazata» lo storico inglese rappresenta una imbarcazione con dei rematori proprio in questa zona a circa 17 anni prima del dipinto del Ducros (Figura 4).

⁴⁰ F. Porsia, M. Scionti, *Cit.*, p. 16, Sul Canale l'Università possedeva, cioè aveva provveduto a costruire a sue spese, oltre che il torrione S. Angelo (e insinuava che tutto il Castello le apparteneva), due grandi torri (quella più a Nord era chiamata «Torre del Muricello»), intervallate da una terza torretta, la porta della Città, e, di fronte a questa, in mezzo al fosso un «poliero de carpano» (un pilastro di carparo) su cui poggiavano le due parti del ponte levatoio di legno che serviva di accesso alla Città. Nel Fossato possedeva, tra la torre S. Angelo e quella del Muricello, una «impalazata» una palizzata di legno costruita per gli usi della pescheria e della coltivazione delle cozze

⁴¹ M. Pepe, D. Costantino, Barnaba G., V.S. Alfio, Voza G., *Building 3D City model from painting: the case study of Old Town of Taranto, Italy*, IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, 2022, pag. 2, Two old cartographies were taken into consideration: an image depicting an engraving of the old town of Taranto in 1761 made by the English historian and geographer Thomas Salmon and published by the Venetian printer Giambattista Albrizzi (Figure 1) and one representing the view of the old town from above in 1860 (Figure 2).



Figura 4. Dettaglio ingrandito con l'individuazione dell'area investigata tratto della mappa di Taranto del 1761 di Thomas Salmon.

6. Il metodo della geomorfologia culturale, utilizzato in origine per i paesaggi emersi di epoca rinascimentale, è efficace anche in opere, come l'acquerello del Ducros del 1778, che rappresenta ambienti marini. La capacità dell'artista di definire al meglio le proporzioni del paesaggio ci ha consentito di stimare una profondità del Fosso di 131 cm, lunghezza molto simile alle quote di profondità indicate dallo Speziale di «fondali da un metro e trenta ad un metro e cinquanta»⁴². I metodi di ricerca della geomorfologia culturale, quindi, sono potenzialmente adatti anche alla stima di fattori in ambiente sommerso. La possibilità della raccolta dei mitili in un ambiente così poco profondo, ci indica che il fondo del Fosso avrebbe dovuto avere una matrice ghiaiosa-sabbiosa prevalente, compattata, probabilmente, da dei popolamenti della fanerogama *Cymodocea nodosa*.

Ringraziamenti

Si ringraziano sentitamente per aver contribuito alla realizzazione di questo lavoro di ricerca: la Professoressa Anna Caricasole, il maestro d'ascia Cataldo Portacci e il Presidente Cosimo D'Andria.

⁴² G.C. Speziale, Cit., p. 241.

Vito Sibilio

SPUNTI PER UNA LETTURA GEOPOLITICA DELLA STORIA DELLA PUGLIA DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL MEDIOEVO*

ABSTRACT

Nel saggio l'autore traccia una lettura geopolitica della Puglia come territorio chiave delle dinamiche istituzionali e politiche nell'Antichità e nel Medioevo. In particolare, viene sottolineato il ruolo della regione come terra di frontiera, teatro di sconti e talora di contaminazioni culturali.

In the essay, the author traces a geopolitical reading of Puglia as a key territory of institutional and political dynamics in Antiquity and in the Middle Ages. In particular the role of the region as a frontier land, theater of discounts and sometimes of cultural contaminations is underlined.

PAROLE CHIAVE

Geopolitica- Età Antica- Medioevo

Geopolitic- Ancient Age- Middle Age

SOMMARIO: 1. Dalla colonizzazione micenea al ruolo strategico della Puglia nel dominio romano. - 2. Geopolitica pugliese tra Tardo Antico e Medioevo: la Puglia tra Longobardi, Bizantini e Franchi. - 3. La signoria dei Saraceni e la seconda dominazione bizantina. - 4. Il ponte normanno verso est. - 5. La Puglia nel disegno strategico degli Svevi. - 6. L'espansionismo angioino e la funzione della Puglia. - 7. La Puglia nella politica aragonese.

1. Le ragioni della centralità della Puglia nello scacchiere geopolitico del Mediterraneo e in particolare nella sua parte centrale, laddove si biforca verso settentrione nell'Adriatico e verso meridione nello Ionio, come porta d'ingresso dell'Italia e verso i Balcani, risiedono nella geografia. La Puglia si sviluppa a sud nell'esile penisola terminale del Salento, che protende, al pari della Calabria ma in direzione opposta, ulteriormente l'Italia verso il mare; ha uno sviluppo costiero di spicco con 784 km e, pur essendo saldamente incastonata nell'Occidente mediterraneo, protende decisamente verso la sua zona levantina; con lo sperone garganico si costituisce come un ponte verso la penisola balcanica; è attraversata da direttrici costiere di facile penetrazione continentale che, superata la strettoia della Premurgia costiera e, di converso, l'orlatura litorale dell'anfiteatro tarantino, si immergono nel Salento; ha, in conseguenza di ciò, una facilità di popolamento e un conseguente movimento di genti.

Il perimetro costiero, per metà di area peninsulare, ha favorito la formazione di non molti ma importanti porti atti non solo al commercio marittimo, ma anche a movimenti di popoli ed eserciti, attratti dalle aree pianeggianti e collinari dell'interno, idrograficamente e climaticamente quasi del tutto uniformi, sovrastate da montagne erte soprattutto in dossi e concentrate nelle masse del Gargano e del Subappennino, e perciò predisposte ad un processo fecondo di antropizzazione¹.

Sin dall'Eneolitico le comunità rurali della cosiddetta "civiltà materana" dovettero fronteggiare i popoli che, a piccoli gruppi, varcavano il Canale di Otranto e lo Ionio, provenienti dai Balcani e dall'Asia anteriore, per cercare nuovi insediamenti. In quest'epoca la funzione geopolitica della regione è legata essenzialmente all'espansione degli insediamenti umani e offre occasioni di replicare precocemente forme avanzate di civiltà, come la Tomba di Casal Sabini presso Altamura, nel cui corredo funerario vi sono oggetti identici a quelli rinvenuti a Troia in Asia Minore e a Lerna nell'Argolide, risalenti ad un periodo collocato tra il XXII e il XX sec. a.C. Questi movimenti sono da collocarsi nel quadro del passaggio, in Oriente, dall'Età del Rame a quella del Bronzo; di essi il maggiore fu quello dei Luvii, i quali penetrarono non solo in Grecia e in Asia Minore, ma anche, appunto, in Puglia e, tramite essa – come dimostra la necropoli di Laterza – in tutta l'Italia meridionale, sino alla Sicilia².

L'antica tradizione narrata da Dionigi di Alicarnasso, per la quale gli Arcadi, guidati da Enotro e Peucezio, figli del re Licaone, partiti dal Peloponneso, giunsero in Puglia nel XIX sec. a.C. conferma come la regione rimase una meta agognata dell'espansione di qualsiasi potenza, anche meramente demografica, dell'area mesomediterranea. Nel corso del II millennio la cosiddetta "frequentazione micenea" della Puglia si concretizzò in quella che per molti fu una autentica colonizzazione, la prima, da parte della più occidentale delle grandi potenze dell'epoca, lungo le coste adriatiche della regione e quelle del golfo tarantino. La Puglia, in particolare quella ionica, era una tappa obbligata nei commerci dello stagno e nell'ulteriore espansione coloniale micenea verso il Tirreno, ma anche negli scambi con le civiltà terramaricole dell'Italia settentrionale e, tramite esse, con i centri metallurgici d'Oltralpe e dei Balcani. La strada dei commerci partiva dalla Puglia, attraversava il delta del Po e si perdeva sino alle coste del Mar Baltico. Lungo di essa viaggiava la pregiata ambra, che i raffinati Micenei cercavano con avidità. Fu così che la Puglia ebbe rapporti con la Grecia continentale del I e del II Periodo Miceneo, tra il 1550 e il 1425 a.C., e con Rodi e Cipro, mentre nell'XI secolo le relazioni si limitarono alle Isole Ionie, essendo subentrato il Periodo Submiceneo.

La contrazione delle relazioni e il restringimento del raggio di azione dei centri micenei pugliesi si dovette alle invasioni dei cosiddetti "Popoli del Mare", che

¹ D. Novembre, *Vicende del popolamento e trasformazione del paesaggio*, in G. Musca (a cura di), *Storia della Puglia I- Antichità e Medioevo*, Adda Editore, Bari 1979, pp. 13-32, in partic. 15-19. Cfr. L. Capone, *Puglia archeologica: dalla preistoria alla presenza romana*, Salento Libri, Lecce 2012.

² F. Biancofiore, *Le civiltà preclassiche*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 33-46, in partic. 43-44.

generalmente sono considerate da ovest verso est ma implicarono movimenti anche in direzione opposta che, per le ragioni esposte all'inizio, non poterono non investire quell'estrema propaggine dell'ecumene civile che era la Puglia, dove gruppi stanziali di incineritori si rintracciano a Torre Castelluccia e in molti altri insediamenti costieri.

In questo tormentato periodo arrivarono in Puglia gli Iapigi, provenienti dall'Ilirico, mescolanza di Illirici e Cretesi, che scacciarono gli Ausoni costringendoli a migrare in Sicilia e si insediarono in tutta la regione. La loro conquista si trasformò in leggenda nella storia di Dauno, conquistatore del Tavoliere e, con l'aiuto di Diomede, del regno dei Messapi. Ne conseguì la divisione classica del territorio in Daunia, Peucezia e Messapia, attestata, non senza divergenza di particolari, da Erodoto, Tucidide, Polibio, Varrone, Plinio il Vecchio. Fu alla fine del X secolo che, dalla Dalmazia, mossero i Liburni alla conquista delle coste italiane, comprese quelle pugliesi³.

Con la fondazione di Taranto da parte dei Lacedemoni di Falanto, nel 706 a.C. circa, la posizione della città giustifica l'importanza che quest'ultima ebbe tra le colonie greche del continente e la sua intraprendenza politica ed economica. Taranto poté continuare a svilupparsi in un florido impero commerciale, le cui propaggini toccavano la Corsica, l'Iliria, l'Egitto, Cipro e Cirene. Per la prima volta la Puglia era al centro di un dominio, sia pure economico e non esclusivo, di portata mondiale⁴.

Sorto l'astro di Roma e votatosi all'unificazione della penisola, esso non poteva non guardare alla Puglia come bastione difensivo da eventuali minacce provenienti da Oriente e, nello stesso tempo, come trampolino di lancio verso l'assoggettamento di quest'ultimo. Le lotte tra la Puglia greca e quella iapigia diedero infatti ai Romani l'occasione di attuare interferenze diplomatiche nella regione, mentre l'alleanza con Arpi le permise di ingerirsi nella Daunia sannitizzata, nel quadro delle lotte contro la confederazione sannita, a partire dal IV secolo. Fu invece nel primo quarto del secolo successivo che la Puglia divenne la porta d'ingresso di Pirro, re dell'Epiro, in Italia, chiamato dai Tarantini, oramai in contrasto con i Romani. Per la seconda volta una potenza balcanica tentava l'assoggettamento dell'Italia partendo dalla Puglia e per la seconda volta fallì. I Romani si insediarono nella regione e le città, greche ed italiane, lentamente ma inesorabilmente, *manu militari* o liberamente, si aggregarono alla confederazione presieduta da Roma. I Quiriti si insediarono a Brindisi già dal 266, porto noto ad Erodoto già due secoli prima e, fatto significativo, ricevettero una ambasceria di Apollonia, colonia greca illirica antistante la città pugliese.

³ E.M. De Juliis, *Micenei e Iapigi*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 51-68, in partic. 51-58; G. Giannelli, *Trattato di Storia Greca*, Patron, Bologna 1983, pp. 64-65; R. Peroni, *Enotri, Ausoni, Itali ed altre popolazioni dell'estremo sud Italia*, in *Italia omnium terrarum parens*, Libri Scheiwiller, Milano 1989, pp. 113-191.

⁴ P. Moreno, *La colonizzazione greca*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 69-82, in partic. 69-70.76.78; G. Giannelli, *Trattato* cit., pp. 111-118. 472-476. Cfr. V. A. Sirago, *Puglia antica*, Edipuglia, Bari 1999.

Seguendo da questa epoca la storia della Repubblica, la Puglia fu luogo di transito degli eserciti nel periodo delle conquiste in Grecia e nell'Asia Minore e nel Vicino Oriente, ma anche delle guerre civili: Mario e Silla, Cesare e Pompeo, i Cesaricidi, Ottaviano e Antonio vi transitarono usando il territorio per attaccare i Balcani e l'Oriente ma anche l'Italia stessa. La geopolitica di un mondo sempre sull'orlo della dissoluzione ma senza alternative di civiltà ancora premiava la posizione geografica della regione⁵.

2. Il passaggio dal Tardo Antico al Medioevo vede la Puglia protagonista suo malgrado di movimenti di eserciti spesso drammatici. Se le dominazioni di Odoacre e degli Ostrogoti si svilupparono mediante altre direttrici, per cui la regione mantenne una sua chiara identità romana e una sua prosperità, oltre ad essere luogo di smistamento delle reciproche influenze della Chiesa latina e greca, la volontà di restaurazione imperiale di Giustiniano I il Grande ebbe conseguenze indirette sulla regione. La guerra greco-gotica era iniziata nel 536 e la Puglia, dove non vi erano Goti, si era sottomessa spontaneamente a Belisario; Otranto divenne una base di grandissima rilevanza per lo svolgimento delle operazioni militari, a partire dal 537, con lo sbarco del contingente di Giovanni il Sanguinario, diretto verso Napoli.

Fu però solo dopo il richiamo di Belisario a Bisanzio da parte di Giustiniano, che temeva l'elevazione imperiale del suo generale, e l'elezione di Totila come re degli Ostrogoti, che la Puglia venne coinvolta nella guerra e nei suoi sconvolgimenti sociali, patrocinati dal sovrano barbaro per attirare alla sua causa gli strati più bassi della popolazione. Nel 542 il re invase la regione e devastò le strutture su cui si imperniava il latifondo dei Romani, legati alla restaurazione bizantina. Nel 543 Totila assediò Otranto, mentre Giustiniano rispedì frettolosamente Belisario in Italia. Quest'ultimo entrò in Italia dalla Dalmazia, mentre Otranto nel 544 si stava preparando a capitolare. Belisario, volendo salvaguardare la base essenziale del dominio bizantino sul mare, mandò il generale Valentino con una flotta a soccorrere Otranto. Nel 546 fu Belisario in persona a visitare la città, spinto nel suo porto da una tempesta, nel viaggio da Ravenna a Roma. I Goti si ritirarono allora verso Brindisi, priva di fortificazioni, in attesa che Belisario doppiasse il Canale d'Otranto. Tuttavia il generale bizantino Giovanni sorprese il contingente nemico e lo sbaragliò. Lo stesso generale, dinanzi al successivo avanzare di Totila in persona, si ritirò ad Otranto. In questo periodo Taranto venne fortificata dai Bizantini, anche se solo parzialmente. Nel 547 Totila respinse le scorrerie di Giovanni in Lucania e Campania, costringendolo a rifugiarsi ad Otranto,

⁵ M. Pani, *Politica e amministrazione in Età Romana*, in *Storia della Puglia*, pp. 85-98, in partic. 84-88. 93; E. Gabba, *Roma e l'Italia*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Roma e l'Italia. Radices Imperii*, Libri Scheiwiller, Milano 1990, pp. 43-90; A. Mangiatordi, S. Custode Fioriello, *Per una storia economica e sociale della Puglia centrale in età romana*, in Y. Marion, F. Tassaux (a cura di) *AdriAtlas et l'histoire de l'espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013)*, Ausonius, Bordeaux 2015, pp. 337-376.

mentre a Brindisi giunse il generale bizantino Vero, sconfitto ma non annientato dagli Ostrogoti. Ritiratosi definitivamente Belisario dalla conduzione del conflitto, Totila nel 550, diretto in Sicilia, conquistò facilmente Taranto. Nel 551 tuttavia arrivò in Italia Narsete il quale, favorito dalla morte in battaglia di Totila nel 552, capovolsse le sorti del conflitto. Le guarnigioni gotiche di Taranto e di Acerenza, guidate da Ragnaris e Mora, si arresero a Pacurio, comandante romano di Otranto.

Con la successiva invasione longobarda, la Puglia da terra strategicamente di passaggio diventa terra di frontiera. L'irruzione dei Longobardi in Italia, avvenuta nel 568, dopo pochi anni raggiunse anche Benevento, dove Zottone fondò un ducato che aveva lo scopo, tra gli altri, di assoggettare la regione. Le operazioni militari furono condotte da lui e dal figlio Arechi ed ebbero successo, restringendo la bizantinocrazia alle coste adriatiche e al Salento, non senza oscillazioni di confine. Questa invasione, la più funesta per l'Italia, sconvolse completamente l'ordinamento civile ed ecclesiastico della regione, infliggendogli colpi durissimi⁶.

Dopo secoli la regione diventa nuovamente un'area di conflitto devastante, subendo per due volte in modo totale le conseguenze della sua posizione geografica, sia tra est e ovest che tra nord e sud. Ma tale fase storica si conclude ancor più drammaticamente: l'arrivo dei Longobardi comportò l'annessione di metà regione ad un dominio al di fuori dell'architettura delle relazioni internazionali e dei valori civili condivisi. Gli Ostrogoti erano stati artefici di un regno romano-barbarico, federato dell'Impero e inserito formalmente nell'ecumene romano, che corrispondeva al mondo civile. I Longobardi fondarono un regno non solo molto diviso, ma che non aveva nessuna relazione con l'Impero Romano, al di fuori del mondo civile. La Puglia, antropologicamente e politicamente, era luogo di faglia, anche se non il solo, tra il *cosmos* e il *caos*, tra l'ordine voluto da Dio e il disordine dovuto ai flagelli meritati dal peccato, tra il presente della civiltà e un passato tornato alla carica sotto forma di un'orda di barbari pagani, dai lunghi capelli, con incisioni sul corpo e dal culto idolatrico.

La divisione politico-territoriale tra *Langobardia* e *Romania* passava proprio per la Puglia, anche se non solo per essa. La Daunia venne aggregata al ducato di Benevento, mentre la Terra di Bari e il Salento erano sottoposti a Bisanzio nel *thema*

⁶ P. Corsi, *Dall'Antichità al Medioevo*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 125-146, in partic. 126-132. 134-139; M. Cagiano de Azevedo, *Puglia e Adriatico in età tardo-antica*, in "Vetera Christianorum", vol. 13, 1976, pp. 128-136; C. Ladisa, *La Puglia centrale in età tardoantica: nuovi dati dal territorio di Polignano a Mare (BA)*, in P. Arthur, M. Leo Imperiale (a cura di), *VII Congresso nazionale di archeologia medievale: Palazzo Turrise, Lecce, 9 - 12 settembre 2015; Sezione I, Teoria e metodi dell'archeologia medievale. Sezione II, Insediamenti urbani e architettura. Sezione III, Territorio e ambiente, Sezione IV. Luoghi di culto e archeologia funeraria, Sezione V. Economia e società, Sezione VI. L'Italia bizantina (Vol. 1-3)*, All'Insegna del Giglio, Sesto Fiorentino 2015, I, pp. 449-453; R. Goffredo, G. Volpe, *Gli insediamenti della Puglia settentrionale tra Romanizzazione e Tarda Antichità*, in *AdriAtlas et l'histoire de l'espace adriatique*, cit., pp. 377-402; M. Campese, *La Puglia centrale in età tardoantica: nuove acquisizioni e prospettive di ricerca*, in G. Volpe (a cura di), *Storia e archeologia globale*, Edipuglia, Bari 2015, I, pp. 17-34.

di *Langobardia*. Tra il 591 e il 598, Arechi si impossessò delle coste pugliesi separandole dal ducato di Napoli, per cui la bizantinocrazia perse la continuità territoriale dall'Adriatico al Tirreno. Questa situazione fu sancita dalla pace longobardo-bizantina del 605 e non fu compromessa nemmeno dall'invasione slava della Puglia avvenuta nel 642. Il duca Aione fu ucciso sull'Ofanto ma il suo successore Rodoaldo respinse gli invasori oltre l'Adriatico. Non gli riuscì però di impossessarsi di Siponto, saldamente tenuta da Bisanzio per la sua posizione strategica alla base dello sperone garganico.

La guerra contro Bisanzio riprese sotto il duca Grimoaldo I, verso la metà del VII sec., con l'obiettivo di vendicare il saccheggio di Monte Sant'Angelo, dando inizio, o forse compimento, ad una guerra più ampia. Uscito vittorioso dal conflitto Grimoaldo mirò a succedere ad Ariperto, morto nel 662, così da indurre papa Vitaliano a chiamare in suo soccorso l'imperatore Costante II, il quale già da tempo coltivava il sogno di riconquistare l'Italia e farne una base contro i Saraceni d'Africa. Costante II sbarcò a Taranto nel 663 e, dopo aver ricevuto rinforzi dalla Sicilia, conquistò ai Longobardi Oria, Ceglie, Conversano e Monopoli; saccheggiò poi Bari, Erdonia, Siponto e Monte Sant'Angelo; distrusse Lucera e taglieggiò Salpi. Non essendo riuscito a prendere Acerenza, Costante II puntò su Troia e poi, sconfitto da Grimoaldo, si recò a Roma, abbandonando il proposito di sottomettere i Longobardi. Fu Romoaldo II, successore di Grimoaldo, a riconquistare parte dei territori perduti, relegando i Bizantini nel Salento, ad Otranto, a Gallipoli e a Taranto.

Nel secolo VIII l'espansione longobarda in Puglia raggiunse il suo apice. I duchi beneventani, per rinsaldare il loro prestigio a fronte di quelli di Spoleto e nel quadro del regno longobardo, miravano a tutta la costa pugliese, comprese Taranto, Brindisi e Otranto. L'osmosi tra longobardi e bizantini offriva il terreno ideale per la realizzazione di questo progetto, poi però superato dai fatti: il duca Liutprando infatti si alleò con Pipino il Breve re dei Franchi attraverso la mediazione di papa Stefano II nel 752-756, e successivamente venne deposto dal re Desiderio. Rifugiatosi ad Otranto, Liutprando si recò a Bisanzio nel 758.

Nel 774, dopo che Carlo Magno divenne re dei Longobardi, il duca Arechi di Benevento assunse il titolo di principe. Arechi aggiunse ai suoi domini Canne, Canosa, Lucera e Salpi, mentre il figlio Grimoaldo III perdeva Ordona e Lucera, la quale però ben presto tornò sotto il suo dominio. Nell'812 Grimoaldo IV riconobbe la sovranità di Carlo Magno, mentre i Bizantini, dal canto loro, tenevano ancora il Salento⁷.

⁷ C. D. Fonseca, *I Longobardi*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 147-158, in partic. 147-152; J. Jarnut, *Storia dei Longobardi*, Einaudi, Torino 2002; G. Noyé, *Puglia e Calabria dall'888 agli anni 960: Longobardi, Arabi e 'bizantinità'*, in M. Valenti, C. Wickham (a cura di), *Italy, 888 - 962. A turning point*, pp. 169-214, Brepols Publishers, Turnhout 2014. Cfr. *Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'Alto Medioevo: atti del XX congresso internazionale di studio sull'alto Medioevo*, Savelletti di Fasano (BR), 3-6 novembre 2011, Spoleto 2012 e N. Lavermicocca, *Puglia bizantina: storia e cultura di una regione mediterranea (876-1071)*, Capone Editore, Lecce 2012.

L'arrivo dei Franchi e l'instaurazione del Sacro Romano Impero fecero sì che la Puglia longobarda non fosse più fuori dall'ecumene, ma entrasse a far parte di una visione alternativa di esso, di un ordine differente di una significativa parte del mondo. Non era più limitanea tra il tutto e il nulla. Ma la spaccatura tra latinità e grecità passava per la regione. La Puglia era oramai divisa in due, ma si avviava a diventare triplice.

3. Il Mediterraneo meridionale era un dominio arabo dal VII sec. d.C. e una propaggine dell'Impero islamico si estendeva anche nella penisola iberica. Era inevitabile che altre regioni di passaggio del Mediterraneo, come la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e la stessa Puglia entrassero, alcune più a lungo e direttamente, altre più brevemente e indirettamente, nella compagine statale musulmana, che all'epoca era sprezzantemente definita barbarica dai cristiani d'Occidente e d'Oriente, ma che in realtà sopravanzava di molto i livelli di civiltà dei Latini ed equiparava almeno quelli dei Greci.

Nell'838, al largo di Brindisi, giunsero i primi Saraceni dalla Sicilia. Il duca Sicardo di Benevento, padrone della città, patì una dura sconfitta. Invece di rinsaldare le fila dinanzi a possibili nuove incursioni, i Longobardi beneventani si divisero: a Sicardo nell'839 successe Radelchi, a cui si oppose Siconolfo, acquartierato a Taranto, diventata longobarda alla fine del VII secolo. In conseguenza di questa divisione, nell'840 i Saraceni occuparono la città, suscitando l'apprensione di Venezia e di Bisanzio, già alimentata dalle lotte tra Napoli e le longobarde Salerno e Benevento. Taranto saracena si rafforzò nel quadro non solo dell'espansionismo islamico sulla terraferma ma anche di quello delle lotte intestine tra gli stati cristiani dell'Italia meridionale. L'intervento di Ludovico II, imperatore d'Occidente, non portò ad alcun risultato. Nell'848 egli dovette accontentarsi di negoziare la pace tra Radelchi e Siconolfo: al primo spettò la maggior parte della Puglia e al secondo la costa tarantina, mentre Bisanzio conservò il Salento. In realtà Taranto rimase musulmana e anche Bari, l'anno prima, era passata nelle mani del berbero Khalfun, uno dei mercenari islamici incautamente arruolati dai Longobardi in lotta tra di loro. Benevento e Salerno tentarono di attaccare Bari ma vennero sconfitti dai musulmani. Il governatore della città, sottomesso formalmente agli Aghlabiti di Sicilia e Tunisia, ottenne tributi da Benevento, Salerno e Capua, mentre respinse l'assedio di Ludovico II nell'852. L'emiro Mufarrag ibn Sallam regnò tra l'853 e l'856, allargò i suoi domini e si fece riconoscere il titolo di "wali" dal califfo di Baghdad, Al-Muttawakkil, rendendosi indipendente dagli Aghlabiti. Al successore Sawdan, che regnò fino all'871, fu riconosciuto dal califfo Al-Mustain il rango di emiro nell'863; quest'ultimo sottopose a tributo Adelchi di Benevento e le abbazie di Montecassino e San Vincenzo al Volturno. Sawdan tentò di sottomettere Taranto, ancora musulmana, ed Oria, ma inutilmente.

Nell'865 Ludovico II assediò ancora Bari, avendo conquistato Oria, Matera e Canosa. I Veneziani sconfissero la flotta tarantina su comando dell'imperatore

d'Oriente Basilio I, il quale nell'868 mandò quattrocento navi a Bari per sostenere l'assedio di Ludovico II, il quale però diffidava dei Bizantini e interruppe l'assedio poco prima dell'arrivo della flotta greca. Nell'869 Sawdan riuscì a saccheggiare Monte Sant'Angelo, ma fu l'ultima delle sue imprese. Nell'871 Ludovico e Adelchi presero Bari, ma ben presto i Longobardi si ribellarono al franco e, dopo averlo tenuto prigioniero, lo cacciarono dalla regione. Sentendosi insicura sotto il fragile dominio beneventano, Bari si consegnò ai Bizantini nell'876, ricevendo lo stratego di Otranto Gregorio e diventando la capitale dell'Italia meridionale imperiale, il cosiddetto *thema* di *Langobardia*. Furono perciò i Bizantini, nell'880, a prendere Taranto abbattendo il dominio islamico. Per gratitudine, i Beneventani di Aione, già ribellatisi ai Franchi, si volsero contro Bisanzio e assediaron Bari nell'888, dilagando in tutta la Puglia. Leone VI reagì e riprese la capitale del *thema* longobardo, espugnando nell'891 anche Benevento, che tornò indipendente nell'895. Finì così una prima, convulsa fase in cui la Puglia, contesa tra Longobardi e Saraceni, al limite del mondo islamico e cristiano, si ritrovò sotto una seconda dominazione bizantina. E' una cesura geopolitica forte, ma meno claustrale di quella del dominio agareno, che pure aveva reso prospere sia Taranto che Bari.

Il *thema* longobardo arrivava fino al Fortore e al Basento. Il confine era fluttuante; alla prosperità economica e allo splendore intellettuale del dominio bizantino fece da contraltare una grande instabilità politica. Nel 921, auspicando una rivolta nei centri urbani, i Longobardi di Benevento e di Capua conquistarono quasi tutta la Puglia. Nel 922 vi fu una scorreria di Ungari, mentre una seconda si ebbe nel 947. Nel 925 Oria veniva saccheggiata dai musulmani d'Africa e, nel 926, gli Slavi dalmati entravano in Siponto. Nel 928 gli Arabi conquistarono Taranto e risparmiarono Otranto solo perché colpiti da una epidemia. Nel 929 i pugliesi si ribellarono ai Bizantini che non sapevano difenderli e si allearono ai Longobardi di Capua e di Benevento, ma inutilmente. Nel 950 una terza rivolta venne sostenuta non solo dai Longobardi ma anche da Napoli, oramai autonoma da Bisanzio.

Un nuovo attore politico si affacciò sulla scena con l'imperatore Ottone I il Grande, il quale nel 968 assediò Bari ma senza alcun risultato. Nel 969 ridiscese in Puglia, fomentando una rivolta che però venne repressa dal catapano Eugenio, il quale ebbe anche ragione dell'esercito germanico. L'imperatore sassone tuttavia era ben consapevole dell'importanza strategica della Puglia e della Calabria, e tentò di averle per via diplomatica mediante il matrimonio di suo figlio Ottone con la principessa Teofano, figlia dell'imperatore Giovanni I Zimisce. Nel 971 si stipulò l'alleanza, ma di una cessione di territori come dote della sposa non si parlò più, perché i Bizantini, eredi della romanità, non avevano una concezione patrimoniale dello Stato. Nel 972 si celebrarono le nozze e nel 973 Ottone II succedette al padre. I fatti lo misero subito alla prova: l'emiro Abu al-Qasim, partito dalla Sicilia, nel 976 distrusse Taranto e Oria, devastando la Capitanata e il Salento. Nel 981 Ottone II scese e aiutò Ascoli, Trani e Bari in rivolta contro Bisanzio. L'anno dopo conquistò Bari e Taranto, per poi puntare

alla Sicilia, dove trovò la sconfitta a Capo Colonne. Con questa battaglia il sogno germanico di annessione del Mezzogiorno svanì per sempre.

La Puglia rimase ancora terra di drammatici transiti: il saccheggio saraceno della Terra di Bari e la rivolta della città contro Bisanzio nel 988, soffocata nel sangue ne sono la prova. Ad altre scorrerie arabe seguì una tregua tra l'emiro siciliano e il catapano bizantino, che però terminò nel 994, con un nuovo assalto islamico. Grazie ad una nuova tregua poté scoppiare una rivolta dei romani e dei longobardi, guidati da Smaragdo, contro Bisanzio. Il ribelle entrò a Bari nel 977 ma ne fu prontamente espulso dai bizantini.

Dopo tante guerre l'Impero d'Oriente aveva consolidato il dominio sulla Puglia, che aveva cessato di essere, ad un tempo, frontiera tra Occidente ed Oriente e zona liminale tra Cristianità ed Islam. Nel 1003 un ultimo assalto islamico del *qaid* Safi a Bari venne sventato dai veneziani di Pietro II Orseolo. In questo modo l'Impero d'Oriente teneva sigillata la porta che da ovest poteva introdurre un nemico in territorio greco.

Nel 1009, dove era appena arrivato il catapano Curcuas, scoppiò la rivolta di Melo, estesasi a Trani, Bitetto e Bitonto. Melo, greco sposato con una longobarda, mirava all'indipendenza della città non tanto per nazionalismo ma per gestire meglio i problemi della regione, non ultimi gli approvvigionamenti, resi drammatici da recenti carestie. La rivolta si allargò alla Capitanata e venne fomentata da quei poteri che miravano a respingere Bisanzio definitivamente oltre il Canale d'Otranto, in particolare papa Benedetto VIII, seguito dai Longobardi di Salerno, Benevento e Capua. Tuttavia Basilio Mesardonites, nuovo catapano, nel 1011 assediò ed espugnò Bari, costringendo Melo a rifugiarsi prima ad Ascoli e, successivamente a Benevento, Salerno e poi Capua, mentre suo fratello Datto scappò a Roma. Melo salì poi in Germania e ottenne da Enrico II l'investitura a duca di Puglia. Tornato nella città, nel 1015 arruolò una compagnia di mercenari normanni, sensibilizzati alla sua causa dal papa Benedetto VIII e che il ribelle aveva contattato durante un loro pellegrinaggio a Monte Sant'Angelo. I mercenari normanni si arruolarono sotto le insegne di Melo a Capua più numerosi nel 1016, mentre altri di loro si misero al servizio di Guaimaro di Salerno. Melo e il longobardo nel 1017 entrarono in Puglia e vinsero diverse battaglie giungendo fino a Trani, ma persero quella definitiva di Canne nel 1018, dove vennero sbaragliati dal catapano Basilio Boioannes. Datto venne catturato e giustiziato, Melo tornò in Germania e chiese l'intervento di Enrico II, dopo essersi assicurato l'appoggio di Benedetto VIII. L'indomabile ribelle morì nel 1020 a Bamberga, ma l'imperatore scese in Puglia tra il 1021 e il 1022, assediando inutilmente Troia. Enrico II se ne tornò in Germania⁸. La Puglia smise così di essere luogo di frizione tra i potentati mondiali e

⁸ G. Musca, *Saraceni e Bizantini*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 161-176, in partic. 161-171; V. Sibilio, *Il Papato, la Capitanata e la Battaglia di Canne del 1018*, in *Atti del XXV Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 3-5 dicembre 2004*, a cura di A. Gravina, Centro Grafico Francescano, San Severo 2005, pp. 233-241; V. Von Falkenhausen, *I Bizantini in Italia*,

l'epicentro delle guerre combattute per procura dai principati locali e dalle aristocrazie urbane, ma dovette attraversare altre traversie per diventare nuovamente stabile. Il suo ruolo di bastione ad un tempo dell'Oriente e dell'Occidente e la spinta, precoce, ad una indipendenza regionale, oltre che la presenza di nuove forze alla ricerca di affermazione, avrebbero segnato il futuro prossimo.

4. Le vicende che sconvolsero la regione furono legate alla crisi irreversibile della bizantinocrazia. Nel 1040 le sollevazioni nella regione contro il governo imperiale furono continue: i popoli si sentivano occidentali e volevano scuotere un dominio che sentivano come un giogo. I Normanni entrarono nella contesa come alleati dei ribelli capeggiati da Bari, sconfiggendo nel 1041 i Bizantini sull'Olivento. Argiro figlio di Melo prese Giovinazzo, si proclamò duca di Puglia e assediò Trani. I Normanni suoi vassalli conquistarono Troia, Giovinazzo e Trani. Mentre Argiro veniva nominato governatore del *thema* longobardo, Guglielmo Bracciodiferro nel 1043 si intitolò conte di Puglia. La famiglia degli Altavilla, a cui apparteneva, venne riconosciuta come sua vassalla dall'imperatore Enrico III.

L'espansionismo normanno aveva alterato il quadro politico e reso convulso il transito di genti per la regione: papa Leone IX, appoggiato dall'imperatore germanico e da quello bizantino, tentò di arginare la potenza degli Altavilla, ma venne sconfitto a Civitate nel 1053. Il Papa fu costretto a firmare la pace, mentre i Normanni si proclamarono suoi vassalli, ottenendo una legittimazione formale che fino ad allora nessuno aveva voluto dare loro. Roberto il Guiscardo, il vincitore di Civitate, nel 1056 aveva conquistato quasi tutta la Puglia e nel 1057 i suoi capitani lo acclamarono conte della regione. Nel 1059, a Melfi, dove pure aveva assunto il primo titolo, Roberto ottenne da papa Niccolò II quello di duca di Puglia e Calabria. L'alleanza col Papato divenne il perno di una politica ad un tempo secolare ed ecclesiastica, che congiunse la riforma della Chiesa all'avanzata antigreca e antislamica. Roberto si impegnò a fondo nel 1060, nel 1064 e nel 1068 contro le oligarchie locali e anche contro normanni infedeli, approfittando della crisi di Bisanzio, attaccata dai Selgiuchidi in Anatolia. Dopo tre anni di assedio, Roberto espugnò Bari nel 1071, mentre i Turchi sconfiggevano Bisanzio a Mantzikert. Un'ultima rivolta venne domata nel 1073 e Roberto, che già si era impegnato nella conquista della Sicilia partendo dalla Calabria, divenne signore della Puglia dal Gargano a Santa Maria di Leuca. Nel 1074 una seconda sollevazione, fomentata dal papa Gregorio VII e da Venezia, venne repressa e Roberto trovò un accordo con il pontefice, che doveva riconoscergli tutte le conquiste fatte in Campania e Molise, oltre che in Puglia, Calabria e Lucania. Una rivolta barese insorse nel 1079 e venne domata nel 1083. In questo contesto si inserisce il progetto di papa Gregorio VII, un progetto politicamente visionario: partire, proprio dai porti

in *I Bizantini in Italia*, a cura di G. Pugliese Carratelli, Libri Scheiwiller, Milano 1979, pp. 3-138, in partic. 47-82. Cfr. A. Papagna, *I saraceni e la Puglia nel secolo decimo*, Levante Editore, Bari 1990.

pugliesi, alla testa di un esercito per la liberazione dell'Oriente dai musulmani. La lotta per le investiture gli impedì tuttavia di concretizzarlo.

Dopo il fallimento delle trattative matrimoniali tra la figlia Elena e Costantino, figlio dell'imperatore Michele VII, Roberto il Guiscardo, consapevole della posizione privilegiata della Puglia, progettò l'attacco a Bisanzio, passando il mare e conquistando città albanesi e greche, con l'aiuto di Gregorio VII, che mirava così ad ingerirsi nella complessa partita che si stava giocando per la successione al trono bizantino, cercando un sovrano che fosse sensibile alla causa dell'unione stabile delle chiese. Nel frattempo Bari era diventata uno dei porti da cui salpavano i partecipanti alla Prima Crociata, sotto il principe Boemondo di Taranto. Il respiro della politica normanna e della Chiesa divenne transmarino nel senso più ampio, partendo proprio dalla Puglia. Lo stesso Boemondo, nel 1104, ripropose al papa Pasquale II il progetto di assoggettamento di Bisanzio, attribuendo alla *perfidia Graecorum* un boicottaggio costante della politica crociata. La latinizzazione dell'Impero d'Oriente, che si sarebbe realizzata un secolo dopo, ebbe nella Puglia la sua base operativa, anche se il progetto non si concretizzò.

In ogni caso, la Puglia non fu più luogo di frontiera, ma base avanzata. L'epoca delle lotte intestine sui limitanei dei rispettivi imperi era terminata, sebbene gli sconvolgimenti politici non mancarono, come la rivolta di Bari, che si costituì in Principato dal 1114 al 1131, o la contesa di Ruggero II, con la quale il Gran Conte di Sicilia si impossessò dell'eredità del cugino Guglielmo, duca di Puglia, tra il 1127 e il 1131. Non si trattò di un semplice conflitto dinastico, ma di un contrasto geopolitico di portata europea: le forze centrifughe che si opponevano all'unificazione del Mezzogiorno si saldarono con la potenza del Papato che non voleva la creazione di un grande stato a sud dei suoi domini temporali. Ruggero si impadronì di Taranto, Brindisi e Otranto, assoggettò la regione ed ottenne da Onorio II il riconoscimento del titolo ducale pugliese. Passato successivamente dalla parte dell'antipapa Anacleto II nello scisma del 1130-1139, Ruggero ottenne da quest'ultimo il titolo di re di Sicilia, il cui territorio comprendeva tutto il Mezzogiorno continentale.

La nuova potenza era diventata un elemento preoccupante per i maggiori protagonisti della scena politica europea, da papa Innocenzo II, trionfatore su Anacleto, agli imperatori Lotario II e Giovanni II Comneno, passando per Venezia, che faceva lucrosi affari con i porti pugliesi indipendenti. E fu ancora per la regione che passarono le strade della grande politica, con le rivolte per procura di Conversano e di Bari, assoggettate nel 1131. Nel 1136 Lotario II e Innocenzo II occuparono militarmente parte del regno normanno e nel 1137 scesero personalmente a Bari, ma il loro trionfo fu di breve durata. Lotario dovette ritirarsi, mentre il pontefice cadde prigioniero di Ruggero, che lo costrinse a riconoscere i suoi diritti sovrani. Gli accordi con Venezia del 1139 e del 1144 e le concessioni di franchigie alle irrequiete città pugliesi consolidarono la situazione stabilizzando il regno di Ruggero II. Ancora una volta il confine tra diverse aree di influenza era passato per la Puglia, fino ad inglobarla totalmente.

Nel 1156, nel quadro di una grande coalizione antinormanna tra Venezia, il Papato e Federico Barbarossa, Emanuele I Comneno, appoggiato dai baroni pugliesi, riuscì ad estendere il suo dominio da Otranto ad Ancona. I Veneziani, il Papa e l'Impero Germanico non frapposero alcuna difficoltà alla controffensiva normanna, trionfante a Brindisi nel 1156, e alla conseguente, brutale distruzione di Bari da parte di Guglielmo I il Malo. L'Oriente era stato spinto nuovamente oltre il Canale di Otranto.

Guglielmo II tentò addirittura la rivincita, sostenendo, alla morte di Alessio II, la candidatura di un falso Alessio al trono bizantino contro l'usurpatore Andronico I nel 1185. I Normanni arrivarono a Tessalonica, ma sul trono bizantino, caduto Andronico, salì Isacco II Angelo. Il terzo tentativo normanno di sottomettere Bisanzio cadde nel vuoto. La Puglia, che ne era stato il trampolino di lancio, rinverdì i suoi fasti facendo veleggiare dai suoi porti le navi normanne che parteciparono alla Terza Crociata nel 1187, alleate dei Bizantini stessi e dei Tedeschi, dei Veneziani, dei Francesi e degli Inglesi, nel 1189. Nello stesso anno Guglielmo II morì.

La sua scomparsa avviò la dinastia normanna ad una rapida fine, segnata ancora una volta dai passaggi di eserciti in Puglia. I feudatari pugliesi elessero allora Tancredi di Lecce, che immediatamente dovette misurarsi con alcune rivolte di aristocratici longobardi e bizantini. Avendo prevalso su di esse ed essendo riuscito ad eliminare anche Ruggero, Tancredi dovette fronteggiare Enrico VI, sceso in Italia nel 1191, senza che nessuno, compreso papa Celestino III, avesse il coraggio di fermarlo.

Tancredi fortificò Brindisi, Lecce e Taranto e guerreggiò con gli eserciti tedeschi in Puglia e Molise, mentre otteneva il riconoscimento del Papato. Il ritorno di Enrico VI in Germania sembrava aver risolto ogni problema, ma la morte colse Tancredi nel 1194 e suo figlio Guglielmo III era troppo piccolo per difendersi. L'imperatore svevo colse l'occasione, conquistò Siponto, Trani, Barletta, Giovinazzo, Bari e Brindisi, fece prigionieri a Palermo il re e la madre Sibilla, sua reggente, impadronendosi così dell'eredità della moglie⁹.

5. Enrico VI era un sovrano di ampie vedute. Il suo maggior progetto mediterraneo, ereditato dal padre ma ora realizzabile a partire dai suoi nuovi domini italiani meridionali, era una grande crociata, combattuta solo dall'esercito tedesco, per estendere l'influenza dell'Impero su Bisanzio e sugli stati crociati. Il Papa, intuito il pericolo, la fece predicare anche in altre nazioni, ma la morte, sopravvenuta nel 1197, impedì a Enrico VI di fare del Regno di Sicilia il centro del Mediterraneo e della Puglia, la sua rampa di lancio per spedizioni ardite e di grande rilevanza. Enrico aveva anche

⁹ G. Musca, *Il dominio normanno*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 237-255, in part. 237-247; V. Sibilio, *I Normanni e il Papato. Strategie politiche della Santa Sede verso gli uomini del nord*, in *La Capitanata e l'Italia meridionale nell'XI sec. da Bisanzio ai Normanni. Atti delle II Giornate Medievali di Capitanata (Apricena 16-17 aprile 2005)*, a cura di P. Favia e G. De Venuto, Dedalo, Bari 2011, pp. 29-43; Id., *La battaglia di Civitate e la formazione dell'idea di Crociata*, in *Atti del XXIV Convegno Nazionale di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 29-30 novembre 2003*, Centro Grafico Francescano, San Severo 2004, 115-124.

preparato la conquista dell'Epiro, per farne la base di un attacco diretto a Bisanzio, col pretesto delle sue lotte intestine, tutte combattute nella dinastia imperiale degli Angeli, e ovviamente questa impresa poteva partire solo da Brindisi.

Le lotte per la successione, combattute attorno al piccolo Federico II, sottoposto alla tutela di Innocenzo III, si combatterono in Puglia, tra Gualtieri di Brienne, genero di Tancredi di Lecce, che si impadronì di questa città e di Taranto, e Guglielmo di Troia, cancelliere del re e mandatario papale, che lo sconfisse a Canne nel 1198. La signoria di Federico non venne messa in discussione più, anche perché il Papa non voleva che lo Stato della Chiesa fosse stretto in una morsa tra due tronconi di un unico dominio ma non sacrificò i diritti palermitani del suo protetto, bensì quelli germanici, anche per la sua giovanissima età. Tuttavia Innocenzo dovette mutare parere quando l'imperatore Ottone IV, violando precisi accordi che avevano preluso alla sua elevazione al trono, scese in Italia meridionale, ottenendo la spontanea sottomissione di molte città pugliesi. Nel 1215 Federico II, ora candidato papale al trono imperiale, e Filippo II Augusto di Francia sconfissero a Bouvines l'esercito di Ottone e di Giovanni Senza Terra, salvando la dominazione sveva sulla Sicilia. A Federico II il Papa impose la condizione di tenere separate le corone imperiale e siciliana, non appena avesse cinto la prima, promessa poi disattesa dal sovrano alla morte del suo grande mentore. Da Brindisi l'anno successivo Innocenzo progettò di partire alla testa di una grande crociata che liberasse definitivamente la Palestina non senza far scalo a Costantinopoli, dove sorgeva da qualche anno un ectoplasmatico Impero Latino, ma la morte impedì al porto pugliese di vedere questo evento eccezionale.

Dell'imperatore svevo, che da allora resse la Sicilia e quindi la Puglia, colpisce l'indifferenza ad un respiro mediterraneo della sua politica, che avrebbe dovuto ereditare dal padre e dal nonno e che avrebbe fatto dei porti pugliesi le sue basi operative. Suocero di Giovanni III Vatatzes, Federico non si ingerì nei rapporti tra l'Impero d'Oriente riparato a Nicea e l'Impero Latino con la sua coda di vassalli in Grecia. Anche quando partì dalle coste pugliesi nel 1228 per la Sesta Crociata Federico si trattenne il minimo indispensabile e senza combattere nelle regioni d'Oltremare. Quando tornò, Federico II, che aveva guidato la spedizione da scomunicato, respinse l'esercito di papa Gregorio IX che aveva occupato la Capitanata nel 1229 e punì i centri pugliesi che erano diventati guelfi, come Troia, Foggia, San Severo e Casalnuovo. La situazione si stabilizzò nel 1231 con la Pace di San Germano.

Quando la lotta tra Federico e Gregorio IX si riaccese, ancora una volta la Puglia, anche se non solo essa, fu regione di confine, questa volta ideologico, tra guelfi e ghibellini. Seguire tutte le vicende di un conflitto il cui teatro maggiore fu l'Italia settentrionale non ha molta rilevanza, perché ci basta evidenziare come la regione non fosse avulsa dalla maggiore contesa dell'epoca, che proseguì anche sotto il papato di Innocenzo IV, fino alla morte di Federico II nel 1250.

Il suo successore ufficiale a Palermo fu il figlio Corrado IV, ma il fratellastro Manfredi ne fu il luogotenente e, alla sua morte, nel 1254, mantenne l'incarico per il

nipote Corrado V, fino a quando divenne lui stesso re nel 1258. Sotto questi due Svevi proseguirono le lotte con il Papato. Manfredi era principe di Taranto, possedeva Gravina, Tricarico e Canosa e guerreggiò vittoriosamente per il fratellastro ad Andria, Barletta e Foggia. Corrado, quando scese in Puglia, attraccò sul Gargano e soggiogò Ascoli e Bitonto. Quando divenne re Corrado V, Manfredi sconfisse a Foggia l'esercito di Innocenzo IV, mentre per mare ebbe la vittoria risolutiva su di lui nel 1254. Ancora in Puglia Alessandro IV mandò il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, per sostenere i guelfi della Terra d'Otranto. Manfredi però prese Lecce, Taranto, Brindisi, Oria e Foggia, dove il legato gli si arrese. Manfredi, a differenza del padre e come il nonno, puntava a Bisanzio, tramite la Puglia, e aveva fatto del Despotato di Epiro un suo vassallo. Non fece in tempo ad attaccare l'Impero di Nicea e Costantinopoli cadde nelle mani bizantine nel 1261. Per far cingere trionfalmente la corona imperiale latina di Costantinopoli al suo protetto Baldovino II Manfredi doveva sconfiggere Michele VIII. Forse, a causa dell'isolamento internazionale di Nicea, Manfredi avrebbe potuto trionfare nella prima fase del suo progetto, ma l'occasione era sfumata e, nonostante un iniziale appoggio di papa Urbano IV al piano di restaurazione dell'Impero Latino, il re fu ben presto alle prese con la guerra mossagli dal Papato e dai guelfi. Manfredi fu sconfitto da Carlo I d'Angiò nella Battaglia di Benevento nel 1266: con la sua morte finiva la dominazione sveva anche in Puglia¹⁰. La regione cessò di essere fronte e frontiera tra guelfi e ghibellini, ma riprese la sua funzione di potenziale ponte d'assalto dell'Oriente.

6. In effetti, durante il dominio angioino, almeno nella sua fase duecentesca, oltre agli strascichi della guerra contro gli Svevi per assoggettarla, Carlo I d'Angiò non ebbe alcun motivo di intervenire militarmente in Puglia, ben infeudata ai baroni francesi. Carlo invece, sia prima che dopo il II Concilio di Lione del 1275, caldeggiò il progetto di invadere il restaurato Impero d'Oriente per ripristinare quello Latino, se non addirittura per cingerne la corona. Il sovrano angioino fu riconosciuto signore feudale da diversi staterelli sorti a margine del dominio crociato in Grecia e da Brindisi nel 1275 partirono gli uomini destinati all'Albania, nella sfera di influenza angioina. Questi soldati, mercenari saraceni, erano stati concentrati in Capitanata e nella Terra di Bari. Carlo era ben consapevole, come tutti i maggiori sovrani del Mezzogiorno, del ruolo che la Puglia poteva giocare per una espansione ad est. Carlo d'Angiò divenne consucero di Baldovino II, pretendente al trono latino d'Oriente, e del Principe di Acaia, che divenne suo vassallo. Tuttavia Gregorio X, che voleva l'unione con i Greci, usò la minaccia angioina per persuaderli a partecipare al Concilio lionese e non permise al re di attaccare Bisanzio, sebbene il conflitto serpeggiasse nei Balcani. Molte posizioni angioine andarono perse già durante il Concilio oltre il Canale di Otranto e Carlo, pur divenendo Principe di Acaia, non costituì una seria minaccia per Michele

¹⁰ F. Porsia, *Il periodo svevo*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 257-276.

VIII. Quando poi il francese Martino IV si schierò con Carlo nella sua impresa, volta a restaurare l'Impero Latino nella persona di Filippo, figlio di Baldovino II, con l'appoggio di Serbia e Bulgari, questa naufragò prima di partire perché scoppiò la rivolta dei Vespri Siciliani nel 1282, fomentata da aragonesi e bizantini, entrambi interessati ai ponti geografici d'Italia: i primi a quello siciliano, per varcarlo, i secondi a quello pugliese, per chiuderlo. La conseguente Guerra del Vespro incagliò per venti anni la politica angioina ed europea in una sterile crisi, tenuta viva dal Papato (e in cui non mancò una conquista di Taranto, Brindisi, Otranto e Gallipoli da parte di Ruggero di Lauria, passato con la sua flotta al servizio degli Aragonesi), ma non impedì a Carlo II di coltivare, assieme a Benedetto XI e alla Francia, il progetto di varcare il Canale d'Otranto per restaurare l'Impero Latino a Bisanzio.

Nei decenni successivi la Puglia fu teatro delle rivolte baronali, che deteriorarono la tenuta dello stato e favorirono spinte feudali centrifughe, anche in Puglia, dove a stento non scoppiò una guerra tra Raimondello del Balzo Orsini, principe di Taranto, e il re Ladislao, per la morte del primo nel 1406. Estintasi la Casa d'Angiò con Renato nel 1442, l'avvento degli Aragonesi fece sì che la Puglia perdesse ancora di più la sua rilevanza geopolitica¹¹.

7. Il cambio di dinastia riuniva il Mezzogiorno continentale alla Sicilia, ma Alfonso V, che regnò dal 1444 al 1458, non prese in nessuna considerazione l'ipotesi di organizzare una crociata in aiuto di Bisanzio, oramai circondata dai Turchi, nonostante l'avvenuta unione ecclesiastica del Concilio di Ferrara, Firenze e Roma del 1438-1444. Le decime concessegli per tale scopo furono da lui incamerate e l'unico progetto che caldeggiò fu quello di attraversare il Canale di Otranto per impadronirsi lui stesso dell'Albania, della Grecia e di Costantinopoli, ma non se ne fece nulla e la marea turca continuò a montare alle porte dell'Italia.

Gli errori di questa politica si videro sotto Ferdinando I, il quale nel 1480 non poté nemmeno prevedere l'assalto drammatico di Maometto II ad Otranto con la conseguente strage dei martiri locali. In compenso la Puglia aragonese, come del resto quella tardo angioina, fu terra scossa da parecchie rivolte baronali, ispirate da potentati stranieri. Nel 1462 il re sconfisse Giovanni d'Angiò ad Orsara. Il pretendente angioino aveva il suo seguito di feudatari ribelli pugliesi e Ferdinando dovette sostituirli: Francesco Sforza ebbe Bari, poi ceduta a Ludovico il Moro, mentre Giorgio Castriota, intervenuto dall'Albania, ebbe Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo. Tra il 1485 e il 1486 i riottosi baroni pugliesi dei Del Balzo e degli Acquaviva parteciparono alla Congiura e alla rivolta che porta il nome della loro categoria, orchestrata da Innocenzo VIII, i cui effetti deleteri furono risanati dalla diplomazia di Lorenzo dei Medici, che isolò il Papa e permise a Ferdinando di prevalere. La Puglia, sebbene

¹¹ R. Licinio, *I periodi angioino e aragonese*, in *Storia della Puglia* cit., pp. 277-295, in partic. 280-284. Cfr. R. Licinio, *Castelli medievali: Puglia e Basilicata. Dai normanni a Federico II e Carlo I d'Angiò*, Caratteri Mobili, Bari 2010.

esposta all'assalto del più forte Impero dell'epoca, quello turco, invece di sentirsi frontiera, si percepiva trincea per inutili guerre civili.

Non a caso Antonello Sanseverino, quando Carlo VIII di Valois nel 1498 scese a Napoli e la conquistò, si alleò subito con quest'ultimo contro il re Alfonso II. Nei progetti di Carlo VIII vi era l'attacco all'Impero Turco dalla Puglia, ma la Santa Lega orchestrata da Alessandro VI lo mandò via da Napoli e restaurò la dinastia aragonese nella persona di Ferdinando II. A questi successe Federico I e, alla sua morte, dopo la guerra franco-spagnola, l'intero Regno fu unito alla Corona di Aragona e passò dopo nell'asse ereditario di Carlo V¹². Da questo momento storico, coincidente con la scoperta dell'America e con la Riforma protestante, complice la fine della centralità dello scacchiere mediterraneo orientale, ridotto a lago turco, la posizione della Puglia non è più sfruttata per progetti espansionistici verso est. Le direttrici della lotta contro i Turchi passano per i Balcani e quelle contro l'Islam africano per la Sicilia. Il progetto di Carlo V di infeudare la Libia ai cavalieri di Malta, che pure poteva realizzarsi dai porti pugliesi, non ebbe seguito.

Bisognerà aspettare l'unificazione dell'Italia perché velleità imperialistiche prendano nuovamente corpo, mirando così ad una espansione oltre il Canale d'Otranto, ma in circostanze del tutto differenti. Per questo non si può non constatare che, agli albori della modernità, vi è una cesura nettissima nella storia e nella funzione geopolitica della Puglia, la cui funzione, ininterrotta dall'Antichità, di frontiera, ponte e porta d'Occidente e verso Oriente cessa definitivamente di esistere.

¹² Cfr. A. Spagnoletti, *Un mare stretto e amaro: l'Adriatico, la Puglia e l'Albania (secc. XV-XVII)*, Viella, Roma 2014.

Stefano Vinci

LE ANTICHE CONSUETUDINI DI TARANTO SULLA PESCA E LA LEGISLAZIONE UNITARIA*

ABSTRACT

Il saggio analizza il dibattito che accompagnò la legislazione unitaria sulla pesca ed i successivi regolamenti attuativi che intesero valorizzare le antiche consuetudini locali vigenti nei diversi compartimenti marittimi. In particolare, per quanto riguarda i mari di Taranto, furono svolte analisi dettagliate sulle norme contenute nella raccolta di divieti sulla pesca risalenti al 1400 e contenute nel *Libro Rosso del Dogana*.

The essay analyses the debate that accompanied the unitary legislation on fishing and the subsequent implementing regulations that sought to enhance the ancient local customs in force in the various maritime compartments. In particular, with regard to the seas of Taranto, detailed analyses were carried out on the regulations contained in the collection of fishing prohibitions dating back to 1400 and contained in the *Libro Rosso del Dogana*.

PAROLE CHIAVE

Taranto – ecosistema marino – regolamenti pesca Taranto – marine ecosystem – fishing regulations

SOMMARIO: 1. La legge sulla pesca del 1877 – 2. I regolamenti esecutivi del 1880 e 1882 – 3. La Commissione Consultiva sulla pesca e l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari. – 4. Le nuove disposizioni sulla pesca nei mari di Taranto.

1. L'unificazione nazionale e l'esigenza di una legislazione unica per tutte le province misero in discussione tutta la precedente tradizione normativa in materia di pesca, che fu spazzata via con l'introduzione del Codice della marina mercantile del 1865¹. L'introduzione di questo nuovo testo normativo che «molto abbracciando senza determinare poi altrettanto in materia di pesca» determinò l'insorgere di numerose questioni giudiziarie che lasciarono «allo scoperto l'autorità di fronte a coloro che avevano interesse di esserle meno osservanti»² spinse il governo a mettere mano ad un

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ *Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia*, Torino 1865. Capo XIII. Della Pesca.

² A. Targioni Tozzetti, *Sulle condizioni della pesca in alcune parti delle province meridionali e della Sicilia. Rapporto a S.E. il Ministero di agricoltura e commercio*, in *Annali del ministero di agricoltura, industria e commercio. La pesca in Italia. Documenti raccolti per cura del ministero di agricoltura*

ambizioso progetto di legge sulla pesca volto a «proteggere il prodotto delle acque da quegli svariati mezzi di distruzione che una imprevedente avidità di pronto guadagno seppe inventare, e che minacciano di esaurire una così importante fonte di ricchezza nazionale»³.

La varietà di condizioni che la geografia nazionale presentava rese necessario incaricare una Giunta Reale, nominata con decreto del 17 novembre 1869, affinché procedesse a redigere un progetto di legge sulla pesca elaborato sulla base di un cospicuo bagaglio di informazioni provenienti dalle diverse regioni della penisola, raccolte attraverso l'ausilio di Commissioni Compartimentali, istituite nei principali centri marittimi del Regno⁴, incaricate di «somministrare tutti gli elementi di fatto che stimassero opportuni e necessari alla compilazione di un Regolamento generale per l'esercizio della pesca marittima»⁵.

Si gettarono così le basi per l'avvio di una massiccia inchiesta che – in linea con la «probità positivista del secolo»⁶ - condusse alla rilevazione di un enorme quantitativo di dati che furono coordinati con grande zelo dal naturalista Adolfo Targioni Tozzetti⁷,

industria e commercio del regno d' Italia ordinati da Ad. Targione Tozzetti, Vol. I parte II, Genova 1872, p. 24.

³ *Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti. Proposta di quesiti sui diversi modi e attrezzi usati per la pesca nei fiumi, laghi, torrenti e stagni*, (Firenze, 21 gennaio 1870), in *Collezione celerifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni e circolari dell'anno 1870 ed anteriori*, Firenze 1870, p. 127.

⁴ Le Sottocommissioni furono istituite con circolare del 26 febbraio 1869 nei porti di Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Castellammare, Cagliari, Catania, Chioggia, Genova, Livorno, Messina, Maddalena, Napoli, Palermo, Portoferraio, Portorres, Rimini, Spezia, Taranto, Venezia «per studiare e riferire sulle condizioni della pesca e del commercio». *Nomina di Commissioni compartimentali (sottocommissioni) per raccogliere notizie opportune a servire di norma per dettare delle Disposizioni d'ordine e di polizia in materia di pesca*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II parte II, p. 423-5. Cfr. *Relazione intorno agli atti della Giunta reale sopra la legge per la pesca istituita coi decreti del 17 novembre 1869, e 17 febbraio 1870, e sul progetto di legge da essa compilato e proposto a S.E. il ministro di agricoltura, industria e commercio*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I, Roma 1873, pp. 77-89 (82).

⁵ *Circolare*...21 gennaio 1870, cit.

⁶ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977, p. 31. Osserva l'Autore che negli anni Ottanta nell'Ottocento si sviluppò presso il Ministero dell'Agricoltura un «encomiabile zelo informatore e catalogatore» che rispondeva al «gusto ottocentesco per l'inchiesta e per le statistiche» - sorto sull'esempio dei dati raccolti dal parlamento inglese - che avrebbero condotto alla poderosa inchiesta agraria italiana. Ivi, pp. 193-4.

⁷ Adolfo Targioni Tozzetti (Firenze, 1823 – ivi, 1902) si laureò in Medicina nel 1848 presso l'Università di Pisa. Dopo aver esercitato la professione di medico condotto per pochi anni, abbandonò definitivamente l'attività per dedicarsi all'insegnamento e allo studio. Nel 1854 ottenne la cattedra di Botanica e materia medica sempre presso il nosocomio di Santa Maria Nuova, nel 1856 fu nominato professore di Storia naturale applicata alle arti presso l'Istituto tecnico toscano, tre anni dopo gli fu affidato l'insegnamento di chimica all'Istituto agrario delle Cascine. Durante la seconda guerra di indipendenza si arruolò come volontario in qualità di capitano medico entrando in contatto con Nino Bixio. Nel 1860 gli fu affidata la cattedra di Zoologia e anatomia comparata degli invertebrati presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze. Appassionatosi allo studio della zoologia e in particolare dell'entomologia, nel 1869 fu il promotore ed il primo presidente della Società

vice presidente della Giunta Reale, il quale – sotto gli auspici del ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, Stefano Castagnola⁸ – seguì con particolare dedizione i lavori di censimento, studio e verifica dei dati acquisiti dalle Sottocommissioni sparse nelle diverse aree marittime della penisola, che furono personalmente compendiate dallo stesso Tozzetti in una corposa raccolta documentaria – sistemata per ordine geografico e per argomenti – pubblicata nel 1872 in due volumi degli *Annali del ministero di agricoltura, industria e commercio* recanti il titolo *La pesca in Italia*.

Tra le tante relazioni, particolarmente significativo risultava il contenuto del rapporto *Sulle condizioni della pesca in alcune parti delle provincie meridionali e della Sicilia*, nel quale l'illustre zoologo, all'esito di un viaggio «compiuto per le parti meridionali del continente italiano e per la Sicilia ad oggetto di studii zoologici»⁹ (durante il quale aveva sostato principalmente nelle città di Taranto e a Messina) si soffermava sulla condizione «molto speciale» della pesca nei mari di Taranto, derivante dai luoghi e dalle consuetudini locali, ed all'importanza del regolamento cittadino sulla pesca – il *Libro Rosso* appunto – del quale riportava l'intera trascrizione, soffermandosi sull'importanza di quelle norme che avrebbero dovuto costituire un modello per l'elaborazione del progetto di legge nazionale in lavorazione.

Dopo una puntuale descrizione degli spazi marini e fluviali del territorio, il naturalista fiorentino concentrava la sua attenzione sulla pescosità di quelle acque che dava lavoro ad una «plebe numerosissima e una falange di pescatori, che con qualche esagerazione forse di porta a 10 mila individui»¹⁰. Ma, avvertiva l'estensore del *Rapporto*, l'esercizio della pesca e di queste arti «non è libero, e vi sono a conflitto i diritti naturali di chi non ha e di chi ha in proprio o in uso limitato od illimitato i luoghi della produzione»¹¹. Il riferimento era alle contese che insorgevano fra proprietari, concessionari o appaltatori delle peschiere e pescatori: i primi lamentavano la turbativa delle loro imprese con le «pesche intempestive, nocevoli all'introduzione o all'incremento dei pesci, alla prosperità degli allevamenti, e inadeguate al ben inteso interesse di tutti»¹²; mentre gli ultimi si dolevano dell'occupazione degli spazi di mare

entomologica italiana; nel 1875 istituì la Stazione di entomologia agraria di Firenze, destinata a divenire una delle più importanti del mondo. Parallelamente alla sua attività di entomologo rivestì anche importanti incarichi governativi per il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Dal 1868 al 1879 fu consigliere comunale e dal 1884 al 1889 fu anche vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili. Cfr. F. Barbagli, D. Vergari (a cura di), *Adolfo Targioni Tozzetti. Il padre della moderna entomologia agraria*, in *I Targioni Tozzetti fra '700 e '900. Catalogo della mostra a cura di Accademia dei Georgofili e Gruppo di ricerche storiche del Museo di storia naturale dell'Università di Firenze*, Nova arti grafiche, Firenze 2006, pp. 41-46

⁸ R. Braccia, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 40-1.

⁹ A. Targioni Tozzetti, *Sulle condizioni della pesca*, cit., p. 17.

¹⁰ Ivi, pp. 22-3.

¹¹ Ivi, p. 23.

¹² Ivi, p. 25.

libero con le “sciaje” di allevamento (una sorta di vivai per la coltivazione delle ostriche e delle cozze) e delle “soverchie” pretese di restringere e impedire l’esercizio del diritto comune di pescare¹³.

Per queste ragioni era stato necessario introdurre ordini e regole proibitive relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi della pesca «appoggiate a consuetudini o a prescrizioni antiche, registrate in quello che laggiù chiamano il Libro rosso, e che è la raccolta degli Statuti e leggi del principato di Taranto passato poi alla Corona di Spagna, al Regno delle due Sicilie e ora al Regno d’Italia»¹⁴. Targioni Tozzetti dava atto, in nota al suo *Rapporto*, di aver consultato personalmente la copia del Libro rosso conservata presso il Capitano di Porto di Taranto, che risultava recare la data del 1° ottobre 1847, che era stata evidentemente aggiunta in tempo «di molto» posteriore a quella della originaria compilazione. Preziosa risulta la descrizione fisica del volume offerta dall’illustre zoologo, che risulta perfettamente corrispondente al contenuto del manoscritto Acclaviano, salvo che per il numero delle pagine, a riprova del fatto che non si trattava del medesimo testo:

Quella copia che conservata presso il Capitano di porto di Taranto, io ebbi campo di osservare, forma un volume in fol. di 163 carte e si compone da C. 1 a C. 38 dell'antico Libro rosso, di cui in nessun luogo è la data, e vi si comprende l'enumerazione di diversi diritti d'imposizione fuori di uso, e altri in vigore; il Trattato – *De Piscaria* – colla enumerazione dei luoghi demaniali di appalto (*subgabellae*), e relative condizioni, e di molti altri titoli e diritti di esazioni diverse, fra i quali importano, per il compito assunto da noi, le subgabellae del ponte e di altre pescherie di mar piccolo. Fra le altre si notano quelle *Ostrearum et Gamadiarum*, le altre sulle pescherie dei fiumi Tara, Galeso e Rasca, la circoscrizione del territorio di Taranto, coll’enumerazione delle terre che – *habent comunitatem in aquis et herbis cum ipsa civitate Tarenti et ejus territorius* – gli *Statuta omnium piscariarum ec.* senza data anch’essi, ma in italiano, a differenza dei precedenti il cui testo è latino; un «Ordine del R. Ferdinando per la cognitione de Dohanieri et altri», sulla giurisdizione dell’ufiziale del Porto (Magister portulanus) del 1465 ecc. Un ordine della Regia Camera per le pescherie proibite. Die ultimo mensis aprilis 1543, è l'ultimo di questa parte.

Comincia poi una seconda parte a C. 38 tergo con una – Copia della Pragmatica del serenissimo Re Roberto e lettere della Regia Camera del 1573 sopra la pescarla delle infantecene (C. 56 tergo – 10 novembre 1573), e con ordini diversi di imposte, regole di esazioni, tariffe ec. viene alla enumerazione delle – *Piscarie* che si possiedono dal Rev. Capitolo e Clero di Taranto secondo un documento del 1466 (carte 157); delle Provvigioni per le piscarie proibite (16 aprile 1543). Contiene pure ordini diversi della R. Camera della Sommaria, l’ultimo dei quali del 18 febbraio 1668¹⁵.

¹³ *Ibidem*. Tali pretese venivano sostenute grazie all’autorità che proprietari e concessionari avevano in paese e che non di rado esercitavano negli stessi Consigli amministrativi del Comune o della Provincia.

¹⁴ *Ivi*, p. 23.

¹⁵ *Ivi*, p. 23 nt. 1. La descrizione si chiudeva con la precisazione che la copia consultata dal Targioni Tozzetti era diversa da quella utilizzata dall’Alianelli per la redazione del volume *Leggi e consuetudini delle leggi marittime delle provincie napoletane*, Napoli 1871, che gli era stata «graziosamente comunicata».

Il dettaglio delle norme contenute nel *Libro rosso* – la cui trascrizione integrale veniva allegata alla *Relazione*¹⁶ - aveva costituito, quindi, nel tempo un necessario compendio di norme regolamentari atte a risolvere tutte le questioni nascenti dalla «cupidità colla quale (i tarantini) guardano ai benefizi del mare», a cui il nuovo Codice della Marina Mercantile del 1865 non poteva far fronte per la genericità del suo contenuto: sarebbe stato opportuno, invece, che almeno provvisoriamente fossero rese ancora efficaci «taluni degli ordini antichi», così come era emerso in seno ad una Commissione adunata alla presenza del Capitano di Porto, il cui parere veniva trasmesso, per il tramite del prof. Targioni Tozzetti al Ministero¹⁷.

Il *Rapporto* stilato da Targioni Tozzetti contribuì a prendere coscienza delle informazioni che si rendeva necessario acquisire dalle Sottocommissioni¹⁸, per cui fu predisposto un dettagliato questionario con il quale il Ministro chiedeva di fornire indicazioni sulle specie di pesci, sull'entità del commercio, sui siti della pesca riservata e sulle modalità di concessione, sul numero e sul funzionamento degli stabilimenti di piscicoltura, sul genere delle barche addette alla pesca, sul numero dei pescatori e sul

¹⁶ *Documenti annessi alle Relazioni del Compartimento marittimo di Taranto. Titoli e disposizioni sulla pesca contenute nel LIBRO ROSSO di Taranto*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. I, parte II, pp. 75-102. La trascrizione riguardava i titoli De piscaria tractatus primus, Tractatus de mari magno, Subgabella pontis quae est membrum Dohane debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris, Subgabella flavitti ostrearum et gamadiarum, quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus et membris, Subgabella gosculorum quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus et membris, Subgabella trilearum quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris etc.; Subgabella parietis anterioris quae est post defensam Chiomae circum circa prope ipsam defensam Chiomae iuxta camarios et usque ad palum capitis pontis, quae est membrum Dohanae debet et solet exerceri cum subscriptis iuribus atque membris, Infrascriptae piscariae seu defensae sunt in mari parvo et venduntur in subgabellas, Subgabella fluminis Tarae quae est membrum Dohanae, solet ed debet exercere cum subscriptis iuribus atque membris, Subgabella Procurationis antiquae quae est membrum Dohanae, Statuti sopra le peschiere di mar piccolo, Confini delle peschiere dell'arcivescovado, Ordine della Regia Camera per le peschiere proibite, Banno e comandamento da parte della S.R.M. della Sua R.C. della Sommaria, Provisioni per le piscarie proibite.

¹⁷ Ivi, p. 26.

¹⁸ Si legge in una nota a chiusura della Relazione del Targioni Tozzetti, ivi, p. 61: «È grato all'autore di questa relazione di poter dire che in parte i suoi voti e le sue proposte sono stati se-ondati dal R. Ministero di Agricoltura. Di fatto con una circolare diretta alle Sottocommissioni incaricate di riferire sullo stato della pesca per gli studii della Giunta reale, essendo state invitate a far raccolte dei prodotti del mare adiacente, e di dare sopra ciascuno indicazione di nomi, di tempi e modi di pesca, di quantità, di prezzo eco. diverse hanno corrisposto egregiamente ali' invito e si è formata colle raccolte fatte a Taranto, a Messina, a Cagliari, Urfstano, Alghero, la Maddalena dallo scrivente, e in parte dai Signori Ufficiali di porto di Cagliari e di Alghero, colle altre ottenute da Catania, per opera del prof. Aradas, da Venezia per opera del Conte Alessandro Ninni, da Viareggio e Livorno per opera dei Signori Capitani ed Ufficiali di porto una ragguardevole collezione, che il R. Ministero di Agricoltura ha depositato presso il R. Museo di Firenze. Un saggio ne fu spedito alla Esposizione marittima internazionale di Napoli, dove non sappiamo con qual consiglio o ragione, ritenuta fuori di concorso, fu sottratta all'autorevole giudizio ch'essa appunto era andata a incontrare».

loro guadagno medio, nonché sulle disposizioni vigenti sulla pesca e sui mezzi suggeriti per ottenere una rigorosa osservanza del regolamento generale¹⁹.

Tra queste, i lavori svolti dalla Sottocommissione del Compartimento Marittimo di Taranto - composta da Cataldo Nitti, Gennaro Cardona, Cataldo Gagliardi e contenuti in una relazione datata 24 febbraio 1869 - erano stati particolarmente proficui, in quanto concentrati esclusivamente alla pesca nel Mar Piccolo di Taranto, considerata diversa e speciale rispetto alle condizioni generali in cui si esercitava negli altri mari: per questa ragione si proponeva al Governo il testo di un regolamento *ad hoc*, che tenesse conto delle speciali esigenze e condizioni della pesca tarantina²⁰:

Ora nel presentare un progetto per Regolamento siffatto la Sottocommissione stima conveniente anzitutto dichiarare che i mari di Tarante, ricchi per la fecondazione di molteplici specie di pesci, pel facile incremento, e per lo squisito sapore, che questi per speciali condizioni sogliono acquistare, hanno sempre richiamata l'attenzione dei diversi Governi che dominarono questa parte Meridionale d'Italia.

E poiché antiche e costanti esperienze facevano certamente ritenere che governare i mari di Tarante con le leggi delle pescagioni comuni agli altri mari, non potrebbe che diminuire la propagazione, ed impedire lo ingrossamento dei pesci, con inestimabile danno di così ricca produzione, e della numerosa classe che ne ritrae lavoro e pane, tutti i diversi legislatori stimarono utile, facendo una eccezione alle leggi comuni, sanzionare con leggi speciali il modo di pescare in questo mare di Taranto. - Ed è noto che le disposizioni e consuetudini, alle quali fu dato forza di legge, furono tutte raccolte, e conservate nel *Libro Rosso*, che sanzionato *ab antiquo* venne poi riconosciuto, esplicito ed ampliato con Sovrane determinazioni del 22 giugno 1729, 6 ottobre 1784, 4 aprile 1793, 8 marzo 1825, 20 ottobre 1834 e 28 ottobre 1846²¹.

Il passo richiamato evidenzia lo sforzo compiuto dalla Commissione nel voler rendere ancora vigenti le norme del *Codice piscatorio tarantino*, che era sopravvissuto ai diversi mutamenti di regime, in considerazione della sua imprescindibile utilità per regolamentare una attività così produttiva nell'interesse della comunità locale che aveva nell'industria della pesca l'unica fonte di sostentamento. Per queste ragioni, il progetto di regolamento allegato alla *Relazione* risultava redatto sulla base delle norme contenute nel *Libro Rosso* e nelle *Istruzioni* del Codronchi esso vietava la pesca con le nasse fino alla pietra di Rotonda in tutti i tempi dell'anno, sia nel Mar Piccolo che nel Mar Grande, «poiché con esse si estirpa il pesce od in germe, o troppo piccolo ancora,

¹⁹ *Quesiti proposti alle Commissioni compartimentali (Sotto Commissioni) istituite colla lettera del di 26 febbraio 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II, parte II, pp. 425-6.

²⁰ *Relazione della Sottocommissione nominata dal R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e del R. Ministero di Marina secondo le lettere del di 26 febbraio e del di 26 aprile 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. I, parte II, p. 62. La bozza di regolamento riprendeva il testo di altro progetto compilato dagli stessi componenti per incarico del Municipio di Taranto. Progetto di Regolamento per la pesca nei mari di Taranto, ivi, pp. 63-68.

²¹ Ivi, pp. 62-3.

per essere utilmente pescato» (art. 1)²²; consentiva la pesca dei gobbioni detti *Grivaruli* «qualunque sia la dimensione della maglia, purché si faccia nel fondo del mare, ove sono le erbe marine comunemente dette *Grivo*, nei soli mesi di dicembre, gennaio e febbraio di ciascun anno» (art. 3); limitava la pesca a sole quattro sciabiche al giorno²³ nel Mar Piccolo, che poteva essere esercitata nel periodo dal 14 settembre al 31 dicembre di ciascun anno, stabilendo che la lunghezza della rete di ciascuna sciabica non poteva essere minore di centodue metri e la maglia non poteva avere un diametro al di sotto di un centimetro (artt. 5-7); vietava in tutto l'anno la pesca con lo *sciabichello*, con il *trascino* e con ogni altra rete vietata dal regolamento (art. 8); permetteva la pesca col *cocuzzo* dal primo settembre a tutto dicembre di ciascun anno²⁴; vietava la pesca con le *fiaccole* alla imboccatura ed adiacenze dei ponti di porta Napoli e porta Lecce, consentendo quella nel canale del fosso, di proprietà dell'Orfanotrofio militare di Napoli (art. 10); stabiliva che nelle peschiere site sotto il ponte di porta Napoli fosse consentita la pesca con le *guadole*²⁵ con reti con occhielli di un diametro netto non minore di otto millimetri (art. 11) e la pesca con il *rosacchio*²⁶, nei soli mesi di novembre, dicembre e gennaio; consentiva la pesca con il *concio*²⁷ purché fossero adoperati gli ami grossi (qualificati in fabbrica con il numero dieci) e utilizzata l'esca comune consistente in *cozze nere*, *pescicoli* e *cozzelle di terra*²⁸, comunemente dette *cozze nude*, mentre la pesca con il *concio sottile* (i cui ami non avrebbero potuto essere più piccoli di quelli qualificati con il numero sette) era permessa ogni anno dal quattro marzo al ventiquattro giugno e dal sedici al ventiquattro dicembre; vietava la pesca con *paranze* e *paranzielli* sia nel Mar Piccolo sia in quella parte del Mar Grande che si

²² L'art. 2 consentiva la pesca con le nasse aventi la diagonale delle maglie non minore di millimetri settanta soltanto nel luogo detto Citro nel Mar Piccolo. Questa pescagione era di privativa del Governo, che la concedeva ai conduttori del Mar Piccolo. L'art. 4 consentiva la pesca con le nasse al di là della pietra Rotonda e in particolare tra Capo Rondinelli e Capo San Vito, specificando che se si fosse utilizzata l'esca denominata *Lippo*, la dimensione della maglia della rete non doveva essere minore di settanta millimetri. Ivi, pp. 63-64.

²³ Affinché questa facoltà fosse data «con giustizia ai pescatori», l'art. 7 stabiliva che tutti gli interessati a questa pesca avrebbero dovuto presentare domanda all'autorità municipale entro il 12 settembre di ciascun anno per essere ammessi al successivo sorteggio. Ivi, p. 64.

²⁴ L'art. 9 specificava che le reti dette *Spedoni* non potevano avere la maglia minore del diametro di quindici millimetri. Ivi, p. 65.

²⁵ In nota all'art. 11 veniva specificato che per *guadole* si intendeva il «congegno di reti che tenute raccolte il giorno si calano nella sera quando non fò luna per prendere il pesce nel passaggio da mar piccolo a mar grande, sotto gli archi del Ponte che congiunge la città alla terra ferma, dalla porta di Napoli». Ivi, p. 65, nt 1. Tali definizioni venivano tratte dal volume secondo dell'opera di d'Aquino, *Le Delizie Tarantine*, cit., edite dal Carducci.

²⁶ In nota all'art. 12 veniva specificato che il *rosacchio* fosse il *giacchio* che veniva gettato dall'alto del ponte sul canale sottostante e serviva a pescare triglie e marmorì. Ivi, p. 65 nt. 2.

²⁷ In nota si legge che il *concio*, detto anche *conzo*, consisteva in un filo di canapa fornito di ami. Ivi, p. 65, nt. 3.

²⁸ L'art. 15 specificava che, al solo fine di provvedere le esche indicate nell'articolo 13, fosse consentito l'uso del brancone di ferro dal quattro marzo fino a dicembre di ciascun anno «e ciò per non disturbare la fetazione dei pesci». Ivi, pp. 65-66.

estendeva da Taranto fino al fiume Brandano, al fine di «non disturbare le ovaje dei pesci»²⁹, e per conservare nel fondo del mare le sostanze nudritive dei medesimi»³⁰; vietava in tutti i tempi e in qualunque modo la pesca delle faloppe, definite «torme di pesci nati appena, che in massa camminano con le correnti»³¹; stabiliva che nella *difesa chioma* – «parte di Mar Piccolo circoscritta dallo intero perimetro della Città a scirocco, a tramontana da una linea retta, tirata dall'erta di S. Antonio sino al Molo detto Travatella»³² - fosse fatto divieto con qualunque rete dal primo ottobre al venticinque novembre di ciascun anno, salvo che nelle calate appartenenti al demanio dello Stato, a cui spettava la privativa della pesca³³; vietava di adoperare per esca il *tasso* ed ogni altra sostanza velenosa tanto nel Mar Piccolo che nei fiumi Rasco e Galeso³⁴; proibiva di allevare nelle *sciaje*³⁵ le ostriche provenienti dal Mar Piccolo, le quali – per evitare che fossero prese troppo piccole e non idonee ad essere consumate e per far sì che la loro industria fosse portata avanti con quelle provenienti dal Mar Grande – potevano essere pescate soltanto dal primo dicembre al sabato santo di ciascun anno con l'ordigno detto *ferro*, che doveva avere la lunghezza di un metro e trentadue centimetri nella parte radente il fondo, chiamata *marro*, e un peso inferiore a nove chilogrammi, a cui andava attaccata una rete detta *mappa*, che doveva avere l'occhio delle dimensioni tali da consentire il passaggio di un cilindro del diametro di cinquanta millimetri³⁶; permetteva la pesca delle cozze pelose nel mar grande nei soli mesi di giugno, luglio e agosto di ciascun anno con il già citato strumento del *ferro*³⁷.

Oltre a questo straordinario dettaglio di concessioni e divieti, il testo si chiudeva con la previsione della facoltà per il Comune di Taranto di nominare un competente numero di Guardiani di mare, i quali, in concorso dei Funzionari Governativi, avrebbero avuto la sorveglianza per la esecuzione del regolamento, redigendo apposito verbale in caso di contravvenzioni che sarebbero state rimesse, per mezzo del sindaco,

²⁹ In nota si specificava che per *ovaje* dovesse intendersi non l'organo pregnante della femmina nel quale era prodotte le uova, ma il deposito delle uova stesse che, se si parlasse di uccelli, si direbbe covata o nidata. Per *fetazione* invece si intendeva la riproduzione di pesci o di altri animali. Ivi, p. 66 nt. 1.

³⁰ Ivi, p. 66. Per la stessa ragione, l'art. 17 proibiva la pesca in qualunque tempo dell'anno nelle bocche dei fiumi Lato, Lenza e Patinisco.

³¹ Ivi, p. 66 e nt 2.

³² Ivi, p. 66, nt 3. In nota veniva citata la definizione data alla *chioma* dal primo articolo del libro rosso, del quale veniva citata la pagina C 3 tergo: «piscaria Chiomae, quae Chioma est defensa incipit a directu strictulae ubi est arcus domorum haeredum quomdam Karoli Boniurni sitarum in Pittaggio civitatis ejusdem, et currit, seu durat, usque ad palum Capitis pontis, qui est intra mare et distat a terra per cannas quinquaginta et palmos sex».

³³ Sempre con riferimento alla difesa chioma e, in particolare, all'imboccatura del Fosso di proprietà dell'Orfanotrofio Militare, l'art. 20 proibiva la pesca con la lenza di notte dal primo ottobre al venticinque novembre. Ivi, pp. 66-67.

³⁴ Art. 21, ivi, p. 67.

³⁵ In nota, le *sciaje* venivano definite quadri di allevamento delle ostriche. Ivi, p. 67 nt 1.

³⁶ Artt. 23 e 24, ivi, p. 67

³⁷ *Ibidem*.

alle autorità giudiziarie, davanti alle quali avrebbe fatto «piena fede fino alla iscrizione in falso»³⁸.

Questa ultima disposizione veniva ripresa dal Capitano di Porto A.M. Stracca nella sua *Relazione* al Ministro resa il 19 maggio 1869, nella quale, dopo aver fornito dettagliate indicazioni circa le specie dei pesci nei mari di Taranto, le peschiere private e quelle date in concessione, il commercio, il numero delle barche, il guadagno medio giornaliero per ogni pescatore e la suddivisione dei proventi tra armatori e pescatori, specificava che «il mezzo più idoneo per la rigorosa osservanza del Regolamento proposto dalla Sottocommissione sarebbe quello di creare una brigata di cinque o sei Guardamari con un capo dipendente dalla Capitaneria»³⁹.

Il frutto di questi studi consentì alla Giunta Reale di elaborare il testo di un *Progetto di legge sulla pesca, di mare, di fiume e di lago pel regno d'Italia*, la cui relazione di presentazione al Ministro Castagnola, datata 20 novembre 1870, porta la firma di Targioni Tozzetti, il quale pose in evidenza la necessità che la Nazione avesse una regolamentazione efficace della materia, che prevedesse disposizioni che sottraessero le specie dei pesci «alla distruzione sia per causa di pesche eccessive e inconsulte, sia per cause di altra natura»⁴⁰, come era avvenuto in altri Paesi come la Francia ed il Belgio. Se la legislazione vigente dimostrava evidenti lacune, le tradizioni di pesca più antiche, tra cui quella dei mari di Taranto, costituivano un esempio da imitare:

Però un frutto di antica civiltà e di antica sapienza la fece conoscere maestra nell'arte di condurre il pesce giovane magro e minuto, nato senz'altra difesa che quella della natura, a ingrossare e impinguare, dove poi con bellissimi artifici rimane preso, e si lodarono le pesche delle valli di Comacchio e della Campania, quantunque quelle di Venezia e di Taranto, per antichità ed abbondanza di produzione, avrebbero potuto avere il vanto sulle altre, e quelle di Sardegna, anco meno note, non avrebbero dovuto essere dimenticate.

Si immaginò la disseminazione e l'allevamento artificiale delle ostriche nell'oceano, si lodarono i bozzai della Bretagna, ma si poterono da noi opporre gli

³⁸ Le pene per i contravventori sarebbero state le stesse comminate dalla legge della pesca. *Ibidem*.

³⁹ *Relazione del Capitano di Porto di Taranto, secondo le lettere del R. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del 26 aprile 1869*, in *La pesca in Italia*, cit., vol. II, pp. 68-72. Dal testo si apprende che vi erano 400 piccole barche, tranne quelle che esercitavano la pesca in Mar Grande, governate da quattro remi e con velaggio latino; 10.000 persone che con le loro famiglie erano dedite alla pesca nella sola Taranto, il cui guadagno medio andava da L. 2 a L. 2,50 a seconda delle diverse stagioni. I proventi si ripartivano tra armatori e pescatori nel seguente modo: il terzo del prodotto lo percepiva il proprietario degli ordigni di pesca e della barca, due terzi erano divisi tra i pescatori e il padrone direttore, al quale spettava una quarta parte in più. Chiudeva la relazione specificando che le disposizioni vigenti sulla pesca era quelle contenute nel Regolamento 9 agosto 1827, reso in vigore in queste provincie con R. Decreto 22 dicembre 1861, che abrogò quello contenuto nel Libro rosso.

⁴⁰ *Relazione intorno agli atti della Giunta reale sopra la legge per la pesca istituita coi decreti del 17 novembre 1869, e 17 febbraio 1870, e sul progetto di legge da essa compilato e proposto a S.E. il ministro di agricoltura, industria e commercio*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I – n. 1 al 39, Roma 1873, pp. 77-89 (p. 80).

ostricai artificiali del Fusaro e si sarebbero potuti mettere avanti anco meglio i bozzai (sciaie) e gli ostricai stessi di Taranto, molto più produttivi⁴¹.

Per queste ragioni la proposta di legge prevedeva una parte generale relativa alle cose «più ovvie e di necessità indiscutibili» con un rimando a regolamenti speciali che tenessero conto delle disposizioni relative alle diverse pesche nei diversi luoghi.

Ben accolto dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il progetto fu presentato alla Camera nella tornata del 24 gennaio 1871: nella sua presentazione ai Deputati, Stefano Castagnola mise in risalto la necessità di unificare le molteplici disposizioni sulla pesca che erano vigenti in Italia e di stabilire norme e provvedimenti «più acconci ad agevolarne e promuoverne l'incremento»⁴². Allo stesso tempo, però, evidenziava che fosse indispensabile prevedere il rinvio a regolamenti che determinassero prescrizioni e proibizioni occorrenti per attuare la conservazione delle specie ittiche riguardo a luoghi, tempi, modi e strumenti di pesca, al porto, allo smercio dei prodotti acquatici ed al regime delle acque⁴³. Infatti, le disposizioni dovevano essere differenti per rispondere alle differenti condizioni della pesca di mare, di fiume e di lago, per cui le norme emanate per le «povere pesche del mar ligure» non avrebbero certo potuto applicarsi a quelle tanto più abbondanti dell'Adriatico, così come quelle per le «acque feconde dei laghi dell'Alta Italia non s'attaglieranno agli esigui fiumi del Napoletano e della Sicilia». E per la stessa ragione le norme per i lidi in generale non sarebbero state adatte per i golfi, i seni e le lagune, per cui, accanto alle disposizioni generali, sarebbero state indispensabili «norme speciali per le lagune di Venezia, per i mari piccolo e grande di Taranto, per lo stretto di Messina e per molti altri luoghi in cui la pesca si esercita in condizioni affatto singolari»⁴⁴. Attraverso i regolamenti si sarebbe quindi fatto fronte a tutte quelle peculiari esigenze che fino ad allora erano disciplinate dalle leggi locali le cui norme non avrebbero potuto essere trasfuse in una legge unica che avrebbe contato centinaia di articoli, difficili da discutere in Parlamento con sollecitudine e che avrebbe comportato nel tempo necessità di revisioni ed emende⁴⁵.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio (Castagnola) nella tornata del 24 gennaio 1871 riprodotto nella seduta del 1 dicembre 1871*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I – n. 1 al 39, cit., pp. 1-46 (p. 1).

⁴³ *Ivi*, p. 27.

⁴⁴ *Ivi*, p. 28.

⁴⁵ L'art. 6 del progetto di legge si apriva con l'inciso secondo cui la pesca fosse soggetta a discipline dirette a tutelare la conservazione e la moltiplicazione dei pesci e degli altri viventi delle acque. Seguiva la previsione dei regolamenti che avrebbero stabilito «le prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi e strumenti di pesca, al porto degli strumenti medesimi e dei prodotti acquatici, allo smercio di questi ultimi ed al regime delle acque che siano necessarie o convenienti per raggiungere lo scopo sovra enunciato». L'art. 7 conteneva l'indicazione secondo cui i regolamenti avrebbero dovuto vietare «nelle opportune stagioni l'uso di quelle reti e di quegli altri strumenti di pesca che possano danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte alla alimentazione». *Ivi*, p. 48.

Il progetto, presentato alla Camera nella seduta del 1 dicembre 1871⁴⁶, fu affidato agli studi di una apposita Commissione (composta dai deputati Camerini, Del Giudice, Della Rocca, Lioy, Mussi, Pecile, Rasponi, Salvagnoli e Maldini), la cui relazione, presentata alla presidenza della Camera il 15 febbraio 1872 confermava la necessità che la legge si limitasse a fissare concetti generali, lasciando larga parte ai regolamenti particolari e locali⁴⁷ che avrebbero dovuto essere modellati sui principi stabiliti dalla stessa legge ed approvati dalla Giunta consultiva⁴⁸.

La chiusura della sessione parlamentare comportò una fase di stasi nella discussione del progetto che – dopo aver superato l’approvazione del Senato nell’aprile del 1874 a seguito di un ulteriore passaggio in Commissione – poté essere riavviata nel marzo 1876⁴⁹. Il problema dei regolamenti speciali affidati alla progettazione dei Consigli provinciali ed alla conseguente approvazione del Ministero di agricoltura e commercio, costituì l’ostacolo maggiore all’approvazione del progetto, che vide prolungare l’iter legislativo fino al 1877, anno in cui poté essere finalmente varata la nuova legge sulla pesca nel demanio pubblico e nei mari territoriali.

Introdotta il 4 marzo di quell’anno, essa fissava regole generali e rinviava a successivi regolamenti locali – da approvare per decreto reale su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto⁵⁰ – la determinazione di norme più specifiche in materia di divieti e prescrizioni che avrebbero tenuto conto delle specifiche esigenze delle differenti realtà costiere e delle consuetudini esistenti. Non a caso, nel corso della discussione alla Camera dei Deputati precedente all’approvazione della legge sulla pesca, la questione sull’opportunità del rinvio ai regolamenti aveva consentito di mettere in luce l’originalità del *Libro rosso* di Taranto, menzionato dal

⁴⁶ *Proposte, del deputato nichelini sul progetto forestale, e del ministro Castagnola su quello della pesca*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1871-72, tornata del 1° dicembre 1871, p. 11.

⁴⁷ Si legge nella *Relazione della Giunta sul progetto di legge sulla pesca*, in *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, cit., doc. 15-A, p. 5: «E tale spirito che informa il progetto ministeriale sembra il più adatto per una legge della natura di quella che ora esaminiamo, e per la sua applicazione in un paese quale è il nostro per condizioni geografiche e topografiche così svariato nelle singole sue parti, ciascuna delle quali, può dirsi, possiede pesche speciali che quindi richiedono provvedimenti pure speciali. È codesta certamente una innovazione al sistema fin qui usato da noi nel fare le leggi: ma è innovazione razionale e logica che deve essere commendata e fors’anco proposta ad esempio per altre leggi che rivestano la stessa indole di quella sulla pesca la quale presenta, come si disse, particolarità distinte alle varie provincie, particolarità che non possono riunirsi in una legge generale, ma devono lasciarsi ai regolamenti locali, che meglio possono tener conto dei bisogni e delle esigenze dei luoghi».

⁴⁸ In tale ottica la revisione del testo del progetto all’art. 17 prevedeva con maggiore dettaglio l’oggetto dei regolamenti. Ivi, p. 60-1.

⁴⁹ *Discussione dello schema di legge per disposizione relative alla pesca*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1876, tornata del 13 marzo 1876, pp. 61-82..

⁵⁰ *Legge n. 3706 del 4 marzo 1877 in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia*, n. 60 (13 marzo 1877), art. 2.

deputato Vincenzo Carbonelli⁵¹, relatore del progetto di legge, nel corso della tornata del 14 febbraio 1877:

In riguardo ai regolamenti si è menato un gran scalpore, criticando la gran parte a loro riservata; poi meglio vagliate le cose, si è caduto di accordo e si è visto che non si poteva fare altrimenti. Di fatti come si potrebbero regolare colle medesime norme le acque di Sicilia, della Liguria e quelle di Venezia? Chi non sa che se si volesse applicare il regolamento del libro rosso di Taranto al golfo di Napoli, se ne avrebbero tutti gli inconvenienti e nessun vantaggio? Or dunque, se abbiamo località varie, naturalmente bisogna adattare i regolamenti ai luoghi e non questi ad un tipo ideale. Son queste le ragioni del rinvio ai regolamenti⁵².

Nel corso della lunga discussione parlamentare, il deputato Carbonelli affidava al Ministro la raccomandazione di tenere presenti gli antichi regolamenti nella formulazione dei nuovi e citava ancora una volta, nella sessione del 15 febbraio 1877, l'esempio del *Libro Rosso* della capoluogo jonico «che da tanti anni dà norma alla pesca nel golfo di Taranto ed è tuttora in vigore e che fu ed è molto utile alla conservazione dei pesci in quei mari»⁵³.

2. Nell'incipit di una dotta relazione sulla *Pesca nei mari di Taranto* tenuta nel 1910 da Decio Vinciguerra⁵⁴, membro della Commissione Consultiva per la Pesca, l'illustre zoologo poneva l'attenzione sulla efficacia degli ordinamenti particolari di pesca in vigore nelle acque di Taranto da tempi "assai" remoti, che avevano avuto una netta incidenza sulla legislazione unitaria in materia. In particolare, ricordava che «il *Libro rosso*, vale a dire l'inventario che l'ultimo principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, faceva nel 1462 di tutti i suoi beni, diritti e giurisdizioni, prescriveva le pene da imporsi ai trasgressori di speciali divieti», oltre a contenere anche altri documenti datati fino al 1668 concernenti la disciplina della pesca tanto nel Mar Grande

⁵¹ Su Vincenzo Carbonelli (Secondigliano, 1822 – Roma, 1901) cfr. A. Scirocco, voce *Carbonelli, Vincenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 19, Roma 1976.

⁵² *Discussione dello schema di legge per disposizioni sulla pesca*, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1876-1877, tornata del 14 febbraio 1877, p. 1290.

⁵³ *Discussioni*, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione del 1876-77, tornata del 15 febbraio 1877, p. 1314.

⁵⁴ Laureatosi in medicina e chirurgia nella sua città natale nel 1878, Decio Vinciguerra (Genova, 1856 - Padova, 1934) fu presto nominato assistente alla cattedra di zoologia ed anatomia comparata nella stessa università. Svolse spedizioni in Patagonia, nel Mar Rosso, in Grecia, in Spagna. I suoi meriti gli valsero la nomina a Conservatore del Museo zoologico dell'università di Roma e poi di direttore dell'Acquario romano e di direttore della stazione di piscicoltura di Roma. Fu membro della Commissione Consultiva della pesca nel 1903 e nel 1921 fu nominato vice direttore del museo civico di Genova. Scrisse oltre 240 pubblicazioni in materia di ittologia e pesca che lo reso apprezzatissimo in Italia e all'estero. Cfr. *Bollettino Ufficiale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. 1, fasc. 1 (1903), p. 844; U.P., Decio Vinciguerra, in *Bollettino di Zoologia*, vol. 5, n. 1, 1934, pp. 239-240; *Bollettino Ufficiale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. 1, fasc. 1 (1903), p. 844.

che nel Mar Piccolo⁵⁵. Evidenziava come quelle disposizioni, arricchite dalle *Istruzioni per l'esatto esercizio dell'ufficio del guardiano de' mari di Taranto* del 5 aprile 1793, avessero avuto vigore sino a quel momento, salvo poche varianti. Infatti ricordava come la Commissione reale incaricata di preparare i regolamenti per l'applicazione della legge sulla pesca del 4 marzo 1877 non fece proposte speciali, ma reputando di non possedere elementi sufficienti per formulare le norme regolamentari relativi ai Mari Piccolo e Grande di Taranto, espresse il parere che il Ministero affidasse ad una giunta locale l'incarico di proporre le disposizioni da introdurre nel regolamento sulla pesca di quei mari e deliberò che sino a che non si fosse provveduto altrimenti, nel compartimento marittimo di Taranto dovessero restare in vigore le antiche norme e consuetudini, che sarebbero state ancora riprese nel regolamento per la pesca marittima del 13 giugno 1880 e poi in quello del 13 novembre 1882⁵⁶.

Con riferimento al primo regolamento, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella relazione presentata al Re nell'udienza del 13 giugno 1880, evidenziava che esso era il frutto di un lungo dibattito parlamentare rivolto a valorizzare i molteplici e antichissimi regolamenti sulla pesca, diversi da regione a regione e da provincia a provincia, i quali – temperati alle esigenze dell'industria e dei principi generali consacrati nelle nuove discipline legislative – consentivano di tener conto della varietà delle condizioni, dei bisogni locali e delle consuetudini e tradizioni⁵⁷. A tal fine erano stati raccolte e coordinate le proposte pervenute dalle Giunta compartimentali al fine di renderle quanto più omogenee possibili: per evitare che ogni compartimento avesse norme troppo difformi l'uno dall'altro, fu stabilito di ripartire il litorale italiano in sei zone e di fornire disposizioni comuni per ciascuna zona. Così, il capo terzo del *Regolamento* relativo alla pesca marittima (artt. 46-57) prevedeva norme specifiche per il terzo distretto (comprendente Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto). In particolare, la pesca nel Mar Piccolo e nel Mar Grande veniva disciplinata dagli articoli 48-57, i quali, come si legge nella relazione del Ministro, richiamavano le speciali discipline che regolavano *ab antico* la pesca, «gran parte delle quali traevano le loro ragioni dalle contingenze locali»⁵⁸:

La Commissione reale, volendo che le disposizioni da accogliere nel nuovo regolamento per la pesca nei mari anzidetti, fossero la espressione fedele dei bisogni locali, incaricava uno dei suoi componenti di studiare l'argomento sul luogo associando all'opera propria quella di una Giunta composta delle autorità locali. Così fu fatto e le proposte vennero concretate nelle disposizioni degli articoli anzidetti. Sarebbe difficile e trarrebbe in lungo questa relazione il venir ragionando partitamente

⁵⁵ Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, *Annali di Agricoltura 1910. Atti della Commissione Consultiva per la Pesca, Sessione dicembre 1907*, Stabilimento tipografico G. Civelli, Roma 1910, p. 177. Adunanza del 17 dicembre 1907.

⁵⁶ Ivi, p. 178.

⁵⁷ *Relazione presentata a S.M. nell'udienza del 13 giugno 1880, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione dei regolamenti sulla pesca*, in *Annali dell'industria e del commercio 1880*, n. 25, *Legislazione sulla pesca*, tip. Botta, Roma 1880, p. 11.

⁵⁸ Ivi, p. 47.

dei motivi che giustificano le dette disposizioni: basti per tutte il sapere che nessuna di queste disposizioni fa eccezione ai principii ed alle norme della legge, e che ognuna di esse ha per sé la sanzione di lunga consuetudine ed esperienza; ed è rivolta allo scopo di proteggere la conservazione delle specie che vivono in quelle acque e gli allevamenti che quivi si compiono⁵⁹.

Si trattava, ancora una volta, di una valorizzazione delle norme del codice piscatorio di Taranto, riprese e aggiornate dal nuovo *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, serie 2° sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima*⁶⁰ che, all'art. 48, vietava la pesca con le sciabiche nel Mar Piccolo di Taranto dal 1° gennaio al 15 settembre e stabiliva che negli altri mesi non si potevano usare le reti di lunghezza superiore ai cento metri; all'art. 49 prevedeva il sorteggio fra i pescatori per l'esercizio della pesca a sciabiche e limitava il numero di quelle che potevano essere calate in mare in ciascun giorno; l'art. 50 vietava d'ingombrare in qualsiasi modo le parti di spiaggia dalle quali venivano tratte le sciabiche; l'art. 51 vietava dal 1° gennaio a tutto agosto la pesca del *cocuzzo* (consentita negli altri mesi purché esercitata ad una certa distanza da punti designati del mar grande e del mar piccolo) e dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi grivaruli, permessa negli altri mesi a condizione che fosse esercitata a profondità non minore di 10 metri; l'articolo 52 vietava la pesca col *rosacchio* dal 1° febbraio al 31 ottobre, e quella con le nasse dal 1° febbraio al 30 aprile; l'art. 53 vietava la pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col numero dieci, pur consentendo che dal 1° marzo al 30 giugno fossero adoperati gli ami numero sette; l'art. 54 proibiva nei mesi di ottobre e novembre la pesca con qualsiasi mezzo nell'*Aia* detta *Salva-chioma*; l'art. 55 vietava la pesca delle ostriche dal 1° aprile al 31 ottobre, stabilendo che il ferro da usare per detta pesca dovesse avere una lunghezza non maggiore di metri 1,32 nella parte radente il fondo e vietando l'uso di ferri con peso maggiore di kg 9 e, infine, l'art. 56 vietava, solo nel Mar Grande, la pesca delle *cozze pelose* (*modiola barbata*) dal 1° settembre al 31 maggio⁶¹.

Tutte queste disposizioni sarebbero state riprese nel successivo regolamento del 13 novembre 1882, che nel capo III relativo al *Terzo distretto (Castellamare di Stabia, Pizzo e Taranto)*, agli articoli 53 e 57-64, riproponeva le medesime norme contenute nel precedente regolamento, mentre agli articoli 54-56 introduceva alcune innovazioni ritenute necessarie soprattutto a tutela della coltivazione delle ostriche nel mare di Taranto e che rappresentavano una prassi adottata in forza del capitolato d'appalto dei diritti demaniali ivi esistenti⁶². In particolare, era stato previsto il divieto di pesca delle

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, serie 2a sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con reale decreto del 13 giugno 1880*, in *Annali dell'industria e del commercio 1880*, cit., p. 86.

⁶¹ *Ivi*, pp. 98-100.

⁶² Sull'argomento rinvio al capitolo successivo.

ostriche in quei tratti del Mar Grande in cui si spargevano le ostriche da semina per uso di allevamento (art. 54); il divieto di pesca nel Mar Piccolo con le reti alle foci dei fiumi Sato, Rosca e Galeso, eccezion fatta per la pesca «che suol farsi *a ginocchio* nelle acque del Rosca e del Galeso» (art. 55); la sottoposizione a permesso dell'autorità marittima dell'esercizio della pesca con sciabiche nei mesi consentiti, che andava richiesto con apposita domanda nella prima quindicina di settembre, lasciando invariata la norma relativa al sorteggio del turno dei pescatori autorizzati a tale pesca, con l'indicazione del limite di calare in mare non più di quattro sciabiche al giorno (art. 56)⁶³.

La concreta efficacia ed attuazione di queste disposizioni fu affidata al vaglio di una Commissione consultiva sulla pesca, istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio tre anni dopo l'emanazione della legge unitaria del 4 marzo 1877⁶⁴, che avrebbe avuto il compito di esprimere il proprio voto sulle questioni più importanti relative all'interpretazione della legge e dei regolamenti sulla pesca, sulle loro modifiche, sulle proposte indirizzate al Governo dalle Commissioni distrettuali e compartimentali di pesca, sui provvedimenti intesi a promuovere le industrie della piscicoltura e su ogni altro affare riguardante la pesca in modo diretto o indiretto⁶⁵. La Commissione, divisa in due sezioni per la pesca di mare e per quella fluviale e lacuale, sarebbe stata composta dal direttore generale della Marina Mercantile, dal direttore dell'Agricoltura, dal direttore del Commercio e dell'Industria, oltre che da otto componenti nominati per decreto reale⁶⁶. L'ampia competenza attribuita alla Commissione fece emergere numerose problematiche connesse alla elaborazione e

⁶³ *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2°), sulla pesca, nella parte riguardante la pesca marittima, approvato con Reale decreto del 13 novembre 1882, n. 1090 (Serie 3a)*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 285 del 5 dicembre 1882, pp. 5275-5277. Il regolamento si trova pubblicato in tre parti. Le prime due parti nelle GU n. 283 del 2 dicembre 1882 e n. 284 del 4 dicembre 1882.

⁶⁴ Osserva A. Clemente, *Le politiche della pesca in Italia tra l'Unità e la Grande Guerra*, in L. Palermo, D. Strangio, M. Vaquero Piñeiro (a cura di), *La pesca nel Lazio storia economia problemi regionali a confronto. Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Pesca. Roma, 26-27 settembre 2003*, ES, Napoli 2007: «La legge del 1877 fissava i limiti della libertà d'industria in maniera molto vaga; piuttosto definiva il principio dell'intervento statale in astratto, delegando poi a regolamenti futuri la definizione dei dettagli. Essa semplicemente sanciva il principio che la pesca nei mari territoriali era libera, e che le uniche regole imponibili erano quelle finalizzate a "tutelare la conservazione delle specie"; l'unica proibizione esplicita che la legge conteneva riguardava l'uso di sostanze esplodenti; la sanzione prevista per violazioni di norme relative alla tutela delle specie era soltanto pecuniaria».

⁶⁵ R.D. 23 ottobre 1880 n. 5696, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 289 del 4 dicembre 1880, p. 5193.

⁶⁶ Questi componenti sarebbero durati in carica per un biennio e sarebbero stati rinnovati per metà ogni anno, in ragione di anzianità, salvo che per il primo anno alla fine del quale sarebbe scaduta la metà dei detti componenti designata a sorte. Il presidente sarebbe stato eletto in seno alla Commissione. Ivi, artt. 2-3. La sua prima composizione fu disposta con R.D. 23 ottobre 1880 n. 5696, serie 2 e vide alla presidenza Adolfo Targioni Tozzetti e come membri Giovanni Canestrini, Achille Costa, Eduardo De Vincentiis, Ettore Friedlander, Enrico Giglioli, Arturo Issel, Alessandro Ninni, Antonio Carruccio, Cesare Alaggia, Antonio Bullo e Vincenzo Tutino. Cfr. *Annuario d'Italia amministrativo-commerciale*, a. IV, Stab. tip. dell'Annuario d'Italia, Genova 1889, p. 175.

perfezionamento dei regolamenti, la cui discussione mise in rilievo la complessità degli interessi che occorreva contemperare.

3. I lavori della citata Commissione consultiva misero subito in luce gli ostacoli derivanti dall'applicazione pratica di queste disposizioni: da un lato l'assenza di guardie di mare chiamate a controllare l'effettivo rispetto di quelle regole e dall'altro una costante evoluzione delle condizioni del mare e della sua fauna che richiedevano un continuo aggiornamento delle norme poste a loro tutela.

Con riferimento al primo problema, già previsto nelle istruzioni del Codronchi e ribadito nel citato progetto sulla pesca elaborato da Nitti, Cardona e Gagliardi nel 1869 (che costituì la fonte principale dei regolamenti attuativi del 1880 e del 1882), il servizio di sorveglianza sulla pesca gestito dal Comune era stato soppresso per ragioni di economia nel giugno 1884 e rimasto esercitato dalla sola Capitaneria⁶⁷, fino a quando il Municipio di Taranto non avrebbe deliberato l'istituzione di un corpo di agenti speciali composti da un capo agente, un sottocapo e quattro agenti, forniti di due barche, incaricati di cooperare alla sorveglianza nei due mari di Taranto⁶⁸, secondo la disciplina prevista dal *Regolamento di vigilanza sulla pesca* votato dal Consiglio Comunale il 23 ottobre 1899 e il 13 marzo 1900 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 aprile 1900⁶⁹.

Sul secondo punto, le associazioni mutualistiche e cooperative dei pescatori tarantini⁷⁰ avanzarono nel 1907 richiesta di modifica degli ordinamenti. Tra le proposte vi fu quella relativa all'introduzione di un divieto di pesca nel Mar Grande con galleggianti con rete a strascico nella zona «limitata al largo da una linea che partendo da 6 miglia a S. dell'isola, o, più esattamente, della punta di S. Vito si estendesse sino a 6 miglia a S. della foce del fiume di Ginosa, vale a dire del Bradano». Tale istanza –

⁶⁷ La scrupolosa osservanza del Regolamento sulla pesca avrebbe richiesto che il servizio di sorveglianza fosse organizzato dal Municipio di Taranto, il quale, ricavando un forte canone dal dazio del pesce (L. 80000 nel 1885-1886), avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall'art. 13 della legge 3706 del 4 marzo 1877, secondo cui le province e i comuni avrebbero potuto nominare ufficiali o agenti speciali – parificati alla polizia giudiziaria - incaricati di cooperare alla sorveglianza della pesca e all'accertamento delle relative infrazioni. Cfr. *Notizie sulla pesca marittima in Italia*, in *Annali di agricoltura 1887*, tip. eredi Botta, Roma 1887, pp. 47-48.

⁶⁸ *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 179. L'attività di questi guardiani municipali comportò 122 condanne per contravvenzioni nel 1906 e 95 nel 1907 (al mese di ottobre risultavano 64 causa ancora da giudicare dalla Capitaneria). A questi agenti furono aggiunti, nel 1910, quattro pescatori (per i quali fu previsto dal Municipio un compenso di 900 lire), che non erano agenti giurati e avevano solo la missione di sorvegliare le guardie municipali nell'esercizio del loro compito, in considerazione del fatto che i pescatori li accusavano di parzialità per eccessivo zelo nei confronti di alcuni e tolleranza a favore di altri.

⁶⁹ Inoltre, il Comando militare marittimo metteva a disposizione del Capitano di Porto, una volta a settimana, una barca a vapore per la sorveglianza della pesca. *Ibidem*.

⁷⁰ A Taranto esistevano due società di pescatori: la più antica, organizzata sul vecchio tipo delle società di mutuo soccorso, era quella de *Figli del Mare* che sin dal 1880 partecipò alla esposizione internazionale di pesca di Berlino e poi a quella di Milano del 1906. L'altra, fondata nel 1904, era l'*Associazione dei pescatori del Mar Piccolo*, il cui nome fu cambiato nel 1907 in quello di *Associazione per il miglioramento della pesca in Taranto*, dedicata alla tutela degli interessi professionali. Ivi, p. 180.

su cui la Commissione Compartimentale di pesca si pronunciò favorevolmente – trovava ragione nel fatto di voler evitare l'intorbidamento delle acque, la distruzione di uova e giovani pesci, l'allontanamento di pesci migratori, lo spostamento e la distruzione di altri ordigni di pesca. Secondo quanto sostenuto dall'*Associazione per il miglioramento della pesca*, l'esercizio delle paranze avrebbe danneggiato i seguenti sistemi di pesca: quella delle «ovaia delle pupille mascolari con nasse», praticata con nasse di grandi dimensioni, a maglie larghe più di 20 centimetri, sui fondi detti *ovati*, dove convenivano in gran quantità i *mascolari* (*Smaris alcedo*) nell'epoca della riproduzione, ossia in primavera⁷¹; quella con la palombara, rete verticale alta poco più di un metro e a maglie larghe più di un decimetro, che veniva calata sul fondo e destinata alla cattura dei palombi (*Mustelus*) e di altri squali⁷²; la pesca dei merluzzi coi palamiti, esercitata in profondità non superiore ai 25 o 30 metri; quella con le reti di posta per la cattura delle sardine; la pesca con le sciabiche; la pesca con la lenza praticata da circa settanta o ottanta barche di *naccarellari* per prendere gli sgombri soprattutto in autunno; il raccolto a mezzo delle fascine delle piccole ostriche per la loro coltivazione nei vivai del Mar Piccolo.

Alla richiesta di introduzione di questa disposizione faceva seguito quella di estendere anche nel Mar Grande il divieto della pesca con le sciabiche (previsto dall'art. 53 del *Regolamento*⁷³) nei soli mesi di giugno, luglio e agosto limitatamente a quelle che nelle parti laterali avevano più di 22 occhi a palmo (ovvero circa 12 cm e ½ da nodo a nodo) e nel centro più di 25 (ossia circa 10 mm). Tale restrizione – non condivisa dalla Commissione compartimentale che l'aveva ritenuta modesta, non pericolosa per la riproduzione dei pesci, tanto da risultare ingiusta in quanto avrebbe privato i poveri pescatori dei mezzi di sussistenza – non trovava ragione di esistere, in quanto la rete a strascico usata a Taranto (e chiamata appunto *sciabica*) non oltrepassava i 100 metri misurati sulla corda di cima, per cui la sua dimensione era meno ampia rispetto a quelle conosciute nelle altre parti d'Italia che potevano essere lunghe il doppio⁷⁴. Inoltre, le sciabiche presenti nel Mar Grande erano in numero limitato e, quindi, ininfluenze sulla pescosità del Golfo: infatti, non ce n'erano più di 6 o 7, adoperate per catturare pesci

⁷¹ Ivi, p. 181. Le barche tarantine che esercitavano questa pesca erano sette o otto, con cinquanta o sessanta nasse per barca.

⁷² Affine a questa rete era la *squadrara*, a maglie anche più larghe, che si calava sui fondi rocciosi e serviva per pescare le aragoste. *Ibidem*.

⁷³ Art. 53. «Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata la pesca con le sciabiche dal 1° gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere superiore a metri cento». Ivi, p. 183.

⁷⁴ *Ibidem*. Infatti, le reti utilizzate nelle altre parti d'Italia erano provviste di un sacco che in quelle di Taranto mancava completamente. Inoltre, nelle parti centrali le maglie erano più fitte che nelle laterali, potendo avere solo 7 o 8 mm da nodo a nodo: ciò permetteva ai pescatori di utilizzare la stessa rete, montandola e adoperandola in modo diverso, in altri sistemi di pesca, quali quelli delle reti da posta, del cocuzzo e simili. Nella parte che rade il fondo, detta *poderia*, la rete per un'altezza da 0,50 a 1 metro era più forte e di maglia più larga e fissata ad un cavo fatto di 3 calari di pelo di capra ritorti insieme, che portavano i piombi alla distanza media di 18 cm l'uno dall'altro.

di bassa qualità, che servivano come esca ai palamiti destinati alla pesca dei grossi merluzzi o alle traine adoperate dai pescatori di sgombrò.

Aveva trovato invece accoglimento dalla Commissione compartimentale la proposta, avanzata dai pescatori, di determinare con maggiore esattezza le dimensioni delle sciabiche che avrebbero dovuto essere contenute tra 100 e 150 metri di lunghezza contro il solo limite di 100 metri di lunghezza previsto dal citato articolo 53 del *Regolamento* che rispondeva all'esigenza di favorire i pescatori più poveri che non avrebbero potuto avere reti di grandi dimensioni. Il divieto stabilito nel massimo ma non nel minimo aveva determinato il proliferare di reti troppo piccole (che ricordavano il c.d. sciabichello *grivarulo*, proibito già fin dalle istruzioni del 5 aprile 1793, nonché dal Decreto Ministeriale del 24 gennaio 1895⁷⁵, ora ricomparso sotto altro nome) che, venendo calate anche dentro le zone riservate alla ostricoltura, provocavano ingenti danni⁷⁶.

Con riferimento poi all'art. 57 riguardante il divieto di ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali venivano tratte le sciabiche⁷⁷, l'Associazione per il miglioramento della pesca proponeva di aggiungere l'ulteriore proibizione di esercitare la coltura delle ostriche, mitili e altri frutti in quelle zone del Mar Piccolo destinate per legge alle cale delle sciabiche, oltre l'obbligo per i conduttori di mare, ostricoltori e mitilicoltori di mantenere pulito il fondo del mare, conservare le distanze prescritte nella formazione di quadri o giardini, non legare ai pali corde, venti o altro in modo da impedire la libera circolazione delle barche da pesca e non ingombrare il fondo del mare con detriti provenienti dall'industria esercitata che avrebbero dovuto essere trasportati nel Mar Grande a mezzo di bentine⁷⁸. Tale proposta non fu presa in considerazione in quanto già l'art. 57 provvedeva sufficientemente ad impedire l'invasione delle zone destinate alla cala delle sciabiche. Quanto poi agli obblighi che si sarebbero voluti imporre agli affittuari delle zone destinate alla ostricoltura e mitilicoltura, questi costituivano oggetto di norme contrattuali piuttosto che regolamentari ed erano inserite nel Capitolato d'appalto alla società conduttrice del Mar Piccolo. Pertanto, come già evidenziato dalla Commissione Compartimentale sin dal 1904, occorreva soltanto reprimere gli abusi lamentati⁷⁹.

⁷⁵ *Divieto di pesca con lo sciabichello nel Mar Piccolo di Taranto. Decreto Ministeriale 24 gennaio 1895*, in *La pesca nei mari e nelle acque interne d'Italia. Notiziario tecnico e legislativo e repertorio della industria e del commercio dei prodotti pescherecci*, vol. I, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1931, p. 183: «È vietato l'uso della rete a strascico denominata *sciabichello* nel Mar Piccolo di Taranto. La capitaneria di Porto di Taranto è incaricata della esecuzione del presente decreto».

⁷⁶ Per invocare il divieto di queste reti, i pescatori adducevano anche altri motivi, come quello che per la loro piccolezza e per il molto piombo di cui erano fornite, strisciando sul fondo del mare producevano delle cavità nelle quali andavano ad intralciare le reti di lunghezza prescritta. *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 188.

⁷⁷ Art. 57: «È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia dalle quali vengono tratte le sciabiche». Ivi, p. 192.

⁷⁸ Ivi, p. 193.

⁷⁹ *Ibidem*.

Numerose furono invece le modificazioni richieste con riferimento all'art. 58 relativo al divieto della pesca del *cocuzzo* e dei *grivaruli*⁸⁰. In primo luogo era stato proposto di estendere il permesso di pescare *a cocuzzo*⁸¹ anche nelle zone comprese nei cinquanta metri dai ponti (e non porti come erroneamente scritto nel *Regolamento*) di Napoli e Lecce, dove si esercitava un diritto privato di pesca dell'Orfanotrofio militare, poi passato allo Stato che non lo esercitava più. Tale proposta era stata rimandata a miglior esame da parte della Commissione compartimentale del 1906 e pertanto l'articolo rimase immutato. Mentre fu espresso parere favorevole alla richiesta di permettere nel Mar Piccolo, dal 1° maggio al 1° luglio, la pesca delle triglie con *spidoni* (reti di filo sottilissimo) tirate a *cocuzzo*, con non più di 16 maglie a palmo (ossia 15 mm di lato) adoperate in modo da non toccare l'erba detta *grivo* (nome con il quale si indicava la *Zoostera Marina*⁸²). Tale istanza, che trovava ragione nel fatto che nei mesi estivi le triglie tendevano a passare dal Mar Piccolo al Mar Grande probabilmente per un aumento di temperatura dell'acqua, riproduceva antiche misure già previste nel *Libro Rosso* che all'art. 23 consentiva per tutto l'anno la pesca con gli spidoni: «Item dicta piscaria de spidonibus potest et debet fieri per totum annum de die et de nocte cum retiis plumbatis (ab extra defensam Chiomae) in omni loco ipsius maris parvi, quae piscaria dicitur trilearum»⁸³.

Ancora si domandava che nei due mari fosse vietato in ogni tempo la pesca con qualsiasi ferro con rete a sacco (*grivarulo*, *tramuardo*⁸⁴ o simili), fatta eccezione che

⁸⁰ Art. 58: «Dal 1° gennaio a tutto agosto è vietata la pesca del *cocuzzo*, negli altri mesi è permessa, purchè esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai porti di Napoli e di Lecce, sia dalla parte di Mar Grande che da quella di Mar Piccolo. È pure vietata dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi *grivaruli* coi *tramuardi* e simili strumenti, negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità di 10 metri». *Ibidem*.

⁸¹ Il commissario Vinciguerra precisava che – secondo le informazioni ottenute da pescatori – il *cocuzzo* non era una rete particolare, ma piuttosto un modo speciale di adoperare una rete che non era altro che una piccola sciabica, ossia uno sciabichello che cacciato dalla porta rientrava dalla finestra. A *cocuzzo*, infatti, si pescava da barca e non da terra, assicurando prima una estremità della rete ad un galleggiante, descrivendo poi con la barca nel calare la rete un circolo, per ritornare al punto di partenza e raccogliere poi la rete nella barca. La concessione di usare la rete in questo modo era dovuta al fatto che nel raccoglierla si esercitava una forza di trazione minore rispetto a quella esercitata da terra. Ivi, pp. 193-194.

⁸² Questa zoosteracea si distingueva dalla *Posidonia Caolini* che si trovava nel Mar Grande, rispetto alla quale aveva foglie molto più piccole e strette. Ivi, p. 194.

⁸³ Il Commissario Vinciguerra indica erroneamente l'art. 22 invece che l'art. 23 del *Libro Rosso* di Taranto. *Ibidem*.

⁸⁴ Vinciguerra forniva una analitica descrizione dei due strumenti di pesca. Il *tramuardo*, introdotto a fine Ottocento a Taranto da un pescatore veneto, era un arnese costituito da un'armatura formata da due archi di ferro articolati l'uno sull'altro alle loro estremità e formanti un'apertura ellittica di circa due metri di diametro, a cui si adattava una rete a sacco lunga 5 metri, le cui maglie nel fondo non avevano lato più lungo di quattro o cinque millimetri da nodo a nodo. Il ferro *grivarulo*, invece – il cui utilizzo nel 1907 era ormai divenuto poco frequente – aveva l'armatura formata di tre aste di ferro disposte a triangolo e di una quarta che dal vertice del triangolo, ove era fissata la corda, andava alla metà del lato opposto. Quest'asta non era retta come le altre, ma curva e la concavità della curva era rivolta dalla parte esterna alla bocca, completata da un arco di ferro analogo a quelli del *tramuardo*, mobile sulla predetta

per le ostriche. Sulla questione la Commissione compartimentale di pesca si era inizialmente mostrata poco favorevole al divieto completo del *grivarulo*⁸⁵ per non turbare gli interessi di numerose famiglie già invocati dalla capitaneria sin dal 1894, ma in seguito – dopo l'introduzione del *tramuardo* nel testo dell'art. 58 del Regolamento⁸⁶ che ritenne più nocivo del primo – li considerò entrambi alla stessa stregua, esprimendosi nel senso di stabilire il divieto assoluto del loro utilizzo per tutto l'anno, tanto nel Mar Grande quanto nel Mar Piccolo⁸⁷, in considerazione del numero esiguo di persone – non di mestiere – che esercitavano questa pesca⁸⁸, le quali causavano un «danno enorme che tali generi di pesca arrecano all'economia della pesca e da riguardarsi come uno dei fattori ponderabili del pauperismo peschereccio di queste località»⁸⁹. In particolare, secondo la citata associazione dei pescatori, questi strumenti facevano grande presa di uova di seppie e di ghiozzi, nonché dei giovani pesci, oltre che spostare nasse e palamiti e strappare corde e reti. A queste ragioni che giustificavano il divieto assoluto dell'utilizzo di quegli strumenti nel Mar Piccolo⁹⁰, il commissario Vinciguerra ne aggiungeva altre di natura prettamente giuridica, consistenti nel fatto che il permesso di usare il tramuardo e il grivarulo nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio non risultasse conforme ad altri ordinamenti della pesca nel Mar Piccolo per i quali, anche in questi mesi, era posto un freno a varie specie di

armatura. La rete era identica a quella del tramuardo, ma più corta. Entrambi erano ritenuti modificazioni del ferro da ostriche, consistente in una piccola draga, larga poco più di un metro, con una rete lunga un metro e mezzo, con maglie più larghe e filo più grosso rispetto al tramuardo e al grivarulo. Inoltre, la armatura del ferro da ostriche era più pesante e quando era utilizzata su fondo fangosa affondava, il che non avveniva con gli altri due strumenti, i quali, essendo più leggeri, strisciavano sul fondo e potevano essere usati anche nei luoghi dove cresceva il *grivo* (da cui il loro nome). Ivi, pp. 196-197.

⁸⁵ Osservava Vinciguerra che il termine *grivarulo* aveva dato origine ad equivoci, nel mantenere i quali «può non essere stata estranea l'astuzia dei pescatori locali, poiché col nome di grivarulo indicasi anche lo sciabichello. In realtà grivarulo significa soltanto che si adopera nel grivo e quindi applicasi tanto allo sciabichello quanto al ferro». Ivi, p. 195.

⁸⁶ Il Regio Decreto 14 luglio 1907 n. 568 aveva modificato l'art. 58 del *Regolamento* aggiungendo alla «pesca coi grivaruli» anche quella «coi tramuardi e simili strumenti» *Regio Decreto del 14 luglio 1907, n. 568, che modifica l'articolo 58 del regolamento sulla pesca marittima*, in «Gazzetta Ufficiale», 7 agosto 1907, n. 187.

⁸⁷ L'argomento, già affrontato nel 1903 e 1905, fu trattato nella seduta del 27 maggio 1906, nel corso della quale la Commissione Compartimentale si esprime in senso contrario al permesso della pesca con tali strumenti anche sotto qualsiasi limitazione, in vista delle difficoltà di controllare la condizione di non esercitarla a profondità minore di 10 metri. *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 195.

⁸⁸ In particolare, i tramuardi non appartenevano a pescatori, ma a poche persone esercenti altri mestieri che ne possedevano quindici o venti per ciascuno su un totale complessivo di circa trenta imbarcazioni. Questi proprietari affidavano i tramuardi ai loro garzoni, di età giovanissima, che non appartenevano a famiglie di pescatori e che ricevevano un meschinissimo compenso, ovvero li affittavano per poche lire alla settimana a ragazzi privi di autorizzazione a condurre la barca «e quando essi sono presi in contravvenzione il proprietario del battello dice che questo gli era stato preso senza il suo consenso». Ivi, p. 196.

⁸⁹ Ivi, p. 197.

⁹⁰ Vinciguerra era di avviso di non estendere questa proibizione anche nel Mar Grande, dove il tramuardo era poco usato e non produceva gli stessi inconvenienti lamentati per il Mar Piccolo.

pesca, come quella con le *sciabiche* e col *cocuzzo*, proibite a gennaio e febbraio, o quella col *rosacchio* e con le *nasse* vietate a febbraio. Tali divieti lasciavano supporre che in questi mesi abbondassero i giovani pesci che si volevano proteggere, tra cui i *ghiozzi grivaruli* che insieme agli *sconigli (murex)* formavano il principale prodotto della pesca del tramuardo.

Ulteriore richiesta avanzata dalla predetta *Associazione per il miglioramento della pesca* riguardava l'aggiunta di un articolo rivolto a limitare la pesca con il *vrangone* – grosso rastrello lungo quaranta o cinquanta centimetri con cinque robusti denti, utilizzato per raccogliere sul fondo molluschi e vermi detti *mingarielli (sipunculus)*⁹¹ – solamente alla spiaggia Canale dalla punta del Citrillo fino al Ceraso per la produzione dell'esca per la pesca nel Mar Piccolo. Questo divieto – all'epoca non in vigore – risultava previsto dalle istruzioni del Codronchi del 1793 che all'art. 1 vietava i «gravi branconi di ferro nella pesca delle ostriche e cozze pelose», nonché nel citato progetto di regolamento municipale del 1869 che - «per non disturbare la fetazione dei pesci» - prevedeva all'art. 15 una limitazione dell'uso del brancone di ferro dal 4 marzo a tutto dicembre di ciascun anno al solo fine di provvedere l'esca per i concii⁹². La ragione addotta per sostenere l'introduzione di tale disposizione – su cui la Commissione compartimentale per la pesca si esprime favorevolmente, ma che Vinciguerra ritenne inutile, considerati i danni limitati prodotti dall'utilizzo di quell'ordigno – era quella di proteggere il *grivo* dalla sua estirpazione e di evitare che si producesse concavità sul fondo: se ne sarebbe permesso quindi l'utilizzo solo su quelle spiagge in cui non c'era *grivo*, ma fondo fangoso abitato dai *mingarielli*⁹³.

Con riferimento poi all'art. 59 del Regolamento, relativo alla pesca col *rosacchio*, vietata dal 1° febbraio al 31 ottobre e a quella con le *nasse*, proibita dal 1° febbraio al 30 aprile, i pescatori tarantini chiedevano di integrare la norma con la previsione che le maglie del *rosacchio* non fossero in numero maggiore di ventiquattro a palmo, ossia di circa un centimetro da nodo a nodo. Su tale proposta, che pur aveva avuto il parere favorevole dalla Commissione compartimentale, Vinciguerra si esprime negativamente in considerazione dell'attuale inutilizzo di questo sistema di pesca, diffuso in passato tanto da essere previsto sia nel *Libro Rosso* che nelle Istruzioni del Codronchi:

I pescatori Tarantini non usano ora questo sistema di pesca; in questi ultimi anni vi era un solo *rosacchio* ma questo pure è stato smesso. In tempi passati con grande probabilità queste reti erano più diffuse, tanto è vero che tanto il Libro Rosso all'art. 20, quanto le Istruzioni del 1793 ne disciplinavano l'uso. Sembra però che da breve

⁹¹ Questi vermi costituivano un'esca molto ricercata, che si vendeva sino a seimila lire al chilogrammo, utilizzata non solo nel Mar Piccolo, ma anche nel Mar Grande e lungo le coste leccesi per prendere le *lutrine (pagellus erythrinus)* e specie affini). Col *vrangone* si predevano anche i vermicelli (*nereis*) che servivano pure per esca, mentre con la *vranga*, più piccola, si prendevano solo ostriche e cocciole (*murex*). Ivi, p. 199.

⁹² Ivi, p. 199.

⁹³ *Ibidem*.

tempo qualche operaio del R. Arsenale, forse di altra provincia, abbia ricominciato ad usarne ed è per prevenire il moltiplicarsi di questi arnesi che si vorrebbe aggiunta alla limitazione del tempo anche quella della grandezza delle maglie. A me invece non sembra consigliabile un tale provvedimento non solo per la nessuna importanza che ha, almeno attualmente, la pesca col rosacchio, ma anche e più specialmente per la considerazione che se vi è un strumento di pesca, astrazione fatta dalle reti fisse, nel quale la misura delle maglie non abbia grande valore, esso è a mio avviso il *rosacchio* perché in questo le maglie restano divaricate solo nel momento successivo a quello in cui vien gettato, mentre si restringono quando si esercita la trazione su di esso, né la misura che si vorrebbe assegnar loro, ossia quella di un centimetro di lato è tanto ampia da lasciar ritenere che possa avere un effetto diverso. Io non avrei anzi difficoltà di andare anche più in là e, vista la limitata cattura che si può fare con un tale strumento, sarei proclive a proporre la completa libertà e se non mi induco a fare definitivamente questa proposta è solo per omaggio alle antiche consuetudini⁹⁴.

Tale parere evidenziava l'importanza dell'aggiornamento delle antiche regole della pesca che andavano necessariamente attualizzate sulla base di una effettiva conoscenza delle pratiche alieutiche ancora esercitate nei mari di Taranto e della concreta ed efficace attuazione dei relativi divieti. Analoghe considerazioni venivano espresse in merito alla richiesta di specificare nell'art. 59 del *Regolamento* il divieto di utilizzo dal 1° febbraio al 1° maggio delle nasse cieche «con maglie superiori a 12 e ½ il palmo e con la circonferenza fino a m. 0,70» e dal 1° maggio al 15 settembre delle nasse mezzane da maglie 7 ½ a 12 a palmo e della circonferenza da metri 0,75 a metri 2.00. Questa disposizione – che richiamava un decreto del 1729 nel quale si vietava l'utilizzo delle nasse nei due mari di Taranto, ripreso nelle istruzioni del 1793 e nel progetto municipale del 1869 – fu ritenuta di difficile attuazione e controllo, in quanto consentiva l'utilizzo delle nasse cieche nel periodo di divieto delle nasse mezzane, nonché di limitato danno in considerazione del ridotto volume di tali apparati che non potevano far strage di pesce.

Ancora la predetta associazione di pescatori chiedeva di ripristinare nel *Regolamento* l'art. 60 - soppresso con regio decreto n. 41 del 28 gennaio 1897⁹⁵ - la cui precedente formulazione stabiliva il divieto di pesca con ami di una grandezza minore di quelli segnati in commercio col numero dieci, salvo consentire l'utilizzo degli ami segnati con numero sette dal 1° marzo al 30 giugno. Il nuovo testo proposto

⁹⁴ Ivi, p. 200.

⁹⁵ *Regio decreto n. 41 del 28 gennaio 1897 riflettente modificazione al Regolamento di pesca marittima*, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 85 del 12 febbraio 1897, p. 766. La proposta di abolizione dell'art. 60 era stata avanzata dalla Commissione consultiva per la pesca nelle adunanze del 23 febbraio 1884 e 22 giugno 1895 in risposta di numerosi reclami da parte dei pescatori di Taranto, «i quali per effetto di tale disposizione trovansi disestati nell'esercizio del loro mestieri, dal quale debbono ritrarre i mezzi da sostenere la vita». Cfr. *Annali di Agricoltura 1884. Atti della commissione consultiva per la pesca*, Adunanza del 23 febbraio 1884, tip. Botta, Roma 1884, pp. 8-12; *Annali di Agricoltura 1894. Atti della Commissione Consultiva per la fillossera*, Adunanza del 22 giugno 1895, tip. Bertero, Roma 1895, p. 13.

– su cui la Commissione compartimentale aveva espresso favorevole nella seduta del 9 dicembre 1906 – prevedeva che dal 1° maggio a tutto agosto nel Mar Piccolo di Taranto fosse «vietata la pesca col *palamise* con ami di n. 17 a 22»⁹⁶. Al fine di valutare la fondatezza della richiesta, Vinciguerra svolgeva un'analisi storica del divieto, rilevando che le antiche disposizioni erano poco restrittive riguardo l'uso degli ami. Infatti, l'uso di palamiti o *conzi* con ami piccoli era consentito dal Libro Rosso soltanto alle prime luci dell'alba, come si leggeva nell'art. 14: «Item quod nullus audeat calare cum concio subtili palancristarum de nocte, nisi ab aurora de eadem nocte»⁹⁷ e al punto 6 dell'elenco delle pesche proibite nel Mar Piccolo: «Item che non si debbia calare conzo a mare piccolo eccetto che all'alba ed a tempo debito»⁹⁸. Tale disposizione non era stata invece ripresa nelle istruzioni del 1793, dove, al contrario, l'art. 17 stabiliva che non dovesse esigersi nessun diritto «sotto il titolo di buttarsi il conzo sottile nel Mar piccolo»⁹⁹, ma tornava nella bozza di regolamento municipale del 1869 – molto simile al testo del citato articolo 60, soppresso - che consentiva la pesca col concio purché fossero adoperati gli ami grossi, che in fabbrica erano qualificati con il numero dieci, e fosse utilizzata l'esca comune consistente in cozze nere, pescicoli e cozzelle di terra, comunemente dette cozze nude e limitava dal quattro marzo al ventiquattro giugno nonché dal sedici al ventiquattro dicembre di ciascun anno l'utilizzo del concio sottile, i cui ami non avrebbero potuto essere più piccoli di quelli qualificati con il numero sette¹⁰⁰.

La poca importanza data in passato alla questione e la già avvenuta soppressione di tale ultima disposizione sulla scorta di una dettagliata analisi svolta in seno alla Commissione consultiva sulla pesca da Achille Costa, indussero Vinciguerra a escludere la riproposizione di quel divieto, in virtù della difficoltà di controllare il numero di fabbrica degli ami da parte degli agenti incaricati – in considerazione del fatto che circolassero due diverse tipologie, napoletani e inglese, di diversa misura – oltre che per il numero esiguo di pesci giovani che sarebbero stati catturati con quei piccoli ami¹⁰¹: «Io sono convinto che la cattura di giovani pesci a mezzo di ami sia assai meno abbondante di quella fatta con altri sistemi di pesca e non credo quindi di raccomandare alla vostra approvazione alcuna proposta che limiti l'uso degli ami nel

⁹⁶ *Annali di Agricoltura 1910*, cit., p. 202.

⁹⁷ *Ibidem*. Cfr. Ms acclaviano, fol. 8r.

⁹⁸ Ivi, fol. 34r.

⁹⁹ *Istruzioni del Codronchi del 1793*, cit., art. 17.

¹⁰⁰ Ivi, p. 203.

¹⁰¹ A tali considerazioni, il commissario Vinciguerra ne aggiungeva altre: «Alla opportuna osservazione già fatta dal Costa, che i pesci fino a che non hanno raggiunto un certo sviluppo non si avvicinano alle esche degli ami, io aggiungerò l'altra che la grandezza di queste, che nel caso attuale sono costituite da lombrici terrestri, e pur tale da consentire con difficoltà l'ingestione a pesciolini (ed in ispecie a barboncini) di dimensioni troppo piccole, malgrado si dica nei commenti alla richiesta che i pesci piccoli abboccano ai lombrici e che per questa ragione si vogliono ami grossi perché a questi i lombrici non si possono fissare». Ivi, p. 204.

Mar Piccolo, ove se si proseguisse in questo sistema di divieti, i pescatori non saprebbero più in che modo pescare»¹⁰².

L'idea di limitare i divieti vigenti a quelli effettivamente necessari al fine di non aggravare i vincoli a cui i pescatori erano costretti riguardò anche la proposta di sopprimere l'art. 61 relativo alla proibizione dell'utilizzo di qualsiasi strumento di pesca durante i mesi di ottobre e novembre nell'aia detta Salva-Chioma (che si estendeva dalla Dogana del pesce fino al Pizzone)¹⁰³, dove la pesca era praticata in corrispondenza dei canali sottostanti ai due ponti di Napoli e di Lecce:

Nel primo, che costituiva sino al 1887 la principale comunicazione tra il Mar Piccolo e il Mar Grande si pescavano con le *quatele*, specie di grandi bertovelli o cogoli. Mentre nell'altro, allora quasi interrato, ed ora divenuto il Canale navigabile principale, si pescava di preferenza con sciabiche, e con la lenza in ispecie di notte che le fiaccole sul finire d'autunno, pescando le orate e le spigole che con l'abbassarsi della temperatura cercavano di riparare dal Mar Piccolo nel Grande. Ora queste pesche non si praticano più e si domanda quindi una disposizione che ne sancisca l'abbandono, al che io non ho nulla da obiettare, tanto più che a questa domanda si è mostrata, sino dal 27 novembre 1904, favorevole la Commissione compartimentale che però nel 1906 non tornò a pronunziarsi sull'argomento¹⁰⁴.

La proposta di soppressione dell'art. 61 si fondava, quindi, sulla consapevolezza di voler eliminare divieti ormai inattuati, vigenti all'epoca del Libro Rosso che prevedeva numerose prescrizioni per limitare l'esercizio della pesca «*in piscaria chiomae quae est defensa*», che determinavano le multe a favore della Curia e indicavano i limiti della zona di divieto i quali corrispondevano a quella parte di Mar Piccolo circoscritta dall'intero perimetro della città a scirocco, a tramontana da una linea retta tirata dall'erta di Sant'Antonio sino al molo detto Travatella¹⁰⁵.

Ulteriore modifica fu richiesta dall'Associazione per il miglioramento della pesca con riferimento all'art. 62, riguardante la pesca delle ostriche, vietata dal giorno di Pasqua al 31 ottobre (secondo una secolare tradizione locale) e consentita negli altri mesi attraverso l'utilizzo del ferro di una lunghezza non maggiore di metri 1,32 cm e con un peso non superiore a nove chilogrammi per impedire che affondasse troppo¹⁰⁶. L'aggiunta proposta – su cui la Commissione compartimentale aveva già espresso

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Tale norma riprendeva il più volte citato progetto di regolamento municipale del 1869, che conteneva il divieto di pescare con reti nella difesa chioma dal 1° ottobre al 25 novembre e con lenze durante la notte. *Ibidem*.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 205.

¹⁰⁵ In questa zona il diritto di pesca apparteneva sino a pochi anni prima all'Orfanotrofio militare di Napoli, ma ora era tornato di proprietà demaniale e non era più affittato. *Ibidem*.

¹⁰⁶ Per ferro si intendeva l'ordinaria draga utilizzata per la pesca delle ostriche che crescevano spontaneamente nel Mar Piccolo o nel Mar Grande, oltre che per la raccolta di altre specie di molluschi, quali cozze pelose (*modiola barbata*), mitili, noci di mare (*cardium*), gavatoni (*arca*) ed altre specie. *Ivi*, p. 206.

parere favorevole – era quella di vietare la pesca a profondità minori di metri cinque e di specificare la larghezza della rete legata al ferro che non doveva avere più di maglie 11,5 per ciascun palmo, al fine di impedire la pesca dei piccoli pesci. Tale ultima richiesta trovò d'accordo il Vinciguerra per la stessa ragione per la quale si era pronunciato in favore del divieto di utilizzare grivaruli e tramuardi che danneggiavano i giovani pesci: ritenne solo di aggiungere l'ulteriore elemento della misura minima della maglia non inferiore a venti millimetri da nodo a nodo. Si disse invece contrario alla limitazione della profondità di utilizzo del ferro, ritenuta inutile in considerazione delle misure stabilite per la maglia¹⁰⁷.

Ultimo articolo oggetto di esame da parte del Vinciguerra fu il 64, riguardante la distinzione tra le norme applicabili per il Mar Piccolo (artt. 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62) e il Mar Grande (art. 54 e 63). Secondo il relatore, tale disposizione avrebbe meritato la soppressione a causa della sua genericità e la sostituzione con disposizioni più specifiche in ordine alle località di riferimento. Tra queste vi fu la proposta dall'Associazione per il miglioramento della pesca di assegnare ai pescatori, mediante sorteggio, i luoghi (*cale*) più pescosi del Mar Grande dove calare le reti¹⁰⁸ per catturare le sarde di corrente (più grandi delle comuni sardine, che si trovavano nei mesi di aprile e maggio nel golfo di Taranto, al di là delle isole di San Pietro e San Paolo): secondo la denominazione data dai pescatori dal nome di alcuni punti di rilevamento a terra delle diverse cale, queste erano *la Forca, la Rinella, la Livezza, la Macchia, la Cornalecchia, la Vonela del Mancino e il Travo*. Poiché era di fondamentale importanza, al fine di una migliore quantità e qualità del pescato, accaparrarsi l'occupazione dell'una o dell'altra cala senza scatenare liti derivanti da abusi e sopraffazioni, era stata adottato, con l'intervento della Capitaneria, il sistema dell'assegnazione mediante sorteggio, prescrivendo anche il numero massimo delle pezze di rete che ogni barca era autorizzata a calare¹⁰⁹. Si proponeva quindi di codificare tale prassi all'interno del Regolamento, prevedendo che la Capitaneria provvedesse al sorteggio delle barche il 1° marzo di ciascun anno e rinviando a disposizioni specifiche della locale autorità portuale la disciplina delle modalità di assegnazione e di esercizio della pesca.

¹⁰⁷ *Ibidem*. Riteneva inoltre che questo pericolo fosse evitato dalla natura stessa delle sciaie e dei quadri che si trovavano in zona di proprietà privata o concesse a quel determinato scopo, dalle quali venivano tenuti lontani gli altri pescatori ai sensi l'art. 9 del regolamento del 1882 secondo cui: «I pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, secondo le consuetudini locali e il genere di pesca che esercitano, e secondo il modo di agire e la forma dei mezzi adoperati». *Regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877*, cit., art. 9, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 284 del 4 dicembre 1882, p. 5251.

¹⁰⁸ La pesca di queste sarde si praticava con piccole manaidi con maglie il cui lato misurava in media 10 o 12 millimetri, chiamate reti di paratura. L'esperienza aveva dimostrato che calare le reti in un punto piuttosto che in un altro poteva avere una grande influenza sul prodotto della pesca. *Ivi*, p. 208.

¹⁰⁹ A tal fine si suggeriva di aggiungere la norma secondo cui al 1° marzo di ciascun anno dovessero sorteggiarsi le cale per la pesca delle sarde di corrente, previa ispezione delle barche e di dieci reti dall'autorità marittima insieme con una apposita commissione scelta fra i più pratici del mestiere. *Ibidem*.

4. Terminato l'esame degli articoli del Regolamento di pesca marittima del compartimento di Taranto e delle modificazioni proposte, Vinciguerra predispose un nuovo testo da sottoporre all'approvazione della Commissione consultiva, che seguiva un diverso ordine di sistemazione, raggruppando prima le norme relative al Golfo o al Mar Grande e poi quelle concernenti il Mar Piccolo. Il nuovo testo del Capo III del Regolamento per il Terzo distretto (Castellammare di Stabia, Pizzo e Taranto) veniva, quindi, così formulato:

Art. 52. Nel compartimento marittimo di Taranto, sono proibiti la pesca ed il commercio dei barboncini (*Mullus barbatus*) dal 1° maggio al 1° agosto.

Art. 53. La pesca esercitata con reti a strascico tirate da galleggianti accoppiati (paranze) è proibita per tutto l'anno nel Golfo di Taranto all'interno di una linea congiungente la foce del fiume Bradano sino alla Punta delle macchie sulla costa opposta.

Art. 54. È vietata la pesca delle ostriche in quei tratti del Mar Grande di Taranto in cui si spargono ostriche da semina per uso di allevamento.

Art. 55. È vietata la pesca con reti di qualsiasi specie, nella arca del Mar Grande di Taranto destinata all'affondamento delle fascine che servono a raccogliere le piccole ostriche per uso dei vivai del Mar Piccolo. I contravventori saranno puniti con pene pecuniarie estensibili a lire 50. Ogni anno, non più tardi del 1° aprile, il capitano di porto di Taranto determinerà, d'accordo con gli ostricoltori, i confini di detta area per la imminente campagna, e per mezzo di avvisi a stampa, da affiggersi negli uffici marittimi, farà conoscere agli interessati il decreto ed il tratto di mare cui si riferisce. La superficie dell'area, come sopra riservata, non potrà estendersi oltre la misura di 25 ettari.

Art. 56. È vietata la pesca con le reti alle foci del fiume Lato, nel Mar Grande di Taranto, sino a 40 m. all'innanzi e lateralmente.

Art. 57. È vietata nel Mar Grande la pesca delle cozze pelose (*Modiola barbata*) dal 1° settembre al 31 maggio.

Art. 58. Il 1° marzo di ogni anno si procederà dal Capitano di porto di Taranto al sorteggio delle cale per la pesca delle sarde da corrente in quel Golfo.

Art. 59. È vietato nel Mar Grande l'uso dello *sciabichello*.

Art. 60. Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata la pesca con le *sciabiche* dal 1° gennaio al 15 settembre. La lunghezza delle reti da usarsi nei mesi, durante i quali la pesca è permessa, non potrà essere inferiore a metri 100, né superiore a metri 150. Lo *sciabichello* è sempre proibito. Coloro che intendono esercitare la pesca con *sciabiche* nei mesi durante i quali è consentita, ne chiederanno il permesso all'Autorità marittima, alla quale dovranno presentare apposita domanda nella prima quindicina di settembre. Il sorteggio stabilisce il turno dei pescatori autorizzati a tale pesca. Non è permesso di calare in mare più di quattro sciabiche per ciascun giorno.

Art. 61. È vietato ingombrare in qualsiasi modo quelle parti di spiaggia di Mar Piccolo dalle quali vengono tratte le sciabiche.

Art. 62. È vietata la pesca con le reti alle foci dei fiumi Rasca e Galeso, nel Mar Piccolo di Taranto, siano a 40 metri allo innanzi e lateralmente.

Art. 63. Nel Mar Piccolo di Taranto è vietata:

a) La pesca del *cocuzzo* dal 1° gennaio a tutto agosto: negli altri mesi è permessa, purché esercitata ad una distanza non minore di cinquecento metri dai ponti di Napoli e di Lecce; è pure permessa dal 1° maggio al 30 giugno la pesca con *spidoni* tirati a *cocuzzo*;

b) la pesca coi ferri grivaruli, tramuardi e simili strumenti per tutto l'anno;

c) la pesca col *rosacchio* dal 1° febbraio al 31 ottobre;

d) la pesca con le nasse dal 1° febbraio al 30 aprile.

Art. 64. La pesca delle ostriche è vietata nel Mar Piccolo di Taranto dal dì della Pasqua di risurrezione al 31 ottobre. Il ferro che si usa per detta pesca dovrà avere una lunghezza non maggiore di metri uno e 32 centimetri, nella parte che rade il fondo; è parimenti vietato l'uso dei ferri che abbiano un peso maggiore di chilogrammi 9. La rete che vien legata a detto ferro deve avere le maglie di lato non inferiori a 20 mm. Da nodo a nodo¹¹⁰.

In seno alla Commissione consultiva l'approvazione del testo proposto non trovò particolari ostacoli. Rilevante fu l'intervento del prof. Ludovico Mortara, il quale sollevò la questione della effettiva necessità di statuire minuziose e molteplici divieti – di difficile applicazione pratica – per i mari di Taranto che, nonostante la persistente pesca da tanti secoli, si rifornivano incessantemente e abbondantemente dei loro prodotti: a titolo di esempio citava la norma statuente il divieto di pescare a 40 metri di distanza dalle foci dei fiumi, che riteneva poco probabile si riuscisse realmente a far rispettare¹¹¹. L'ing. Giustiniano Bullo replicò che, come avveniva nel Veneto, anche nei mari di Taranto potessero essere osservate queste distanze, la cui determinazione, nel caso dei fiumi o dei laghi, mirava alla tutela della montata del pesce, stabilendo segnali con un ceppo o con un palo per avvertimento dei pescatori. Inoltre, l'avv. Giuseppe Palmisano rilevò che l'osservanza delle distanze era possibile perché il regolamento municipale provvedeva per la vigilanza a mezzo di sei agenti. Mentre il Vinguerra affermò che la sua proposta di modifica aveva attenuato alcuni rigori e minuzie degli articoli vigenti. Ulteriore chiarimento sollevato dal prof. Mario Cermenati riguardò l'art. 64, in merito alla scelta di indicare quale termine iniziale del divieto di pesca delle ostriche il giorno di Pasqua, data mobile non corrispondente ad un tempo fisso. Il consigliere Bullo fece osservare che queste date erano fissate non solo per tradizionale consuetudine, ma anche perché si voleva implicitamente stabilire la libertà di pesca nella settimana santa, nella quale «è più fervido il commercio del pesce in seguito all'abitudine di mangiare di magro in quei giorni»¹¹². Infatti, Vinciguerra ricordò che anticamente il divieto aveva inizio il 1° aprile, ma su istanza dei pescatori fu portato al giorno di Pasqua per non rinunciare ai guadagni della

¹¹⁰ Ivi, pp. 209-210.

¹¹¹ Ivi, p. 212: «Mortara. Ha avuto intendimento di sollevare una questione di sistema, nel vivo desiderio che, in generale, si eviti di essere propensi a disposizioni regolamentari, che fanno a priori presumere impossibile la loro pratica applicazione. Cippi o pali, posti come segni esteriori del divieto, finiscono col rendersi privi di effetto, se alla lor volta manchino – come è bene spesso da presumere – guardie permanenti a far rispettare le norme proibitive».

¹¹² Ivi, p. 229.

settimana precedente¹¹³. Sulla base di questi e pochi altri chiarimenti, la proposta fu approvata senza modifiche dalla Commissione, ma in sede legislativa le modifiche apportate al Regolamento di pesca marittima del 12 novembre 1882 n. 1090 furono limitate alla sola aggiunta del divieto di pesca coi grivaruli, tramuardi e simili strumenti all'art. 58, secondo il disposto del regio decreto 14 luglio 1907 n. 568¹¹⁴. Per il resto, invece, il regolamento rimase invariato.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ R.D. 14 luglio 1907 n. 568, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 187 del 7 agosto 1907. Articolo unico: «È pure vietata dal 1° marzo al 30 novembre la pesca coi grivaruli, coi tramuardi, e simili strumenti; negli altri mesi è permessa, purchè esercitata alla profondità non minore di 10 metri».

PARTE SECONDA

Tutela giuridica e sostenibilità ambientale

Barbara Borrillo

LA TUTELA CIVILISTICA DEL MAR PICCOLO*

ABSTRACT

Il lavoro si incentra sulla necessità di ripensare, in termini di maggiore efficacia, la tutela del Mar Piccolo, un prezioso patrimonio del Mediterraneo assoggettato a una fortissima pressione antropica che ne ha determinato il peggioramento della qualità ambientale. Si delinea, pertanto, una possibile tutela civilistica del bacino tarantino attraverso la funzionalizzazione degli istituti del diritto civile alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo.

The essay outlines the civil protection of the Mar Piccolo through a functionalization of civil law institutions to environmental protection and development sustainability.

PAROLE CHIAVE

Diritto dei *cives* – sviluppo sostenibile – Mar Piccolo

Law of *cives* – sustainable development – Mar Piccolo

SOMMARIO: 1. Diritto civile, tutela dell'ambiente e sostenibilità. – 2. Gli ecosistemi marini e il Mar Piccolo. – 3. La teoria dei beni giuridici: tutela e "autotutela" del Mar Piccolo. – 4. (Segue:) la responsabilità civile e la tutela del Mar Piccolo. – 5. Rilievi conclusivi.

1. L'ambiente, oltre a essere un valore costituzionale¹, costituisce un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività².

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ La giurisprudenza costituzionale, a partire dagli anni '80, mediante una interpretazione evolutiva degli artt. 2, 9, 32 e 41 cost. definisce l'ambiente come interesse di rilievo costituzionale fino a configurarlo quale «valore costituzionale»: Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, I, 1988, c. 694; Corte cost., 14 luglio 1988, n. 800, in *Dejure online*; Corte cost., 24 giugno 2003, n. 222, *ivi*; Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 62, in *Giur. it.*, 1, 2006, p. 14 ss.; Corte cost., 7 ottobre 2016, n. 216, in *Dejure online*. In tali pronunce la Corte precisa il carattere "polidimensionale" del valore costituzionale ambiente: in particolare, «la tutela dell'ambiente è un valore che si configura come sintesi, in una visione globale ed integrata, di una pluralità di aspetti e di una serie di altri valori che attengono non soltanto ad interessi meramente naturalistici o sanitari, ma anche ad interessi culturali, educativi, ricreativi e di partecipazione, tutti caratterizzati dall'importanza essenziale che rivestono per la vita della comunità».

Oggi tale dato risulta ormai definitivamente acquisito: la costituzionalizzazione della tutela ambientale si è realizzata mediante l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 83 che ha concluso il suo *iter* l'8 febbraio 2022³.

Riconoscere all'ambiente il carattere di «valore costituzionale» rappresenta il compimento di un percorso di tutela sempre più solido: emerge, in tal modo, la rilevanza che l'ordinamento gli attribuisce, la funzione che è destinato a svolgere nel contesto istituzionale, la scala di priorità nella quale si colloca nei confronti di altri beni giuridici e interessi pubblici da tutelare. In questa prospettiva, la tutela dell'ambiente si rivela strumento privilegiato per lo sviluppo della persona, la quale ha diritto a un *habitat* naturale e culturale che ne garantisca la qualità della vita, impegnando la responsabilità individuale e collettiva di cittadini e pubblici poteri nell'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali⁴.

Sinora l'intero diritto dell'ambiente, per via della natura pubblica e primaria dell'interesse protetto, è stato prevalentemente attratto nell'orbita del diritto pubblico e soltanto di recente emerge la sua considerazione nella prospettiva civilistica. Il diritto civile attuale, pertanto, non più, per così dire, indifferente rispetto a quanto emerge nella realtà sociale, nelle scienze economiche e, nello specifico, alla tutela dell'ambiente, inizia ad assolvere un ruolo nella salvaguardia dello stesso⁵. Il diritto dei *cives* è chiamato a garantire, con le proprie categorie e i propri istituti, la tutela dell'ambiente e la sostenibilità dello sviluppo⁶.

Sulla interpretazione evolutiva delle norme costituzionali, v. P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Camerino-Napoli 1972, p. 417 ss.; Id., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 90 ss.

² V., per tutte, Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Foro it.*, 1988, I, c. 329.

³ L. cost., 11 febbraio 2022, n. 1, in G.U. del 22 febbraio 2022, n. 44.

All'art. 9 cost. è stato aggiunto il seguente comma: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». Il nuovo art. 41 cost. recita: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente».

⁴ V., per tutte, Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit.

⁵ In questo senso L. Tafaro, *Diritti umani oggi: sviluppo sostenibile e generazioni future*, in Antônio Augusto Cançado Trindade e César Barros Leal (a cura di), *Diritti umani e ambiente*, Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza 2017, p. 43; Ead., *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in A. Bonomo, L. Tafaro e A.F. Uricchio (a cura di), *Le nuove frontiere dell'eco-diritto*, Cacucci, Bari 2021, p. 21 ss.

⁶ Nel sistema ordinamentale italo-europeo è stato positivizzato, agli artt. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta UE) e 3-*quater* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 52 (Codice dell'ambiente), il principio normativo dello sviluppo sostenibile che, pertanto, con le sue tre dimensioni – la sostenibilità ambientale, economica e sociale – permea l'intero ordinamento.

Secondo l'art. 3, comma 3, TUE: L'Unione si «adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su [...] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente».

L'art. 11 TFUE dispone quanto segue: «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

2. Tutelare l'ambiente vuol dire anche tutelare gli ecosistemi che ne costituiscono parte integrante. In questa sede, l'attenzione è focalizzata soprattutto sugli ecosistemi marini, la cui tutela è fondamentale per la conservazione della biodiversità, per il benessere degli esseri umani e del pianeta, nonché per lo sviluppo dell'economia⁷.

Il lavoro si incentra principalmente sulla tutela del Mar Piccolo⁸, un bacino la cui qualità ambientale, per via della considerevole pressione antropica, risulta notevolmente compromessa.

Come noto, il Mar Piccolo è una laguna costiera che si estende a nord della città di Taranto. È suddiviso in due seni di forma ellittica – da qui la nota forma di un otto rovesciato – il primo in comunicazione con il Mar Grande attraverso due varchi, il canale navigabile e il canale di Porta Napoli, e il secondo poco più grande e più interno.

Per l'art. 37 Carta UE: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

L'art. 3-*quater* c.a. prevede che: «1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante [...] deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile». 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile» per cui «gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione».

La sostenibilità ambientale, come noto, rappresenta una dimensione dello sviluppo sostenibile: per quest'ultimo, occorre ricordare che nell'ordinamento internazionale, già nel 1987, si è avvertita la necessità di modellare la crescita economica delle società intorno a parametri di sostenibilità anzitutto ambientale. Emblematicamente, il *Report of the World Commission on Environment and Development* fece ricorso alle teorie economiche dello sviluppo sostenibile, considerato quale sviluppo «[t]hat meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»⁶. Il concetto di sviluppo sostenibile enunciato nel Rapporto *Brundtland* mette in evidenza l'esigenza di coniugare e integrare la crescita e lo sviluppo economico con la tutela ambientale e lo sviluppo sociale.

In altri termini, lo sviluppo sostenibile può essere considerato quale «paradigma di tipo trasversale», come tale idoneo a coniugare al tempo stesso esigenze di carattere sociale ed economico e profili di tutela ambientale: E. Frediani, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. econ.*, 1, 2015, *passim*.

⁷ Le politiche e le azioni nazionali e dell'UE intendono proteggere l'ambiente di mari e oceani, promuovendo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini. Gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo mirano ad assicurare che le pressioni cumulative delle attività umane – tra le quali la pesca, la perturbazione del fondo marino, il riscaldamento globale, l'eutrofizzazione, i rifiuti e i contaminanti, il sovrasfruttamento degli stock ittici – non superino livelli tali da compromettere la capacità degli ecosistemi di rimanere sani, puliti e produttivi.

Sull'importanza della *Blue Economy* si veda, in particolare, R. Ferrara, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Dir. proc. amm.*, 3, 2018, p. 48 ss.; F. Sciarretta, *Salvaguardia dell'ambiente, scelte negoziali pubbliche, blue economy, intelligenza artificiale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2, 2021, p. 15 ss.

⁸ Per approfondimenti si rinvia, tra gli altri, a P. Parenzan, *Il Mar Piccolo di Taranto*, Brizio Industrie Grafiche, Taranto 1984; M. Pastore, *Mar Piccolo*, Nuova Editrice Apulia, Martina Franca 1993; E. Cecere e A. Petrocelli, *The Mar Piccolo of Taranto*, in E. Cecere, A. Petrocelli, G. Izzo e A. Sfriso, *Flora and Vegetation of the Italian Transitional Water Systems*, Stampa Multigraf Spinea, Venezia 2009.

Tra le virtù del Mar Piccolo spicca la pescosità delle sue acque, che ha da sempre reso il bacino la sede di fruttuose attività legate alla pesca e all'estrazione del pigmento della porpora dai murici, e alla filatura del bisso – la cosiddetta lanapinna – prelevato dalla grande pinna nobile e utilizzato per tessere stoffe pregiate.

Dal Medioevo in poi le ricchezze naturali del Mar Piccolo sono state più volte tutelate e valorizzate. Con il susseguirsi dei secoli, però, alla tutela dei Principi di Taranto si è sostituito prima lo sfruttamento massiccio e mal gestito del Mar Piccolo divenuto la sede storica della mitilicoltura e dell'ostricoltura nazionale e, in séguito, il grave oltraggio ambientale perpetuato dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. Fenomeni quali l'inquinamento biologico e la compromissione della biodiversità hanno, infatti, gravemente pregiudicato il delicato equilibrio del bacino e reso estremamente difficili le attività di maricoltura, con ingenti danni a questo settore economico d'importanza nazionale⁹.

È necessario, dunque, ripensare, in termini di maggiore efficacia, la tutela rinvenendo nuovi strumenti che possano preservare il patrimonio naturalistico del Mar Piccolo¹⁰.

⁹ Per approfondimenti sulle caratteristiche, sulla storia e sull'inquinamento del Mar Piccolo v., tra gli altri, R. Baldaconi, *Il Mare del paradosso*, in *Biblioteca Kalòs*, 2014.

¹⁰ Non è stata ancora emanata una disciplina organica dell'inquinamento del Mar Piccolo e, in particolare, dei suoi sedimenti. Gli interventi normativi che si sono avvicinati per la tutela del Mar Piccolo non hanno offerto i risultati sperati.

Il bacino è stato inserito tra le prime quindici aree classificate «ad alto rischio ambientale» (D.M. 8 luglio 1998, n. 349). Successivamente, con il D.M. 18 settembre 2001, n. 468, Taranto è stata inserita nel «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale». La gravità della situazione ambientale del Mar Piccolo è stata, anche successivamente, al centro di interesse dei vari organi politici: così, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012, il d.l. 7 agosto 2012, n. 129, *Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto* (in G.U. dell'8 agosto 2012, n. 184), convertito senza modifiche con la l. 4 ottobre 2012, n. 171 (in G.U. del 6 ottobre 2012, n. 234), ha disposto la nomina di un Commissario Straordinario con l'obiettivo di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di Taranto. Di recente, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato il disegno di legge che comprende i testi relativi all'istituzione dei parchi naturali del Mar Piccolo e di Costa Ripagnola (l.r. Puglia 21 settembre 2020, n. 30). L'istituzione del Parco regionale del Mar Piccolo rappresenta un ulteriore tassello per rilanciare la città di Taranto valorizzandone peculiarità e potenzialità. L'obiettivo è «migliorare le condizioni umane ed economiche, promuovere e riqualificare le attività economiche della pesca e dell'allevamento dei mitili, migliorare le condizioni ambientali, naturalistiche, paesaggistiche ed idrogeologiche del Mar Piccolo, salvaguardare e valorizzare i beni storico-architettonici nonché il patrimonio antropologico ed archeologico, le attività produttive della pesca, dell'agricoltura e dell'artigianato tradizionale».

Alla tutela normativa si è sovrapposta quella attuata mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, tra le quali si segnala il dragaggio e il *capping* dei fondali, e, sebbene ancora in fase di sperimentazione, gli strumenti legislativi previsti dal progetto europeo *Life4MarPiccolo*. Quest'ultimo propone un approccio metodologico alternativo alle tradizionali tecniche d'intervento e bonifica, basato sulla progettazione e messa in opera di un impianto pilota di depurazione che sfrutta la tecnologia della microfiltrazione. Questa da un lato garantirebbe un'elevata efficacia nella rimozione dei contaminanti sia dai fondali sia dalle acque, dall'altro andrebbe ad agire in maniera non invasiva, senza alterare le delicate componenti biotiche che rendono l'ambiente naturale del bacino del Mar Piccolo unico nel suo genere.

È in quest'ottica che si tenterà di delineare una possibile tutela civilistica del bacino tarantino, attraverso una funzionalizzazione delle categorie e degli istituti del diritto civile alla tutela dell'ambiente e, in particolare, attraverso l'istituto della responsabilità civile e la teoria dei beni giuridici¹¹.

3. Come noto, l'art. 810 c.c. definisce i beni come «le cose che possono formare oggetto di diritti».

Gli studiosi del diritto, nel tentativo di fornire una risposta al quesito concernente la “corretta” interpretazione dell'art. 810 c.c., hanno dato vita a due tesi contrapposte: da un lato c'è chi sostiene che lo studio della teoria dei beni non si esaurisca nella teoria dei diritti reali né in quella della proprietà¹², dall'altro ci sono coloro i quali identificano le caratteristiche di ogni bene possibile con quelle dei beni oggetto del diritto di proprietà, sì che le utilità non idonee a costituire oggetto di situazioni soggettive proprietarie o reali non potrebbero essere beni in senso giuridico¹³. Se per questi ultimi il concetto di bene è strettamente, anzi strutturalmente, collegato al godimento in forma esclusiva, per coloro i quali svincolano la nozione di bene da quella di proprietà, la rilevanza di un bene è data anche dalla tutela riservata a terzi qualificati che ricavano comunque un'utilità, non necessariamente economica, dalla sua conservazione¹⁴.

Ed è in tale ultima prospettiva – mediante il riconoscimento del fenomeno dell'oggettivazione anche per entità non oggetto di situazioni soggettive connotate dall'esclusività – che la dottrina civilistica è giunta alla nuova concezione unitaria e autonoma di ambiente, potenzialmente inclusiva di ogni tipo di risorsa¹⁵. Nella mede-

¹¹ In una prospettiva di rilettura delle categorie civilistiche alla luce dell'esigenza di tutela dell'ambiente v. S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova 1979; F. Di Giovanni, *Strumenti privatistici e tutela dell'“ambiente”*, Cedam, Padova 1982; B. Pozzo, voce *Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell'“ambiente”)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, 1, Utet, Torino 2003, p. 93 ss.; M. Pennasilico, *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli 2014, pp. 34-40; V. Corriero, *Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1, 2020, p. 106 ss.; G. Vettori, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 3, 2021, p. 463 ss.

¹² In questo senso S. Pugliatti, voce *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Giuffrè, Milano 1959, p. 173; P. Perlingieri, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Jovene, Napoli 1971, p. 200; D. Messinetti, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Giuffrè, Milano 1971, p. 36; C. Maiorca, voce *Beni*, in *Enc. giur.* Treccani, vol. V, Roma 1988, p. 46; V. Zeno-Zencovich, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. IV, Utet, Torino 1989, p. 455, nota 102; P. Perlingieri, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 1990, p. 333 ss.

¹³ In questo senso, tra gli altri, O.T. Scozzafava, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Giuffrè, Milano 1982, p. 84; A. Iuliani, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, in *Europa dir. priv.*, 2, 2012, p. 628 ss.

¹⁴ Così S. Pugliatti, *Beni*, cit., p. 170.

¹⁵ In questo senso v. S. Patti, *Ambiente (tutela dell'“ambiente”)* nel diritto civile, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, I, Utet, Torino 1987, p. 284 ss.; P. Perlingieri, *Spunti in tema di tutela dell'ambiente*, in *Legal. giust.*, 2-3, 1989, p. 136 ss.; P. D'Addino Serravalle, *L'ambiente nell'esperienza giuridica*, in V. Pepe (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Esi, Napoli 1996, p. 91 ss.; F.S. Toniato, *La qualificazione giu-*

sima prospettiva, secondo la giurisprudenza l'ambiente è un bene giuridico unitario, oggetto non di una situazione soggettiva di tipo appropriativo ma appartenente alla categoria dei c.dd. beni liberi e fruibile dalla collettività e dai singoli¹⁶.

In tale direzione i beni diventano entità idonee a essere il punto di riferimento oggettivo di interessi (economici o esistenziali) ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico¹⁷. In altri termini, i beni diventano entità funzionalizzate alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Così, l'ambiente, considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza un bene giuridico unitario, si pone quale punto di riferimento oggettivo di una serie di interessi meritevoli di tutela, tra i quali, la salubrità dell'ambiente, l'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, l'equilibrato sviluppo produttivo¹⁸.

Sono beni giuridici e punti di riferimento oggettivo di interessi meritevoli di tutela anche gli ecosistemi marini: l'*habitat* dei mari e degli oceani favorisce una ricca biodiversità marina e ospita le più grandi creature conosciute, dagli organismi marini proviene oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo e le acque marine assorbono un quarto delle emissioni annue di CO₂ rilasciate nell'atmosfera. Dunque, come anticipato, proteggere l'ambiente di mari e oceani è fondamentale, non soltanto per la conservazione della biodiversità, ma anche per il benessere degli esseri umani e del pianeta, nonché per lo sviluppo dell'economia.

Il Mar Piccolo è certamente un bene – rientrando nella categoria delle *res communes omnium* e dei beni culturali – meritevole di protezione: esso rappresenta un patrimonio prezioso per la biodiversità di fauna e flora marina. Oltretutto, come anticipato, è sede di fruttuose attività legate alla pesca e all'estrazione del pigmento della porpora dai murici e alla filatura del bisso, utilizzato per tessere stoffe pregiate.

Inoltre, l'ambiente, i mari, gli oceani, e, nello specifico, il Mar Piccolo, in quanto beni comuni, devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà¹⁹ e, quindi, devono essere governati anche nell'interesse delle generazioni che verranno²⁰, attuando, in tal modo, il principio dello sviluppo sostenibile.

ridica dell'ambiente: spunti per una teoria dei beni, in *Lezioni di diritto privato europeo*, raccolte da G. Alpa e G. Capilli, Cedam, Padova 2007, p. 1223 ss.; M. Pennasilico, *La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 15 ss., spec. p. 20 ss.; G. Vosa, *La tutela dell'ambiente bene materiale complesso unitario fra Stato e autonomie territoriali: appunti per una riflessione*, in *federalismi.it*, 19, 2017.

¹⁶ Così Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, cit.; Corte cost., 27 luglio 1994, n. 356, in *Riv. giur. edil.*, I, 1994, p. 885; Corte cost., 31 maggio 2005, n. 214, in *Dejure online*; Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in *Riv. giur. edil.*, 2, 2008, p. 462; Corte cost., 7 ottobre 2016, n. 126, cit.; Cass., Sez. unite, 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2012, p. 524.

¹⁷ L'espressione richiamata nel testo è di A. Iannelli, *Stato della persona e atti dello stato civile*, Esi, Napoli 1984, p. 62.

¹⁸ Così M. Pennasilico, *La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica*, cit., p. 18, e *ivi* ulteriori riferimenti dottrinali.

¹⁹ S. Rodotà, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona 2012, p. 321.

²⁰ S. Rodotà, *o.l.c.*

La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo potrebbe, inoltre, realizzarsi mediante “l’autotutela”.

Il bacino tarantino è, infatti, resiliente, rinasce, si rigenera, continua la sua attività di speciazione nonostante sia continuamente bersagliato da fonti inquinanti²¹. Il violento inquinamento che esso subisce indurrebbe chiunque a supporre che il Mar Piccolo sia ormai ridotto a un deserto abiotico, un Mare privo di ogni forma di vita vegetale o animale. Ma non è così: celato sotto le acque calme del bacino, esiste un tesoro di inestimabile valore naturalistico e dalle caratteristiche uniche²².

Nel Mar Piccolo, come segnalato, avviene ancora, a dispetto dell’inquinamento che subisce da decenni, il processo evolutivo della speciazione. L’elevata biodiversità del piccolo Mare interno, ovvero il numero complessivo di specie diverse che costituiscono la comunità sottomarina, è, infatti, la qualità più sorprendente del bacino: in esso, oltre alla grande abbondanza e ricchezza di forme di vita, è presente anche un cospicuo numero di specie non comuni negli altri mari del Mediterraneo e di specie aliene giunte da ogni angolo del Pianeta, trasportate nelle acque di zavorra o incrostate sugli scafi delle innumerevoli navi che solcano i mari di Taranto, o ancora introdotte con gli animali da allevare in acquacoltura²³.

Il Mar Piccolo, allora, diventa un mezzo di tutela di se stesso, passando, per far questo, attraverso la teoria rivisitata dei beni giuridici. In altri termini, il bacino tarantino è egli stesso un bene funzionalizzato alla tutela del suo equilibrio ecologico, della sua attività di speciazione e del suo patrimonio unico al mondo.

La tutela e la forma innovativa di “autotutela” di mari e oceani non possono non riversare effetti positivi sull’ambiente, i quali, a loro volta, si riverberano positivamente sulla tutela della persona umana, valore normativo posto al vertice della gerarchia dei valori fondamentali dell’ordinamento giuridico²⁴. Si crea, infatti, un circolo virtuoso che ha come obiettivo finale la tutela della persona umana, in particolare, la salvaguardia del diritto di ogni uomo a un *habitat* naturale e culturale che ne garantisca la qualità della vita.

In definitiva, la finalizzazione alla tutela dell’ambiente consente una protezione più efficace dell’ambiente stesso, in particolare di mari e oceani, anche nella forma, qui teorizzata, dell’“autotutela”.

4. Tra gli istituti del diritto civile che potrebbero essere impiegati per una più efficace protezione del Mar Piccolo vi è anche quello della responsabilità civile²⁵. In

²¹ L’ultima specie descritta nel 2012 da ricercatori dell’Università di Venezia e di Bari è una coloratissima ascidia coloniale, *Botrylloides pizoni*, una nuova componente della ricca comunità sessile che incrosta i pali e gli altri substrati artificiali.

²² Per approfondimenti v., tra gli altri, R. Baldacconi, *Il Mare del paradosso*, cit.

²³ V., tra gli altri, R. Baldacconi, o.c.

²⁴ Sul tema v., per tutti, P. Perlingieri, *Profili del diritto civile*, Esi, Napoli 1994, p. 17 ss.

²⁵ Sul ruolo della responsabilità civile nella lotta al cambiamento climatico v. M. Meli, *Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela*, in *Teorie e critica della regolazione sociale*,

particolare, esso si può porre quale strumento privilegiato per contrastare il fenomeno della pesca c.d. Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata (nota internazionalmente con l'acronimo "IUU – *Illegal, Unreported and Unregulated fishing*")²⁶, che devasta gravemente il bacino tarantino.

Nonostante lo sforzo istituzionale profuso negli anni – sforzo che ha consentito di predisporre uno strumentario ampio e articolato per la protezione dell'ambiente marino²⁷ – dal 1958 ad oggi, nel Mar Mediterraneo, il numero di pescatori c.dd. INN è notevolmente aumentato²⁸.

2020, p. 87 ss., spec. p. 90 ss.; G. Puleio, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Pers. merc.*, 3, 2021, p. 469 ss.

²⁶ Secondo il Regolamento CE n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti CEE n. 2847/93, CE n. 1936/2001 e CE n. 601/2004 e che abroga i regolamenti CE n. 1093/94 e CE n. 1447/1999 (in G.U. del 29 ottobre 2008, n. 286, serie L), e l'art. 7 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (in G.U. 1 febbraio 2012, n. 26), è illegale la pesca: esercitata senza essere in possesso di licenza o autorizzazione validi; di pesce per il quale è stata sospesa o vietata la cattura; con l'utilizzo di attrezzi non conformi e non autorizzati (reti, ecc.); di pesci di taglia inferiore a quella minima consentita; praticata in zone dove è stato imposto il divieto; praticata dopo aver esaurito la quota di pesca consentita uno specifico tratto; praticata senza rispettare l'obbligo di registrazione e dichiarazione dei dati sulle catture; praticata danneggiando con materie esplosive le risorse marine; praticata pescando in acque che appartengono ad altri Stati (a meno che non ci siano di mezzo accordi e autorizzazioni concesse), o sotto competenza di un'organizzazione regionale per la pesca; quando non si rispetta il periodo di fermo pesca stabilito.

²⁷ Dal punto di vista normativo sono molteplici gli atti normativi finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse marine. In particolare, v. Convenzione internazionale concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare del 1958; Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide del 1980; Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare del 1982; Accordo per la promozione del rispetto delle misure internazionali di conservazione e gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993; Codice di condotta per la pesca responsabile adottato nel 1995 dalla Conferenza della FAO; Accordo per il Mar Glaciale Artico centrale dell'ottobre 2018; Reg. CE n. 1967/2006 del 21 dicembre, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo; Reg. CE n. 1005/2008 del 29 settembre, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Reg. CE n. 1380/2013 del 11 dicembre, relativo alla politica comune della pesca; Reg. UE n. 812/2015 del 20 maggio, che modifica parti dei precedenti regolamenti.

In materia di pesca illegale si segnalano le discipline più importanti: l'Accordo sulle misure dello Stato di approdo (PSMA) – il primo Accordo internazionale vincolante per affrontare specificamente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), il cui obiettivo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN impedendo alle navi che la praticano di utilizzare i porti e sbarcare le loro catture; il già citato Regolamento CE n. 1005/2008 e il Regolamento CE n. 1224 del 2009 del Consiglio del 20 novembre, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; a livello nazionale, il già ricordato d.lgs. 4/2012 e il d.lgs. 28 luglio 2016, n. 154, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (in G.U. del 10 agosto 2016, n. 186).

Sulle normative citate v., tra gli altri, C. Fioravanti, *La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. agrario*, 2009, 1, p. 161 ss.; T. Scovazzi, *Le norme internazionali in tema di pesca responsabile*, in *Riv. giur. amb.*, 3-4, 2012, p. 447 ss.; L. Ponzoni, *La disciplina penale della pesca dopo il D.lg. 4/2012: tra punti fermi, problemi nuovi e scenari futuri*, *ivi*, 2, p. 727

In questo contesto l'Italia non ha rafforzato il sistema dei controlli che, a tutt'oggi, sono pochi e poco incisivi; anzi, con la legge 21 maggio 2019, n. 44, ha ridotto molte delle sanzioni amministrative previste contro il fenomeno della pesca illegale²⁹. Ciò, con tutta evidenza, contribuisce all'acuirsi del fenomeno e, di conseguenza, alla compromissione dell'equilibrio ecologico di mari e oceani, pur in presenza di posizioni che vanno nella direzione contraria: il riconoscimento alle associazioni di protezione ambientale della legittimazione a costituirsi come parte civile nei processi penali per illeciti connessi all'attività di pesca illegale per chiedere il risarcimento del danno ambientale, in forza dell'art. 2043 c.c., e la proposta, da parte delle stesse associazioni, di modifica della normativa di settore, al fine di tutelare l'ambiente marino e le specie maggiormente minacciate nel Mediterraneo.

A mo' di esempio, Legambiente ha deciso di impegnarsi per elaborare, con l'ausilio di giuristi impegnati nel Centro di Azione Giuridica (CeAG), alcune proposte affinché possa essere affrontata la modifica della normativa di settore. Contestualmente ha promosso una campagna nazionale per la tutela delle specie maggiormente minacciate nel Mediterraneo: una vera e propria vertenza consistente nell'aumento delle segnalazioni all'Autorità giudiziaria delle attività illecite che incidono negativamente su specie, *habitat* ed ecosistemi marini e nella costituzione di parte civile nei processi penali per illeciti connessi all'attività di pesca professionale, sportiva e ricreativa o in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio³⁰.

5. La teoria dei beni giuridici e l'istituto della responsabilità civile nella loro evoluzione normativa hanno consentito di individuare nuove forme di tutela dell'ambiente, in una prospettiva civilistica, tracciando i confini di un diritto civile "moderno" funzionalizzato ad assicurare la tutela dell'ambiente marino, in particolare del bacino tarantino, con l'obiettivo di restituire al Territorio di Taranto la sicurezza di un Mare che possa rappresentare una risorsa ambientale, in discontinuità con un passato di inquinamento e di un Mare usato come discarica. L'interpretazione evolutiva della disciplina civilistica consente di funzionalizzare gli istituti del diritto civile alla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e alla sostenibilità dello sviluppo. La tutela dell'ambiente garantisce, a sua volta, la qualità della vita secondo un «eleva-

ss.; R. Piermarini, *Conservazione e tutela delle specie altamente migratorie con particolare riferimento agli squali: analisi degli strumenti legislativi in atto e prospettive future*, in *Riv. dir. nav.*, 1, 2016, p. 177 ss.; I. Tani, *L'adattamento del diritto italiano agli obblighi sanzionatori in materia di pesca illegale: un'analisi della prassi recente*, in *Riv. giur. amb.*, 3, 2020, p. 557 ss.

²⁸ V. i dati riportati nel Dossier di Legambiente sulla pesca illegale, *Mare Monstrum*, 2020, p. 29 ss.

²⁹ Chi pratica pesca illegale è soggetto alle sanzioni previste dagli artt. 7-12 del d.lgs. 154/2016.

³⁰ V., per approfondimenti sugli atti concreti posti in essere dall'associazione ambientalista, il Dossier di Legambiente sulla pesca illegale, cit., p. 32.

La legittimazione alle associazioni di protezione ambientale di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali è riconosciuta anche dalla giurisprudenza prevalente: v., tra le pronunce più recenti, Cass. pen., 3 dicembre 2002, n. 43238, in *Dejure online*; Cass. pen., 7 aprile 2006, n. 33887, *ivi*; Cass. pen., 11 marzo 2009, n. 19883, *ivi*.

to livello di tutela», in ossequio a quanto disposto a livello europeo dagli artt. 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In tale direzione la «sostenibilità è un ponte per l'ingresso in un'epoca nuova ove i diritti, i doveri e gli istituti del diritto civile vanno ripensati»³¹. Si va, dunque, verso una società nuova, globale e sostenibile, nella quale è indispensabile ripensare anche la relazione tra sviluppo sostenibile e diritti umani. È necessario, infatti, al fine di garantire il benessere e la qualità della vita degli uomini³², realizzare lo sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani³³. Ne consegue, quindi, che lo sviluppo è «sostenibile» esclusivamente se letto in chiave personalistica e solidaristica, ovvero qualora garantisca il pieno e libero sviluppo della persona umana³⁴.

³¹ G. Vettori, *Verso una società sostenibile*, cit., p. 463.

³² P. Perlingieri, *I diritti umani come base per lo sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 2005, p. 76 s.

³³ P. Perlingieri, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. Pennasilico (a cura di), *Contratto e ambiente*, Esi, Napoli 2016, p. 322 ss.

³⁴ P. Perlingieri, *o.u.c.*, p. 340.

Angelo Doglioni

IL SISTEMA DELLE SORGENTI DELL'AREA DEL MAR PICCOLO DI TARANTO*

ABSTRACT

Il Mar Piccolo di Taranto e le sue coste sono caratterizzate dalla presenza di numerose sorgenti sia subaeree che sottomarine, che rendono peculiare lo scenario idrogeologico di questa zona della Puglia. Queste sorgenti hanno portate variabili da pochi litri al minuto sino anche a valori nell'ordine di 1000 litri al secondo. Le sorgenti dell'area del Mar Piccolo sono scaturigini dell'acquifero carbonatico profondo che si estende per buona parte della Puglia centrale e meridionale. Le numerose sorgenti del Mar Piccolo, apportano acqua con un basso livello di salinità ed a temperatura costante, consentendo un continuo ricambio idrico e mantenendo la temperatura dell'acqua abbastanza costante, garantendo una buona qualità generale delle acque. Il presente lavoro descrive le principali sorgenti sottomarine e costiere del Mar Piccolo di Taranto, oggetto di un censimento generale delle sorgenti della provincia di Taranto effettuato dal gruppo di ricerca dell'autore.

Mar Piccolo of Taranto is characterized by a number of subaerial and submarine springs, making the hydrogeology of this area of Apulia very peculiar. The discharges of these springs range between few liters per minute and next to one cubic meter per second. Mar Piccolo springs drain the depth karst Apulian aquifer; this is the main groundwater reservoir of Apulia, with an hydrogeological catchment extending on all the central and southern Apulia. The water discharged by these springs has a low salinity and a constant temperature during the year, thus allowing for a continuous regeneration of Mar Piccolo water as well as keeping a relatively good quality of water. Here the main springs of Mar Piccolo are described, these are part of the spring database of the province of Taranto, implemented by the research group of the Author.

PAROLE CHIAVE

Sorgenti – Mar Piccolo – acque sotterranee

Springs – Mar Piccolo – Groundwater

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Inquadramento geologico ed idrogeologico generale dell'area del Mar Piccolo. – 3. La Sorgente Galese o Leggiadrezze. – 4. La Sorgente Lavandaia. – 5. La sorgente Marangio. – 6. La sorgente Cervaro o Battendieri. – 7. La sorgente Riso. – 8. I Citri del Mar Piccolo. – 9. Conclusioni. – 10. Bibliografia.

1. L'arco ionico tarantino occupa la porzione nord-orientale del Golfo di Taranto e rappresenta il prolungamento meridionale dell'Avanfossa Bradanica, posta tra le coltri

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

alloctone dell'Appennino Meridionale ad ovest e l'area tettonicamente stabile delle Murge, Avampaese Apulo, ad est.

Il substrato dell'intera regione è costituito dai calcari cretacici che risultano deformati in pieghe a grande raggio di curvatura allungate essenzialmente in direzione appenninica (NO-SE), i cui fianchi sono ribassati da faglie dirette sub verticali e digrada dalla Murgia verso il mare Ionio per effetto sia della debole inclinazione degli strati che per effetto delle suddette faglie. È presente una scarpata molto netta che separa la Murgia vera e propria, dove i calcari sono in affioramento, dalla parte ribassata dove, nelle depressioni anticlinali, si sono depositati, a seguito di episodi trasgressivi, sedimenti terziari e quaternari. I calcari riaffiorano più a sud dell'altopiano murgiano a quote più basse in una serie di rilievi (hörst) con morfologie molto poco accentuate, noti come Murge Tarantine, separati dall'altopiano murgiano da un succedersi di depressioni che come detto sono riempite da depositi Plio-Quaternari. Questa zona di transizione, caratterizzata da pendenze più lievi, raccorda l'altopiano murgiano alla costa. Elemento morfologico peculiare della zona sono le gravine, delle profonde vallate sul cui fondo circolano modeste portate d'acqua in seguito ad eventi meteorici di significativa entità. In direzione sud, le gravine si estinguono, lasciando il posto alle "lame" sviluppate in larghezza più che in profondità a causa della composizione del terreno più friabile, mentre verso la costa la morfologia diventa pianeggiante e priva di reticolo idrografico ben definito e gerarchizzato. Infine, segue la zona costiera, caratterizzata da debolissime pendenze verso il mare e, in certi casi, da leggere contropendenze. In questa zona affiorano le argille grigio-azzurre ed i depositi regressivi del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica, mentre a ridosso della linea di costa è presente un cordone dunale più o meno continuo, largo fino a 1 km e alto sino a 18 metri.

L'area di Taranto presenta caratteristiche geologiche generali che si inquadrano completamente nel panorama della regione pugliese che costituisce una unità ben definita, con ruolo di avampaese, ovvero una regione geologica emersa a seguito delle spinte orogenetiche appenniniche ma scarsamente tettonizzata, e caratterizzata da una potente e piuttosto monotona successione calcarea mesozoica che si estende verso occidente, oltre le Murge e Taranto, a costituire il substrato della fossa pliocenica della Valle del Bradano¹.

I più vecchi depositi affioranti nell'arco ionico-tarantino sono i calcari di piattaforma interna, ascritti al Cretaceo superiore. Questi vengono identificati dalla cartografia geologica ufficiale, come appartenenti alla formazione del Calcare di Altamura e rappresentano il termine più alto della serie dei calcari delle Murge. Si passa poi ai termini della successione depositata lungo i margini orientale del bacino di Avanfossa, distinti dalla cartografia ufficiale in tre formazioni: Calcareniti di Gravina,

¹ C. Doglioni, F. Mongelli, P. Pieri, *The Puglia uplift (SE Italy): an anomaly in the foreland of the Apenninic subduction due to buckling of a thick continental lithosphere*, in *Tectonics*, 13, 1994, 1309-1321.

Argille Subappennine e Calcarei di Monte Castiglione. Si individuano inoltre le formazioni geologiche litorali, dunari, riferibili ad ambienti costieri, di transizione e continentali (intervallo Pleistocene medio-Attuale)².

Nel contesto geologico precedentemente introdotto, il Mar Piccolo occupa una depressione topografica, la cui successione stratigrafica può essere schematicamente semplificata, dall'alto verso il basso, dalla presenza di uno strato di sedimenti melmosi organogeni, il cui spessore è di circa 25 metri, al quale segue uno strato siltoso-argilloso di modesto spessore, nell'ordine di qualche metro, seguito da uno strato calcarenitico-sabbioso di circa 10 metri, sovrastante lo strato di argille grigio-azzurre del Bradano, queste ultime appartenenti alla formazione delle Argille Subappennine. La seguente Figura 1 mostra un inquadramento geologico semplificato dell'area del Mar Piccolo di Taranto.

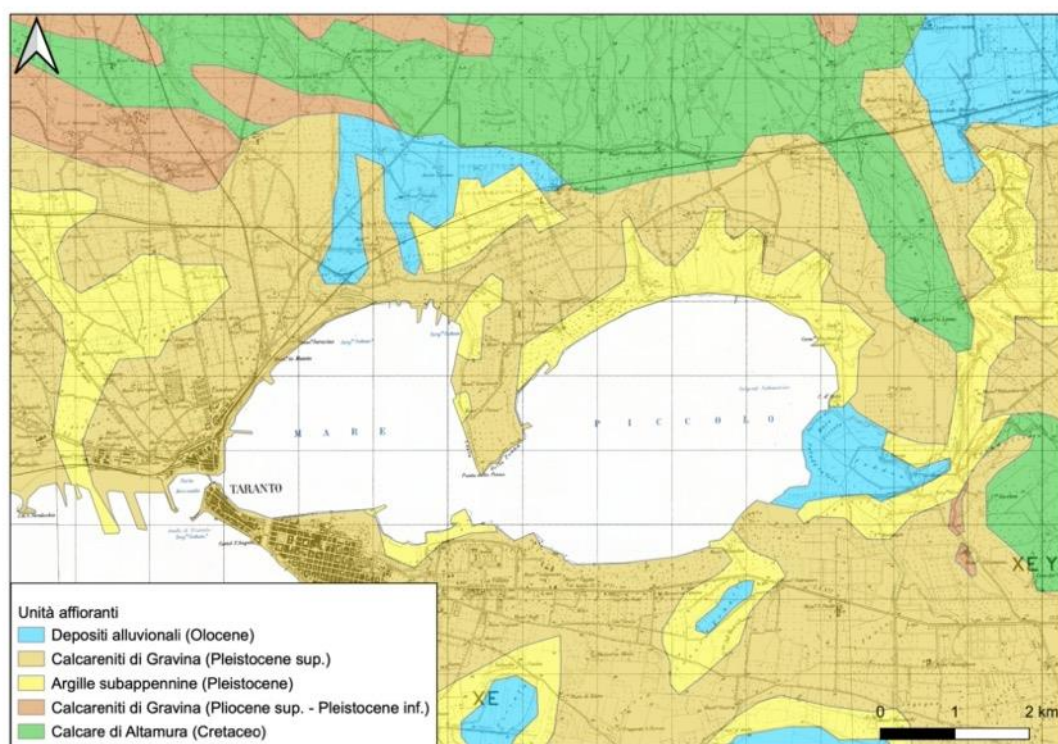


Figura 1. Cartografia geologica generale di inquadramento dell'area del Mar Piccolo.

Dal punto di vista idrogeologico, numerose sono le sorgenti presenti nella provincia di Taranto, con portate comprese fra pochi litri al minuto sino a portate nell'ordine di alcune migliaia di litri al secondo. Si possono distinguere due gruppi di sorgenti, in base alla loro alimentazione. Al primo appartengono le sorgenti alimentate dalla falda superficiale che presentano modeste potenzialità (al più qualche litro al

² G. Ricchetti, N. Ciaranfi, E. Luperto Sinni, F. Mongelli, P. Pieri, P., *Geodinamica ed evoluzione sedimentaria e tettonica dell'avampaese apulo*, in *Mem. Soc. Geol. It.*, 41, 1988, 57-82.

secondo) mentre al secondo vanno riferite quelle alimentate dalla falda profonda di base. Queste sono considerate le più importanti, stante le elevate portate che le caratterizzano e, pertanto, la loro elevata potenzialità di sfruttamento, ai fini dell'approvvigionamento idrico. Esse sono ubicate nei dintorni di Taranto presso la costa o sul fondo del mare e sono classificabili come sorgenti di trabocco per sbarramento oppure ascendenti.

Di seguito, dopo un breve inquadramento geologico ed idrogeologico del bacino del Mar Piccolo, sarà introdotto uno stralcio del censimento delle sorgenti della provincia di Taranto, sviluppato nell'ambito delle attività condotte all'interno del gruppo di ricerca dell'Autore.

2. Il Mar Piccolo colma una depressione topografica, la cui sequenza stratigrafica può essere schematizzata, dall'alto verso il basso, dalla presenza di uno strato di sedimenti melmosi organogeni, il cui spessore è di circa 25 metri, al quale segue uno strato siltoso-argilloso di modesto spessore, nell'ordine di qualche metro, seguito da uno strato calcarenitico-sabbioso di circa 10 metri, sovrastante lo strato di argille grigio-azzurre del Bradano³.

Dal punto di vista idrogeologico, il Mar Piccolo si trova in un'area su cui confluisce il deflusso delle acque dell'acquifero carsico profondo, così come da figura 2, il cui bacino idrogeologico può essere grossolanamente individuato nella Murgia centro meridionale. L'acquifero in parola presenta una potenza importante, con valori del carico piezometrico anche superiori ai 150 m sul livello medio marino, nelle zone più elevate della Murgia. Tuttavia, nell'area immediatamente a nord del Mar Piccolo, l'acquifero ha valori dell'altezza piezometrica di circa 1-2 m sul livello medio marino, dando luogo ad alcune sorgenti, quali ad esempio la sorgente Galeso o Leggiadrezze, la sorgente Lavandaia e la sorgente Marangio, a nord del seno ovest del Mar Piccolo, mentre sulla costa est del Mar Piccolo, le sorgenti principali che possono essere individuate sono: la sorgente Battendieri e la sorgente Riso. Le portate delle predette sorgenti oscillano fra valori nell'ordine di 0.5 – 0.6 m³/s, per la sorgente Galeso, mentre le sorgenti Battendieri e Riso hanno valori nell'ordine di 0.1 – 0.3 m³/s. Le restanti hanno valori nell'ordine di qualche decina di litri al secondo. Le sorgenti Galese, Battendieri e Riso sono state oggetto anche di analisi idrogeochimiche effettuate nel 2014⁴, che ne hanno evidenziato una forte mineralizzazione ed una salinità relativamente elevata, in particolare per la sorgente Battendieri.

³ E. Valenzano, G. Scardino, G. Cipriano, P. Fago, D. Capolongo, F. De Giosa, S. Lisco, D. Mele, M. Moretti, G. Mastronuzzi, G., *Holocene morpho-sedimentary evolution of the Mar Piccolo basin (Taranto, southern Italy)*, in *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 41 (1), 2018, 119-135.

⁴ L.E. Zuffianò, A. Basso A., D. Casarano, V. Dragone, P.P. Limoni, A. Romanazzi, F. Santaloia, M. Polemio, *Coastal hydrogeological system of Mar Piccolo (Taranto, Italy)*, in *Environmental Science and Pollution Research*, 23 (13), 2016, 12502-14.

Sul fondale del Mar Piccolo esistono un numero non esattamente noto di polle sorgive, caratterizzate da portate molto variabili, da pochi litri al secondo sino anche a quasi 1000 litri al secondo. C. Parenzan⁵ ne individua circa 31, di cui 16 nel seno est e 15 in quello ovest. Tuttavia, fra queste, solo 5 sono caratterizzate da portate notevoli e quindi ben individuabili anche in superficie, per i caratteristici anelli che l'acqua sorgiva disegna sulla superficie del mare. Tali sorgenti sono riportate in Figura 2.

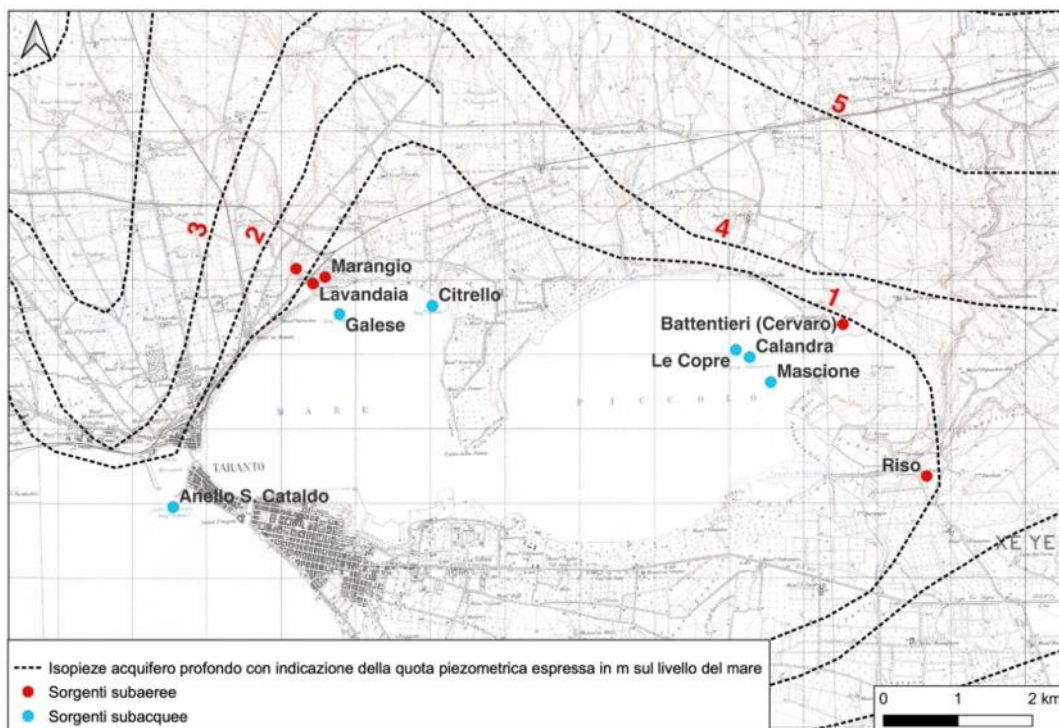


Figura 2. Sorgenti costiere e subacquee del Mar Piccolo e ricostruzione del campo piezometrico dell'acquifero carsico profondo a nord di Taranto.

In aggiunta ai precedenti, esiste anche un'ulteriore sorgente sottomarina, ubicata però nel Mar Grande, in corrispondenza della bocca del vecchio porto mercantile di Taranto. Essa è nota come Anello di San Cataldo.

Tuttavia tale sorgente non è più ben individuabile, in quanto i lavori di adeguamento infrastrutturale del porto di Taranto, hanno, presumibilmente, causato uno schiacciamento del condotto carsico che la generava, limitando notevolmente il deflusso⁶ (Cotecchia, 1991).

Le sorgenti presenti in Mar Piccolo, sono note anche come Citri, e si presentano come dei piccoli crateri presenti sul fondo del mare, corrispondenti ai punti dove i

⁵ P. Parenzan, *Il Mar Piccolo ed il Mar Grande di Taranto*, in *Carta Biocenotica*, 1972.

⁶ V. Cotecchia, *Ricerca riguardante la individuazione e la captazione di sorgenti sottomarine e correlazione con la "falda profonda" sottostante al Mar Piccolo di Taranto*, in P.S. Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, P.S. 35 – 11/AC, 1991.

condotti carsici scaturiscono sul fondo del mare, dopo aver attraversato lo strato di sedimenti, ovvero dove lo stesso risulta essere di spessore esiguo.

La seguente Figura 3 rappresenta una sezione tipo di una scaturigine di un Citro.

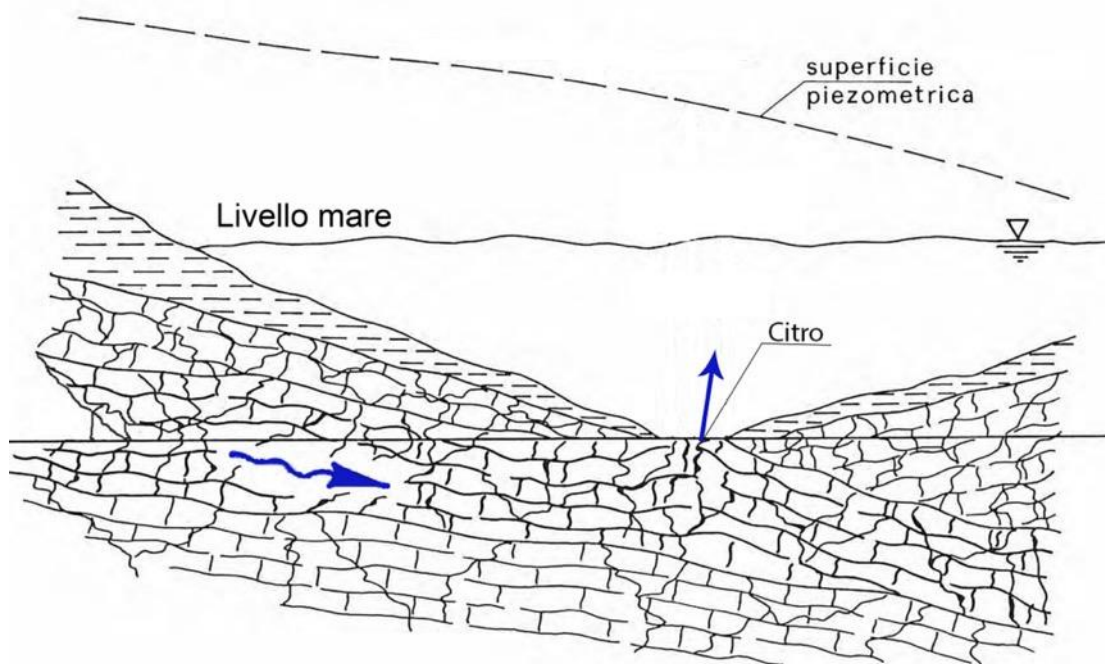


Figura 3. Sezione schematica di un Citro, le frecce blu indicano la circolazione idrica, da V. Cotecchia⁷, modificato.

Le portate che scaturiscono dai Citri non sono ben note per tutte le principali polle. Tuttavia, il Citro Galeso fu oggetto di studi di dettaglio^{7,7} nella seconda metà degli anni 80 del 900. In particolare, se ne monitorò la portata ed alcuni parametri fisici e chimici. Ne emerse, in termini di portata, un comportamento variabile, in dipendenza della ricarica attiva, rispetto alle stagioni, con valori minimi alla fine del periodo estivo e massimi in corrispondenza della fine dell'autunno. È inoltre interessante notare come i valori di portata monitorati fossero strettamente correlati alle precipitazioni meteoriche, con un ritardo, rispetto a queste ultime, molto modesto, a conferma dell'elevatissima conducibilità idraulica dell'acquifero, dovuta alla presenza di condotti carsici. È altresì interessante osservare i valori di salinità, compresi fra 3 e 4 grammi per litro, nel periodo di monitoraggio, così come i valori di temperatura dell'acqua sorgiva, nell'ordine sempre dei 19 °C, laddove l'acqua del Mar Piccolo ha valori di temperatura compresi fra gli 11 ed i 14 °C, questi ultimi corrispondenti ai peridi monitorati fra novembre 1988 e febbraio 1989.

⁷ E. Caroni, F. Cotecchia, G. Lollino, R. Trizzino, *Considerazioni sul model-lamento idraulico di un sistema di controllo e misura finalizzato allo studio di una sorgente sottomarina*, in *Geologia Applicata ed Idrogeologia*, XXIII, 1988, 79-104.

Dal punto di vista idrogeochimico, le acque presentano una prevalente facies bicarbonato-cloruro-solfato-calcica.

Le immagini in figura 4 rappresentano il Citro Galese o Galeso, entrambe le immagini sono state riprese nella primavera del 2017.



Figura 4. Il Citro Galese o Galeso, così come appare sulla superficie del Mar Piccolo.

3. La sorgente Galese o Leggiadrezze è la maggiore emergenza nei pressi della costa nord del Mar Piccolo. Negli anni sono stati misurati, se pure in modo discontinuo, valori di portata compresi fra un minimo di 208 l/s ed un massimo di 634 l/s, con una portata media 452 l/s. In passato è stata anche utilizzata dall'Acquedotto Pugliese per l'approvvigionamento idropotabile della provincia di Taranto, è presente ad oggi ancora l'opera di captazione della sorgente. La sorgente Galese scaturisce con una serie di piccole polle da una zona situata tra la strada provinciale Taranto-Martina Franca e la ferrovia Taranto-Brindisi ed è collegata al Mar Piccolo tramite il fosso o fiume omonimo.

La seguente figura 5 rappresenta la scheda redatta nell'ambito del lavoro di censimento delle sorgenti della provincia di Taranto.

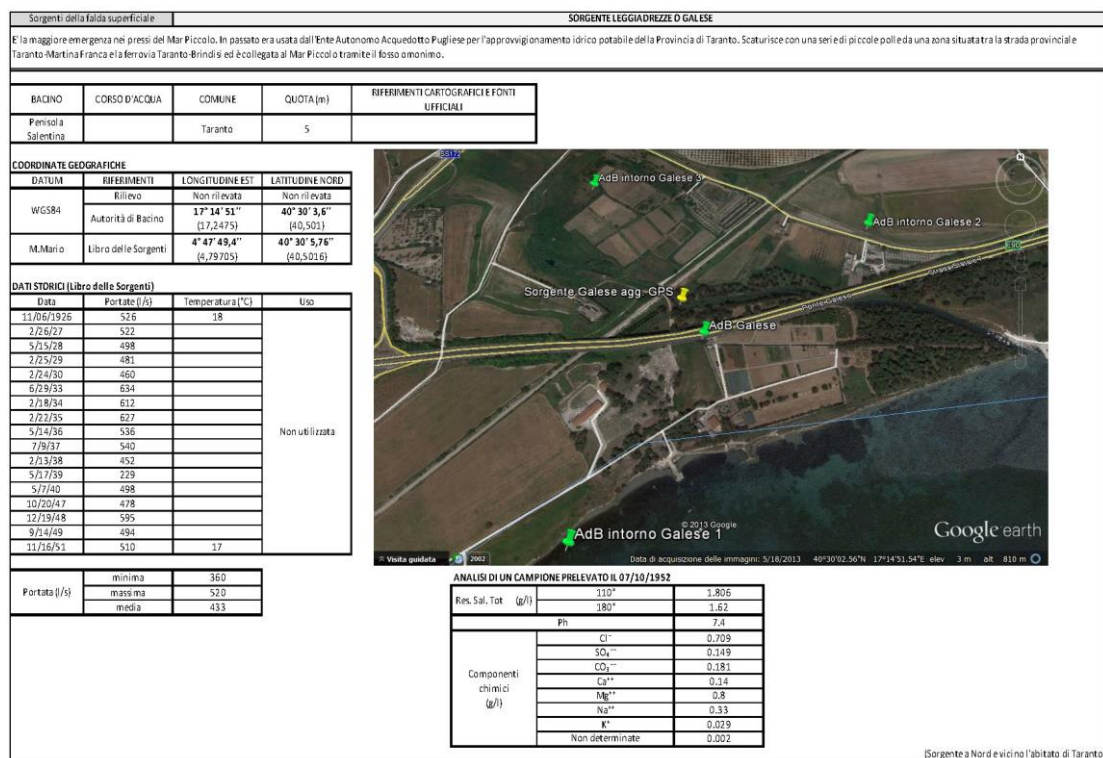


Figura 5. Scheda censimento della sorgente Galese o Leggiadrezze.

4. La sorgente Lavandaia scaturisce a sud della sorgente Galese, dando origine ad un deflusso che, attraverso un piccolo canale, si immette nel corso d'acqua generato dal Galese poco prima che questo si sversì nel Mar Piccolo. Anche per questa sorgente non esiste un monitoraggio continuo delle portate, ma solo valori misurati occasionalmente, compresi fra 6 l/s e 50 l/s. Ciò evidenzia un comportamento estremamente variabile della sorgente. La seguente figura 6 riporta la scheda della sorgente Lavandaia redatta nell'ambito del lavoro di censimento delle sorgenti della provincia di Taranto.

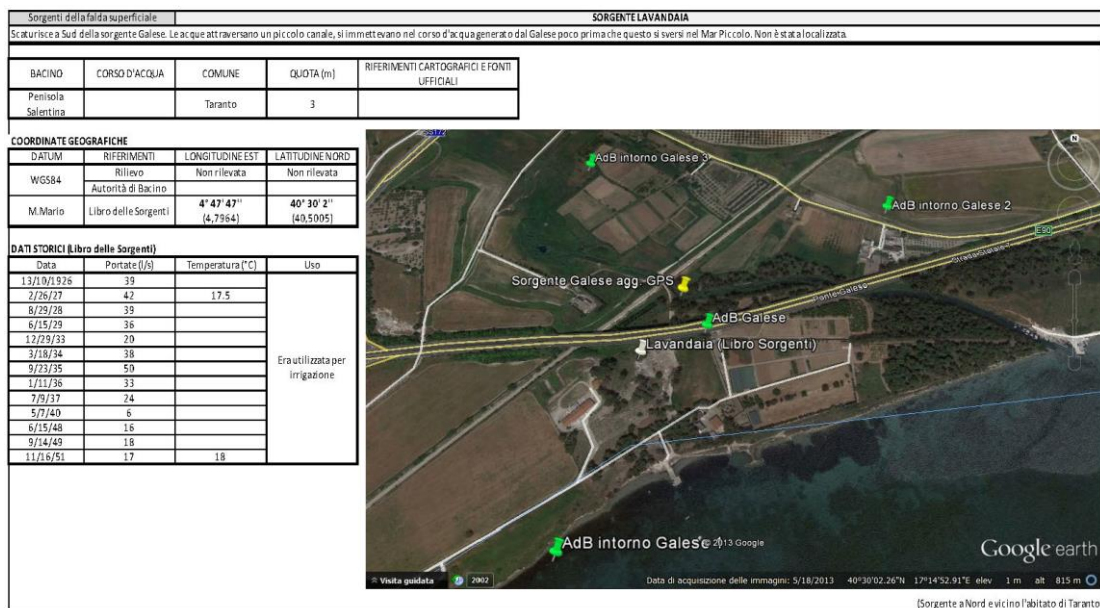


Figura 6. Scheda censimento della sorgente Lavandaia.

5. La sorgente Marangio, è ubicata nelle vicinanze della sorgente Galese, lungo la costa del mar Piccolo. Anche per essa, non è disponibile un monitoraggio dei valori di portata, ma solo tre misure effettuate fra il 1948 ed il 1951, con valori compresi fra 11 e 13 l/s. La seguente figura 7 riporta la scheda della sorgente Marangio redatta nell'ambito del lavoro di censimento delle sorgenti della provincia di Taranto.

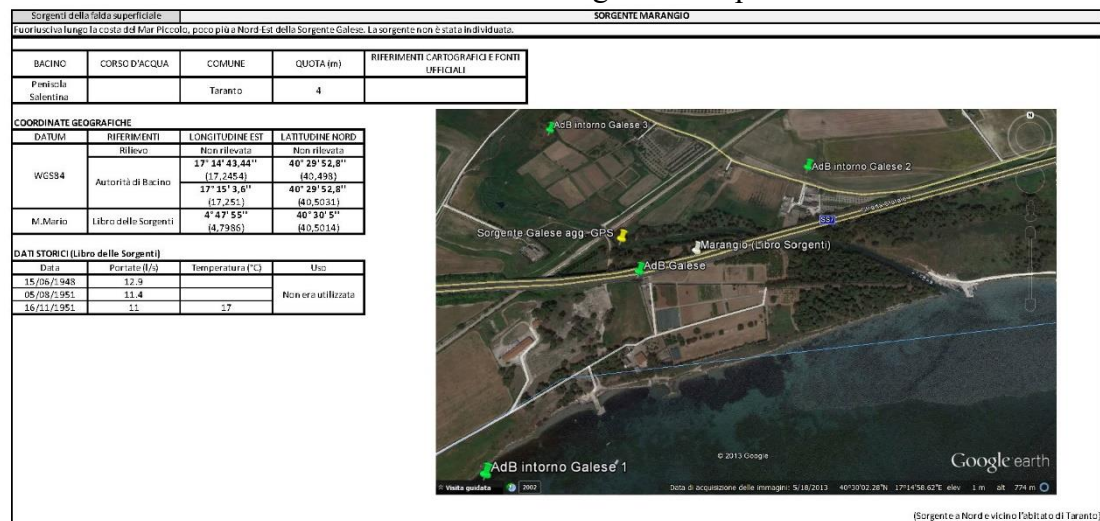


Figura 7. Scheda censimento della sorgente Marangio.

6. La sorgente Cervaro o Battentieri scaturisce in prossimità della costa nord-orientale del Mar Piccolo a poche centinaia di metri dalla riva nei pressi del convento dei Battentieri, in un avvallamento del terreno, ed è costituita da numerose polle che formano un piccolo lago.

Da misure di portata effettuate sulla sorgente, negli anni che vanno dal 1926 al 2001, sono stati registrati valori oscillanti attorno ad una media di 162 l/s, mentre nel corso dello stesso anno 1934 furono misurati la sua portata minima e massima, rispettivamente di 40 l/s e 272 l/s. La seguente figura 8 riporta la scheda della sorgente Cervaro o Battendieri redatta nell'ambito del lavoro di censimento delle sorgenti della provincia di Taranto. Infine, la sorgente è caratterizzata da valori di salinità relativamente elevati, essendo questi superiori a valori di 3 g/l.

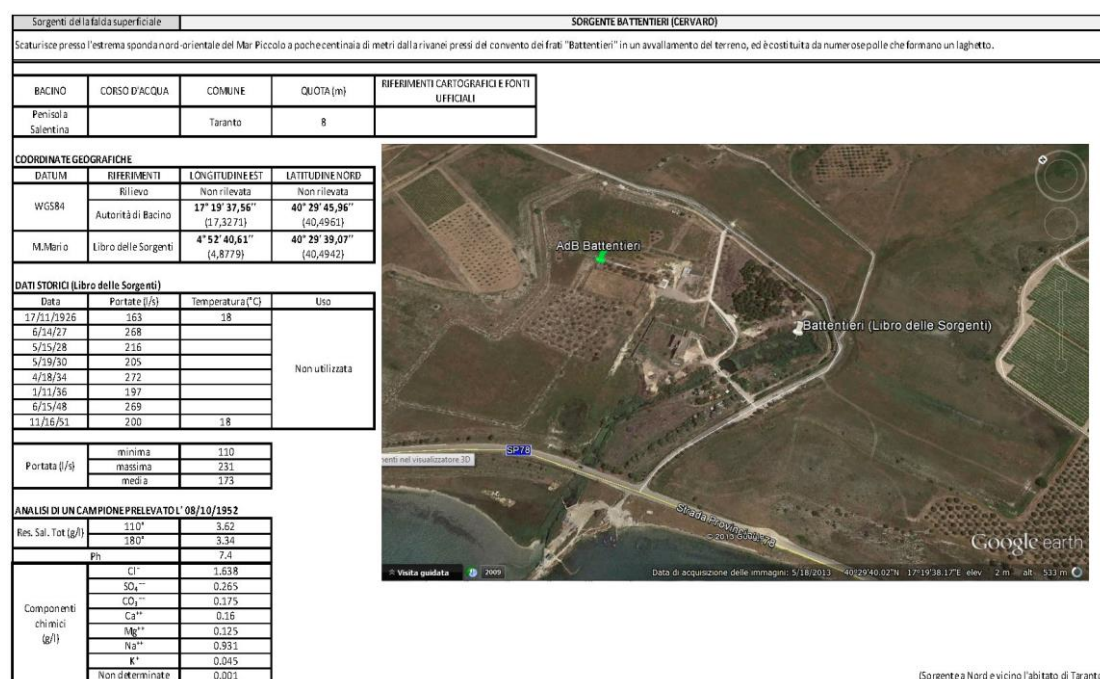


Figura 8. Scheda censimento della sorgente Battendieri o Cervaro.

7. La sorgente Riso è situata ad est del Mar Piccolo, in prossimità di Contrada Mulino. Le polle della sorgente Riso sono raggruppate in una vasca esagonale ampia circa 1500 m², dalla quale si diparte un canale che si immette nel canale d'Aiedda. Da misure effettuate dal 1926 al 1951 la sorgente è stata caratterizzata da una portata media di 80.2 l/s, con un massimo di 115 l/s registrato nel 1934 ed un minimo di 34 l/s registrato nel 1928. Dati più recenti indicano che tali portate vanno via via diminuendo fino ad annullarsi all'anno 2001. Va comunque sottolineato che ad oggi la sorgente è ancora chiaramente ubicabile e, pur se non sono disponibili misure di portata recenti, la stessa sembrerebbe essere attiva, con fuoriuscite d'acqua. La seguente figura 9 riporta la scheda della sorgente Cervaro o Battendieri redatta nell'ambito del lavoro di censimento delle sorgenti della provincia di Taranto.

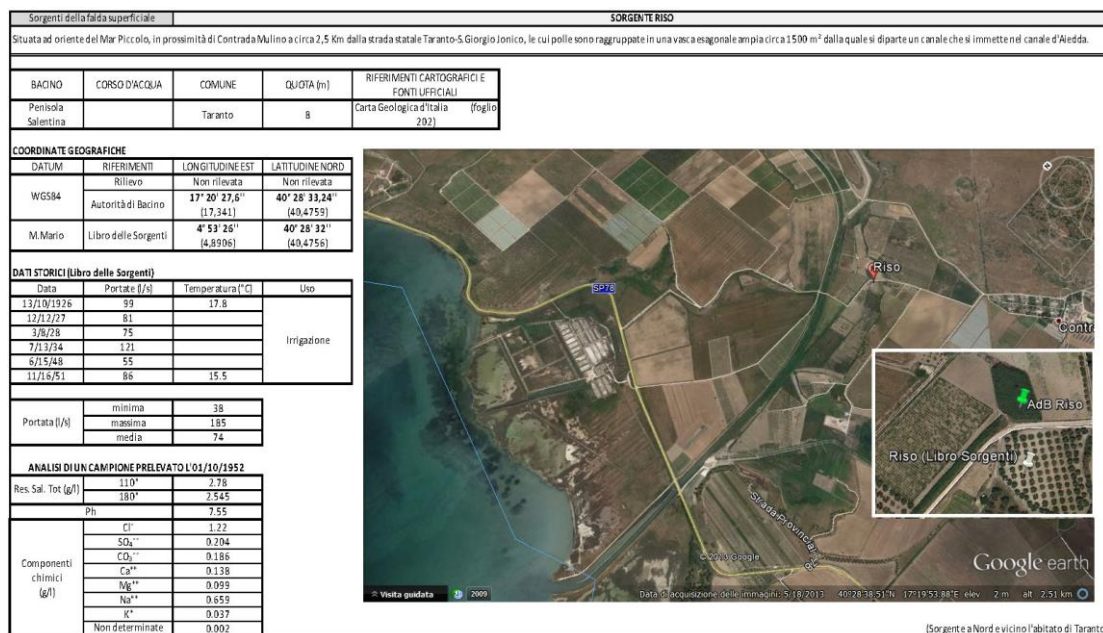


Figura 9. Scheda censimento della sorgente Riso.

8. Il sistema dei Citri del Mar Piccolo costituisce un insieme di sorgenti sottomarine, ubicate prevalentemente sul lato nord del seno ovest e sul lato nord-est del seno est del Mar Piccolo di Taranto, in corrispondenza dei punti in cui l'assottigliamento dei depositi siltoso argillosi e argillosi, consente la fuoriuscita di acqua dall'acquifero carbonatico sottostante. In particolare, nel seno ovest del Mar Piccolo, lo strato dei depositi siltoso argillosi risulta assottigliarsi nella zona nord del bacino, in una fascia approssimativamente compresa nei primi 600 m dalla costa, mentre nel seno est, l'assottigliamento dello strato siltoso argilloso avviene nella zona posta a nord est del bacino, in una fascia di circa 1000 m dalla costa. In queste zone sono stati censite circa 31 scaturigini, di cui 16 nel seno est e 15 in quello ovest (Parenzan, 1972), tuttavia 5 fra queste sono ben individuabili in superficie, poiché caratterizzati da valori di portata elevati.

Il sistema dei Citri del Mar Piccolo non è stato oggetto di attività di monitoraggio generalizzate, ma solo di studi specifici, in particolare il Citro Galese o Galese, ubicato a circa 500 m dalla foce del fiume Galese in direzione sud-ovest fu oggetto di una campagna di indagini per la sua captazione^{7,8}. Durante tali studi, condotti fra settembre 1988 e febbraio 1989, i valori di portata misurati sono variati fra un minimo di 300 l/s ed un massimo di 803 l/s, con il minimo misurato a settembre 1988 ed il massimo a novembre 1988. Dalle poche misure effettuate, si può ipotizzare che la sorgente del Citro Galese presenta una risposta abbastanza veloce alle precipitazioni meteoriche, considerato che il valore massimo di portata si ottiene in corrispondenza del mese più piovoso, ovvero novembre. Va tuttavia sottolineato che le misure di portata sono state effettuate durante un periodo particolarmente siccitoso, per tutto il bacino del Mediterraneo, con i valori minimi di piovosità osservati negli anni fra il 1988 ed il

1989. Ciò farebbe presumere che le potenzialità del Citro Galese, in termini di portata erogata, possano essere più elevate, rispetto ai valori misurati e noti in letteratura. Nella seguente figura 10 sono rappresentate le posizioni delle emergenze superficiali delle acque sorgentizie che fuoriescono dai principali Citri.

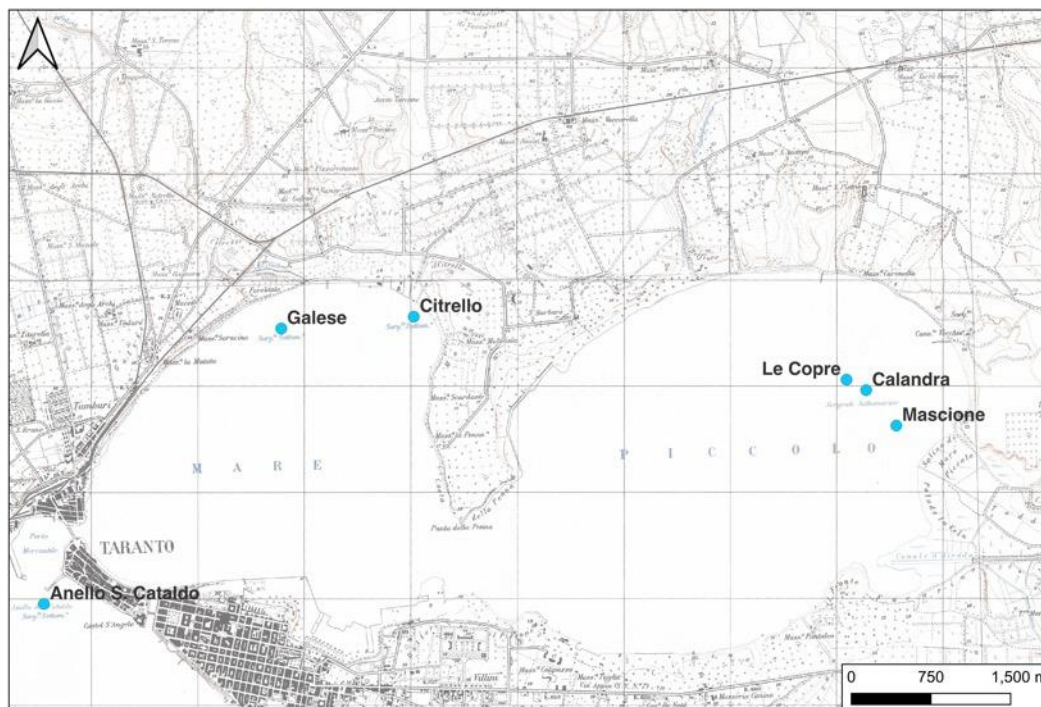


Figura 10. Localizzazione delle maggiori sorgenti subacquee del Mar Piccolo e della sorgente subacnea principale presente nella rada di Mar Grande.

9. Il Mar Piccolo di Taranto e le sue coste rappresentano, da un punto di vista idrogeologico, un importante e peculiare sistema drenante delle acque dell'acquifero carsico pugliese. Ciò si concretizza con la presenza di numerose sorgenti, sia subaeree che sottomarine, ubicate prevalentemente sul versante nord e nord orientale del bacino del Mar Piccolo. L'apporto di acqua dolce garantito da queste sorgenti è risultato, soprattutto in passato, di importanza strategica per la vita e per la presenza umana nell'area, stante la sostanziale assenza di riserve idriche superficiali, che caratterizza gran parte della Puglia. Inoltre, ad oggi, il contributo, in termini di volumi idrici, garantito dalle sorgenti costiere e subacquee del Mar Piccolo, consente un ricambio di acqua continuo, consentendo alle sue acque di caratterizzarsi con valori di temperatura e salinità più bassi rispetto a quelli attesi per una laguna, caratterizzata da un modesto scambio idrico con il mare esterno. Da un punto di vista più strettamente geologico ed idrogeologico, l'assetto stratigrafico del Mar Piccolo, pur se pienamente congruente con lo scenario geologico in cui si inquadra l'arco ionico tarantino, presenta delle peculiari caratteristiche che, insieme al particolare deflusso delle acque sotterranee, dà

luogo all'insieme di sorgenti descritte. È pertanto importante la conoscenza, in termini di ubicazione, portate erogate e caratteristiche geochimiche delle acque, delle sorgenti esistenti, al fine di garantirne la preservazione e, soprattutto, di mantenere inalterata la qualità delle acque. Il presente studio è stato focalizzato sull'inquadramento e censimento delle sorgenti dell'area del Mar Piccolo e sulla raccolta dei dati esistenti, qui presentati come schede, laddove disponibili. Il lavoro è parte di una ricerca più ampia che è stata condotta su tutte le sorgenti della provincia di Taranto conosciute storicamente e per le quali fossero disponibili dati, almeno in termini di precisa ubicazione. Tale lavoro, oltre alla costruzione per ciascuna sorgente di una scheda analoga a quella presentata, ha portato alla costruzione di un sistema informativo territoriale delle sorgenti della provincia di Taranto e dei relativi dati noti. Sarebbe auspicabile nello sviluppo successivo del presente lavoro l'individuazione di ulteriori sorgenti, della provincia di Taranto, di cui non è nota l'esistenza, almeno nella letteratura recente, oltre che del monitoraggio dei dati idraulici, chimici e fisici, almeno per le principali sorgenti. Ciò permetterebbe di utilizzare le stesse sia per l'analisi della disponibilità idrica dell'acquifero carsico, ma anche per valutare lo stato di salute dello stesso, rispetto a fenomeni di inquinamento, dovuti alle numerose attività antropiche impattanti che persistono, in particolare, nell'area industriale della città di Taranto.

Cira Grippa

LA MITILICOLTURA NEL MAR PICCOLO DI TARANTO *

ABSTRACT

L'attività di mitilicoltura nel Mar Piccolo è un'attività produttiva tradizionale riconducibile all'attività di acquacoltura, ovvero al novero delle attività agricole disciplinate dall'art. 2135 c.c. Essa rappresenta da secoli un connotato identificativo della città di Taranto e si tramanda attraverso le particolari tecniche di allevamento praticate dalla comunità dei mitilicoltori, custodi del territorio e della sua storia.

Mussel farming in Mar Piccolo is a traditional activity due to aquaculture (regulated by Article 2135 c.c.). It represents since centuries a feature of the city of Taranto and its techniques have been handed down through generations of mussel farmers, who guard territory and its history.

PAROLE CHIAVE

Mitilicoltura – impresa agricola – tutela del territorio

Mussel farming – farm – territory protection

SOMMARIO: 1. La mitilicoltura nella storia del Mar Piccolo di Taranto. – 2. La qualificazione giuridica dell'attività della mitilicoltura. 3. La mitilicoltura nel *genus* delle attività di acquacoltura. – 4. La mitilicoltura come “gestione attiva” di tutela dell'ambiente. – 5. La tutela dell'attività e del territorio.

1. La mitilicoltura tarantina è una pratica antica condotta nel golfo di Taranto già dalle età greca e romana che segnala l'interdipendenza tra il territorio e l'attività volta allo sfruttamento delle risorse dallo stesso offerte. Si svolge in uno «spazio» (il Mar Piccolo) che la comunità dei mitilicoltori ha saputo valorizzare assecondandone la naturale produttività preservata a lungo attraverso specifiche tecniche di allevamento dei mitili¹.

Alla base dell'allevamento dei mitili c'è anzitutto l'osservazione di un fenomeno naturale ovvero del ciclo di vita di organismi acquatici e la sua

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

¹ Si tratta particolare della specie del *Mytilus galloprovincialis*, espressione della ricchezza del patrimonio naturalistico del Mar Piccolo, ovvero di quello specifico habitat che una serie di condizioni ambientali e fisiche (a cominciare dalla particolare conformazione dei suoi fondali) hanno contribuito a costituire.

«gestione» in termini conservativi a fini di consumo alimentare. I mitili, infatti, sono prodotti agricoli definiti tradizionali dal DM 1999, n. 350, in quanto, alla stessa stregua di altre tipologie di prodotto, sono ottenuti con «metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura» che risultano «praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali».

Il tema della mitilicoltura, proprio nella sua accezione di attività produttiva tradizionale, è occasione di riflessione sulla sua riconduzione all'attività di acquacoltura, ovvero alla categoria giuridica dell'impresa agricola. La norma dell'art. 2135 c.c., che nel nostro ordinamento definisce in positivo la figura dell'imprenditore agricolo, elencando le cosiddette attività agricole essenziali, menziona l'attività di allevamento di animali, nel cui ampio e variegato contesto inquadrriamo la mitilicoltura.

Dal punto di vista organizzativo invece, la mitilicoltura è un'attività che si conforma nella veste di piccola impresa di tipo familiare e che spesso, attraverso lo strumento del legame cooperativo, ha cercato di strutturare la propria presenza sul territorio e nei confronti delle istituzioni, anche nel tentativo di resistere all'impatto di fenomeni diversi e complessi quali la contaminazione delle aree marine, le pratiche abusive di importazione dei mitili da mercati esteri e il loro conseguente allevamento abusivo, i cicli stessi di crisi economica sistemica.

2. La raccolta dei mitili rappresenta il momento finale di un complesso di attività volte alla cura della fauna acquatica che richiede, nel caso specifico, la pratica contemporanea di due cicli di raccolta: quello dei mitili adulti, destinati alla commercializzazione e al consumo nella primavera-estate, e quello delle larve allevate per la stagione successiva².

La tipologia di prodotto, le tecniche di allevamento, l'apparato organizzativo necessario allo svolgimento dell'attività, sono elementi che sollecitano alcune riflessioni sull'inquadramento giuridico della mitilicoltura e sulla sua riconduzione alla categoria dell'impresa agricola disciplinata all'art. 2135 c.c., così come modificata dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228³.

² L'impulso produttivo sopraggiunto nel secolo scorso, il primo negli anni '60, il secondo nei primi anni '80, ha determinato alcuni importanti cambiamenti per le tecniche di allevamento e per la stessa organizzazione dell'impresa. Si è avuto, anzitutto, l'introduzione delle reti tubolari in polipropilene al posto dei libani (sostegni fatti di corde vegetali) per il confezionamento della resta di mitili e poi l'introduzione di tecniche di impianti flottanti capaci di sopportare le sollecitazioni del mare aperto.

³ Il d.lgs. n. 228/2001, modificando la norma dell'art. 2135 c.c. rubricata "Imprenditore agricolo", ha notevolmente ampliato il suo ambito di applicazione. La riformulazione della norma, infatti, ha: annullato il collegamento che precedentemente doveva ricorrere tra l'attività agricola e il fondo; sostituito la locuzione non più adeguata di "allevamento di bestiame" con quella, maggiormente inclusiva, di "allevamento di animali"; e ampliato, attraverso una specifica esemplificazione, la categoria delle attività connesse alle attività agricole essenziali.

Sulle novità introdotte dalla riforma, si vedano, *ex multis*: S. Fortunato, *La nuova nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, p. 585 ss.; N. Abriani, C. Motti (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola*, Giuffrè, Milano 2003. Per l'individuazione della categoria dell'imprenditore agricolo e per la ricostruzione della *ratio* del *favor* accordatole a livello legislativo nel nostro

La norma dell'art. 2135 c.c. definisce, anzitutto, le attività agricole essenziali, ovvero: la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, intendendosi per tali «le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine». Lo svolgimento di tali attività e la conseguente qualificazione di «imprenditore agricolo» in capo al soggetto che le svolge determinano l'esonero dello stesso dallo statuto, più gravoso, dell'imprenditore commerciale⁴.

Il novero di attività riconducibili alla fattispecie dell'impresa agricola è estremamente ampio: non è più elemento necessario e tipizzante lo sfruttamento di un terreno o di un fondo agricolo, ma è sufficiente che l'attività abbia a oggetto un ciclo biologico (animale o vegetale), senza considerazione alcuna del «luogo» in cui la sua cura e il suo sviluppo avvenga (se, ad esempio, un terreno agricolo o un sito industriale, un fabbricato o acque di ogni tipo)⁵. In tale ampio contesto, quindi, si inserisce l'attività della mitilicoltura. Essa è caratterizzata dalla cura e dallo sviluppo del ciclo biologico di un particolare esemplare della fauna acquatica e il momento della sua «raccolta» rappresenta solo il momento finale di un complesso di altre attività che seguono la vita naturale dei mitili.

La riconduzione della mitilicoltura all'attività di allevamento di «animali» di cui all'art. 2135 c.c., comma 1, e, conseguentemente, la sottoposizione allo statuto di favore previsto nel nostro ordinamento nei confronti dell'impresa agricola, non è stata immediata, anche in considerazione delle vicende interpretative che hanno interessato l'impresa ittica e che, per le affinità che legano il settore mitilicolo a quello della pesca, hanno coinvolto il trattamento dell'impresa mitilicola.

ordinamento, si rinvia essenzialmente a: M. Bione, *L'imprenditore agricolo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. II, Bologna, 1978; G. Bonfante, G. Cottino, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Cedam, Padova 2001; L. Buttaro, *Diritto commerciale. Lezioni introduttive*, Laterza, Bari 1995, p. 15 ss.

⁴ Nell'impostazione originaria del Codice civile, l'imprenditore commerciale (che svolge le attività elencate all'art. 2195 c.c.) è destinatario, infatti, di un'ampia e articolata disciplina basata sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, sull'obbligo della tenuta delle scritture contabili e sull'assoggettamento, in caso di insolvenza, al fallimento, oltre che alle altre procedure concorsuali. Per l'imprenditore agricolo, l'esenzione dalla disciplina prevista per l'imprenditore commerciale (cosiddetto statuto "speciale") veniva giustificata sulla base del rischio ambiente o atmosferico cui è soggetta l'attività agricola.

⁵ Come efficacemente sintetizzato da G. Presti, M. Rescigno, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, Zanichelli, Bologna 2013, p. 31: «il *proprium* indefettibile dell'attività agricola è il nesso con il ciclo biologico di una specie animale o vegetale, senza nessun rilievo per le dimensioni o le modalità del suo svolgimento e i fattori di produzione utilizzati, è solo in tale nesso che può cercarsi una *ratio* del trattamento legislativo di favore riservato all'imprenditore agricolo. L'esonero dallo statuto dell'imprenditore commerciale, pertanto, può essere visto o come forma di incentivazione per le attività citate oppure come meccanismo di compensazione per attività che avendo a oggetto non materia inerte, ma vitale, sono sottoposte a un *surplus* di rischio rispetto alle altre imprese».

3. Dal punto di vista terminologico, sia l'allevamento dei pesci che l'allevamento di mitili rientrano nel più ampio genere delle attività dedite all'acquacoltura, un settore che pur evocando il regime giuridico dell'impresa agricola, ha di fatto sempre preteso il riconoscimento di una propria caratterizzazione.

L'acquacoltura, *genus* di attività accomunate dall'utilizzazione delle acque, sia dolci sia marine, per la coltura di piante acquatiche e per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi (come i mitili), per lungo tempo ha risentito dell'impostazione giurisprudenziale prevalente che considerava l'allevamento ittico come attività di impresa commerciale, ciò sottintendendo il medesimo trattamento per le altre attività acquicole. La conformità di tali tipologie di allevamento di animali all'attività definita nella vecchia formulazione della norma dell'art. 2135 c.c. come allevamento del "bestiame" veniva invece rilevata dalla dottrina commercialistica, pronta ad accogliere l'ampliamento della categoria delle attività agricole «essenziali» e alle innovazioni del settore primario⁶.

La legislazione speciale ha contribuito notevolmente all'inquadramento giuridico delle attività acquicole. Anzitutto la l. n.102/1992 ha riconosciuto la natura agricola dell'allevamento dei pesci, attività acquicola per antonomasia, pervenendo altresì alla definizione di acquacoltura come «l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici».

Nel 2001 sopraggiungono, oltre alla modifica all'art. 2135 c.c. ad opera del citato d.lgs 228/2001⁷, le disposizioni in materia di «[O]rientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», che, con l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 226, riconoscono espressamente l'equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo.

La «specialità» della figura, insieme a quella degli imprenditori acquicoli (e quindi anche dei mitilicoltori), trova ulteriore conferma nel d.lgs. n. 4/2012, comma 3, ai sensi del quale «[F]ermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice

⁶ L'affinità tra l'allevamento del "bestiame" (nella originaria formulazione dell'art. 2135 c.c.) e l'allevamento ittico veniva segnalata da G. Ragusa Maggiore, *Pesca, impresa e ambiente*, in *Dir. fall.*, 1987, I, p. 214.

⁷ In attuazione della legge delega per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 7 e 8 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

Si ricorda che, sulla base degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea, finalità dei decreti legislativi di attuazione della legge delega sono: (lett. a) la promozione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura conseguiti attraverso la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; lo sviluppo dell'ambiente rurale anche attraverso il sostegno delle iniziative di imprenditoria locale e della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca (lett. b); l'ammodernamento delle strutture produttive agricole (lett. c); la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità; l'incentivo all'insediamento e alla permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura (lett. d); lo sviluppo sostenibile del sistema forestale.

civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine». L'ordinamento, pertanto, per un verso conferma una caratterizzazione propria dell'imprenditore ittico (e quindi dell'acquicoltore) nel novero degli imprenditori agricoli, per altro verso determina l'estensione allo stesso dello statuto dell'imprenditore agricolo.

4. Come sancito dall'art. 3 del d.lgs. n. 4/2012, «[S]ono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquicoltore, dirette a: a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1; b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero». Si tratta di attività già conosciute dalla norma dell'art. 2135 c.c. che al comma 3 individua le cosiddette attività agricole «per connessione» esercitate dal soggetto che svolge l'attività agricola essenziale. Tali attività, pur essendo intrinsecamente di natura commerciale, rimangono attratte all'attività agricola principale e sottratte all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale

La mitilicoltura è descrivibile attraverso l'individuazione di un'attività essenziale, ovvero l'allevamento dei mitili e di una serie di attività connesse a questa tra cui, fondamentale, la commercializzazione del «raccolto» che ne assicura lo sbocco sul mercato. Prodromiche rispetto a tale fase sono ulteriori attività «connesse», ovvero la prima lavorazione dei mitili e la loro conservazione.

A ben guardare, tuttavia, è intrinsecamente connessa all'allevamento dei mitili ciò che la norma dell'art. 3 sopra citato definisce «attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». La cura del ciclo biologico del mitile si risolve in un'attività di accrescimento del valore economico potenziale del prodotto e richiede per il suo compimento il concorso attivo dell'uomo nella salvaguardia e la preservazione dell'habitat in cui tale ciclo si svolge.

Gli interventi di gestione attiva sono assimilabili alle attività di “valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale» di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c. e possono inquadrarsi nell’ambito dei servizi di tipo ambientale che, nel caso specifico, la mitilicoltura rende in ultimo all’intera collettività attraverso la cura del ciclo di vita del prodotto allevato.

5. La considerazione dell’attività della mitilicoltura genera la conoscenza del territorio e delle civiltà che sullo stesso si sono sviluppate e avvicendate nel corso della storia. La sua pratica rivela come costante l’esistenza di una specifica comunità del mare, quella dei mitilicoltori, silenziosi custodi di tradizioni antiche, di saperi e di esperienze che per lungo tempo ha garantito la tutela e la conservazione dell’ambiente e del paesaggio, valorizzandone la straordinaria ricchezza e la naturale produttività. Si svolge in uno “spazio” che l’uomo ora ha saputo valorizzare e vivificare (e di ciò è testimonianza la mitilicoltura); ora ha stravolto e degradato attraverso interventi incuranti della sua preservazione.

Il forte legame tra il tema della mitilicoltura e quello del territorio e della sua tutela si inserisce in quello più ampio e problematico dell’economia del mare Mediterraneo, nel recupero dei suoi valori, delle sue tradizioni, nella tutela delle sue civiltà.

L’investimento “umano” che in termini di mano d’opera e di tempo ha caratterizzato la mitilicoltura, identificativa di uno specifico e circoscritto territorio, deve essere certamente «remunerato» non in chiave compensativa, ma attraverso un percorso di valorizzazione che lo proietti stabilmente verso il futuro. Urge, pertanto, la pianificazione di una strategia di rilancio economico che assicuri il miglioramento delle condizioni ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche del Mar Piccolo nel segno della ecosostenibilità.

L’attuale evidenza è che il comparto produttivo della mitilicoltura risulta indebolito; ciò è dovuto a molteplici fattori, tra loro inevitabilmente collegati. In un quadro generale segnato dalla dipendenza della situazione economica del territorio dall’attuazione di un processo di riconversione produttiva lungo da percorrere e mai veramente intrapreso, la mitilicoltura deve essere innanzitutto ripensata attraverso strategie mirate di investimento idonee a garantire aumenti di produzione e occupazione cui commisurare un aumento effettivo del reddito degli operatori del settore. Ciò significa, in altri termini, intervenire sulla valorizzazione del prodotto, attraverso il monitoraggio dell’intera produzione, la sua tracciabilità, azioni di marketing connesse alla certificazione del prodotto dal punto di vista della qualità alimentare. Si tratta di misure di necessaria attuazione, nella consapevolezza che la salvaguardia degli interessi dei mitilicoltori contribuisce alla tutela stessa del territorio.

Ivan Ingravallo

IL POSSIBILE RUOLO DELL'UNESCO NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MAR PICCOLO DI TARANTO*

ABSTRACT

Il presente contributo, dopo aver sinteticamente descritto la struttura e le competenze dell'UNESCO, si sofferma su un profilo specifico della sua azione, quello relativo alla designazione di una località al fine del suo inserimento nella lista del patrimonio comune dell'umanità. L'autore riflette criticamente sulla possibile applicazione delle pertinenti regole della Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale con riguardo al Mar piccolo di Taranto, o di qualche altro strumento di tutela e valorizzazione tra quelli a disposizione di questa Organizzazione.

This contribution, after having briefly described the structure and responsibilities of UNESCO, dwells on a specific profile of its action, that relating to the designation of a locality for the purpose of its inclusion in the list of the common heritage of humanity. The author critically reflects on the possible application of the relevant provisions of the 1972 UNESCO Convention on the protection of world heritage, as well as of some other tool that this Organization may use for the protection and enhancement of the Mar Piccolo of Taranto.

PAROLE CHIAVE

Patrimonio naturale – UNESCO – Mar piccolo

Natural heritage – UNESCO – Mar piccolo

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi sull'UNESCO. – 2. La Convenzione UNESCO del 1972 e la Lista del patrimonio mondiale. – 3. La procedura per l'inserimento nella Lista e gli altri strumenti a disposizione dell'UNESCO. – 4. Conclusioni.

1. I motivi per cui il Mar piccolo di Taranto merita di essere tutelato e valorizzato sono a tutti ben noti e non compete al giurista, in particolare allo specialista del diritto internazionale, una disamina nel merito di tale questione. Piuttosto, è opportuno interrogarsi sul ruolo che, al fine di raggiungere quell'obiettivo, può svolgere la principale organizzazione intergovernativa che si occupa della tutela e valorizzazione del patrimonio – naturale e culturale, materiale e immateriale – a livello planetario:

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)¹.

L'UNESCO, la cui sede è a Parigi, è stata istituita nel 1945 come principale ente internazionale competente in queste materie²; include 193 Stati membri³ e raggruppa la quasi totalità della comunità internazionale (dal 2011 essa include anche la Palestina⁴, ma va segnalato che nel 2017 gli Stati Uniti e Israele hanno effettuato il recesso dall'Organizzazione, a seguito di una controversia relativa alla tutela dei luoghi sacri di Gerusalemme)⁵.

L'art. 1, par. 1, della sua Costituzione assegna all'UNESCO l'obiettivo di «contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms», mentre il par. 2 le affida ampi poteri al fine di favorire e dare impulso a questa cooperazione.

Organo principale dell'OMS è la Conferenza generale (art. IV della Costituzione), che si riunisce di regola a cadenza biennale e nella quale tutti gli Stati membri sono rappresentati. Essa delibera secondo la regola “one State, one vote”. La Conferenza generale ha il compito di eleggere il Consiglio esecutivo, composto da 58 Stati membri, e, su raccomandazione di questo, nomina il Direttore generale, che guida il Segretariato (la struttura burocratico-amministrativa dell'Organizzazione). Essa può altresì istituire i comitati speciali o tecnici, nonché quegli organi sussidiari che ritenga necessari per lo svolgimento delle competenze che le sono attribuite.

Per quanto riguarda il diritto derivato, la Conferenza generale approva gli atti giuridici diretti agli Stati membri: le raccomandazioni (a maggioranza semplice) e le convenzioni (a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi). Si tratta di due tipologie diverse di atti dell'Organizzazione, la prima riconducibile al diritto derivato proprio, ossia ad essa imputabile, la seconda al diritto derivato improprio, per il quale

¹ In tema v. R. Bank, F. Foltz, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, agosto 2010, reperibile online; nonché il recente contributo di F. P. Cunsolo, *Origini e competenze dell'UNESCO*, in E. Baroncini (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, Bononia University Press, Bologna, 2021, 19 ss.

² La Costituzione (trattato istitutivo) dell'UNESCO è stata firmata a Londra il 16 novembre 1945 ed è entrata in vigore il 4 novembre 1946. Nel corso dei decenni è stata emendata più volte dalla Conferenza generale dell'Organizzazione, in virtù di quanto dispone l'art. XIII della sua Costituzione. Il testo aggiornato è consultabile sul sito web dell'UNESCO, all'indirizzo www.unesco.org.

³ All'UNESCO, secondo l'art. II della sua Costituzione, possono aderire solo Stati. Questo impedisce all'Unione europea di farne parte, anche se tutti i suoi Stati membri sono anche membri dell'UNESCO e, nel tempo, è stata istituita una solida cooperazione tra le due organizzazioni. In tema v. L. Paladini, *I rapporti tra Unione europea ed UNESCO*, in E. Baroncini (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale*, cit., 45 ss.

⁴ P. Pustorino, *L'ammissione della Palestina all'UNESCO*, in *La Comunità Internazionale*, 4, 2011, 593 ss.

⁵ Su cui v. F. P. Cunsolo, *Origini e competenze dell'UNESCO*, cit., 36 ss.

l'Organizzazione costituisce il luogo di approvazione dell'atto, che però è imputabile ai suoi Stati membri⁶.

Sia le raccomandazioni (che talora prendono il nome di dichiarazioni), sia le convenzioni approvate dalla Conferenza generale dell'UNESCO non sono di per sé vincolanti per gli Stati membri, ma gli impongono due obblighi procedurali, che possono anche far loro acquisire valore di vincolo giuridico. In primo luogo, entro un anno dalla loro adozione ciascuno degli Stati membri è tenuto a portarle all'attenzione delle rispettive autorità nazionali competenti⁷. Queste decideranno se e come dare seguito alle raccomandazioni, che rimangono quindi atti internazionalmente non vincolanti, ma possono divenirlo nell'ordinamento giuridico nazionale a seguito di una scelta autonoma in tal senso da parte di uno o più Stati membri; per quanto riguarda le convenzioni, allo stesso modo spetterà alle autorità nazionali competenti decidere se ratificarle e, una volta entrate in vigore, diverranno vincolanti per gli Stati che la ratificano.

In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre alla Conferenza generale dei rapporti periodici in merito alle azioni svolte al fine di dare seguito alle sue raccomandazioni e convenzioni. L'impegno a coinvolgere le autorità nazionali e quello a presentare rapporti periodici si configurano, in definitiva, come meccanismi volti a pungolare gli Stati membri dell'UNESCO a dare seguito a quanto previsto nelle raccomandazioni e/o ad aderire alle convenzioni. Peraltro, anche qualora restassero meri atti di *soft law*, produrrebbero nondimeno alcuni effetti giuridici, tra cui l'obbligo di una valutazione in buona fede del loro contenuto, il contributo alla formazione del diritto consuetudinario e quello all'interpretazione di obblighi internazionali pattizi.

In oltre 75 anni di attività l'UNESCO si è occupata di numerose questioni e ha svolto una costante azione in tutti i suoi ambiti di competenza, interpretati in maniera ampia ed evolutiva. Tra le Convenzioni più note e di maggiore successo in termini di partecipazione ricordiamo quella del 14 novembre 1970 sugli strumenti per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali⁸, quella del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale⁹, quella del 17 ottobre 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale¹⁰ e quella del 20 ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali¹¹. Meno fortuna ha avuto un'altra Convenzione

⁶ Su questa distinzione v., in generale, P. Pennetta, *Atti normativi*, in P. Pennetta, S. Cafaro, A. Di Stasi, I. Ingravallo, G. Martino, C. Novi, *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 265 ss.

⁷ R. Virzo, *Gli atti delle organizzazioni internazionali*, in A. Del Vecchio (a cura di), *Diritto delle organizzazioni internazionali*, ESI, Napoli, 2012, 116 e 131.

⁸ Entrata in vigore il 24 aprile 1972, è stata ratificata da 143 Paesi.

⁹ Entrata in vigore il 17 dicembre 1975, è stata ratificata da 194 Paesi.

¹⁰ Entrata in vigore il 20 aprile 2006, è stata ratificata da 181 Paesi.

¹¹ Entrata in vigore il 18 marzo 2007, è stata ratificata da 152 Paesi.

approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO, la quale è di grande rilevanza per l'Italia: quella del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo¹².

Il presente contributo intende soffermarsi su un profilo specifico dell'azione dell'UNESCO, quello relativo alla designazione di una località al fine del suo inserimento nella lista del patrimonio comune dell'umanità, riflettendo criticamente sulla possibile applicazione delle pertinenti regole della Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale con riguardo al Mar piccolo di Taranto.

2. Come accennato, l'UNESCO ha svolto una attività assai rilevante per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale a livello mondiale, integrando progressivamente anche elementi di tutela dei diritti umani e di protezione dell'ambiente, accanto a quella dei beni e del patrimonio culturale. La Convenzione del 1972¹³, in particolare, è considerata un momento di svolta, poiché affermò per la prima volta l'idea che l'umanità possedesse un patrimonio comune, da preservare in quanto tale, pur rispettando la sovranità statale¹⁴. Tramite la Convenzione gli Stati contraenti riconoscono che la identificazione e la protezione di questo patrimonio sono fatti nell'interesse dell'intera comunità internazionale¹⁵. Secondo l'opinione preferibile, gli obblighi della Convenzione del 1972 hanno carattere *erga omnes partes*¹⁶, poiché creano diritti e obblighi il cui esercizio è opponibile – o il cui adempimento è dovuto – da ciascun contraente nei confronti di tutti gli altri¹⁷.

La Convenzione del 1972 indica all'art. 1 la nozione di patrimonio culturale (monumenti, gruppi di edifici, siti) e all'art. 2 quella di patrimonio naturale (formazioni fisiche, biologiche, geologiche, aree naturali), tutti accomunati

¹² Entrata in vigore il 2 gennaio 2009, è stata ratificata da 72 Paesi.

¹³ La bibliografia dedicata a questa Convenzione è ampia, ci limitiamo a richiamare i contributi raccolti in F. Francioni, F. Lenzerini (a cura di), *The 1972 World Heritage Convention. A Commentary*, OUP, Oxford, 2008.

¹⁴ Così si esprime il suo art. 4: «Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage [...] situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain».

¹⁵ Cfr. l'art. 6: «Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage [...] is situated, [...] the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate».

¹⁶ A. Cannone, *Listing e delisting nella Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972*, in A. Cannone (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, Cacucci, Bari, 2014, 35.

¹⁷ S. Marchisio, *Corso di diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, II ed., 80 ss.

dall'essere caratterizzati da un «outstanding universal value», che ne giustifica la tutela.

L'art. 11 di questa Convenzione affida all'UNESCO – in particolare al Comitato per il patrimonio mondiale, un organo che include 21 rappresentanti statali eletti dai suoi Stati contraenti – il compito di «establish, keep up to date and publish, under the title of “World Heritage List,” a list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers as having outstanding universal value». Si tratta della assai nota Lista del patrimonio mondiale, formulata sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e con il loro consenso. Allo stesso Comitato è affidato il compito di redigere una seconda Lista, quella dei siti in pericolo, che, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, sono minacciati nella loro esistenza, a causa di conflitti armati, eventi naturali o scelte delle pubbliche autorità o di privati.

Al fine di svolgere i suoi compiti il Comitato ha approvato delle dettagliate Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, periodicamente aggiornate¹⁸. A partire dal 1992 il Comitato, attraverso queste, ha individuato una ulteriore tipologia di patrimonio mondiale da tutelare, quella del “paesaggio culturale”, che qualifica ulteriormente le precedenti categorie di patrimonio culturale, naturale e misto. Esso si riferisce riferito a opere che sono il risultato della combinazione tra la natura e il lavoro dell'uomo (esso è a sua volta suddiviso in: paesaggio progettato e creato intenzionalmente dagli esseri umani; paesaggio organicamente evoluto; paesaggio culturale associativo).

Al momento (aprile 2023) risultano complessivamente iscritti nella Lista del patrimonio mondiale 1157 siti in 167 Stati contraenti (43 siti hanno un carattere transfrontaliero), di cui 900 sono classificati come patrimonio culturale, 218 come patrimonio naturale e 39 come misti; in quella del patrimonio in pericolo vi sono 55 siti, mentre sono 3 quelli cancellati dalla Lista. L'Italia è lo Stato maggiormente rappresentato nella Lista, con 58 siti, seguita dalla Cina con 56 e dalla Germania con 51. I siti italiani sono in grande maggioranza (53 siti) patrimonio culturale, mentre 5 sono quelli di patrimonio naturale; 8 dei 58 siti sono classificati come paesaggio culturale. Il primo sito a essere inserito nella Lista fu, nel 1979, quello dell'arte rupestre in Val Camonica, gli ultimi, nel 2021, sono stati i portici di Bologna, le località pittoriche di Padova (Padova Urbis Picta) e Montecatini Terme, nell'ambito del sito transfrontaliero che raggruppa le grandi città termali d'Europa.

3. Come noto, anche alcune località pugliesi e lucane sono state inserite nella Lista del patrimonio mondiale: i Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera (nel 1993), castel del Monte e i trulli di Alberobello (entrambi nel 1996). Questa designazione ha contribuito a tutelare questi siti e a valorizzarli, anche sotto il profilo

¹⁸ La versione più recente è del 31 luglio 2021, doc. WHC.21/01.

dell'attrattività turistica e, quindi, dello sviluppo economico del territorio in cui sono collocati. L'inserimento nella Lista, vista in questa prospettiva, può essere configurata equivalente a una sorta di certificazione di qualità (culturale e/o naturale) di una determinata area, innestando un processo positivo, che responsabilizza le autorità pubbliche che la gestiscono e i privati che la vivono, unendo elementi identitari (l'orgoglio per l'individuazione di un determinato sito come patrimonio mondiale) con elementi concreti (il volano che tale designazione rappresenta per l'economia culturale e turistica locale). Con specifico riguardo ai territori pugliesi e lucani, inseriti nella lista propositiva nazionale¹⁹ da sottoporre al Comitato per il patrimonio mondiale dell'UNESCO, si segnala che tra le 31 proposte italiane che attendono il riconoscimento vi sono, dal 2006: le grotte carsiche nella Puglia preistorica (in Salento, Grotta Romanelli e Grotta dei Cervi, patrimonio culturale); il Salento e il barocco leccese (patrimonio culturale); la Murgia di Altamura (patrimonio naturale e culturale); nonché la transumanza (patrimonio naturale e culturale, che coinvolge Abruzzo, Campania, Molise e Puglia) e la Via Appia (patrimonio culturale, che include Basilicata, Campania, Lazio e Puglia).

Come facilmente intuibile, il procedimento che porta alla designazione e alla eventuale inclusione nella Lista è lungo e complesso. Per quanto riguarda l'Italia, esso coinvolge gli enti locali, la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO (una delle peculiarità di questa Organizzazione è la presenza di questi organi a carattere consultivo, che riuniscono sia rappresentanti del Governo, sia delle strutture nazionali che si interessano dei temi di competenza dell'UNESCO)²⁰, i Ministeri competenti (in particolare, quelli per i Beni culturali e l'Ambiente per le candidature relative ai siti patrimonio culturale e naturale, e quello degli Affari esteri per i rapporti con l'Organizzazione), prima di arrivare al Comitato per il patrimonio mondiale.

I criteri per l'inserimento nella Lista sono previsti dalle richiamate Linee guida (Operational Guidelines) e sono dieci, accomunati dall'elemento dell'eccezionalità a livello mondiale: a) rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo; b) mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio; c) essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; d) costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana; e) essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto per effetto delle trasformazioni

¹⁹ La lista delle proposte è consultabile sul sito della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO: www.unesco.it.

²⁰ Art. VII della Costituzione dell'UNESCO.

irreversibili; f) essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale; g) presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica; h) costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell'evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative; i) costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell'evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini; l) presentare gli *habitat* naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione *in situ* della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

Ciascuna proposta dev'essere motivata in base alla presenza di più criteri. Volendo ipotizzare una candidatura del Mar piccolo di Taranto, sarebbero rilevanti quelli di cui alle lettere e), g), i), l), delle Linee guida. Lo stesso potrebbe essere considerato un sito patrimonio naturale o come patrimonio misto (naturale e culturale) e, valorizzando in positivo l'intervento dell'uomo e pensando alle tradizionali attività economiche che si svolgono in quest'area, potrebbe essere qualificato come paesaggio culturale. Si tratta di una proposta futuribile e che richiederebbe il coinvolgimento e l'impegno non solo delle amministrazioni pubbliche, poiché solo una sinergia con la società civile, inclusiva tanto dei diversi saperi della comunità scientifica (biologi, geologi, storici, ecc.), quanto dei numerosi soggetti attivi sul territorio (dalle imprese del settore marino all'associazionismo ambientale e culturale), potrebbe sostenerla efficacemente.

Si tratta indubbiamente di una proposta ambiziosa e che richiederà tempo per essere adeguatamente valutata e, se convinti della sua validità, in considerazione del requisito di eccezionalità che caratterizza i siti inseriti nella Lista, perseguita. In questo processo possono svolgere un utile ruolo alcune iniziative intermedie, volte a tutelare e valorizzare Taranto e il suo mare. Accanto alle proposte già menzionate, in particolare quella relativa alla Via Appia, risulta meritevole quella avviata nel 2021 dal Club UNESCO di Taranto, volta a sostenere la candidatura della *Pinna nobilis*, alcuni esemplari della quale popolano il Mar piccolo, a patrimonio naturale e culturale. Si tratta del più grande mollusco bivalve del Mediterraneo, tutelato perché a rischio di estinzione²¹, anche a causa dell'inquinamento²², noto sin dall'antichità per la produzione del bisso, prezioso tessuto noto anche come seta naturale marina.

²¹ Cfr. l'allegato IV alla direttiva del 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativo alle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa; nonché l'allegato II (che elenca le specie minacciate di estinzione) al Protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo, approvato il 10 giugno 1995 e in vigore dal 12 dicembre 1999. Si tratta di un Protocollo allegato alla Convenzione di Barcellona sulla tutela del Mar

Vi è anche un'altra possibile strada da percorrere, anch'essa collegata all'attività dell'UNESCO. Si tratta valutare la candidabilità del Mar piccolo di Taranto a "riserva della biosfera", che contraddistingue una rete mondiale di siti (particolari ecosistemi terrestri, costieri e marini) che, grazie a un'appropriata gestione del territorio, costituiscono un modello armonioso di convivenza tra gli esseri umani e l'ambiente. La individuazione di queste riserve caratterizza altresì quelle situazioni in cui la conservazione dell'ambiente e la tutela della biodiversità possono coniugarsi con una utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, a beneficio delle comunità locali. Le riserve della biosfera, infatti, servono anche a promuovere le buone pratiche per l'equilibrata coesistenza tra ecosistemi e comunità umane.

La rete mondiale delle riserve della biosfera, a differenza della Lista, non è collegata a una specifica e autonoma convenzione internazionale, ma poggia su un programma avviato in sede UNESCO nel 1971 (Man and the Biosphere-MAB). Essa comprende 738 siti a livello mondiale in 134 Stati (22 hanno carattere transfrontaliero), di cui 20 in Italia, nessuno dei quali è in Puglia²³. Le riserve della biosfera hanno una triplice funzione: incentivare lo sviluppo sostenibile; conservare paesaggi, *habitat* ed ecosistemi; essere di supporto alle attività di ricerca, di istruzione e di formazione. Si tratta di elementi agevolmente estendibili anche al Mar piccolo di Taranto.

Il riconoscimento di un determinato sito come riserva della biosfera avviene anche in questo caso per il tramite di una proposta proveniente dai singoli Stati (in cui sono attivi dei Comitati nazionali tecnici MAB a composizione mista, governativa e non governativa), che viene trasmessa ad un apposito Comitato consultivo UNESCO e, in caso di valutazione positiva, la designazione è approvata dal MAB International Coordinating Council, che include i rappresentanti di 34 Stati membri dell'UNESCO eletti dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.

4. Le sintetiche osservazioni svolte partono dal presupposto della eccezionalità del Mar piccolo di Taranto e ipotizzano il ricorso ad alcuni dei principali strumenti internazionali di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, che sono stati progressivamente elaborati in connessione all'attività istituzionale dell'UNESCO.

Una seria aspirazione a un riconoscimento dell'eccezionalità di questo peculiare paesaggio culturale, con le conseguenti ricadute positive in termini di sviluppo del

Mediterraneo contro l'inquinamento, conclusa il 16 febbraio 1976 e in seguito emendata nel 1995. Questi trattati vincolano sia l'Italia, sia l'Unione europea.

²² Nel 2019 l'IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura), primario *network* internazionale a carattere governativo e non-governativo, l'ha inserita nella "lista rossa" delle specie in pericolo di estinzione, definendola come "critically endangered" (in grave pericolo di estinzione).

²³ Tra esse vi sono il Circeo, la Sila, il Cilento, il delta del Po, il Monviso e le isole della Toscana. La prima a essere riconosciuta fu la riserva di Collemeluccio-Montedimezzo (in Molise) nel 1977, l'ultima il Monte Grappa nel 2021.

territorio attraverso il turismo culturale, non può che partire da un impegno sinergico delle autorità locali e della società civile, volto a porre e irrobustire le fondamenta di una possibile candidatura in ambito UNESCO, anche attraverso alcuni passaggi intermedi, che sono stati ricordati.

A tal fine, occorre collaborare al fine di innestare un circolo virtuoso, laddove per decenni gli interessi di parte e l'incuria hanno oscurato ogni convincente azione di tutela e rilancio di un ecosistema così peculiare e fragile. Gli strumenti per consolidare un cambiamento di rotta ci sono, l'attenzione e la sensibilità non mancano, al pari dei saperi e delle competenze. Spetta ai decisori politici mescolare questi ingredienti e aggiungerne altri, affinché si produca quell'effetto moltiplicatore che, se ben gestito, potrà consentire di raggiungere il risultato auspicato.

Gli esempi dei Sassi di Matera, dei trulli di Alberobello e di Castel del Monte dimostrano che ciò è possibile. Si tratta, come messo in luce, di un percorso non facile e non breve, ma ogni risultato ambizioso è conseguenza di scelte visionarie. L'obiettivo di tutelare e valorizzare a livello internazionale il Mar piccolo di Taranto spinge l'osservatore a porsi un interrogativo ineludibile: se non ora, quando?

Adriana Schiedi

GEOPEDAGOGIA MEDITERRANEA.
IL MODELLO DI UNA *GREEN (INTERCULTURAL) EDUCATION* PER LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE*

ABSTRACT

Il contributo, dopo aver mostrato il rapporto che da sempre lega l'uomo alla natura e la riflessione pedagogica all'ambiente, propone una lettura della mediterraneità, quale categoria epistemologica fondamentale di una pedagogia geostoricamente fondata, attenta all'*humanitas* e, in particolare, alle dimensioni della identità, diversità e reciprocità, che, oggi, sempre più indaga con un approccio situato. Si partirà con l'analizzare il duplice legame uomo-natura/pedagogia-ambiente, che oggi esprime tutte le sue potenzialità nel paradigma dell'*outdoor education*, per poi esaminare la mediterraneità e il suo valore epistemico nell'ambito della riflessione pedagogica contemporanea e delineare la natura, i confini e le possibilità di una geopedagogia mediterranea, quale modello di una *green (intercultural) education* per la sostenibilità ambientale.

After showing the relationship that since ever links man to nature and pedagogical reflection to the environment, the contribution proposes a reading of the Mediterranean as a fundamental epistemological category of a geo-historically grounded pedagogy, focused on "*humanitas*" and particularly on the dimensions of identity, diversity and reciprocity, which nowadays it increasingly investigates through a "situated" approach. We will start by analyzing the double link man-nature/pedagogy-environment, that today express all their potential in the paradigm of outdoor education, and then move on in order to examine the Mediterranean and its epistemic value in the context of contemporary pedagogical reflection and to outline the nature, the boundaries and the perspectives of a Mediterranean geo-pedagogy conceived as a model of a green (intercultural) education for environmental sustainability.

PAROLE CHIAVE

Mediterraneità – interculturalità – geopedagogia

Mediterraneanity – interculturality – geopedagogy

SOMMARIO: 1. Il rapporto uomo-natura/pedagogia-ambiente. 2. Ambiente e sostenibilità: uno sguardo al paradigma dell'*outdoor education*. – 3. Educare al paesaggio mediterraneo. – 4. Mediterraneità e interculturalità. – 5. La geopedagogia mediterranea: un modello *green* di educazione per la sostenibilità ambientale.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

1. Da sempre la pedagogia ha riconosciuto il valore epistemologico dell'ambiente, come cornice di senso all'interno della quale è possibile collocare l'uomo e comprendere la sua natura, la sua cultura, i suoi bisogni, lo spazio progettuale e di educabilità che lo riguarda. L'importanza del rapporto uomo-natura attraversa la storia del pensiero pedagogico dal Settecento al Novecento¹ fino ad arrivare ai nostri giorni; fu evidenziata dal filosofo e pedagogista Jean Jacques Rousseau nella sua opera *Emilio o dell'educazione* (1762), nella quale si assiste a una vera e propria esaltazione della natura come «scenario significativo, organico e amabile del mondo, ed insieme rapporto per cui l'insieme delle cose e il loro principio rinviano l'uno all'altro». Da cui deriva l'elogio della vita e dell'educazione naturale, a contatto con la natura, contrapposta alla vita urbana, dis-umanizzante proprio perché estranea a un rapporto fisico con l'ambiente incontaminato della campagna. La natura celebrata dal ginevrino nel *Discours sur l'origine de l'inégalité* richiama l'essenza dell'umanità nello stato originario. Secondo Rousseau, l'educazione deve essere naturale: il bambino immaginato dal pedagogista cresce in campagna e apprende dall'esperienza, con ritmi lenti per assecondare le tappe del suo sviluppo, evitando ogni pericolosa anticipazione da cui conseguono solo insuccessi e vivendo il più a lungo possibile la propria infanzia. Sviluppandosi sui bisogni e tenendo conto delle disposizioni naturali dell'essere umano, l'opera educativa deve essere tesa ad affinare nel bambino i sensi per fornire i primi strumenti di conoscenza del mondo. La tesi sviluppata da Rousseau diviene successivamente una base teorica a cui si ispirano molti pedagogisti e educatori che, come lui, riconoscono nell'ambiente un gradiente per lo sviluppo e l'educabilità dell'uomo. Un esempio in tal senso è Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogista svizzero, che nelle sue opere, *ABC dell'intuizione* (1801) e *Come Geltrude istruisce i suoi figli* (1804), concepisce l'educazione come un processo attivo che nasce dall'osservazione della natura e, attraverso l'intuizione sensibile, sprona il soggetto a cogliere le sue leggi intrinseche. Le riflessioni di Rousseau e di Pestalozzi successivamente vengono riprese dal pedagogista tedesco Friedrich Fröbel, il quale, nella sua opera principale *L'Educazione dell'uomo* (1826), evidenzia il valore formativo dell'ambiente nel quale il bambino deve potersi immergere per sperimentare, attraverso il gioco e l'attività artistica, il contatto con la natura e l'energia vitale che da essa promana. Maria Montessori (1870-1952), primo medico donna e pedagogista italiana, con il suo metodo scientifico per l'educazione dei bambini ha riconosciuto e sostenuto fortemente l'imprescindibile legame esistente tra infanzia e natura, ambiente e apprendimento, di cui nelle sue opere cerca di cogliere le immense potenzialità educative². Le scuole verdi montessoriane con le aule all'aperto nel giardino della scuola rappresentano una

¹ Per un approfondimento del rapporto uomo-natura nell'educazione del primo Novecento si veda M. Tomarchio, L. Todaro (a cura di), *Spazi formativi, modelli e pratiche di educazione all'aperto nel primo Novecento*, Apogeo, Milano 2017.

² Cfr. T. Pironi, *La progettazione di nuovi spazi educativi per l'infanzia: da Ellen Key a Maria Montessori*, in *Studi sulla Formazione*, 13, 2011, pp. 81-89.

dimensione importante del suo modello educativo. Il rapporto con la natura prevede varie attività in cui viene impiegato il tempo scuola: l'orticoltura, il giardinaggio, la cura delle piante e degli animali. Nel volume pubblicato nel 1909, *Il metodo della pedagogia scientifica applicato nelle Case dei Bambini*, Montessori individua nella natura una maestra dell'apprendimento e di un'educazione ambientale. Essa è, di fatto, uno degli elementi più importanti da utilizzare nell'educazione scolastica per contrastare il fenomeno del bambino accelerato e adultizzato. Le attività proposte dalla Montessori hanno il beneficio di mostrare al bambino che cosa significa prendersi cura degli animali e delle piante. Rendersi conto che le sue azioni quotidiane di cura per l'ambiente producono valore diventa un invito alla responsabilizzazione ma anche al controllo delle proprie emozioni. Inoltre, la natura nell'educazione del bambino è un principio ordinatore che gli consente di distinguere tra le parti, ovvero tra gli elementi che conosce di un determinato ambiente, e di ordinarli³. Oltre alla Montessori anche altri teorici dell'attivismo, come Dewey, Decroly e Claparède, hanno visto nel rapporto con la natura (animali, piante, suolo, astri) uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. Anche lo psicologo statunitense U. Bronfenbrenner, in *Ecologia dello sviluppo umano* (1979), riconosce nell'ambiente naturale un fattore di sviluppo integrato della persona. Attraverso il contatto con la natura il bambino scopre l'ecologia, le sue leggi, i processi in cui si dispiega: osserva i suoi cambiamenti, ne assimila il ritmo, comprende il potere che essa esercita su di lui, ma anche gli effetti che egli è capace di produrre sull'ambiente. Verso la fine del secolo scorso lo psicologo statunitense Howard Gardner, nel suo saggio sulla pluralità dell'intelligenza *Formae mentis* (1983), individua tra le intelligenze multiple un'intelligenza naturalistica, che consiste nello sviluppo di una particolare sensibilità verso la natura, l'ambiente e gli esseri viventi che porterebbe il soggetto ad abbandonare le vesti di mero spettatore del mondo e a interagire con esso. Il contatto con la natura, secondo Gardner, rende l'uomo libero ma al tempo stesso sviluppa in lui un senso di comunione con il creato. Inoltre, ritiene che quando il bambino viene messo nelle condizioni di muoversi e giocare liberamente a contatto con la natura può sperimentare in maniera più efficace le proprie risorse e i propri limiti. Ciò gli consentirà di sviluppare un controllo sulle proprie emozioni e di incanalare i propri desideri e le proprie aspettative in forme socialmente condivise e più accettabili.

³ Afferma R. Regni: «Capire l'ordine di una configurazione o di un sistema significa coglierne il senso, capire il segreto dell'organizzazione su cui riposa. La [...] mente non prova solo un piacere estetico nello scoprire delle relazioni d'ordine in un contesto che [...] appare all'inizio disordinato, ma è lo stesso potere della [...] mente che si sente rafforzato quando ha scoperto non solo gli elementi ma quel di più delle relazioni tra gli elementi, quelli che la Montessori chiama rapporti. [Senza contare che] Riconoscere dei rapporti vuol dire aver scoperto delle differenze le quali sono tali solo perché si sono costruite delle distinzioni significative, ovvero delle classificazioni». R. Regni, *Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell'uomo*, Armando, Roma 2007, p. 153.

2. Riscoprire attraverso questi classici del pensiero filosofico, psicologico e pedagogico il rapporto uomo-natura/ pedagogia-ambiente, senza dubbio, può aiutarci a problematizzare l'educazione ambientale, alla luce di un modo nuovo di guardare l'ambiente nell'ottica della sostenibilità⁴. Ogni relazione tra uomo e ambiente implica, a ben vedere, una concezione ecologica nella quale l'ambiente naturale è concepito non solo come uno spazio da conoscere ma anche da abitare e conservare con cura, pena la sua in-sostenibilità. Ridotta negli ultimi anni a oggetto, oggi, la natura va riscoperta nel suo valore pedagogico e impiegata in processi che educano l'uomo alla cittadinanza, alla cura del cosmo e al rispetto dell'ambiente, nella consapevolezza che le sue azioni producono degli effetti che ricadono su se stesso e sull'umanità intera. Tali processi saranno mediati da una conoscenza della natura, dei paesaggi, dell'ambiente in cui l'uomo vive, attraverso un approccio metodologico diverso, che lungi dal risolversi in concettualizzazioni vuote e astratte, fa leva su spazi di progettazione educativa *outdoor*, basati sul confronto con la realtà e sull'immersione in situazioni reali di conoscenza e apprendimento. Tale approccio è fondamentale per veicolare nei giovani il rapporto uomo-natura nell'ottica dell'appartenenza e della "partecipazione", così come anche di una pedagogia della cura della natura per la tutela dell'ambiente e della sostenibilità della vita sulla terra.

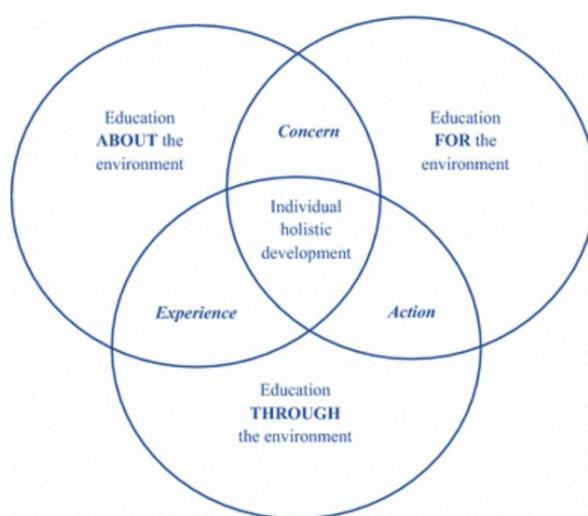


Figura 1 - *Palmer and Neal Module for teaching and learning in Environmental Education*

⁴ C. Birbes (a cura di), *Trame di sostenibilità. Pedagogia dell'ambiente, sviluppo umano, responsabilità sociale*, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 2017; M.L. Iavarone, P. Malavasi, P. Orefice, F. Pinto Minerva (a cura di) *Pedagogia dell'ambiente 2017. Tra sviluppo umano e responsabilità sociale*, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 2017.

Secondo Palmer e Neal, la prospettiva che oggi maggiormente risponde alle sfide della contemporaneità è quella capace di integrare una educazione *su o a proposito* dell'ambiente (*about environment*) con un'educazione *attraverso* l'ambiente (*through environment*) e per l'ambiente (*for environment*)⁵. Per gli studiosi il *Framework* per una *environmental education* coinvolge tanto il piano di un apprendimento cognitivo quanto quello esperienziale. Non si tratta, infatti, come alcuni insegnanti ritengono di limitarsi a educare all'ambiente trasferendo conoscenze e informazioni anche necessarie ma non sufficienti per sviluppare una consapevolezza del proprio luogo di appartenenza, della propria identità culturale e sociale. Al contrario, è fondamentale privilegiare un apprendimento che dia valore all'esperienza, ovvero che sia capace di riconoscere che la natura e l'ambiente, se opportunamente utilizzate nel processo didattico e con una intenzionalità educativa, possono assumere un valore pedagogico. L'educazione ambientale, facendo leva sulla esperienzialità, porta l'educando a percepirsi in uno spazio locale inserito in un contesto globale, contribuisce a formare la sua identità culturale, stimola in lui una coscienza civica, favorisce una riflessione critica sulle scelte individuali e collettive, utili a preservare il creato.

Questo nuovo ordine paradigmatico produce, di fatto, un ribaltamento semantico dell'educazione ambientale, non già intesa come insegnamento o disciplina sterile bensì come riflessione ampia che investe sia l'oggetto (l'apprendimento di conoscenze sull'ambiente) sia il soggetto (un apprendimento significativo dell'ambiente), per lo sviluppo di una consapevolezza ambientale. L'orientamento esperienziale alla conoscenza dell'ambiente suggerisce l'impiego dell'*Outdoor Education*⁶. Questa fa riferimento a una serie di pratiche educative in cui si sviluppa un *experiential learning* guidato da una intenzionalità educativa che orienta e seleziona i significati e le opportunità da offrire all'educando, struttura le conoscenze, accompagna e sostiene le situazioni didattico-educative, favorendo una riflessione sui saperi che emergono dai vissuti, attraverso figure educative esperte. L'esperienza del docente impegnato in tali processi è fondamentale. Egli, infatti, dovrà essere capace di guidare un apprendimento in luoghi informali, risvegliando nel soggetto, insieme alle conoscenze e all'analisi del luogo fisico e antropico in cui abita, lo stupore, la meraviglia, un senso di appartenenza, di cura e, dunque, di responsabilità per l'ambiente. L'educazione ambientale, vissuta e agita all'aperto, in una cornice paesaggistica capace di racchiudere la complessità di un determinato ambiente e di una certa cultura, consente inoltre di sfuggire alla standardizzazione e gerarchizzazione dei saperi e di restituire dignità a un apprendimento *embedded* capace di costruire ponti tra teoria e pratica, interno ed esterno, uomo-natura-paesaggio-comunità-sostenibilità ambientale-futuro possibile.

⁵ J. Palmer, P. Neal, *The Handbook of Environmental Education*, Routledge, London - New York 1994.

⁶ Cfr. A. Bortolotti, *Outdoor Education. Storia, ambiti, metodi*, Guerini e Associati, Milano 2019; R. Farné, A. Bortolotti, M. Terrusi (a cura di), *Outdoor Education: prospettive teoriche e buone pratiche*, Carocci, Roma 2018.

Inoltre, va osservato che l'educazione ambientale, mediata dall'*Outdoor Education*, favorisce una serie di apprendimenti relativi alle diverse discipline: storia, geografia, biologia, chimica, geologia, educazione fisica, focalizzate prevalentemente sullo sviluppo della consapevolezza cinestetica, di una competenza intra e interpersonale, la prima riferibile all'autostima e all'autoconsapevolezza, la seconda alle abilità pro-sociali. L'*Outdoor education* rappresenta, in effetti, una opportunità di costruzione identitaria e di azione trasformativa del soggetto che, nel ritrovato legame con la natura e con il paesaggio, matura una sensibilità nuova verso l'ambiente e un patrimonio culturale di cui impara a sentirsi responsabile, aspirando alla salute, intesa come ben-essere psicofisico, e alla sostenibilità⁷. «L'educazione alla sostenibilità – come ha osservato L. Mortari – è talora riduttivamente confusa con un approccio scienziato, economicista o sentimentale. Non è così che va intesa, perché è cosa ben più complessa. Complessa a tal punto da richiedere un ripensamento generale del discorso pedagogico»⁸ nella direzione di una teoria ecologica⁹, capace di orientare la pratica educativa e di «contribuire all'emergere di un nuovo modo di pensare che faccia da sfondo ad un agire ispirato dal principio di abitare con saggezza la Terra»¹⁰. L'obiettivo, come si apprende dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, consiste nel «Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta a uno sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile»¹¹. Ciò richiede una progettazione educativa che persegua la qualità dei processi, attraverso l'adozione di approcci misti che, da un lato, prevedano l'adeguamento a standard e, dall'altro, la sperimentazione di processi partecipativi, di negoziazione, di coinvolgimento degli educandi, di ricerca-intervento e di autovalutazione. Solo mediando tra passato e presente, tradizione e innovazione la pedagogia può favorire una penetrazione delle istanze innovative nell'educazione ambientale, aumentando così le chance di sostenibilità e di cambiamento¹².

⁷ Cfr. S. Sterling, *Education in Change*, in J. Huckle, S. Sterling (Eds.), *Education for Sustainability*, Earthscan Publication Limited, London 1996, pp. 19-39; S. Sterling, *An Analysis of the Development of Sustainability Education Internationally: Evolution, Interpretation and Transformative Potential*, in J. Blewitt, C. Cullingford (Eds.), *The Sustainability Curriculum. The Challenge for Higher Education*, Earthscan, London 2004, pp. 43-62.

⁸ L. Mortari, *Pedagogia ecologica, educazione al vivere sostenibile*, in *Pedagogia Oggi*, 1, 2018, p. 17.

⁹ Id., *Per una pedagogia ecologica*, La Nuova Italia, Firenze 2002.

¹⁰ Id., *Pedagogia ecologica, educazione al vivere sostenibile*, cit., p. 18.

¹¹ Cfr. United Nations (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Transmitted to the General Assembly*, document A/69/L.85. In <http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&TYPE=&referer=http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/&Lang=E>. Traguardo 4.7, obiettivo 4, Agenda 2030, ONU.

¹² Cfr. N. Alter, *L'innovation ordinaire*, PUF, Paris 2010.

3. Potremmo osservare che raramente l'ambiente viene interpretato e vissuto attraverso coordinate di tipo storico e pedagogico. Quando si parla di uomo e ambiente prevalgono piuttosto approcci sociologici, economici, ecologici. Da sempre l'uomo nel suo rapporto con l'ambiente modifica quest'ultimo e ne è a sua volta modificato. In questo scambio reciproco di azioni c'è il senso pedagogico dell'esperienza ecologica. È soprattutto il contatto con la natura di un ambiente a sviluppare la sensibilità verso di esso. Secondo l'etologo Konrad Lorenz, questa sensibilità può nascere solo dall'esperienza diretta che ci consente di riconoscere i rapporti di equilibrio, di disequilibrio, armonia o disarmonia in un dato ambiente. Non si tratta solamente di soffermarsi su una geografia dell'esistenza: è molto di più. Se si pensa, per esempio, al carattere mediterraneo, esso richiama un modo di intendere la vita, una dimensione dell'essere, contraddistinta da una certa natura e predisposizione dello spirito. Ha a che fare con le forme, i colori, i sapori, ma anche con i valori radicati in una cultura e nella terra che la ospita. La natura ha quindi un imprescindibile valore educativo, soprattutto quando l'educazione si svolge al suo interno e il soggetto in età evolutiva, ma anche in età adulta, attraverso precisi percorsi, viene accompagnato in un viaggio alla scoperta del proprio ambiente di cui andrà via via assumendo specifiche parti come beni culturali e come forme di vita che appartengono al suo essere. In questi percorsi di conoscenza dell'ambiente e di educazione ambientale, spesso agganciati ai programmi della scuola dell'obbligo, ma non solo, si tratta di sviluppare una consapevolezza del proprio esserci, dell'appartenenza a un luogo, a un territorio, a un paesaggio, a una comunità cittadina, «di soffermarsi sull'ambiente naturale e su quello trasformato dall'uomo [...] sul significato formativo di una lettura attenta delle espressioni artistiche di oggi e di ieri, della nostra e delle altrui culture»¹³. Nella traduzione pedagogica di questi percorsi di conoscenza di un habitat Mario Gennari distingue due notazioni di fondo: la prima consiste nel predisporre a conoscere i tanti elementi di cui un territorio si compone come «mutualmente relati», sicché sarà possibile cogliere ciascun elemento solo nella connessione con gli altri; «una seconda notazione richiede che ogni singolo elemento, o composto, della città e del paesaggio agisca in termini di senso attraverso un proprio e peculiare significato»¹⁴.

Se prendiamo, per esempio, il primo dei due itinerari da sviluppare nel nostro Meridione e nel cuore della nostra comunità jonica, esso suggerisce di guardare ai beni ambientali di questa terra «nella loro estrinsecità, carpendone le modificazioni di senso dovute alle correlazioni con il resto dell'ambiente per approdare, quindi, alle derivanti connotazioni e alle più aperte scenografie visive»¹⁵. Un tale percorso, attraverso la fruizione estetica della natura, la sua conoscenza sul piano storico-culturale avrebbe il compito di orientare il soggetto e di accompagnarlo nella lettura e comprensione

¹³ M. Gennari (a cura di), *Estetiche dell'ambiente. Linguaggi per l'educazione*, Sagep, Genova 1988, p. 14.

¹⁴ Ivi, p. 15.

¹⁵ *Ibidem*.

organica di questo patrimonio facendo leva su una categoria unificante qual è quella, appunto, della mediterraneità. Essa è la chiave simbolica che tiene insieme il sistema di segni di una cultura umanizzata, fatta di elementi e di valori propri di quel luogo, innanzitutto geografico e poi storico, etico e culturale che siamo soliti riconoscere come bacino del Mediterraneo.

Il rapporto tra un ambiente pensato come *humus* costituito da questi elementi e la personalità dell'uomo mediterraneo dà origine alla mediterraneità. Essa si evidenzia a partire da quattro dimensioni: spazialità, temporalità, *ethos* e narratività. La mediterraneità richiama, alla maniera di Marc Augé luoghi e non-luoghi, lo spazio fisico ambientale, la bellezza e l'immensità del *Mare Nostrum*, l'opulenza delle terre che ivi si affacciano, l'architettura dei palazzi, delle chiese, delle piazze; ma anche spazi immateriali, senza identità, della solitudine, della non permanenza, che le persone attraversano in maniera anonima¹⁶. Mediterraneità come cornice teorica che fa da sfondo all'immigrazione, ai lunghi e tormentati viaggi dei migranti, al rapporto tra migrazioni e terrorismo, alla diffidenza e alla rabbia della società nei confronti dello straniero, come pure alla sfida più ambiziosa del nostro tempo che si gioca proprio sull'area dei paesi del Mediterraneo, quella di costruire una società globale, più umana in cui vi sia il rispetto delle differenze, anzitutto tra uomo e donna, e poi tra individui appartenenti a culture diverse¹⁷. Nella mediterraneità c'è, a ben vedere, la consapevolezza che il soggetto ha del suo essere storico, sicché non è possibile per esso «prendere coscienza di sé senza il riconoscimento della propria storicità»¹⁸, qui intesa alla maniera gadameriana come «coscienza della determinazione storica», ovvero come «consapevolezza [...] di appartenere alla storia, alla tradizione»¹⁹. È questa, riprendendo Riccardo Pagano, una memoria che «non deve costituire un ostacolo per la convivenza, anzi deve favorire il confronto senza, tuttavia, annullare l'identità di ciascuno»²⁰, che si forma sempre nella relazione con il diverso e nel riconoscimento della sua differenza²¹. È attraverso l'altro, infatti, che ci si riconosce e si sviluppa quel

¹⁶ Per un approfondimento della distinzione tra luoghi e non-luoghi vedi: M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Elèuthera, Milano 2009.

¹⁷ Cfr. M. Augé, *Un etnologo al bistrot*, Raffaello Cortina, Milano 2015.

¹⁸ R. Pagano, *Educazione e interpretazione. Profili e categorie di una pedagogia ermeneutica*, Els-La Scuola, Brescia 2018, p. 68.

¹⁹ Ivi, p. 73.

²⁰ Ivi, p. 74.

²¹ Circa l'uso proprio dei due termini “diversità” e “differenza” Cosimo Laneve ha osservato: «Affannarsi dietro distinzioni e precisazioni terminologiche non costituisce sempre un contributo all'effettiva comprensione di temi e problemi, qualche volta, però, non se ne può fare a meno, come nel caso della ricorrente ed ormai diffusissima confusione fra i due termini *diversità* e *differenza*. L'altro [...] si presenta sotto la figura della duplicità/ambiguità. Se, infatti, per un lato, non posso non riconoscerne la *diversità* rispetto al mio io nel senso forte che il termine *diverso* denota (*dis-versus*, da *dis vertere*, *volgersi altrove*, epperò *volto non nella stessa (mia) direzione*, bensì *volto contro* dal *dis-* prefisso nominale, con valore negativo) e che, dunque, comporta una caratterizzazione esclusivamente negativa poiché allude a ciò che gli individui così designati non sono (quasi *avversari*: *ad versus*) o a

senso di appartenenza, ovvero quell'«*éthos* particolare espresso dalla cultura della comunità in cui si è nati», che ci porta a rispettare o (ri)vivere le proprie tradizioni, i propri costumi, la propria identità, i propri valori, e ad «avvertire quel sentimento del noi (*we-feeling*), [...] che conduce all'identificazione degli uni con gli altri, così che è possibile dire “noi”, al di là della distinzione e della separazione»²².

È la modalità narrativa²³, attraverso la scrittura e il racconto di sé, a recuperare il “Luogo d'origine”²⁴ del soggetto, a rendere evidente quel “continente interiore” fatto di spazio identitario, di cultura ambientale, di militanza politica, di identità e diversità, di ricerca delle proprie origini e di apertura verso l'altro, di solidarietà, accoglienza e integrazione. Riconoscendo e facendo proprie queste coordinate di senso la mediterraneità, oggi, a ben vedere, si pone come categoria epistemica di una pedagogia generale con tensione interculturale, che intende riscoprire il rapporto uomo-ambiente sul piano educativo, ossia come esperienza originaria, vissuta dal di dentro e in prima persona, interiorizzata come sapienza dall'uomo che vive e si forma all'interno della tradizione mediterranea.

4. Ora, dopo aver delineato a grandi linee e necessariamente nei suoi aspetti fondamentali la mediterraneità e dopo averne individuato il significato pedagogico per la costruzione di un uomo nuovo, capace di conquistarsi ma anche di oltrepassarsi per andare incontro al mondo, cerchiamo di capire che cosa può voler significare ripensare la teorizzazione pedagogica interculturale entro questo orizzonte teoretico.

Se analizziamo la parola mediterraneità muovendo dall'insieme incredibilmente ricco di significati e sfumature del carattere mediterraneo, allora con tale termine possiamo intendere l'appartenenza a ciò che si considera tipicamente mediterraneo. Se invece con mediterraneità intendiamo le coordinate spazio-temporali che contraddistinguono la geografia e la storia del Mediterraneo, allora questo termine si carica di un valore antropologico, storico e pedagogico come pochi: evoca il mare e le terre che su questo mare si affacciano, i differenti popoli che le abitano, le loro culture, religioni, tradizioni e molto altro ancora. Nell'aggettivo mediterraneo, a ben vedere, è presente un'antinomicità che richiama identità e diversità, singolarità e pluralità, passato e presente, locale e globale²⁵. Negli ultimi anni, infatti, con l'espandersi

ciò che non hanno come me (come noi); per un altro lato, devo riconoscere la *divergenza* (nel senso forte che il termine *divergenza* mi suggerisce: da *dis-ferre: portare*) dell'altro, *ciò che l'altro mi porta*, ed accoglierne la dignità e il valore». C. Laneve, *La scrittura come gesto politico*, Cafagna Editore, Barletta 2018, pp. 23-24; Id., *Tratti di penna*, Cafagna Editore, Barletta 2017.

²² R. Pagano, *Pedagogia mediterranea*, Scholé, Brescia 2019, pp. 145-146.

²³ Cfr. D. Demetrio, *Educare è narrare*, Mimesis, Milano-Udine 2012.

²⁴ A. Lamarca, *Temi emergenti e aspetti didattici della pedagogia interculturale*, in A. Portera, A. Lamarca, M. Catarci, *Pedagogia interculturale*, Editrice La Scuola, Brescia 2015, p. 158.

²⁵ Scrive Braudel: «Che cos'è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria

dell'economia dei Paesi emergenti (in particolare India e Cina), il Mediterraneo sta tornando ad assumere un ruolo chiave a livello geopolitico: capace di unire i diversi continenti che lo circondano, Asia, Africa ed Europa, la tradizione legata al passato, alla civiltà classica occidentale mediterranea, quella che abbraccia le diverse culture, greca, romana, arabo-islamica, veneziana, e quella contemporanea, caratterizzata dai processi di globalizzazione, dal multiculturalismo, dalla frammentazione sociale e dalla crisi educativa. In questa accezione la mediterraneità, che si lega lessicalmente e semanticamente a quel carattere mediterraneo, si offre come sintesi di un insieme di elementi: un portato storico, sociale, culturale, valoriale complesso da restituire. Forse è proprio a causa di questo condensato di significati che questa categoria si è fatta sempre più largo nei diversi ambiti del sapere, che spaziano dalla storia alla geografia, dalla sociologia al diritto, dalla letteratura alla pedagogia, passando attraverso l'antropologia, la filosofia e la politica.²⁶ Nell'ambito di queste scienze, essa si pone come cifra epistemica, di cui l'ambiente naturale, geografico e il legame antropologico della civiltà con questa terra, appunto mediterranea, risultano le coordinate spaziotemporali.

Per spiegare la mediterraneità occorre, quindi, confrontarsi con una letteratura multidisciplinare che indaga presso i vari ambiti la specificità del carattere mediterraneo, come comune denominatore per comprendere il nostro tempo, la nostra cultura, il teatro di incontri e scontri che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt'oggi la nostra terra; così come le ragioni economiche degli scambi, la politica delle accoglienze, dei respingimenti, le morti tragiche che contrassegnano la frontiera mediterranea. Significa fare interagire questi elementi, capire come la geografia determini in qualche modo la politica e la storia di un territorio, come l'antropologia dei popoli del mediterraneo si leghi imprescindibilmente alla cultura, alla tradizione, all'educazione e come tutto si fondi poi in una visione d'insieme.

E se oggi nella scienza dell'alimentazione la mediterraneità viene riscoperta come valore del cibarsi bene, del cibarsi sano, tipico della gente che abita sul Mediterraneo, di un rapporto che l'uomo mediterraneo ha sviluppato con il cibo, che ha origini antiche nella storia dell'umanità, in ambito pedagogico la mediterraneità è categoria che

in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l'Islam turco in Jugoslavia. Significa sprofondare nell'abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d'Egitto. Significa incontrare realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell'ultramoderno: accanto a Venezia, nella sua falsa immobilità, l'imponente agglomerato di Mestre; accanto alla barca del pescatore, che è ancora quella di Ulisse, il peschereccio devastatore dei fondali marini o le enormi petroliere. Significa immergersi negli arcaismi dei mondi insulari e nello stesso tempo stupire di fronte all'estrema giovinezza di città molto antiche, aperte a tutti i venti della cultura e del profitto, e che da secoli sorvegliano e consumano il mare. Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia: bestie da soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. E anche le piante. Le credete mediterranee. Ebbene, a eccezione dell'ulivo, della vite e del grano – autoctoni di precocissimo insediamento – sono nate quasi tutte lontano dal mare». F. Braudel, *Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini e la tradizione*, Bompiani, Milano 2008, pp. 7-8.

²⁶ Cfr. P. Matvejevic, *Breviario mediterraneo*, Garzanti Editore, Milano 1991.

descrive un particolare modo di interpretare e vivere una delle azioni più antiche dell'umanità, la formazione, come arte del formare (*Paideia*), dell'imprimere una forma, appunto quella mediterranea, sull'educando, mettendo al centro il rapporto uomo-ambiente e facendo interagire il passato con il presente.

Scriva Braudel: la storia: «non è altro che una costante interrogazione dei tempi passati in nome dei problemi, delle curiosità e persino delle inquietudini e delle angosce del tempo presente che ci circondano e ci assediano»²⁷. Nel tempo della globalizzazione, del pluralismo religioso, etnico e culturale, il modello della mediterraneità, superando i limiti delle precedenti epistemologie, la visione monoculturale, il modello universalistico, del determinismo biologico e multiculturalista, si pone come tratto distintivo di una pedagogia interculturale geostoricamente determinata, aperta al dialogo e al confronto paritetico, in cui vi è il riconoscimento dell'umano, dei valori culturali e della diversità come risorsa. Questa riflessione, per offrire delle risposte alla crisi attuale della società multietnica, multiculturale e globalizzata, deve avvenire non già nell'immediatezza, bensì considerando la lunga durata dei fenomeni, la loro estensione geografica, nonché l'aspetto di reciprocità che implica il perenne e vicendevole influenzarsi di ciascun sistema (economia, politica, religione, arte e educazione) sull'altro. In questa prospettiva, il Mediterraneo, attraverso il recupero, la comprensione storica e la riattualizzazione di concetti, quali cultura, identità, pluralità, multiculturalità, può essere oggetto di una pedagogia capace di rintracciare le coordinate per il cambiamento, ovvero per un agire educativo guidato da una *forma mentis* interculturale²⁸, dinamica e accogliente, da cui possano scaturire occasioni di crescita per i popoli del “*mare nostrum*” e non solo. Affinché ciò sia possibile occorre far riscoprire ai giovani, attraverso degli itinerari sviluppati nei diversi ambienti educativi, primo fra tutti la scuola, il valore di una mediterraneità ecologica ad alto indice di formazione, come «qualcosa che si estende al di là della situazione immediata che influisce in modo diretto sull'individuo in via di sviluppo, gli oggetti ai quali risponde o le persone con le quali interagisce faccia a faccia»²⁹, una postura, per così dire, improntata su un *ethos* e una filosofia educativa edificata sul basamento di valori mediterranei antropocentrici e sviluppata sulle colonne della responsabilità, della solidarietà, dello spirito comunitario, sull'esperienza empatica ma anche conflittuale della diversità, sia pure nella convinzione che entrambe queste strade consentono al soggetto di guadagnare se stesso nella pratica responsabile della propria libertà, ovvero nell'attenzione etica all'altro. Infatti, se l'empatia genera uno stare nell'altro e il conflitto genera uno stare contro l'altro, comunque entrambe queste forme di relazionalità sono espressione di

²⁷ Ivi, p. 43.

²⁸ Cfr. A. Portera, *Educazione e pedagogia interculturale*, il Mulino, Bologna 2022.

²⁹ U. Bronfenbrenner, *Ecologia dello sviluppo umano*, tr. it., il Mulino, Bologna 1986, pp. 36-37.

uno stare con l'altro, della possibilità di fargli posto³⁰ in uno spazio aperto dialogico in cui è possibile intravedere margini trasformativi di educabilità per l'uomo del XXI secolo nel segno della interculturalità.

5. Dall'Agenda ONU 2030 alle Nuove Linee guida per l'istruzione e la formazione al PNRR arriva l'invito a guardare l'educazione come asse strategico per due tipologie di traguardi: costruire il futuro dei giovani e promuovere lo sviluppo di una cultura della sostenibilità che consenta la transizione verso società *green*, più inclusive e resilienti. Si tratta come si può facilmente intuire di sfide ambiziose che se da un lato richiedono il superamento di numerose resistenze e criticità, dall'altro evidenziano la necessità di pensare e agire l'educazione in una prospettiva diversa, capace di riconoscere un intimo legame tra l'uomo e l'ambiente, concepiti come due entità che si sviluppano reciprocandosi l'un l'altra. Non si tratta semplicemente di educare all'ambiente ma di riconoscere in quest'ultimo una valenza geopedagogica, ossia la capacità di educare muovendo da categorie e valori antropologicamente e storicamente fondati nella terra in cui si sono sviluppati. Il modello mediterraneo di una *green education* per la sostenibilità intende caratterizzarsi per uno sguardo geopedagogico, volto a cogliere e a valorizzare gli insegnamenti di una pedagogia *sub specie* mediterraneità per invitare l'uomo a riflettere, a recuperare il senso di appartenenza al suo territorio, quello mediterraneo, e a ritrovare il significato ontologico della sua vita sulla terra e del suo impegno comunitario in un'ottica di sostenibilità sociale e ambientale. Se oggi, infatti, l'uomo si trova di fronte a gravi problemi ambientali, forse è opportuno chiedersi: che cosa c'è di sbagliato nel suo comportamento? Le cause degli effetti indesiderati che osserviamo, legati non solo alla alterazione del clima e all'inquinamento dei mari, ma anche al deturpamento o alla mancata valorizzazione dei beni comuni, vanno rintracciate in un allontanamento dell'uomo dalla natura e in una sensibilità ambientale ormai smarrita o comunque alterata nell'uomo. Con il prevalere della razionalità scientifica, l'uomo ha via via perso la consapevolezza di essere strettamente e ineludibilmente collegato alla realtà che asetticamente osserva e studia e nella quale vive. Ciò ha provocato un senso di estraneità e di superiorità nei confronti del mondo circostante, delle sue bellezze, dei suoi valori e finanche della identità inscritta in questi valori. Sicché oggi prevale una concezione dell'ambiente, inteso alla maniera ottocentesca come contenitore e non come *Umwelt*, quale già il Novecento lo aveva ribattezzato per intendere il prodotto della relazione tra un ambiente geofisico e l'uomo. È evidente che questo rapporto va ricostruito e in questo la geopedagogia ha un ruolo cruciale: deve riconnettere l'uomo con l'ambiente e con la cultura del suo territorio per assicurare un equilibrio dinamico sia all'interno, cioè nell'uomo, sia

³⁰ Sul concetto di ospitalità vedi: M. Agier, *Lo straniero che viene. Ripensare l'ospitalità*, Raffaello Cortina, Milano 2019; D. Di Cesare, *Stranieri residenti. Una filosofia dell'immigrazione*, Bollati Boringhieri, Torino 2017; Id., *Crimini contro l'ospitalità: vita e violenza nei centri per gli stranieri*, il Melangolo, Genova 2014.

all'esterno, nella vita quotidiana. Assolvere questo compito può voler significare sul piano della prassi educativa stimolare la riflessione dell'uomo sul suo essere al mondo, su che cosa significhi appartenere al genere umano, sul modello di *Ánthropos* e sulla cultura in cui ci si riconosce. Ben lontana dall'insegnare pratiche ecologiche, la geopedagogia, inoltre, dovrà stimolare una presa di coscienza nel soggetto della sua storicità, nonché una domanda di sviluppo e autorealizzazione da rintracciare in una interazione equilibrata con l'ambiente, come anche con la gente e la comunità da cui discendono le sue origini e la sua identità. Compito della geopedagogia è ritematizzare una razionalità intrisa di storia, di tradizioni, di valori, per educare il pensiero legandolo all'impulso di conoscere, al bisogno di appartenere e all'attitudine ad agire nel contesto in maniera proattiva, con lo scopo di produrre risposte efficaci e capaci di cambiamento nei comportamenti propri e altrui. La consapevolezza di un patrimonio condiviso favorirà lo sviluppo di comunità umane ecosostenibili, ossia di strutture intelligenti che possiedono al loro interno le dimensioni cognitive insite nei processi della vita, vale a dire la giustizia, la democrazia, la cultura, i valori del rispetto, della solidarietà, dell'onestà, e dalle quali è possibile apprendere il virtuosismo della sostenibilità. A ben vedere, è proprio a partire dalla consapevolezza della relazione con i suoi membri, di un patrimonio condiviso, della comune appartenenza, ovvero dalla interdipendenza ecologica che una comunità umana diverrà cooperativa e sostenibile, tesa cioè a promuovere tali relazioni e condizioni, e a partire da queste a trasformarsi e a coevolvere. L'ecosistema al quale occorre rivolgere primariamente l'attenzione è quello mediterraneo, quale modello di una *green education* che si sviluppa a partire da un reimpostato rapporto uomo-ambiente-territorio e dal recupero della mediterraneità, quale categoria scientifica di una *paideia* spazialmente determinata e antropologicamente fondata, attenta all'*humanitas* e, in particolare, alla dimensione della identità, non già presa nella sua assolutezza, bensì nella sua apertura all'alterità.

In questa chiave di lettura, la geopedagogia mediterranea si pone come spazio di confine che apre al dialogo interculturale e si pone come “vettore di sostenibilità” dei territori che insistono sull'area ionica ma non solo; funge anche da fondamento per progettazioni educative volte a una valorizzazione delle differenze culturali, così come a una tutela dei beni comuni e dell'ambiente. Il *con-fine* al quale guarda la geopedagogia mediterranea, diversamente da come è stato interpretato finora³¹, è il

³¹ Afferma Franco Cassano: «Sul confine, sul limite ognuno di noi termina e viene determinato, acquista la sua forma, accetta il suo essere limitato da qualcosa d'altro che ovviamente è anch'esso limitato da noi. Il termine de-termina e il con-fine de-finisce. Questa reciprocità del finire, questo terminarsi addosso, è inevitabile e incurabile» (F. Cassano, *Pensiero meridiano*, Laterza, Bari 2003, p. 54). Dunque: il confine è uno spazio liminale tra un dentro e un fuori, tra ciò che fa parte di un sistema, di una cultura e ciò che ne è escluso. Se inteso in questi termini, il confine si pone come una frontiera che delimita un passaggio, la possibilità di *accedere a* e il rischio di *essere esclusi da*. Tutto dipende dal punto da cui si osserva il confine, se al di qua o al di là della soglia, che rappresenta il limite imposto da qualcuno, dalla politica, dalle leggi, che sono ben diverse da quelle che governano la natura umana. All'interno di una determinata frontiera, osserva Franco Zanini, il diverso può diventare lo straniero, il nemico da cui difendersi e da punire lasciandolo sospeso in un luogo indefinito, della politica e delle leggi per

luogo del contatto, quella linea che unifica e non contrappone, uno spazio di possibilità in cui la prima parte della parola *con* si lega indissolubilmente alla seconda *fine*, non già inteso con una accezione limitativa e strumentale, ma come scopo, possibilità, progettualità, utopia. Filo conduttore di etica ed estetica, di una ricerca del bello che è nelle cose e di cui solo attraverso l'educazione è possibile accorgersi, la geopedagogia mediterranea si pone come avamposto di un nuovo umanesimo delle idee, delle culture e dei saperi per sfuggire al bombardamento di intolleranza e di violenza di cui quotidianamente siamo vittime.

l'accoglienza e l'integrazione che vacillano, degli aiuti che non arrivano, delle misure per l'integrazione e inclusione nella società che pure mostrano tutta la loro insufficienza. P. Zanini, *Significati del confine*, Mondadori, Milano 2000.

Laura Tafaro

LA “SOSTENIBILE” SOGGETTIVITÀ DEL MAR PICCOLO NEL PRISMA DELLA COMPLESSITÀ*

ABSTRACT

La riflessione parte dall'indagine sulla soggettività giuridica non umana e, nello specifico, sulla ipotizzata soggettività delle risorse naturali e perviene ad una proposta innovativa: il riconoscimento, nella prospettiva della complessità e dello sviluppo sostenibile, del Mar Piccolo quale soggetto di diritto, titolare *in primis* del diritto a “vivere” e a continuare ad esistere con le caratteristiche attuali, da garantire mediante l'adempimento dei doveri di solidarietà ambientale.

The reflection starts from the investigation on non-human legal subjectivity and, specifically, on the hypothesized subjectivity of natural resources and arrives at an innovative proposal: the recognition, in the perspective of complexity and sustainable development, of the Mar Piccolo as subject of law, owner first of all the right to "live" and to continue to exist with the current characteristics, to be guaranteed by fulfilling the duties of environmental solidarity.

PAROLE CHIAVE

Soggettività giuridica – Mar Piccolo – Complessità

Legal subjectivity – Mar Piccolo – Complexity

SOMMARIO: 1. Il Mar Piccolo nella prospettiva della complessità. – 2. Complessità giuridica: necessità e sfida. – 3. Complessità giuridica e sviluppo sostenibile. – 4. La soggettività giuridica non umana. – 5. Itinerari e “latitudini” della soggettività delle risorse naturali. – 6. La “sostenibile” soggettività del Mar Piccolo.

1. Il Mar Piccolo, con le sue molteplici, interrelate, connesse e interdipendenti dimensioni, costituisce un esempio paradigmatico di complessità.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

Quest'ultima – con la conseguente teoria della complessità¹ – invero, costituisce la *cifra* del pos-moderno² e, al contempo, ne rappresenta la *sfida*³, determinando la necessità di approcci e modelli conoscitivi a loro volta complessi e multidimensionali; i quali solamente possono consentirne la comprensione, lo studio e la previsione⁴. Pertanto, anche con riferimento al Mar Piccolo occorre utilizzare un metodo nuovo e più adeguato⁵ alla sua complessità. Essa consegue ad una molteplicità di fattori; si consideri, ad es., la complessità morfologica del Mar Piccolo, dovuta alla confluenza, in esso, di diversi piccoli fiumi e di sorgenti sottomarine di acqua dolce, le quali ne regolano la salinità e la temperatura, determinandone la secolare idoneità alla produzione di ostriche e mitili oppure, dal punto di vista naturalistico, alla presenza in esso di biodiversità⁶ o, ancora, dal punto di vista storico, alla sua straordinaria ricchezza – testimoniata dalle vestigia in esso presenti di età greco-ellenistica, romana e medioevale – e alla sua risalente centralità per la vita economica della città di Taranto, dovuta alla presenza di fiorenti attività economiche quivi insediate sin dal Medioevo, quali la pesca (con le cc.dd. piscarie, aree di pesca ad uso esclusivo del proprietario); l'allevamento di frutti di mare (ostriche e *Pinna Nobilis*, dalla quale si ricavava anche il bisso da filare); le attività artigianali quali la tintura delle stoffe (con la porpora estratta dai murici); la produzione e la lavorazione di lane pregiate; l'estrazione dell'argilla; nonché, dall'Ottocento, le attività industriali dell'acciaieria, del cementificio e della raffineria dell'Eni.

Va altresì rilevato che, sul versante del Mar Piccolo privo di urbanizzazione, nel passato insistevano attività agricole e che, mentre nel primo seno, nel 1889, venne realizzato l'Arsenale Militare, nel secondo seno furono costruiti la Stazione

¹ La teoria della complessità rispecchia la realtà in cui tutto è connesso e interdipendente (ossia *complexus*, tessuto insieme), sul punto cfr. E. Morin, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, Sperling&Kupfer, Milano 1993, p. 32.

² Sul termine e sul concetto di *pos-moderno*, introdotto da Paolo Grossi (P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma, Bari 2017, spec. pp. 3 ss. e 39 ss.), da ultimo, v. U. Pomarici, *Genealogie del Pos-moderno. Appunti intorno a un concetto grossiano*, in G.M. Labriola (a cura di), *Ri-trovare il diritto: Paolo Grossi alle origini delle organizzazioni sociali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 98.

³ In questi termini: E. Morin, *La sfida della complessità*, Editoriale Le Lettere, Firenze 2018, p. 27; Id., *Introduzione al pensiero complesso*, cit., p. 58; Id., *Le vie della complessità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, Mondadori, Milano 2007, p. 35.

⁴ Così E. Von Glasersfeld, *Il complesso di semplicità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, cit., p. 79 ss.

⁵ Sulla metodologia richiesta dalla complessità v., da ultimo, M. Castellana, *Briciole di complessità. Tra la rugosità del reale*, Studium, Roma 2022; A.F. De Toni e G. De Zan, *Il dilemma della complessità*, Marsilio Editore, Venezia 2015, ma già A.F. De Toni e L. Comello, *Viaggio nella complessità*, Marsilio Editore, Venezia 2007; A.F. De Toni e L. Comello, *Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità*, Utet, Torino 2005. Va segnalato che l'imponente produzione scientifica di E. Morin sulla complessità, culmina con un'opera – realizzata negli anni e articolata in sei volumi, tradotti in Italia per i tipi di Raffaello Cortina editore – dedicata al metodo adeguato al principio di complessità.

⁶ Per la sua biodiversità il Mar Piccolo, nel 2018, è stato riconosciuto sito di interesse comunitario (S.I.C.), ai sensi della c.d. Direttiva *Habitat* (Direttiva 92/43/ CEE).

Torpedinieri, l'Idroscalo, i cantieri navali e lo stabilimento militare di Buffoluto, in tal modo rendendo Taranto una sede strategica dell'industria bellica nazionale e determinando, al contempo, un forte inquinamento, destinato a peggiorare a seguito dell'insediamento, nel 1965, dell'Italsider.

Le sue correlate e interdipendenti dimensioni rendono il Mar Piccolo un emblema della complessità ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre indagarlo, anche al fine di individuarne armoniche strategie di sviluppo.

2. Occorre rilevare che, pure per le scienze giuridiche, la complessità rappresenta una necessità e una sfida⁷: alla società complessa deve corrispondere un diritto altrettanto complesso (con un livello di complessità corrispondente a quello del sociale da regolamentare⁸) e vi è la necessità, anche per il diritto, di una metodologia adeguata alla complessità, con la conseguente rivisitazione delle categorie giuridiche e delle costruzioni dogmatiche⁹, poco a contatto con il fluire ed il divenire dei fatti storici¹⁰.

⁷ Sul punto v., in particolare, L. Avitabile (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, Editoriale Scientifica, Napoli 2010.

⁸ La complessità del diritto è direttamente connessa alla complessità del sistema socio-culturale di appartenenza, la quale «non è aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto strutturale conformativo e adeguatore e, quindi, realmente contenutistico dello *ius*»: P. Perlingieri, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 192, ora in Id., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 2006, p. 9. Sulla teoria della complessità applicata alla scienza giuridica v., per tutti, A. Falzea, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, vol. I, Giuffrè, Milano 2007, p. 201 ss., ora in P. Sirena (a cura di), *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di Angelo Falzea*, Esi, Napoli 2011, p. 3 ss.; N. Luhmann, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Il Mulino, Bologna 1978; Id., *La positività del diritto*, in Aa.Vv., *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Il Mulino, Bologna 1990, p. 12; P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, c. 151 ss.; B. Troncarelli, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002; U. Pagallo, *Teoria giuridica della complessità*, Giappichelli, Torino 2006; R. Nocerino, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, in *www.i-lex.it*, 11, 2010, pp. 525-539; M. Trimarchi, *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, in *Jus Civile*, 2017, spec. p. 393.

⁹ Così, autorevolmente e da tempo, P. Perlingieri, per il quale v., da ultimo, P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Esi, Napoli 2020, spec. pp. 21 ss. e 259 ss. Secondo l'A., le categorie generali – sinora ritenute eterne, immutabili, universali ed astoriche – non vanno più considerate come una «realtà immobile e rigida, valida *sub specie aeternitatis*» (P. Perlingieri, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 1988, p. 22 s.), ma devono assumere valore storico-relativo (Id., *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 87).

¹⁰ La necessità, per il giurista, di raccordare le costruzioni sistematiche della scienza giuridica con il fluire dei fatti storici è stata affermata già dal Pugliatti, nel 1948, il quale, al XV Congresso Nazionale di Filosofia, parlò di *crisi della scienza giuridica*, affermando che «se il divenire venga a creare un dissidio tra vita sociale e ordine giuridico, questo dovrà conformarsi a quella magari rinunciando a magnifiche architetture consolidate»: S. Pugliatti, *Crisi della scienza giuridica*, in Id., *Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica*, Giuffrè, Milano 1951, p. 691, ora in Id., *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano 1978, p. 207; Id., *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1950, p. 58.

La considerazione della complessità dei bisogni, degli interessi, delle esigenze, delle aspirazioni umane da regolare¹¹ determina la giuridificazione delle situazioni di interesse¹² e, nel procedimento interpretativo, l'esame, con una visione storica e relativa dell'esperienza giuridica¹³, delle peculiarità del caso concreto¹⁴, in modo da pervenire ad una soluzione «attenta agli interessi in gioco ed alle peculiarità delle situazioni [...] la più adeguata al caso concreto e al rapporto fatto-norma-sistema»¹⁵.

Ciò determina la necessità di un approccio multidisciplinare¹⁶, con il conseguente arricchimento dell'analisi giuridica «di intensi e fertili colloqui *extra moenia*»¹⁷ e l'abbandono delle certezze¹⁸, fondate su approcci conoscitivi semplificanti¹⁹: la

¹¹ Sul punto cfr., in particolare, P. Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di sé stesso*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 24, secondo il quale il diritto è «dimensione della storia umana [...] complessa perché complesso è il corpo vivente della società alla quale il diritto incessantemente si riferisce» (Id., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, Milano 2006, p. 115 s.).

¹² A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., 210. Secondo l'A., attraverso tale processo di «complessificazione» dell'ordinamento, le situazioni di interesse entrano «nel raggio operativo della giuridicità», divenendo situazioni di interesse giuridicamente protette; in tale prospettiva, il diritto positivo è «strumento ordinatore della complessità sociale [...] realtà complessa» (p. 213).

¹³ Tra gli AA. i quali, seppur con sfumature diverse, hanno affermato la relatività storica del diritto cfr., per tutti, S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.; A. Calasso, *Storicità del diritto*, Giuffrè, Milano 1966, *passim*; P. Grossi, *Pagina introduttiva ai Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, vol. I, Giuffrè, Milano 1972, p. 3 s.; R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna 1987, spec. p. 297 ss.; P. Grossi, *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva «Introduzione allo studio del diritto romano» di Riccardo Orestano)*, in *Quad. fiorentini*, Giuffrè, Milano 1988, p. 533 ss.; Id., *Storicità del diritto*, in *Diritti lavori mercati*, 2006, p. 217 ss.; P. Perlingieri, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, cit., p. 73 ss.; Id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 21 ss. e 259 ss.

¹⁴ Sul punto v., autorevolmente, P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 99. Secondo l'A., l'interpretazione si configura quale «analisi corretta, approfondita, circostanziata del caso concreto inserita nella realtà socio-normativa» (Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 2003, p. 495).

¹⁵ G. Perlingieri, *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Esi, Napoli 2013, p. 86 ss.

¹⁶ Sulla necessità di approcciarsi alla complessità in maniera multidisciplinare cfr. le interviste sulla complessità raccolte nel volume di R. Benkirane, *La teoria della complessità*, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 11 ss.

¹⁷ P. Grossi, *Il diritto civile in Italia fra moderno e pos-moderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Giuffrè, Milano 2021, p. 129.

¹⁸ Riguardo alle conseguenze della complessità sulla certezza, stabilità e sicurezza del diritto cfr., in particolare, A. De Nitto, *Diritto dei giudici e diritto dei legislatori. Ricerche in tema di teoria delle «fonti»*, Argo, Lecce 2002, p. 20; Id., *A proposito di certezza*, in A. Bixio, G. Crifò (a cura di), *Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati*, Giuffrè, Milano 2010, p. 233; I. Prigogine, *La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura*, Giuffrè, Milano 1997, p. 26.

¹⁹ Su tale semplificazione dell'esperienza v., per tutti, A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., p. 201 ss. La riflessione successiva evidenzia che è proprio e tipico del metodo giuridico procedere per semplificazioni in quanto esso, per la sua stessa funzione ordinatoria, è «naturalmente proiettato verso una semplificazione dell'esperienza» attraverso il meccanismo della sussunzione, così A. Moliterni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, in Aa.Vv., *L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli*, tomo II, Giappichelli, Torino 2021, p. 811 s., ma già E. Von Glasersfeld, *Il complesso di semplicità*, cit., 82.

complessità – la quale presenta, per il pensiero scientifico, i «tratti inquietanti dell'inestricabile, del disordine, dell'ambiguità, dell'incertezza»²⁰ – comporta anche in ambito giuridico «la fine delle certezze [...] segnando il congedo dal mondo della sicurezza»²¹.

Ne consegue che, nell'età della complessità, centrale e delicato è il ruolo dell'interprete²², al quale spetta il compito di tradurre nell'«ordinamento del caso concreto» principi e regole appartenenti al (complesso) sistema²³, ossia di «specificare o determinare» il contenuto della norma, con la consapevolezza che «l'indeterminazione» del diritto costituisce la «porta» attraverso la quale «il flusso storico penetra continuamente nel sistema normativo»²⁴.

3. Il diritto del ventesimo secolo è dunque il diritto della complessità ed esclusivamente nella complessità può trovare «l'indirizzo per la soluzione dei suoi molteplici multiformi problemi»²⁵.

Il (costitutivo) rapporto del diritto con i valori, gli interessi, i fermenti, le tensioni, il coacervo dei *fatti* economici, sociali e culturali esistenti nella società, comporta che oggi il diritto non possa rimanere, per così dire, agnostico rispetto alla necessità di perseguire un modello di sviluppo sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale²⁶.

²⁰ E. Morin, *Introduzione al pensiero complesso*, cit., p. 32.

²¹ R. Nocerino, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, cit., p. 531. La giuridicità viene dunque ad essere definita da predicati quali «transitorio, precario ed incerto»: L. Avitabile (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, cit., p. 19.

²² Il giurista, pertanto, nell'età della complessità deve resistere «alla tentazione di subordinare i fatti ai concetti astratti» e saper gestire l'incertezza, «senza rinunciare a ricomporre le aporie e i frammenti del sistema nel tessuto, seppur sgranato, della giuridicità»: A. Moliterni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, cit., p. 830; M. Trimarchi, *Complessità e integrazione delle fonti*, cit., pp. 394 e 398.

²³ Così, autorevolmente e da tempo, P. Perlingieri, per il quale v., in particolare, P. Perlingieri, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. giur.*, 1975, p. 37; Id., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 273 ss.

²⁴ S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.

²⁵ A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., p. 217.

²⁶ Nello specifico del diritto civile, ne hanno analizzato i rapporti con il modello economico di sviluppo sostenibile: M. Pennasilico, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss.; Id., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. amb.*, 2020, p. 4 ss.; Id., *Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 711 ss.; Id., *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss.; P. Pollice (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Esi, Napoli 2015, p. 473 ss.; E. Caterini, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli 2018; G. Vettori, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 463 ss.; Id., *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, Cedam, Padova 2021, p. 60 ss.; C. Mignone, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 14, 2021, p. 208 ss.

Quest'ultimo, con la considerazione unitaria delle correlate ed interdipendenti dimensioni dell'economia, dell'ambiente e delle persone, costituisce un esempio paradigmatico del metodo imposto dalla complessità: crescita economica, salvaguardia dell'ambiente, equità, giustizia e solidarietà intergenerazionale ed infragenerazionale sono "tessuti insieme" e da ciò consegue che non vi possa essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale o sociale e viceversa, in una circolarità continua. La complessità è dunque insita nel modello di sviluppo sostenibile²⁷.

Va ricordato che la necessità di integrare la crescita economica con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sviluppo sociale è stata per la prima volta affermata nella comunità internazionale alla fine degli anni Ottanta: risale al 1987 la nota definizione – contenuta nel c.d. Rapporto Brundtland – di sviluppo sostenibile, quale sviluppo «*that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»²⁸.

Peraltro nella comunità internazionale – nonostante il concetto di sviluppo sostenibile (enunciato nel citato Rapporto Brundtland) abbia ispirato ben tre Conferenze internazionali promosse dalle Nazioni Unite²⁹ e, da ultimo, anche l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile³⁰ e sia stato riproposto in moltissime fonti normative (al punto da costituire una sorta di *mantra*³¹) – non ne viene mai precisata la natura giuridica e, nel dibattito sviluppatosi intorno ad essa, si rileva solamente che il suo *leitmotiv* va rinvenuto nella necessità di coniugare le esigenze della crescita economica con quelle della tutela dell'ambiente³².

Va rilevato che, a differenza dell'ordinamento internazionale, nel sistema italo-europeo talune fonti normative³³ attribuiscono allo sviluppo sostenibile la natura

²⁷ Sulla complessità «sottesa all'affermazione del paradigma ecologico e della sostenibilità» v. A. Moliterni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, cit., p. 811; G. Bocchi, M. Ceruti, *La sfida della complessità nell'età globale*, cit., XIX.

²⁸ *Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) "Our Common Future"*, doc. n. A/42/427 del 4 agosto 1987.

²⁹ La Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro del 2012.

³⁰ Il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) contenente gli obiettivi da perseguire per raggiungere lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030.

³¹ In questo senso v. F. Francioni, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. Fois (a cura di), *Il Principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Editoriale scientifica, Napoli 2007, pp. 41-61.

³² In argomento, si rinvia a L. Tafaro, *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in A. Bonomo, L. Tafaro, A. Uricchio, (a cura di), *Le nuove frontiere dell'ecodiritto*, Cacucci, Bari 2021, p. 21 ss., spec. p. 24.

³³ Gli artt. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (che, secondo l'art. 6 T.U.E., «ha lo stesso valore giuridico dei trattati») e 3 *quater* del codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

giuridica di principio normativo³⁴, il quale, pertanto, ne permea tutte le relative politiche e azioni.

Lo sviluppo sostenibile – paradigma della complessità – sia nell’ordinamento internazionale, sia nel sistema italo-europeo, impone di mettere al centro del sistema i temi dell’equità e della giustizia (anche intergenerazionale) e riassegna al diritto la funzione di *ars boni et aequi*³⁵.

4. Le imprescindibili esigenze di giustizia intergenerazionale³⁶ hanno condotto, in talune esperienze giuridiche, a considerare la natura soggetto di diritto³⁷, con

³⁴ Sul principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile, v., in particolare, K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Taylor&Francis Ltd, Ashgate 2008, p. 57 e, per la dottrina italiana, P.A. Pillitu, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell’Unione europea*, in P. Fois (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente*, cit., pp. 244-246; M. Pennasilico, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 753 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, cit., p. 37 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., pp. 1291-1322; D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino 2017, p. 111 ss.

³⁵ Tale funzione, secondo i giureconsulti romani, costituisce l’essenza del diritto. Tanto che i compilatori di Giustiniano la richiamarono all’inizio dei Digesta, riportando un brano di Domizio Ulpiano, nel quale il giurista severiano attribuiva a Giuvenzio Celso la definizione del diritto come tecnica del buono dell’equo: *nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi* (Dig. 1, 1, 1, pr).

³⁶ Sulla sfida etica, politica e giuridica della giustizia nei confronti delle generazioni future v., per il dibattito italiano, in particolare, F.G. Menga, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw J.*, 2, 2022, p. 73 ss.; Id., *Antropocene, pandemia, giustizia intergenerazionale: l’etica pubblica al crocevia fra inclusione ed esclusione del futuro*, in *The Future of Science and Ethics*, 2021, p. 22 ss.; Id., *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli, Roma 2021, p. 5 ss.; Id., *Etica intergenerazionale*, Morcelliana, Brescia 2021; Id., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016; F. Ciaramelli e F.G. Menga, *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli 2017; U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Riv. fil. dir.*, 2021, pp. 257-268; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano 2008; R. Bifulco, A. D’aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli 2008, pp. 29-39.

³⁷ In argomento v., in particolare, R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, in www.dirittoequestionipubbliche.org, 2020, p. 29 ss.; Id., *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli 2020, p. 1 ss.; Id., *Soggettivizzare la natura?*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, p. 1 ss.; Id., *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano, Udine 2018; Id., *Sul soggetto. Studio di diritto civile*, Mimesis, Milano, Udine 2018. In questa direzione, con specifico riferimento agli alberi, già C.D. Stone, *Should Tress Have Standing? Towards Legal. Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501. Contra: V. Tenore, *Riflessioni sulla rivendicata soggettività delle piante quali esseri senzienti e non statici*, in ambientediritto.it, 2023, p. 1 ss. In argomento, v. altresì F.G. Cuturi (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze 2020.

l'attribuzione della legittimazione ad agire in giudizio «nel nome» di essa a persone singole o ad organizzazioni rappresentative³⁸.

La soluzione si basa sulla constatazione che soggetti e beni sono «sempre più connessi da legami di reciprocità»³⁹ e sulla considerazione che, poiché i diritti sono attribuiti per realizzare e proteggere interessi ritenuti meritevoli di tutela nell'ordinamento, è possibile che siano considerati meritevole di tutela e, dunque, protetti mediante l'attribuzione di diritti soggettivi, interessi non umani⁴⁰.

È la teoria dell'interesse, pertanto, ad aprire la strada all'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'uomo, sul presupposto che vi possano essere interessi protetti (in quanto ritenuti meritevoli di tutela) «a prescindere dall'elemento corporeo o dal riferimento, antropomorfo, all'individuo della specie umana»⁴¹. Secondo tale prospettiva, per identificare il soggetto di diritto occorre guardare «al portatore dell'interesse [...] e non a chi è chiamato ad agire per la realizzazione di quell'interesse»⁴².

Si rileva altresì che la soggettività non è mai stata «terreno esclusivo» della persona fisica⁴³ e che «lo sdoppiamento fra uomo e soggetto non è stato estraneo all'esperienza giuridica occidentale»⁴⁴, come mostra la circostanza che numerosissimi processi siano stati celebrati, nell'Europa medievale e rinascimentale, contro animali e cose inanimate, quasi a racchiudere l'umano e il non umano «in una medesima comunità di giustizia»⁴⁵. Al riguardo, è paradigmatico che Gunther Teubner, nel trattare la nozione della soggettività giuridica, richiami la storia dei topi di Autun che, nel 1522, furono citati davanti al Tribunale francese per aver distrutto il raccolto della zona⁴⁶.

Ulteriore testimonianza dell'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'essere umano è rinvenibile nella *ship personification doctrine* alla quale hanno spesso fatto ricorso le corti statunitensi nella prima metà dell'Ottocento⁴⁷. La nave,

³⁸ Sul punto, si rinvia a L. Tafaro, *Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti*, in *Teoria e Historia do Direito, Revista do THD, Centro de Investigacao da ULisboa*, Lisboa 2017, pp. 37-57.

³⁹ S. Rodotà, *Vivere la democrazia*, Laterza Roma, Bari 2018, p. 90. Sul punto cfr. altresì R.M. Núñez, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2021, p. 359 ss.

⁴⁰ Sul punto v. R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 38.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² M. Basile, A. Falzea *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano 1983, p. 265.

⁴³ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 35.

⁴⁴ R.M. Núñez, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 3 s.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ G. Teubner, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis, Milano 2015, p. 19 ss.

⁴⁷ Sul punto v. D. Lind, *Pragmatism and Anthropomorphism: Reconceiving the Doctrine of the Personality of the Ship*, in *University of San Francisco Maritime Law Journal*, 22, 2009, p. 9 ss. Nel *leading case* della Corte suprema americana si afferma che la nave «*In the baptism of launching, she receives her name, and from the moment her keel touches the water, she is transformed, and becomes a*

attraverso questa operazione antropomorfica, è considerata assoggettabile a condanna, arresto e confisca⁴⁸.

Nel momento storico attuale, caratterizzato dalla minaccia di distruzione del patrimonio naturale, il dibattito sul riconoscimento della soggettività ad entità diverse dall'uomo e, nello specifico, alla natura, con relativa e conseguente attribuzione di diritti, assume centralità.

L'allargamento della soggettività a realtà non umane è operato attraverso il superamento della considerazione della natura e delle risorse naturali come semplici beni; si tratterebbe, invece, di «entità naturali [...] nuove soggettività emergenti»⁴⁹, con un rovesciamento della tradizionale visione antropocentrica, la quale ha segnato la cultura occidentale e la relativa narrazione in materia di diritti⁵⁰ e ha impedito di considerare l'ordinamento giuridico come «ordinamento degli esseri viventi in generale»⁵¹ ed ha, invece, imperniato la soggettività sull'essere umano vivente. Ne è conseguito il radicato convincimento che l'attribuzione dei diritti «suppone necessariamente una persona»⁵² e la limitazione del dibattito intorno alla soggettività non umana nell'«angusto ambito»⁵³ delle persone giuridiche.

5. Il passaggio della considerazione della natura da oggetto a soggetto di diritto consente di attribuire alle risorse naturali la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, *in primis* il diritto alla vita e a (continuare ad) esistere con le caratteristiche attuali.

Tale passaggio è prospettato in tutto il mondo⁵⁴. A titolo esemplificativo, si consideri che, negli USA, il lago Mary Jane (situato nella contea di Orange della Florida centrale), riconosciuto soggetto di diritto, insieme al lago Hart e ad altri due torrenti paludosi, ha intentato causa alla corte statale della Florida per fermare una

subject of admiralty jurisdiction. She acquires a personality of her own; becomes competent to contract, and is individually liable for her obligations, upon which she may sue in the name of her owner, and be sued in her own name. Her owner's agents may not be her agents, and her agents may not be her owner's agents» (Tucker v. Alexandroff, 183 U.S. 424 (1902), p. 183 U.S. 438).

⁴⁸ Sul punto cfr. R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 34.

⁴⁹ L. Colella, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in www.rivistadga.it, 4, 2019, p. 11.

⁵⁰ Sul punto, cfr. S. Tafaro, *Persona: Radici e valenze. Superare l'antropocentrismo*, in *International Scientific Journal – Collegi Fama*, anno I n° 1, Laterza, Roma, Bari 2016, pp. 5-32.

⁵¹ A. Gambaro, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica-Zatti, II ed., Giuffrè, Milano 2017, p. 82.

⁵² E. Gianturco, *Sistema di diritto civile italiano, Parte generale*, III ed., Luigi Pierro Editore, Napoli 1909, p. 186.

⁵³ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 32; Id., *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 2.

⁵⁴ Sulla antropomorfizzazione giuridica della natura nei diversi continenti cfr. L. Perra, *Antropocene e diritto ambientale*, in *Filosofi(e)Semiotiche*, 2022, p. 68 ss.; Id. *L'antropomorfizzazione giuridica*, in www.dirittoequestioni.pubbliche.org, 2020, pp. 47-70; Id., *Le nuove sfide della democrazia: i diritti della natura nell'umanesimo ecologico*, in *Revista internacional da academia paulista de direito*, 2020, p. 211 ss., spec. p. 221 ss.

pianificazione edilizia che li avrebbe danneggiati. Oggi la contea di Orange riconosce nel proprio Statuto i diritti della Natura⁵⁵.

Similmente, nel 2019, a seguito dell'approvazione del *Lake Erie Bill of Rights*, al lago Erie – uno dei più grandi laghi dell'America settentrionale, il cui emissario è il Niagara River, con le sue famosissime cascate – è stata riconosciuta soggettività giuridica, con la contestuale previsione della possibilità, attribuita a ciascun cittadino, di citare in giudizio, in nome del lago, eventuali inquinatori⁵⁶.

In questa direzione, dieci anni prima (nel 2009), gli abitanti della città di *Shapleigh*, nel Maine, hanno votato un'ordinanza nella quale si afferma che: «le comunità naturali e gli ecosistemi possiedono diritti inalienabili e fondamentali di esistere, crescere ed evolversi» e che ogni residente può citare in giudizio chi danneggia un corso d'acqua nel nome del corso d'acqua stesso⁵⁷.

Anche in Canada, nella città di Québec, il fiume *Magpie (Muteshekau Shipu)* – considerato sacro dalle popolazioni Innu – nel 2021 è stato dichiarato persona giuridica avente il diritto di scorrere, di mantenere la propria biodiversità, di non essere inquinato⁵⁸ e, in India, i fiumi Gange e Yamuna – sacri per gli Indù – dal 2017 sono stati qualificati persone giuridiche dalla Corte Suprema dello stato himalayano dell'Uttarakhand, sul presupposto che essi «respirano, sostengono e vivono con le diverse comunità dalle montagne al mare»⁵⁹. La Corte ha affermato che i due fiumi, i loro affluenti, flussi e ogni acqua naturale che scorre da essi con flusso continuo o intermittente, costituiscono *juristic/legal persons/living entities*, con i medesimi diritti, doveri e responsabilità delle persone viventi.

Pochi giorni più tardi, la stessa Corte ha sancito anche per i ghiacciai dell'Himalaya la qualità di *legal person*⁶⁰, in tal modo estendendo all'insieme dell'ecosistema himalayano e indiano lo statuto di entità vivente dotata di soggettività giuridica, mentre un paio d'anni più tardi l'Alta corte di Chandigarh del Punjab e Haryana ha dichiarato anche il lago Sukhna persona giuridica⁶¹.

Del pari, nel 2019, in Bangladesh, la Suprema Corte ha riconosciuto i suoi circa settecento fiumi come entità viventi/persone giuridiche, affermando, di

⁵⁵ In argomento si rinvia a L. Tafaro, *Diritti umani oggi: sviluppo sostenibile e generazioni future*, in *Diritti umani e ambiente*, Antonio Augusto Cancado Trindade, Cesar Barros Leal (a cura di), Fortaleza 2017, pp. 43-73.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Sul punto v. G. Chiola, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, 2022, v. p. 6.

⁵⁹ High Court of Uttarakhand at Nainital, March 20, 2017, *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & others*, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, par. 19 (20/03/17).

⁶⁰ *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and Others*, Writ Petition (PIL) n. 140 of 2015 (30/03/17).

⁶¹ High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31 maggio 2019, *Karnail Singh and others versus State of Haryana*, par. 95.

conseguenza, che, in caso di inquinamento, l'autore ne risponde alla stessa maniera di come risponderebbe qualora provocasse lesioni personali ad una persona fisica⁶².

Anche in America latina, da più tempo, le risorse naturali sono protette mediante la loro qualificazione come soggetti di diritto⁶³. Nello specifico, in Colombia, la Corte suprema di giustizia ha riconosciuto soggetto di diritto dapprima il fiume Atrato⁶⁴, imponendo al governo corrispondenti obblighi di protezione, conservazione, manutenzione e restaurazione e, successivamente, la Foresta Amazzonica⁶⁵, ordinando al governo di intervenire per arginarne o evitarne la deforestazione, al fine di tutelare il diritto alla vita non solo degli abitanti del territorio amazzonico e delle generazioni future ma, anche e soprattutto, della Foresta Amazzonica stessa. Ha infine dichiarato anche il Parco nazionale dell'Isla de Salamanca soggetto di diritto⁶⁶.

Con riferimento alla foresta Amazzonica, va considerato che è il Brasile ad ospitarne la parte più grande e che in questo Paese si alternano normative e decisioni giudiziali discontinue e frammentate; al riguardo, va segnalato che alcuni gruppi ambientalisti austriaci, unitamente ai popoli indigeni, nel 2021 hanno chiesto alla Corte penale internazionale dell'Aia di aprire una procedura di incriminazione nei confronti di Bolsonaro per *Ecocidio*⁶⁷ (della deforestazione dell'Amazzonia).

Sempre in America latina, la Costituzione dell'Ecuador già dal 2008 considera la natura soggetto di diritto (art. 10) e le riconosce espressamente i diritti di esistenza (art.

⁶² High Court Division of the Supreme Court Of Bangladesh, Human Rights and Peace for Bangladesh Vs Bangladesh and others, Writ Petition 13989/2016, istruzione 2: 278.

⁶³ In argomento v., in particolare, M.C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America Latina*, in *Nuovo diritto civile*, 2020, p. 313 ss.

⁶⁴ *Sentencia T-622 de 2016* (10/11/16) della Corte Constitucional de Colombia. In argomento, cfr. R.M. Núñez, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 3; Id., *Soggettivizzare la natura?*, cit., p. 2.; Id., *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in *www.cortisupremeesalute*, 2019, p. 368 ss., spec. p. 372 ss.; L. Perra, *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., pp. 51, 56, 62.

⁶⁵ Corte Suprema della Repubblica di Colombia, sentenza 5 aprile 2018, n. 4360, punto 14. Sulla (storica) sentenza v. L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau, F.A. Carvalho Dantas, *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Universidad Libre, Bogotá 2019; L.F. Macías *Qué significa que la Amazonia sea un sujeto de derecho?*, in *Revista Colombia Amazónica*, 2018, XI, pp. 103 ss.; C.C. Alvare z Rondon e M.L. Calvo Caro, *Ecosistemas como sujeto de derechos en Colombia: estudio de caso Amazonia, Río Atrato y Páramo de Pisba*, in *Políticas ambientales de la Escuela Superior de Administración Pública*, 2018; M.C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America Latina*, cit., p. 335 ss., Ead., *Principio di solidarietà e tutela di nuovi "soggetti" deboli. La Foresta Amazzonica quale soggetto di diritto (sentenza n. 4360/2018 della Corte Suprema di Giustizia della Colombia)*, in *Familia*, 2019.

⁶⁶ Corte Suprema de Justicia STC3872-2020 del 17 giugno 2020, nella quale si afferma che la decisione di dichiarare soggetto di diritto il Parco non risponde «a un capricho jurisprudencial y doctrinal», bensì alla «necesidad de proteger el derecho fundamental a un medio ambiente sano dentro del contexto del Estado social de Derecho».

⁶⁷ Sul c.d. Ecocidio già J. Rifkin, *Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne*, Mondadori, Milano 2002; F.J. Broswimmer, *Ecocidio. Come e perché l'uomo sta distruggendo la natura*, Carocci, Roma 2005.

71) e di restaurazione (art. 72)⁶⁸, mentre in Bolivia la legge n. 71 del 2010 definisce, all'art. 5, la Madre Terra «soggetto collettivo di interesse pubblico» e, all'art. 7, ne esplicita i diritti: il diritto alla vita, alla diversità della vita, all'acqua, all'aria pulita, all'equilibrio, alla restaurazione [o ripristino], a vivere libera dalla contaminazione⁶⁹.

Anche in Nuova Zelanda, nel 2017, è stata riconosciuto, con legge (*The Whanganui River Claims Settlement Bill*, del 16 marzo 2017), lo status di *legal person* al fiume Whanganui (Te Awa Tupua), sacro al popolo dei Maori⁷⁰; mentre nel continente africano, in questa direzione, si segnala l'approvazione da parte del Parlamento ugandese, del *National Environment Act 2019*, il quale stabilisce, all'art. 4, sub. 1, che «la natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenere e rigenerare i suoi cicli vitali, struttura, funzioni e i suoi processi evolutivi»⁷¹.

In Europa la prospettiva inizia timidamente a farsi strada. Ad es., in Spagna, a seguito di una iniziativa legislativa popolare, nel 2022 è stata approvata una legge che riconosce la laguna del Mar Menor soggetto di diritto⁷².

6. In conclusione, la considerazione delle risorse naturali quali soggetti di diritto inaugura una stagione nuova nella storia del diritto, dando l'avvio ad un cambio di paradigma: l'ambiente – la cui tutela indubbiamente è strumentale ed essenziale per assicurare le condizioni di esistenza e sopravvivenza della specie umana e la cui necessità di protezione già consegue alla considerazione della «comunanza dei destini»⁷³ dell'uomo e della natura – va tutelato *ex se*. Ciò al punto da ritenere che persino se i due aspetti fossero separabili, ossia se in un ambiente inquinato fosse possibile la vita umana, «la pienezza vitale della terra [...] [ha] di per sé stessa diritto alla nostra tutela»⁷⁴.

L'abbandono della (millenaria) concezione antropocentrica che ha caratterizzato gli ordinamenti e le costruzioni giuridiche potrà condurre al riconoscimento alla tutela dell'ambiente *iure proprio* e alla considerazione dell'uomo quale soggetto responsabile dell'ambiente, in adempimento dei doveri di solidarietà ambientale⁷⁵.

⁶⁸ Sul punto v., in particolare, E.A. Imparato, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 2019, p. 2463 ss.; S. Bandin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Vis. Lat. Am.*, 10, 2014, p. 28 ss.

⁶⁹ In argomento v. L. Perra, *Le nuove sfide della democrazia: i diritti della natura nell'umanesimo ecologico*, cit., p. 224; Id., *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., p. 52.

⁷⁰ *The Whanganui River Claims Settlement Bill*, 16/03/2017, Act 2017, subpart 2, part 2.

⁷¹ L.A. Nocera, *La Natura come soggetto di diritto nell'ordinamento dell'Uganda*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2021, p. 190 ss.

⁷² Legge 30 settembre 2022, n. 19, *para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*, in *BOE*, 3 ottobre 2022, n. 237.

⁷³ H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009, p. 176.

⁷⁴ Ivi, p. 175.

⁷⁵ Il futuro dell'umanità viene a costituire «il primo dovere del comportamento umano collettivo»: F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadr. amb.*, 2010, p. 32; Id., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il dir. dell'economia*, 2009, p. 493; Id., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il dir.*

In tale ottica va formulata la proposta di rilevanza e tutela del Mar Piccolo. Certamente siffatta visione incontrerà resistenze⁷⁶, ma esse dovranno essere superate: la direzione è ormai tracciata, con la precisazione che la via indicata è solamente una delle soluzioni tecniche utilizzabili. Dinanzi all'enormità della posta in gioco occorre, difatti, non limitarsi ad utilizzare lo "strumento" della soggettività, ma sperimentare soluzioni innovative, dando vita ad uno «strumentario "ecologico" multiplo [...], capace di diramarsi nell'intero tessuto del diritto privato»⁷⁷.

In questa direzione, sembra utilizzabile anche la categoria dottrinale dei beni comuni⁷⁸ – conseguente ad una rilettura della teoria dei beni funzionale⁷⁹, sistematica e assiologica, con attenzione rivolta ai profili non della titolarità, bensì a quelli della gestione⁸⁰ –, accolta dalla giurisprudenza di legittimità⁸¹ e dalla Corte EDU⁸² e, più di

dell'economia, 2002, p. 216; R.M. Núñez, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, ivi, 2021, p. 84 ss.

⁷⁶ Nel senso che «il civilista convenzionale valuterà l'attribuzione di diritti alla natura come una bizzarria, una stravaganza propria di realtà ben lontane da quelle italiana ed europea»: R.M. Núñez, *Soggettivizzare la natura?*, cit., p. 5.

⁷⁷ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 42.

⁷⁸ Sulla categoria dottrinale dei beni comuni v., in particolare, U. Mattei, *Beni comuni*, Laterza, Roma, Bari 2011; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ed. Ombre corte, Verona 2012; S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, Bologna 2013; P. Maddalena, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2613 ss.; Id., *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2011, p. 5 ss.; C. Salvi, *Beni comuni e proprietà privata (a proposito di "Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni")*, a cura di Maria Rosaria Marella, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 209 ss.; A. Di Porto, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa*, Roma, 2018, p. 163 ss.; Id., *Res in usu pubblico e «beni comuni»*, Giappichelli, Torino 2013, p. 54 ss.; F. Capra, U. Mattei, *Ecologia del diritto*, Aboca edizioni, Sansepolcro 2017, p. 14 ss.; Mattei, A. Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca edizioni, Sansepolcro 2018, p. 82 ss.; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma, Bari 2013; U. Pomarici, *Beni comuni*, in Id. (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Giappichelli, Torino 2012, pp. 1 ss.; P. Grossi, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1059 ss.; G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 137 ss.; P. Chirulli, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in www.giustamm.it.

⁷⁹ Si afferma, al riguardo, che «non si può prescindere dalla funzione che il bene deve nel concreto assicurare»: P. Perlingieri, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1184 ss.

⁸⁰ G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, cit., p. 137 ss.

⁸¹ Si tratta delle note sentenze sulle Valli da pesca della laguna di Venezia: Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665; 16 febbraio 2011, nn. 3811 e 3812; 18 febbraio 2011, nn. 3936, 3937, 3938 e 3939, in www.demanio-civico.it.

⁸² CEDU, 23 settembre 2014, n. 46154/11, Valle Pierimpiè società agricola s.p.a. c. Italia, in www.giustizia.it.

recente, dal giudice amministrativo⁸³, con la conseguente considerazione delle risorse naturali quali *res communes*.

Un antecedente in tal senso può rinvenirsi nella nota sentenza del 9 marzo 1887 della Cassazione di Roma, sull'uso pubblico di Villa Borghese⁸⁴: la corte riconobbe, efficacemente definendolo *ius deambulandi*, il diritto di uso di Villa Borghese quale diritto *sui generis*, comprendente il diritto di passeggiare, di godere liberamente dei suoi vasti parchi, di respirarvi l'aria salubre, di udirvi la messa in una cappella destinata al pubblico e di visitare il museo ricco di opere d'arte⁸⁵.

⁸³ TAR Veneto, 8 marzo 2018, n. 273, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 633 ss., con riferimento all'isola di Poveglia della laguna di Venezia. Sul punto, cfr. A. Nervi, *La gestione dei beni comuni urbani. Modelli normativi*, in R.A. Albanese, E. Michelazzo, A. Quarta (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive*, Rubbettino Editore, Torino 2020, p. 39 ss.

⁸⁴ Sul punto v. A. Di Porto, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, cit., p. 171; Id., *Res in usu pubblico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, cit., p. 51 ss.; V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, p. 17.

⁸⁵ La Cassazione di Roma accolse la tesi sostenuta, nella sua celebre arringa, da Pasquale Stanislao Mancini, pubblicata nella rivista *Il Filangieri*, XI, 1886 nei numeri di gennaio (pp. 1-19), febbraio (pp. 49-78) e marzo (pp. 119-151).

L'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
ha chiuso il volume, composto da 197 pagine, il 30 settembre 2023
Il testo è disponibile *open source* sul sito
<http://edizionidjsge.uniba.it/index.php/i-quaderni>.

ISBN: 9788894665123